ELENCO DELIBERE
DELIBERE APPROVATE

Consiglio Federale del 12/10/2026

Le delibere firmate in originale sono conservate presso la sede della Federazione

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Elenco delibere Consiglio Federale N.9 del 12/10/2026

COMITATI REGIONALI

798 Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 122 del 11/09/2026 riguardante: Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.

FUNZIONAMENTO

799 Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 123 del 11/09/2026 riguardante: Affidamento incarico professionale all' Avv. Prof. Enrico Lubrano – Ricorso ex art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. proposto dalla sig.ra Clara Campese innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I.

FORMAZIONE

800 Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 124 del 14/09/2026 riguardante: Riconoscimento Qualifica Istruttore Federale 3° Livello Dressage

DIPARTIMENTO VETERINARI

801 Ratifica delibera del Presidente n.125 del 14.09.2026: Organizzazione della misurazione pony FEI del 12/10/2026 presso Arezzo Equestrian Centre - Arezzo

FORMAZIONE

802 Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 126 del 15/09/2026 riguardante: Modifica Iter Aggiornamento Ufficiali di Gara Dressage 2026

GRANDI EVENTI

803 Ratifica delibera del Presidente n.127 del 15/09/2026

COMITATI REGIONALI

804 Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 128 del 15/09/2026 riguardante: Comitato Regionale FISE Sicilia. Contratto di collaborazione occasionale con la Sig.ra Anna Aloi dal 15/09//2026 al 31/12/2026.

EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI

805 Ratifica Delibera del PRESIDENTE n. 129 del 17/09/2026 riguardante: Premiazione durante i Campionati Italiani Assoluti.

COMITATI REGIONALI

806 Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 130 del 18/09/2026 riguardante: Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.

807 Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 131 del 18/09/2026 riguardante: Comitato Regionale FISE

Lombardia. Festa Vincitori 2026.

FUNZIONAMENTO

808 Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 132 del 22/09/2026 riguardante: Autorizzazione preventivo e impegno di spesa per la fornitura di pannelli fotografici, stampe fotografiche Fine Art e tela per l'evento “Piazza di Siena 2026”.

C.E.F.

809 Ratifica Delibera del Presidente n. 133 del 23/09/2026 riguardante: Ricollocamento, trattamento e smaltimento radici di n. 3 tronchi di quercia presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

POLO

810 Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 134 del 23/09/2026 riguardante: Budget Campionato Italiano Polo 2026.

FUNZIONAMENTO

811 Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 135 del 24/09/2026 riguardante: Nomina della sig.ra Mariagrazia Cecchini come Subcommissario del Comitato Regionale Sardegna della Federazione Italiana Sport Equestri

COMUNICAZIONE E MARKETING

812 Ratifica Delibera del Presidente n.136 del 25/09/2026

COMITATI REGIONALI

813 Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 137 del 25/09/2026 riguardante: Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.

PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO

814 Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 138 del 25/09/2026 riguardante: Nomine Gare Nazionali Verona 2026

COMITATI REGIONALI

815 Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 139 del 28/09/2026 riguardante: Comitato Regionale FISE Lazio. Superamento del limite di € 10.000,00 per la ditta Kep ItaliaSrl.

COMUNICAZIONE E MARKETING

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Elenco delibere Consiglio Federale N.9 del 12/10/2026

816	Ratifica delibera del Presidente n.140 del 29/09/2026

PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO

817	Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 141 del 29/09/2026 riguardante: Commissione Consultiva Mounted Games rapporti internazionali

AFFILIAZIONI

818	Ratifica Delibera del Presidente n. 142 del 29/09/2026 riguardante: Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi similari alla F.I.S.E.

FORMAZIONE

819	Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 143 del 01/10/2026 riguardante: Integrazione spese per l'organizzazione del convegno "Lo Sport che cura: il cavallo mediatore di crescita, inclusione e salute mentale"

COMITATI REGIONALI

820	Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 144 del 02/10/2026 riguardante: Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.

INFORMATION TECHNOLOGY

821	Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 145 del 02/10/2026 riguardante: Acquisto della licenza annuale della piattaforma Taggbox per l'integrazione dei contenuti social nel nuovo sito istituzionale federale

AFFILIAZIONI

822	Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi similari alla F.I.S.E..

FORMAZIONE

823	Saldo Fattura mesi luglio e agosto 2026 di Food & Health Consulting - Corsi di Formazione D.M.S.06/2023
824	Inserimento date corsi di aggiornamento webinar nel Calendario Formazione U.d.G Salto ostacoli 2026
825	Sessione d'esame Tecnici Endurance e Tecnici Equitazione di Campagna - Regione: Piemonte - 20 novembre 2026 - Scuderia Icaro - Bubbio
826	Proroga operatività Giudici Benemeriti
827	Progetto Equitraining 2026/2027 - contratti psicologhe
828	Inserimento Laura Romanelli negli elenchi Docenti Ufficiali di Gara Dressage
829	Progetto Equitraining 2026/2027 - incarichi tecnici
830	Area Segreterie di Concorso - Approvazione integrazione calendario corsi formazione e aggiornamento

	Segreterie di Concorso - 2° semestre
831	Contratto Gilberto Sebastiani anni 2027/2028
832	Inserimento corso nel Calendario Formazione U.d.G Dressage 2026
833	Corso di mantenimento FEI per Giudici Internazionali Salto Ostacoli 2 febbraio 2027

COMPLETO

834	Integrazione dei rimborsi spese delle figure tecnico-sportive del Dipartimento Concorso Completo per le trasferte in Italia e all'estero nell'anno 2026
835	Incarichi tecnico-sportivi Dipartimento Concorso Completo biennio 2027-2028

DRESSAGE

836	Bando Candidature Manifestazioni di Interesse Federale per la disciplina del Dressage anno 2027

SALTO OSTACOLI

837	Eventi Speciali: “Fieracavalli - Riding by the Sea” - “10 giorni Equestre Vipiteno”- “Jumping Torgnon” – Esenzione pagamento spettanze FISE
838	Approvazione programma dell’Evento Speciale CIN A6 “128x128 Gran Premio Fieracavalli” del 5-8 novembre 2026
839	Legacy Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026
840	Incarichi tecnico sportivi Dipartimento Salto Ostacoli biennio 2027- 2028
841	Integrazione rimborso spese anno 2026 collaboratori tecnico-sportivi del Dipartimento Salto Ostacoli
842	Presenza Stefano Nogara FINALS AMBASSADOR TOUR by AJA - Gorla Minore dal 1° al 4 ottobre 2026
843	Premi al Palo Nation Cup Youth Final - Kronenberg (NED) 8-13 settembre 2026

FUNZIONAMENTO

844	Equestrian Sport Events s.r.l. unipersonale in liquidazione: liquidazione finale e scioglimento/cancellazione dal Registro delle Imprese
845	Autorizzazione rimborso onorari dell’Avv. Carlotta Delli Carri, in qualità di domiciliatario dell’avv. Alessandro Benincampi – Procedimento R.G. n. 1849/2024, dinanzi al Tribunale Ordinario di Pescara.
846	Progetto LIVE - Fondi dell'Unione Europea per lo sviluppo del volontariato sportivo e inclusione sociale in Italia, Grecia, Spagna e Portogallo

COMITATI REGIONALI

847	Comitato Regionale FISE Sicilia - Acquisto di n.5 climatizzatori da parete marca “Midea”
848	Comitato Regionale FISE Piemonte. Determinazione indennità di carica ai sensi dell’art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;
849	Comitato Regionale FISE Abruzzo. Determinazione indennità di carica ai sensi dell’art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;
850	Comitato Regionale FISE Calabria. Determinazione indennità di carica ai sensi dell’art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

Elenco delibere Consiglio Federale N.9 del 12/10/2026

851	Comitato Regionale FISE Campania. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026
852	Comitato Regionale FISE Emilia Romagna. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;
853	Comitato Regionale FISE Umbria. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;
854	Comitato Regionale FISE Veneto. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;
855	Comitati Regionali Lazio, Toscana e Liguria. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026 - Variazione destinazione utilizzo contributo intrafederale -.
856	Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;
857	Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia. Contratto con la Sig.ra Teresa Peloi dal 13/10/2026 al 31/12/2026.
858	Comitato Regionale FISE Sicilia. Convenzione con il Tribunale di Catania per Lavori di Pubblica Utilità (LPU) nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova.
859	Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità
860	Comitato Regionale FISE Lombardia. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;
861	Comitato Regionale FISE Liguria - Acquisto di n. 1 defibrillatore semi automatico.
862	Comitato Regionale FISE Sicilia. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;
863	Comitato Provinciale FISE Alto Adige. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;
864	Comitato Regionale FISE Toscana. Superamento limite € 10.000,00 per singolo percipiente Ditta Equus Brand e Ditta Bartoccini Gioielleria SRL.
865	Comitato Regionale FISE Sardegna. Integrazione del contributo concesso dalla RAS Regione Sardegna finalizzato al sostegno finanziario del settore sportivo regionale per l'anno 2026.
866	Comitato Provinciale FISE Trentino. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

C.E.F.

867	Integrazione spese per il pagamento delle parcelle del maniscalco per la ferratura dei cavalli e del veterinario ultimo trimestre presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.
868	Intervento di manutenzione straordinaria preventivo n. 108 per istallazione faretto ingresso scuderia Monaco presso Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.
869	Integrazione fornitura gasolio da autotrazione per l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.
870	Fornitura gasolio per riscaldamento presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.
871	Integrazione manutenzione mezzi agricoli di proprietà Fise in uso presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.
872	Acquisto di una "panchina rossa" quale simbolo di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.
873	Collaborazione Tecnico-Sportiva Sig. Adriano Gigli presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.
874	Collaborazione per supervisione, coordinamento e rapporti istituzionali con Università del Foro Italico Ing. Mauro Checcoli presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Elenco delibere Consiglio Federale N.9 del 12/10/2026

875	Permuta/vendita di trattore e trincia di proprietà ESE Srl e contestuale acquisto di nuovo trattore e trincia da intestare a FISE in uso presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.
876	Rinnovo affidamento attività di manutenzione programmata e gestione, reperibilità e nomina Terzo Responsabile Centrale Termica e caldaia foresteria Custode, presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.
877	Acquisto asciugatrice per Corsisti e Studenti che pernottano presso l'Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.
878	Integrazione rimborso spese Ing. Mauro Checcoli presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro - Rocca di Papa (RM).
879	Servizio di trasporto e smaltrimento rifiuti in legno presso Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.
880	Cancellazione del cavallo MAC (14296/G) nel Registro dei beni inventariabili federali (cespite n. 20)
881	Affidamento servizi tecnici a supporto dell'Ufficio Tecnico presso l'Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

ATTACCHI

882	Campionati Italiani di Combinata e Derby Attacchi 2026 – Roma Lanceri di Montebello 25/27 settembre 2026
883	Erogazione contributo viaggio Paradriving Modena Verona - "Viaggio del Sorriso"

GRANDI EVENTI

884	Arena FISE 2026

DIPARTIMENTO VETERINARI

885	Approvazione organizzazione seminario formazione e aggiornamento veterinari FISE - Roma FISE - 30 novembre 2026

VOLTEGGIO

886	Autorizzazione pagamento fattura tutine Italia per Atleti Team Italia Junior Young Vaulter e Senior
887	Riconoscimento Scuola Federale Sport Equestri Volteggio
888	Programma Saggio delle Scuole Volteggio 2026
889	Contributo partecipazione Atleti Volteggio ai Campionati Europei Junior Le Mans e Campionati del Mondo Aachen 2026
890	Esibizione Verona Squadra Senior Volteggio 2026

PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO

891	Designazione Delegati Tecnici durante le manifestazioni federali di Concorso Completo
892	Incarichi Tecnico Sportivi biennio 2027-2028
893	Attività Mounted Games in occasione di Arena Fise 2026

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Elenco delibere Consiglio Federale N.9 del 12/10/2026

PROMOZIONE E SVILUPPO - SCUOLE DI SPORT EQUESTRI -

894	Riconoscimento Scuole Federali di Sport Equestri

EQUITAZIONE DI CAMPAGNA

895	Collaborazione con Studio Pace S.r.l.s. nell'ambito del Progetto HorsEssence
896	Approvazione Accordo Quadro Strategico tra FISE e Destination Italia Group S.p.A. per la realizzazione del progetto "Italia a Cavallo"

DIPARTIMENTO ENDURANCE

897	Nomina del Presidente di Giuria e Presidente della Commissione Veterinaria Coppa delle Regioni e Finale Coppa Italia Giovani Cavalli e Circuito FISE
898	Regolamento Calendario Nazionale di Endurance 2027
899	Assegnazione Manifestazioni di Interesse Federale 2027 Disciplina Endurance.
900	Campionati Mondiali Senior di Endurance - Butheeb (Emirati Arabi) 14- 20 dicembre 2026

POLO

901	Contributo Circolo Ippico gli Olivastri - Campionato Europeo Arena Polo - Piazza di Siena 2026

HORSEBALL

902	Integrazione compenso Veterinario Francesca Beccati per Trasferta Campionato Europeo Horse Ball Lamotte (FRA) da 9 al 16 Agosto 2026
903	Contributo Squadre Horse Ball Under 21 medaglia d'Oro e Pro Elite medaglia di Argento -Campionato Europeo Lamotte (FRA) 2026

REINING

904	Approvazione Programma Saggio delle Scuole + Finale Avviamento al Reining + Campionato Italiano Pony Reining - Arezzo 10/13 dicembre 2026
905	Contratto Sponsorizzazione Para Reining 2026/2027: Partecipazione Campionato Italiano Para reining 2026 ed attività Para reining 2027
906	Attività promozionale in occasione del Campionato Italiano di Reining - Futurity dal 07 al 14 novembre 2026 - Fiera di Cremona

DIPENDENTI

907	Trasformazione contratto a tempo indeterminato Avv. Francesca Petroni

EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI

908	Area Paralimpica - settore Paradressage - Incarichi tecnico-sportivi biennio 2027-2028.

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Elenco delibere Consiglio Federale N.9 del 12/10/2026

909	Area Paralimpica - settore Paradressage - Premiazione durante la Fiera di Verona 2026.
910	Area Paralimpica - settore Paradressage - Premi di classifica Atlete Sara Morganti e Francesca Salvadè.
911	Area Paralimpica - settore Paradressage - Bando Candidature Manifestazioni di Interesse Federale per la Disciplina del Paradressage 2027

GIOVANI CAVALLI

912	Incarichi tecnico sportivi Dipartimento Giovani Cavalli biennio 2027-2028

SETTORE GIUDICI

913	nomine Presidente di Giuria e Ufficiali di Gara per Manifestazioni Federali di Salto Ostacoli

GENERICO

914	Approvazione Calendario Multidisciplinare Manifestazioni di Interesse Federale 2027

COMUNICAZIONE E MARKETING

915	Attività di comunicazione Campionati Italiani giovanili Prestige Salto Ostacoli - Montefalco 15-18 ottobre 2026

FUNZIONAMENTO

916	Conferimento incarico professionale all'Avv. Enzo Morrico per la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 9622/2026 del Tribunale di Roma – Contenzioso Alessia Capitani / FISE.

Data Delibera **12/10/2026** N. **798** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 122 del 11/09/2026 riguardante: Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 122 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 11/09/2026 riguardante Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.122 assunta dal PRESIDENTE in data 11/09/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **11/09/2026** N. **122** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO CHE	ai sensi dell'art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità – sono di esclusiva competenza del Consiglio Federale i contratti di lavoro delle Strutture Territoriali di qualsiasi tipo (subordinato o parasubordinato o autonomo o collaborazione coordinata e continuativa) inclusi i contratti e gli incarichi di natura sportiva disciplinati dalla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ad eccezione dei rimborsi spese forfettari ai Volontari sportivi;
CONSIDERATE	le richieste pervenute con delibera di Consiglio o d'urgenza del Presidente della Struttura Territoriale, ove esistente, in data successiva al Consiglio Federale di settembre u.s. in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva ex artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 36/2021 evidenziate nel prospetto allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;
CONSIDERATO	che le spese connesse agli incarichi saranno a carico del bilancio 2026 delle Strutture Territoriali che dovranno aver previsto tali importi;
VALUTATI	adeguati gli incarichi dalle Strutture Territoriali per come proposti nel prospetto allegato;
RILEVATA	l'urgenza di provvedere a formalizzare gli incarichi per la presenza di manifestazioni antecedenti alla prossima riunione prevista del Consiglio Federale;

DELIBERA

- di ratificare gli incarichi già perfezionati delle Strutture Territoriali per i mesi di settembre 2026 o precedenti c.a. per eventi già svolti alla data odierna;

- di autorizzare gli incarichi ex artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 36/2021 per come proposti dalle Strutture Territoriali per eventi/manifestazioni non ancora svolti alla data odierna delegandole al perfezionamento dell'incarico tramite lettera d'incarico per un singolo evento o per più eventi in un anno sulla base dei modelli presenti sul sito federale nell'area dedicata alla riforma dello sport: https://www.fise.it/federazione/area-fiscale/category/1614-riforma-dello-sport-d-lgs-36-2021.html?start=15;

Le spese correlate agli incarichi presenti nell'allegato sono a carico dei Bilanci 2026 delle singole Strutture territoriali.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO-SPORTIVI DA PARTE DEI COMITATI REGIONALI Delibera d'urgenza 11/09/2026

MESE	COMITATO	DELIBERA CONSIGLIO/PRESIDENTE REGIONALE	DELIBERA N.	COGNOME + NOME	N° TESSERA FISE	COMPENSO	RIMBORSO SPESE	DURATA	TIPOLOGIA INCARICO	COMITATO ORGANIZZATORE	NOTE
SETTEMBRE	Sicilia	Presidente	15_P	Hamoud Fouad (*)	50018368	140,00 €	Viaggo, Vitto, Alloggio	05/06 settembre	Giudice Dressage	Adim	da rimborsare 1 pernottamento e 1 diaria
SETTEMBRE	Sicilia	Presidente	15_P	Aloi Anna (*)	50033771	140,00 €	Viaggo, Vitto, Alloggio	05/06 settembre	Cerimoniere	Adim	
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	102	MARAI SONIA	50016244	0,00 €	300,00 €	10 SETTEMBRE 2026	AIUTO COMMISSIONE	COLLE UMBERTO (TV)	
OTTOBRE	ABRUZZO	DELIBERA PRESIDENTE FERRARA	FF 41/2026	FICHERA ANTONINO	50010218 (EX FISE 000911/M)	160,00 €	OMPRESO HOTEL 2 NOTTI CA	03-04 OTTOBRE 2026	P. GIURIA CAMP. REG. DRESSAGE 2026	ABRUZZO	
OTTOBRE	ABRUZZO	DELIBERA PRESIDENTE FERRARA	FF 41/2026	BALDELLI SILVIA	50011391 (EX FISE 000847/P)	140,00 €	OMPRESO HOTEL 2 NOTTI CA	03-04 OTTOBRE 2026	GIUDICE CAMP. REG. DRESSAGE 2026	ABRUZZO	
OTTOBRE	ABRUZZO	DELIBERA PRESIDENTE FERRARA	FF 42/2026	RANALLI BRUNELLA	50050859 (EX FISE FISE6810/S)	80,00 €	20,00 €	11/10/2026	P. GIURIA CAMP. REG. PSA CLUB 2026	ABRUZZO	
SETTEMBRE	ABRUZZO	DELIBERA PRESIDENTE FERRARA	FF 43/2026	DI LUZIO CARLA	50004759 (EX FISE 000693/S)	240,00 €	45,00 €	25-26-27 SETTEMBRE 2026	P. GIURIA S.O. A***	ABRUZZO	
SETTEMBRE	TOSCANA	PRESIDENTE	52 DEL 10/09/2026	CHIAPPA ALBERTO	50016078	200,00 €		13/09/2026	PDG	CM EQUITAZIONE	
SETTEMBRE	TOSCANA	PRESIDENTE	52 DEL 10/09/2026	FICARA ZAIRA	50010844	320,00 €	580,00 €	04-06 SETTEMBRE	PDG	AREZZO	
SETTEMBRE	TOSCANA	PRESIDENTE	52 DEL 10/09/2026	CAPOLONGO ROBERTA	50000863	320,00 €	580,00 €	10-13 SETTEMBRE	PDG	BOCCADARNO	
SETTEMBRE	TOSCANA	PRESIDENTE	52 DEL 10/09/2026	PAGNINI ELENA	50000993	320,00 €	480,00 €	18-20 SETTEMBRE	PDG	SCOIATTOLO	
SETTEMBRE	TOSCANA	PRESIDENTE	52 DEL 10/09/2026	NOMINA FISE		320,00 €	680,00 €	18-20 SETTEMBRE	PDG	AREZZO	
SETTEMBRE	TOSCANA	PRESIDENTE	52 DEL 10/09/2026	ROVERSI RICCARDO	50004342	1.200,00 €	FATTURA	14-16 SETTEMBRE	TECNICO	MIGLIARINO	
SETTEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	110	CALLEGARI MICHELA	50004373	132,00 €	0,00 €	14/09/2026	DOCENZA UD1	ONLINE	
SETTEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	110	ORIGGI ANGELA	50005502	132,00 €	0,00 €	14/09/2026 e 16/09/2026	DOCENZA UD1	ONLINE	
SETTEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	110	CERVI PAOLO	50004946	66,00 €	0,00 €	15/09/2026	DOCENZA UD1	ONLINE	
SETTEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	110	MARAI SONIA	50016244	264,00 €	0,00 €	17/09/2026	DOCENZA UD1	ONLINE	
SETTEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	110	BRAGLIA GRETA	50006395	0,00 €	0,00 €	18/09/2026	DOCENZA UD1	ONLINE	
SETTEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	110	FASANELLI FEDERICA	50000700	1.000,00 €	1.000,00 €	21/09/2026 AL 25/09/2026	DOCENZA UD1	GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI	
OTTOBRE	E.R.	PRESIDENTE	110	GAMBIGLIANI ALBERTA	50543087	800,00 €	0,00 €	05-06 ottobre e 08-09 ottobre 2026	DOCENZA UD1	C.I. MUGNANO	
SETTEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	110	CALLEGARI MICHELA	50004373	132,00 €	0,00 €	14/09/2026	DOCENZA UD1	ONLINE	
SETTEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	110	COMELLI IACOPO	50003663	1.000,00 €	600,00 €	08-09 SETTEMBRE 2026	TECNICO CCE	C.I. IL CINGHIO/SAVIO RIDING CLUB	
SETTEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	110	CANEVESE CARLOTTA	50005102	0,00 €	300,00 €	08-09 SETTEMBRE 2026	TECNICO DRESSAGE	C.I IL CINGHIO/SAVIO RIDING CLUB	
SETTEMBRE	UMBRIA	PRESIDENTE REGIONALE	39 DEL 07/09/2026	NASALLI ROCCA SVEVA	50008808	160,00 €	280,00 €	12/13-09-2026	PRESIDENTE DI GIURIA	CALDESE HORSE ACADEMY SSD	
SETTEMBRE	LAZIO	PRESIDENTE	117	HOLLIS MARY FIONA	12255	250,00 €	100,00 €	20 SET.2026	REFERENTE	PARCO CAFFARELLA	
SETTEMBRE	LAZIO	PRESIDENTE	117	LA POSTA ROBERTO	NO TESSERA	250,00 €	0,00 €	20 SET.2026	MANISCALCO	PARCO CAFFARELLA	
SETTEMBRE	LAZIO	PRESIDENTE	117	SARA CRESCENTINI	67685/G	80,00 €	0,00 €	20 SET.2026	OPERATORE LUDICO	PARCO CAFFARELLA	
OTTOBRE	LAZIO	PRESIDENTE	119	LANCIONI MARTINA	FISE23863/G	150,00 €	0,00 €	4 OTT. 2026	ADDETTA COMUNICAZIONE	MONETLIBRETTI	
OTTOBRE	LAZIO	PRESIDENTE	119	FERRUZZI FEDERICA	FISE75242/G	240,00 €	100,00 €	24-25 OTT.2026	ADDETTA COMUNICAZIONE	EQUIHOME	
OTTOBRE	LAZIO	PRESIDENTE	119	GIOVANNELLA TEODORITA	FISE2822D/G	300,00 €	100,00 €	24-25 OTT.2026	ADDETTA COMUNICAZIONE	EQUIHOME	
OTTOBRE	LAZIO	PRESIDENTE	120	MAGISTRI EUGENIA ELISABETTA	004291/G	0,00 €	195,00 €	OTT.2026	REFERANTE DRESSAGE	VARI	
OTTOBRE	LAZIO	PRESIDENTE	120	SCHIAVONE MARIA	004438/G	0,00 €	190,00 €	OTT.2026	REFERANTE DRESSAGE	VARI	
SETTEMBRE	LAZIO	PRESIDENTE	121	BENVENUTI MAURO	20833/G	600,00 €	0,00 €	25-27 SET.2026	CAPO EQUIPE	C.I CRISTALLO	
SETTEMBRE	LAZIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE	118	MARRAS ANTONIO	005540/G	160,00 €	500,00 €	5-6 SETTEMBRE	PRESIDENTE DI GIURIA	EQUIHOME	

NOMINE DI SOSTITUZIONI AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO-SPORTIVI GIA' COMUNICATI

MESE	COMITATO	DELIBERA CONSIGLIO/PRESIDENTE REGIONALE	DELIBERA N.	COGNOME + NOME	N° TESSERA FISE	COMPENSO	RIMBORSO SPESE	DURATA	TIPOLOGIA INCARICO	COMITATO ORGANIZZATORE	NOTE
SETTEMBRE	Veneto	COMMISSARIO	100	PIOVAN ANTONIO	50005947	200,00 €	150,00 €	07 SETTEMBRE 2026	RECRUITER	MOTTA DI LIVENZA (TV)	ANNULLATO
SETTEMBRE	SARDEGNA	COMMISSARIO		ASOLE MARIA GABRIELLA *	50543085	320,00 €	da quantificare	10-13/09/2026	PRESIDENTE DI GIURIA (A5*)	SOE - ORISTANO	SOSTITUISCE TOCCO NICOLETTA
SETTEMBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO		SERAFINO MARINA	50016555	160,00 €	340,00 €	12-13 SETTEMBRE	GIUDICE	SCUDERIE DELL'ABBAZIA	in sostituzione di Tomaselli

Data Delibera **12/10/2026** N. **799** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 123 del 11/09/2026 riguardante: Affidamento incarico professionale all' Avv. Prof. Enrico Lubrano – Ricorso ex art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. proposto dalla sig.ra Clara Campese innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 123 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 11/09/2026 riguardante Affidamento incarico professionale all' Avv. Prof. Enrico Lubrano – Ricorso ex art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. proposto dalla sig.ra Clara Campese innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I.
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.123 assunta dal PRESIDENTE in data 11/09/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **11/09/2026** N. **123** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Affidamento incarico professionale all' Avv. Prof. Enrico Lubrano – Ricorso ex art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. proposto dalla sig.ra Clara Campese innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I.

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
PRESO ATTO	del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I., dalla sig.ra Clara Campese innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., notificato alla Federazione in data 8 settembre 2026, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello F.I.S.E. del 9 luglio 2026, con il quale la ricorrente chiede, in via preliminare, l'estinzione del procedimento disciplinare ovvero, in subordine, la sospensione dello stesso nelle more della definizione del giudizio R.G. n. 4654/2026 pendente innanzi al T.A.R. Lazio; in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e il proscioglimento da ogni addebito disciplinare e, in via subordinata, l'annullamento della decisione con rinvio alla Corte Federale d'Appello F.I.S.E., in diversa composizione, per un nuovo esame;
PRESO ATTO	della necessità per la Federazione di costituirsi nel predetto giudizio e di predisporre, nei termini previsti, la relativa memoria difensiva;
CONSIDERATA	l'esperienza e la professionalità dell'Avv. Prof. Enrico Lubrano nella materia, che ha già assistito la Federazione in precedenti procedimenti con la sig.ra Clara Campese;
PRESO ATTO	del preventivo trasmesso dall'Avv. Prof. Enrico Lubrano in data 9 settembre 2026, pari ad euro 6.000,00, oltre IVA e CPA; (All. 1)
RAVVISATA	l'esigenza di assumere il presente provvedimento in via d'urgenza, tenuto conto del termine per la costituzione e il deposito della memoria difensiva, non differibile sino alla prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di dare mandato al Presidente federale per conferire la procura speciale all'Avv. Prof. Enrico Lubrano e per autorizzare la spesa di euro 6.000,00 (spese generali incluse), oltre IVA e CPA,, per l'assistenza e la difesa della Federazione nel procedimento promosso dalla sig.ra Clara Campese ai sensi dell'art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, come da preventivo presentato dal professionista.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.099	2.01.04.	Affidamento incarico professionale all' Avv. Prof. Enrico Lubrano – Ricorso ex art. 59 C.G.S.C.O.N.I. Clara Campese Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I.	7.612,80

Totali Delibera nr. 123 del 11/09/2026 **7.612,80**

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **800** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 124 del 14/09/2026 riguardante: Riconoscimento Qualifica Istruttore Federale 3° Livello Dressage

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 124 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 14/09/2026 riguardante Riconoscimento Qualifica Istruttore Federale 3° Livello Dressage
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.124 assunta dal PRESIDENTE in data 14/09/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **14/09/2026** N. **124** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Riconoscimento Qualifica Istruttore Federale 3° Livello Dressage

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
VISTO	il Vigente "Libro II Regolamento Formazione D.O. 2026 app. CF23feb26" che, all'art. 275, riporta la tabella delle Unità Didattiche necessarie ai fini dell'ottenimento della qualifica di Istruttore Federale 3° Livello Dressage;
TENUTO CONTO	che tale iter prevede la frequenza della Unità Didattica 26 "Elementi di Pedagogia 3";
CONSIDERATO	che il Sig. Jacopo Maglio ha completato il percorso formativo previsto per il conseguimento della suddetta qualifica, risultando in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, ad eccezione della summenzionata unità didattica 26;
PRESO ATTO	che la suddetta U.D. 26 non è stata organizzata dalla Federazione nel periodo utile al completamento dell'iter formativo del candidato, per motivi indipendenti dalla volontà e dalla responsabilità dello stesso;
RITENUTO	pertanto opportuno, in via del tutto eccezionale, consentire il completamento dell'iter formativo del Sig. Jacopo Maglio, evitando che la mancata organizzazione della U.D. 26 possa pregiudicare il rilascio della qualifica;
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza, in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di riconoscere, in via eccezionale e limitatamente al caso del Sig. Jacopo Maglio, una deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento della Formazione relativamente alla frequenza della U.D. 26, consentendo il rilascio della qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Dressage, fermo restando il possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente

Il presente provvedimento non comporta spese.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **801** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO VETERINARI**

Ratifica delibera del Presidente n.125 del 14.09.2026: Organizzazione della misurazione pony FEI del 12/10/2026 presso Arezzo Equestrian Centre - Arezzo

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATA	la delibera n.125 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 9 dello Statuto, dal Presidente in data 14/09/2026 riguardante l'organizzazione della misurazione pony FEI del 12/10/2026 presso Arezzo Equestrian Centre (AR);
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità di estrema urgenza;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 125 assunta dal Presidente in data 14/09/2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **14/09/2026** N. **125** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO VETERINARI**

Organizzazione misurazione pony FEI del 12/10/2026 presso Arezzo Equestrian Centre - Arezzo

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
VISTO	Il Regolamento Veterinario FEI e in particolare quanto previsto dal Capitolo IX (Misurazione pony);
VISTA	la conferma della FEI alla richiesta del Dipartimento Completo di effettuare una sessione di misurazione ufficiale presso Arezzo Equestrian Centre - Arezzo in data 12/10/2026;
ACCERTATO	la disponibilità delle Scuderie Arezzo Equestrian Centre - Arezzo di ospitare suddetta attività;
ACCERTATO	il sussistere dei requisiti di urgenza, essendo l'evento contemporaneo al prossimo Consiglio Federale fissato in data 12 ottobre 2026;

DELIBERA

di demandare al Dipartimento Veterinario, in coordinamento con la Direzione Sportiva ed il Dipartimento Completo, l'organizzazione, in data 12/10/2026 presso Arezzo Equestrian Centre - Arezzo, di un Evento FEI di misurazione pony in conformità con le disposizioni previste dal Regolamento Veterinario FEI.

Le spese saranno imputate nei seguenti Obbiettivi Funzione 1.01.01.01.06 secondo i seguenti CEB e nei limiti delle seguenti somme, per un totale di € 5.000,00.

CEB 001 Spese di trasferta e soggiorno € 2.500,00
CEB 024 Compensi per prestazioni € 2.500,00

Sui relativi CEB saranno quindi imputate, rispettivamente, le spese inerenti:
- i rimborsi per i due veterinari FEI, i tre steward, il veterinario di servizio ed il maniscalco previsti;
- i compensi per i due veterinari FEI (come previsto dalla stessa FEI);
- i compensi per i tre steward, il veterinario di servizio ed il maniscalco.

Il contributo di € 100,00, previsto per ogni pony che sarà iscritto all'Evento, sarà versato dagli interessati alla FISE ed attribuito al CEA 026 riferito al Dipartimento veterinario FISE.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.214. - DIPARTIMENTO VETERINARI	CEB.001	1.01.01.01.06	Organizzazione misurazione pony FEI del 12/10/2026 presso Arezzo Equestrian Centre - Arezzo	2.500,00
2026	1.214. - DIPARTIMENTO VETERINARI	CEB.024	1.01.01.01.06	Organizzazione misurazione pony FEI del 12/10/2026 presso Arezzo Equestrian Centre - Arezzo	2.500,00
				Totali Delibera nr. 125 del 14/09/2026	**5.000,00**

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **802** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 126 del 15/09/2026 riguardante: Modifica Iter Aggiornamento Ufficiali di Gara Dressage 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 126 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 15/09/2026 riguardante Modifica Iter Aggiornamento Ufficiali di Gara Dressage 2026
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.126 assunta dal PRESIDENTE in data 15/09/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **15/09/2026** N. **126** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Modifica Iter Aggiornamento Ufficiali di Gara Dressage 2026

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
PRESO ATTO	dell'iter di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara Dressage deliberato ad inizio anno, che prevedeva la partecipazione a 4 moduli per un totale di 16 ore;
CONSIDERATO	che il summenzionato iter è risultato troppo oneroso in termini economici e organizzativi verso gli interessati;
RITENUTO OPPORTUNO	quindi snellire tale iter, modificandolo per come segue: L'aggiornamento annuale di ogni figura tecnica sarà completato al raggiungimento di 8 crediti FAD e dovrà essere composto obbligatoriamente dal modulo 3 "Tecniche e Metodologie di giudizio" e uno a scelta tra i moduli 1 e 2, per un totale complessivo di 8 ore – 8 crediti FAD. Modulo 1 – Aggiornamento sui regolamenti: vengono trattate le novità regolamentari o "case study" di interesse della disciplina. La docenza dovrà essere affidata a un dipendente federale competente o ad una figura esperta di riferimento; Modulo 2 – Comunicazione e Team Building: interventi specifici mirati a migliorare i rapporti fra giurie e figure assimilate e gli stakeholder del comparto, tra cui istruttori e membri del comitato organizzatore. Questa parte deve essere delegata ad esperti del settore; Modulo 3 – Tecniche e metodologie di giudizio, previsto per i giudici delle categorie a giudizio, ossia Dressage, Concorso Completo, Volteggio, Reining e Giudici di Stile;
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza, in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di modificare l'iter per l'aggiornamento degli Ufficiali di Gara Dressage 2026 come da allegato

Il presente provvedimento non comporta spese.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

FISE

ATTIVITÀ di AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE per UFFICIALI DI GARA DRESSAGE e PARADRESSAGE 2026

Aggiornato C.F. 25 maggio 2026 – Rev. 8 settembre 2026

L'aggiornamento e il reintegro si effettuano in base alla previsione dell'art.396.5 del Libro IX degli Ufficiali di Gara. Ogni fattispecie si aggiorna in base a quanto previsto nel proprio regolamento (Libro XIII Formazione Ufficiali di Gara Dressage e Paradressage e Libro XX per Regolamento Steward)
L'aggiornamento complessivo, espresso in ore, può essere completato cumulando il monte ore di più webinar, fino alla concorrenza del monte ore necessario, in base a quanto esplicitato nel Libro I Generale della Formazione, che recita:
116.3 Il sistema dei Crediti FAD
I Crediti Formativi FAD (Formazione a Distanza) si attribuiscono a webinar ed iniziative online idonee a essere validate come aggiornamento *(… omissis…)*
Il numero di crediti che verranno attribuiti alle diverse iniziative federali, è in funzione della durata e dell'interesse della materia trattata, e non può essere superiore all'equivalenza 1 ora = 1 credito FAD.
(… omissis…)

L'aggiornamento annuale di ogni figura tecnica sarà completato al raggiungimento di 8 crediti FAD e dovrà essere composto obbligatoriamente dal modulo 3 "Tecniche e Metodologie di giudizio" e uno a scelta tra i moduli 1 e 2, per un totale complessivo di 8 ore – 8 crediti FAD.

Modulo 1 – Aggiornamento sui regolamenti: vengono trattate le novità regolamentari o "case study" di interesse della disciplina. La docenza dovrà essere affidata a un dipendente federale competente o ad una figura esperta di riferimento;

Modulo 2 – Comunicazione e Team Building: interventi specifici mirati a migliorare i rapporti fra giurie e figure assimilate e gli stakeholder del comparto, tra cui istruttori e membri del comitato organizzatore. Questa parte deve essere delegata ad esperti del settore;

Modulo 3 – Tecniche e metodologie di giudizio, previsto per i giudici delle categorie a giudizio, ossia Dressage, Concorso Completo, Volteggio, Reining e Giudici di Stile

~~Modulo – Misure di sicurezza in gara: sezione curata direttamente dal Medico Federale;~~

Data Delibera **12/10/2026** N. **803** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **GRANDI EVENTI**

Ratifica delibera del Presidente n.127 del 15/09/2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATA	la delibera n.127 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 9 dello Statuto, dal Presidente Federale in data 15/09/2026 riguardante: Intervento per promozione Federazione sul territorio Comune Rocca di Papa - 46° Sagra delle Castagne ottobre 2026;
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.127 assunta dal Presidente in data 15/09/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **15/09/2026** N. **127** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **GRANDI EVENTI**

Intervento per promozione Federazione sul territorio Comune Rocca di Papa - 46° Sagra delle Castagne ottobre 2026

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
TENUTO CONTO	della richiesta del Comune di Rocca di Papa di avere una presenza federale in occasione della 46° Sagra delle Castagne che si terrà a ottobre 2026;
VISTA	la presenza massiccia di pubblico alla Sagra in questione e l'interesse di promuovere e radicare il Centro Federale nel contesto locale;
VALUTATA	l'opportunità di affiancare l'Ente Locale in un'occasione promozionale utile a valorizzare gli Sport Equestri nel territorio del Comune di Rocca di Papa;
ACCERTATO	il sussistere dei requisiti per la deliberazione d'urgenza per consentire la partecipazione all'evento nel rispetto delle tempistiche procedurali previste dal Comune di Rocca di Papa;

DELIBERA

di autorizzare la sponsorizzazione per € 500,00 oltre IVA;

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.213. - GRANDI EVENTI	CEB.016	1.01.02.02.01	Intervento per promozione Federazione sul territorio Comune Rocca di Papa - 46° Sagra delle Castagne ottobre 2026	610,00

Totali Delibera nr. 127 del 15/09/2026 **610,00**

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **804** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 128 del 15/09/2026 riguardante: Comitato Regionale FISE Sicilia. Contratto di collaborazione occasionale con la Sig.ra Anna Aloi dal 15/09//2026 al 31/12/2026.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 128 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 15/09/2026 riguardante Comitato Regionale FISE Sicilia. Contratto di collaborazione occasionale con la Sig.ra Anna Aloi dal 15/09//2026 al 31/12/2026.
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.128 assunta dal PRESIDENTE in data 15/09/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **15/09/2026** N. **128** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Sicilia. Contratto di collaborazione occasionale con la Sig.ra Anna Aloi dal 15/09//2026 al 31/12/2026.

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la Riforma del lavoro Sportivo di cui al D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i. in vigore dal 01 luglio 2023 che ha previsto una tipizzazione dei contratti di lavoro sportivo in funzione delle diverse mansioni ed attività sportive svolte;
CONSIDERATA	la delibera allegata di Consiglio Regionale n. 33 del 29/06/2026 pervenuta dal Comitato Regionale FISE Sicilia con la richiesta di conferimento dell'incarico per la gestione di social media maker per l'anno 2026 con contratto di collaborazione occasionale alla Sig.ra Anna Aloi dal 15/09/2026 al 31/12/2026, tenuto conto dell'indisponibilità ad espletare il medesimo incarico, già autorizzato con delibera di Consiglio Federale n. 347 del 25.03.2026, da parte della Sig.ra Cavaliere Claudia, alle seguenti condizioni: 1 - Presenza in loco durante le manifestazioni di interesse Regionale/Federale, per la copertura degli eventi in cui è richiesta la presenza fisica del Prestatore sul territorio regionale e per le trasferte delle rappresentative regionali (es. Piazza di Siena, Verona, Ponyadi); Compenso: € 125,00 lorde per ogni pubblicazione post/reels a manifestazione su richiesta del Comitato Regionale; Rimborso spese: Piè di lista per le spese documentate di trasferta (viaggio, vitto e alloggio se necessari secondo Regolamento Federale). Il rimborso spese non è riconosciuto se la Collaboratrice Anna Loi partecipa alla manifestazione in qualità di concorrente, accompagnatore o istruttore di allievi iscritti alla manifestazione; 2 - Gestione da remoto Manifestazioni ed attività di interesse federale – redazione e pubblicazione di contenuti relativi a manifestazioni e/o attività di particolare rilievo federale qualora il Prestatore non sia presente personalmente sul campo di gara; Compenso: € 37,50 lorde per ogni singola pubblicazione/reportage digitale concordato; € 25,00 lorde per la pubblicazione del calendario mensile degli eventi regionali.
VALUTATO	di sottoporre al Consiglio Federale la richiesta pervenuta dal Comitato Regionale FISE Sicilia;
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza, tenuto conto della decorrenza del contratto, che non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

- di autorizzare, nei termini indicati in premessa, dando mandato al Presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia per la relativa sottoscrizione:

Sig.ra Anna Aloi - CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE dal 15 settembre al 31 dicembre 2026.

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Regionale FISE Sicilia.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

FISE
Comitato Regionale
Sicilia

Data Verbale **29/06/2026** N. **33/CONS** Anno **2026**

DIPARTIMENTO/SETTORE: FUNZIONAMENTO

CONFERIMENTO INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE GESTIONE SOCIAL MEDIA MAKER - SIG.RA ALOI ANNA (nr 50033771)

IL CONSIGLIO

VISTI gli art. 27, 28, 29, 30, 44, 45 dello Statuto Federale

PREMESSO la mail pervenuta in data 23 giugno 2026 nella quale la Sig.ra Cavaliere Claudia comunica la sua indisponibilità ad espletare l'incarico formalizzato di cui alla delibera 347 del CF del 25.03.2026;

PRESO ATTO che è interesse del Comitato Regionale FISE Sicilia garantire agli Enti affiliati e tesserati continuità e qualità nella narrazione degli eventi federali tramite comunicazione digitale professionale per la valorizzazione dell' imagine della Federazione Italiana Sport Equestri – Comitato Regionale Sicilia,

CONSTATATO che il Comitato Regionale FISE Sicilia non dispone nel proprio organico di soggetti con competenze idonee alle finalità esposte;

RITENUTO utile affidare ad un soggetto esterno tale compito, da individuarsi senza vincolo di esclusiva, senza potere di rappresentanza, né potere di firma per conto della Federazione e del Comitato Regionale FISE Sicilia;

INDIVIDUATA nella persona della Sig.ra Aloi Anna (tessera FISE 50033771) soggetto con requisiti e conoscenze idonee alle attività sopra individuate garantendo condizioni di imparzialità per tutti I circoli e tesserati della Regione;

DELIBERA

Di conferire incarico alla Sig.ra ALOI ANNA, nata a Catania (CT) il 06/10/1998, CF LAONNA98R46C351O, residente in Catania – 95126 - Via Acicastello nr 15; tessera FISE nr 50033771, per l'incarico in premessa esposto alle seguenti condizioni:

1- Presenza in loco durante le manifestazioni di interesse Regionale/Federale, per la copertura degli eventi in cui è richiesta la presenza fisica del Prestatore sul territorio regionale e per le trasferte delle rappresentative regionali (es. Piazza di Siena, Verona, Ponyadi);
Compenso: € 125,00 lorde per l'intera manifestazione;
Rimborso spese: Piè di lista per le spese documentate di trasferta (viaggio, vitto e alloggio se necessari secondo Regolamento Federale). Queste si renderebbero nulle qualora il Prestatore partecipi nelle vesti di concorrente, accompagnatore o Istruttore di allievi iscritti alla manifestazione.

2- Gestione da remoto Manifestazioni ed attività di interesse federale – redazione e pubblicazione di contenuti relativi a manifestazioni e/o attività di particolare rilievo federale qualora il Prestatore non sia presente personalmente sul campo di gara;
Compenso: € 37,50 lorde per ogni singola pubblicazione/reportage digitale concordato;
€ 25,00 lorde per la pubblicazione del calendario mensile degli eventi regionali

Saranno a carico della FISE Comitato Regionale Sicilia le Ritenute d'Acconto applicabili in quanto l'inquadramento è di natura "Prestazione Occasionale"

Il Segretario del C.R. Sicilia
Sabrina Parrinello

Il Presidente del C.R. FISE Sicilia
Flavio Sinagra

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

TRA

la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (per brevità "FISE") con sede in Roma al Viale Tiziano 74, (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante Avv. Marco Di Paola, che agisce nel presente contratto nell'interesse della propria rappresentanza territoriale a fini sportivi denominata Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Regionale Sicilia (C.F. 97015720580, P.IVA 02151981004), con sede a Tremestieri Etneo 95030 (CT), in Via Monti Iblei nr 8, di seguito anche la "COMMITTENTE", rappresentata dal Presidente Regionale pro tempore Dott. Flavio Sinagra, che sottoscrive il presente contratto su delega del Presidente federale;

E

ANNA ALOI (C.F. - Tessera FISE), nata () il ed ivi residente , - nel prosieguo, per brevità, anche "il Collaboratore"

PREMESSO CHE

a) La FISE, Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, -tra l'altro- promuove e sviluppa lo Sport equestre, nonchè regolamenta lo Sport equestre in Italia e in maniera esclusiva regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla federazione internazionale (FEI), e attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline;
b) La FISE per svolgere la propria missione statutaria può affiliare enti giuridici sul territorio e tesserare atleti;
c) La FISE, in ogni regione con più di 5 enti giuridici affiliati, può attuare la costituzione di una propria rappresentanza territoriale a fini esclusivamente sportivi;
d) Il CR FISE Sicilia è la rappresentanza territoriale della FISE a fini sportivi nella regione Sicilia;
e) Il CR FISE Sicilia è rappresentata da un Presidente Regionale;
f) Il CR FISE Sicilia ha delega, in base ai regolamenti federali, di sottoscrivere direttamente e senza previa autorizzazione della FISE, impegni di spesa con terzi che non superino la durata dell'anno in corso e l'importo di € 10.000,00 IVA compresa. Per il computo di € 10.000,00 si sommano anche diversi impegni assunti con la medesima controparte nel corso dell'anno in questione. Per impegni si spesa superiori è necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio federale di FISE;
g) Il CR FISE Sicilia, ha determinato che intende avvalersi della collaborazione della Sig.ra Aloi Anna che svolgerà l'incarico di Social Media Manager e Marketing Specialist del Comitato Regionale, che ha manifestato la sua disponibilità a svolgere l'incarico secondo le modalità di seguito specificate.
 La collaboratrice nell'ambito della esecuzione del presente contratto si rende disponibile allo svolgimento delle seguenti attività:
 - mansioni di pubblicazione nei social del Comitato Regionale FISE Sicilia;
 - pianificazione e gestione delle campagne ed eventi per il Comitato Regionale FISE Sicilia.;
h) Il Presidente Regionale *pro tempore* della rappresentanza sportiva territoriale denominata CR FISE Sicilia dichiara di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni federali per procedere alla stipula del presente contratto e si impegna a gestire direttamente l'esecuzione del presente contratto sollevando la FIS da qualsiasi responsabilità;

i) Il collaboratore ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore e nell'interesse della Committente FISE secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera g), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

1) Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

2) Oggetto del Contratto

La FISE giusta delibera del Consiglio Federale numero 33 del 29-06-2026 ha disposto di avvalersi di conferire l'incarico di Social Media Manager e Marketing Specialist del Comitato Regionale FISE Sicilia alla Sig.ra Aloi Anna che ha manifestato la sua disponibilità a svolgere l'incarico secondo le modalità di seguito specificate.

La collaboratrice nell'ambito della esecuzione del presente contratto si rende disponibile allo svolgimento delle seguenti attività:

- mansioni di pubblicazione nei social del Comitato Regionale FISE Sicilia;
- pianificazione e gestione delle campagne ed eventi per il Comitato Regionale FISE Sicilia.

L'attività sopra specificata sarà svolta nel pieno rispetto dei Regolamenti Federali consultabili sul sito federale che la collaboratrice dichiara di conoscere e accettare https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html.

La Collaboratrice dichiara, altresì, di conoscere i principi del D.Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico di FISE pubblicati sul sito istituzionale, impegnandosi a rispettarli per quanto applicabili al rapporto.

3) Durata

Il presente contratto si intende riferito al periodo che va dal 15.09.2026 al 31.12.2026, al termine del quale lo stesso si intenderà terminato senza necessità di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.

4) Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito euro € 125,00 lorde per ogni pubblicazione post/reels a manifestazione su richiesta del Comitato Regionale.

Rimborso spese: Piè di lista per le spese documentate di trasferta (viaggio, vitto ed alloggio se necessari secondo Regolamento Federale). Queste si renderebbero nulle qualora il Prestatore partecipi nelle vesti di concorrente, accompagnatore o Istruttore di allievi iscritti alla manifestazione.

Gestione da remoto Manifestazioni ed attività di interesse federale – redazione e pubblicazione di contenuti relativi a manifestazioni e/o attività di particolare rilievo federale qualora il Prestatore non sia presente personalmente sul campo di gara;
Compenso: € 37,50 lorde per ogni singola pubblicazione/reels digitale concordato;
€ 25,00 lorde per la pubblicazione/reels del calendario mensile degli eventi regionali

Saranno a carico della FISE Comitato Regionale Sicilia le Ritenute d'Acconto applicabili in quanto l'inquadramento è di natura "Prestazione Occasionale".

5) Recesso

Il committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di:

- grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato,
- mancata prestazione dell'attività richiesta da FISE al Collaboratore.

6) Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

7) Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html

8) Privacy - Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

9) Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, …….

La collaboratrice

Per delega **Sig.ra Anna Aloi**

Il Presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia

Dott. Flavio Sinagra

_____ _____

Data Delibera **12/10/2026** N. **805** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n. 129 del 17/09/2026 riguardante: Premiazione durante i Campionati Italiani Assoluti.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATA	la delibera n. 129 assunta dal PRESIDENTE si sensi dell'art. 27, comma 9, dal Presidente Federale in data 17/09/2026, riguardantela la Premiazione di Sara Morganti e Francesca Salvadè durante i Campionati Italiani Assoluti di Para dressage, che si svolgernno dal 24 al 27 settembre c/o le Scuderie della Malaspina Ornago (MB);
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esisstenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza, in quanto gli adempimenti di competenza non erano differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di ratificare la delilbera n. 129 assunta dal PRESIDENTE in data 17/09/2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **17/09/2026** N. **129** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Area Paralimpica - settore Paradressage - Premiazione delle atlete Sara Morganti e Francesca Salvadè durante i Campionati Italiani Assoluti.

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
CONSIDERATO	che durante i Campionati Mondiali di Paradressage, Aachen (GER) 16/23 agosto 2026, le atlete Sara Morganti e Francesca Salvadè hanno conquistato le medaglie di seguito in elenco: - Sara Morganti medaglia di bronzo nell'Individual Test e medaglia di argento nel Freestyle Test - Francesca Salvadè medaglia di bronzo sia nell'individual che nel Freestyle Test
RITENUTO	opportuno organizzare un momento d'incontro con Sara Morganti e Francesca Salvadè durante i Campionati Italiani Assoluti di Paradressage che si svolgeranno c/o Le Scuderie della Malaspina, Ornago;
RITENUTO	altresì significativo celebrare i prestigiosi risultati conseguiti dalle atlete proprio in occasione di una manifestazione federale dedicata al Paradressage, alla quale partecipano atleti, istruttori e tecnici della disciplina, quale momento di condivisione e valorizzazione dei successi sportivi conseguiti a livello internazionale;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;
VALUTATO	il sussistere dei requisiti per la deliberazione d'urgenza, in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prssima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di autorizzare gli impegni di spesa per la copertura dei costi relativi alle spese sostenuti per la premiazione delle atlete Sara Morganti e Francesca Salvadè durante i Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno c/o Le Scuderie della Malaspina, dal 24 al 27 settembre 2026.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Area Paralimpica - settore Paradressage - Premiazione delle atlete Sara Morganti e Francesca Salvadè durante i Campionati Italiani Assoluti.	1.500,00

Totali Delibera nr. 129 del 17/09/2026 **1.500,00**

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **806** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 130 del 18/09/2026 riguardante: Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 130 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 18/09/2026 riguardante Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.130 assunta dal PRESIDENTE in data 18/09/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **18/09/2026** N. **130** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO CHE	ai sensi dell'art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità – sono di esclusiva competenza del Consiglio Federale i contratti di lavoro delle Strutture Territoriali di qualsiasi tipo (subordinato o parasubordinato o autonomo o collaborazione coordinata e continuativa) inclusi i contratti e gli incarichi di natura sportiva disciplinati dalla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ad eccezione dei rimborsi spese forfettari ai Volontari sportivi;
CONSIDERATE	le richieste pervenute con delibera di Consiglio o d'urgenza del Presidente della Struttura Territoriale, ove esistente, in data successiva al Consiglio Federale di settembre u.s. in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva ex artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 36/2021 evidenziate nel prospetto allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;
CONSIDERATO	che le spese connesse agli incarichi saranno a carico del bilancio 2026 delle Strutture Territoriali che dovranno aver previsto tali importi;
VALUTATI	adeguati gli incarichi dalle Strutture Territoriali per come proposti nel prospetto allegato;
RILEVATA	l'urgenza di provvedere a formalizzare gli incarichi per la presenza di manifestazioni antecedenti alla prossima riunione prevista del Consiglio Federale;

DELIBERA

- di ratificare gli incarichi già perfezionati delle Strutture Territoriali per i mesi di settembre 2026 o precedenti c.a. per eventi già svolti alla data odierna;

- di autorizzare gli incarichi ex artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 36/2021 per come proposti dalle Strutture Territoriali per eventi/manifestazioni non ancora svolti alla data odierna delegandole al perfezionamento dell'incarico tramite lettera d'incarico per un singolo evento o per più eventi in un anno sulla base dei modelli presenti sul sito federale nell'area dedicata alla riforma dello sport: https://www.fise.it/federazione/area-fiscale/category/1614-riforma-dello-sport-d-lgs-36-2021.html?start=15;

Le spese correlate agli incarichi presenti nell'allegato sono a carico dei Bilanci 2026 delle singole Strutture territoriali.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO-SPORTIVI DA PARTE DEI COMITATI REGIONALI Delibera d'urgenza 18/09/2026

MESE	COMITATO	DELIBERA CONSIGLIO/PRESIDENTE REGIONALE	DELIBERA N.	COGNOME + NOME	N° TESSERA FISE	COMPENSO	RIMBORSO SPESE	DURATA	TIPOLOGIA INCARICO	COMITATO ORGANIZZATORE	NOTE
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	102	MARAI SONIA	50016244	0,00 €	300,00 €	10 SETTEMBRE 2026	AIUTO COMMISSIONE	COLLE UMBERTO (TV)	
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	102	CASTELLOTTI PAOLA	50020456	1.020,00 €	800,00 €	07-08-09 SETTEMBRE 2026	TECNICO	MOGLIANO VENETO (TV)	
OTTOBRE	CALABRIA	PRESIDENTE REGIONALE	14 del 11/09/2026	Bernard Marcello	50013214 (EX FISE 10260/Z)	80 € lordi giornalieri	viaggio, vitto, alloggio	09 -11 ottobre 2026	Presidente di Giuria	Circolo Ippico Dell'Arcione ASD di Bisignano (CS)	
OTTOBRE	CALABRIA	PRESIDENTE REGIONALE	14 del 11/09/2026	Mileto Walter	50006300 (EX FISE 002178/D)	70 € lordi giornalieri	viaggio, vitto, alloggio	10 - 11 ottobre 2026	Membro di Giuria	Circolo Ippico Dell'Arcione ASD di Bisignano (CS)	
SETTEMBRE	Sicilia	Consiglio Regionale	46279	Morales Giada Jolanda	50009975	33 orarie	Viaggo, Vitto, Alloggio	21/22 settembre	Docente mental coach	Horsing Club	
SETTEMBRE	Sicilia	Consiglio Regionale	46279	Leta Sergio	50661915	33 orarie	Viaggo, Vitto, Alloggio	22/23 settembre	Personal trainer	Horsing Club	
OTTOBRE	SARDEGNA	COMMISSARIO	61 del 17/09/2026	ZOAGLI SANTINA	50010123	240,00 €	da quantificare	09-11/10/2026	PRESIDENTE DI GIURIA (A3*)	ASVI TANCA REGIA (OR)	da sommare rimborso spese
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	RIDI NORMA	50022703	80	250,00 €	26 SETTEMBRE 2026	PRESIDENTE DI GIURIA	SOMMACAMPAGNA (VR)	
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	PAOLI NORMA	50001093	1200	400,00 €	28/29 settembre 2026	TECNICO	TREVIGNANO (TV)	
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	PIOVAN ANTONO	50005947	200	200,00 €	21/22 SETTEMBRE 2026	COAUDITORE	CASALE SUL SILE (TV)	
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	CARUSO ELISA	50006726	250	200,00 €	26 SETTEMBRE 2026	TECNICO	TRECENTA (RO)	
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	GAZZARINI MARCO	50003078	160	300,00 €	26 - 27 SETTEMBRE 2026	PRESIDENTE DI GIURIA	TRECENTA (RO)	
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	BENZ GABY	50000856	240	500,00 €	25/26/27 SETTEMBRE 2026	PRESIDENTE DI GIURIA	CASALE SUL SILE (TV)	
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	BELLIENI MARIAVITTORIA	50048372	240	250,00 €	25/26/27 SETTEMBRE 2026	CERIMONIERE	CASALE SUL SILE (TV)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	FIORANI ALESSANDRO	50003382	750,00 €	500,00 €	08/09/10/11 OTTOBRE 2026	TECNICO	TORTONA (AL)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	CARUSO ELISA	50006726	0	500,00 €	08/09/10/11 OTTOBRE 2026	CAPO EQUIPE	TORTONA (AL)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	MARCHI GISELLA	50543466	0	650,00 €	08/09/10/11 OTTOBRE 2026	CAPO EQUIPE	TORTONA (AL)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	PAOLI NORMA	50001093	900,00 €	500,00 €	08/09/10/11 OTTOBRE 2026	TECNICO	TORTONA (AL)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	RABER ANNA	50000128	160,00 €	150,00 €	10/11 OTTOBRE	PRESIDENTE DI GIURIA	SOMMACAMPAGNA (VR)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	FABBIANI CHIARA	50020052	80,00 €	200,00 €	10 OTTOBRE	PRESIDENTE DI GIURIA	SOMMACAMPAGNA (VR)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	GRISON SILVIA	50007719	160,00 €	250,00 €	10/11 OTTOBRE	PRESIDENTE DI GIURIA	CASALE SUL SILE (TV)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	AMORENA GIULIA ELENA	50006245	160,00 €	150,00 €	17/18 OTTOBRE	PRESIDENTE DI GIURIA	MOGLIANO VENETO (TV)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	SCARPA FRANCESCO	50005874	160,00 €	350,00 €	31 OTTOBRE 01 NOVEMBRE	PRESIDENTE DI GIURIA	SOMMACAMPAGNA (VR)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	TUMINI MARICA	50033498	240,00 €	800,00	23/24/25 OTTOBRE	PRESIDENTE DI GIURIA	SOMMACAMPAGNA (VR)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	BELLIENI MARIAVITTORIA	50048372	80,00 €	150,00 €	18 OTTOBRE	CERIMONIERE	VEROLANUOVA (BS)	
SETTEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	111	LUPPI GUENDALINA	50019244	450,00 €	600,00 €	25-27 SETTEMBRE	CAPO EQUIPE	CASALE SUL SILE (TV)	
SETTEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	111	STEVAN SILVIA	50003114	66,00 €	0,00 €	46.280,00 €	DOCENTE UD1	ONLINE	
SETTEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	111	MORINI BRUNA	50053661	0,00 €	200,00 €	46.283,00 €	TECNICO INTEGRATI	CENTRO IPPICO LA BOTTE	
SETTEMBRE	LAZIO	PRESIDENTE	227	ADORNO PAOLO	000576/M	2.000,00 €	0,00 €	28-29 SET.2026	DOCENTE	LANICIERI MONTEBELLO	
SETTEMBRE	LAZIO	PRESIDENTE	227	LE JEUNE PHILIPPE	NO TESSERA	5.000,00 €	1.450,00 €	28-29 SET.2026	DOCENTE	LANICIERI MONTEBELLO	
SETTEMBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	56	QUERINI COSTANZA	50003031	DA QUANTIFICARE	DA QUANTIFICARE	17-20/09/2026	SPEAKER	REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4?)	
SETTEMBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	56	CIMA MARINA	50021859	800,00 €	DA QUANTIFICARE	17-20/09/2026	SEGRETERIA DI CONCORSO	REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4?)	
SETTEMBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	56	ROSSETTI LETIZIA	50459323	450,00 €	DA QUANTIFICARE	17-20/09/2026	AIUTO SEGRETERIA	REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4?)	
SETTEMBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	56	LYTTLE JOHN	STRANIERO	DA QUANTIFICARE	DA QUANTIFICARE	17-20/2026	GIUDICE	REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4?)	
SETTEMBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	56	VOLTERRA LORENZA	50025177	140,00 €	DA QUANTIFICARE	17-20/2026	GIUDICE	REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4?)	
SETTEMBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	56	EISNECKER JUDITH	STRANIERO	DA QUANTIFICARE	DA QUANTIFICARE	17-20/2026	GIUDICE	REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4?)	
SETTEMBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	56	MASSARO M. EMANUELLA	50543659	140,00 €	DA QUANTIFICARE	17-20/09/2026	GIUDICE	REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4?)	
SETTEMBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	56	GARCIA DEL MONTE ANA ISABEL	STRANIERO	DA QUANTIFICARE	DA QUANTIFICARE	17-20/09/2026	GIUDICE	REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4?)	
SETTEMBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	56	GUERISOLI AGOSTINO	50543337	140,00 €	DA QUANTIFICARE	17-20/09/2026	GIUDICE	REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4?)	
SETTEMBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	56	VREDEN HANNO	STRANIERO	140,00 €	DA QUANTIFICARE	17-20/2026	GIUDICE	REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4?)	
SETTEMBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	56	VARILLON JEAN-MARC	STRANIERO	140,00 €	DA QUANTIFICARE	17-20/2026	GIUDICE	REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4?)	
SETTEMBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	56	BRAMBILLA TOSCA	50016683	140,00 €	DA QUANTIFICARE	17-20/09/2026	GIUDICE	REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4?)	
SETTEMBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	56	LYTTLE GERALDINE	STRANIERO	140,00 €	DA QUANTIFICARE	17-20/09/2026	GIUDICE	REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4?)	
SETTEMBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	56	GRINOLO ALESSANDRA	10050859	140,00 €	DA QUANTIFICARE	17-20/09/2026	GIUDICE	REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4?)	
SETTEMBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	56	GRIGNOLO ANTONIA	10050860	140,00 €	DA QUANTIFICARE	17-20/09/2026	GIUDICE	REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4?)	
SETTEMBRE	UMBRIA	CONSIGLIO	40 DEL 17/09/2026	TIOZZO LEONARDO	50007261	160,00 €	400,00 €	19/20-09-2026	PRESIDENTE DI GIURIA	HORSES LE LE LAME CDNB	
SETTEMBRE	UMBRIA	CONSIGLIO	41 DEL 17/09/2026	RAMOINO DONATELLA	50002285	80,00 €	315,00 €	46.285,00 €	PRESIDENTE DI GIURIA	HORSES LE LE LAME PROMOZ. CLUB	

NOMINE DI SOSTITUZIONI AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO-SPORTIVI GIA' COMUNICATI

MESE	COMITATO	DELIBERA CONSIGLIO/PRESIDENTE REGIONALE	DELIBERA N.	COGNOME + NOME	N° TESSERA FISE	COMPENSO	RIMBORSO SPESE	DURATA	TIPOLOGIA INCARICO	COMITATO ORGANIZZATORE	NOTE

Data Delibera **12/10/2026** N. **807** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 131 del 18/09/2026 riguardante: Comitato Regionale FISE Lombardia. Festa Vincitori 2026.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 131 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 18/09/2026 riguardante Comitato Regionale FISE Lombardia. Festa Vincitori 2026.
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.131 assunta dal PRESIDENTE in data 18/09/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **18/09/2026** N. **131** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Lombardia. Festa Vincitori 2026.

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	di quanto previsto dall'art. 126 c.3.4 e 10 in merito alla possibilità per il Comitato Regionale di assumere, con propria delibera, impegni nei confronti di terzi in autonomia e di sottoscrivere i relativi atti nei limiti dell'art. 128.4;
PRESO ATTO	della Delibera d'urgenza n.63 del 17/09/2026 del Comitato Regionale FISE Lombardia relativa alla richiesta di autorizzazione al superamento del limite di € 10.000,00 per singolo percipiente come segue: - per la società Bobadilla Srlr un importo stimato di circa € 11.000,00 + IVA per una spesa stimata complessiva di coirca € 21.000,00 + iva per per i servizi di ristorazione e allestimento della Festa dei Vincitori 2026.
ACCERTATO	il sussistere dei requisiti per la deliberazione d'urgenza poichè l'evento è previsto il 28 settembre p.v. ed il Consiglio Federale è previsto in data successiva;

DELIBERA

di autorizzare, delegando il Presidente del Comitato Regionale FISE Lombardia alla sottoscrizione del relativo accordo, il superamento del limite di € 10.000,00 per singolo percipiente:

- per la società Bobadilla Srl per un importo stimato di circa €11.000,00 + IVA per una spesa stimata complessiva di circa € 21.000,00 + iva;

I costi saranno imputati all'ob.fun. 1.02.02 Organizzazione Manifestazioni ceb.016 Altre spese e saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Regionale FISE Lombardia.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

FISE
Comitato Regionale
Lombardia

Delibera d'urgenza n. 63 del 17 settembre 2026 FESTA VINCITORI

Da ratificare nel primo Consiglio utile

Festa dei Vincitori 28/09/2026

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che il Comitato Regionale FISE Lombardia ha organizzato negli anni passati la tradizionale Festa dei Vincitori avente ad oggetto la premiazione dei cavalieri lombardi per i risultati sportivi raggiunti durante le stagioni agonistiche;

CONSIDERATA l'importanza di organizzare l'evento sopra citato per dare lustro ai cavalieri lombardi in relazione ai risultati conseguenti per l'anno agonistico 2025;

PRESO ATTO dell'importanza della manifestazione per il comparto equestre lombardo e tenuto conto degli aspetti organizzativi ed economici dell'evento;

TENUTO CONTO che prima dell'evento non è prevista una riunione del Consiglio Regionale;

VALUTATI i preventivi richiesti dalle società Ariston Party Service Srl, La Casa dei Sapori Srl e Bobadilla Srl.

DELIBERA

- di affidare i servizi di ristorazione e allestimento alla società Bobadilla Srl per una spesa stimata in € 21.000 + IVA circa (per i premiati e gli invitati) e di chiedere autorizzazione al Consiglio Federale in quanto la spesa supera i 10.000 € a fornitore di € 11.000 circa.

IMPEGNI					
ANNO	**CRAM**	**Voce di spesa**	**Obiettivo/Funz.**	**Causale**	**Imp. Prov.**
2026	2.010.002	CEB.016 – Altre spese	1.02.02.	Organizzazione Festa Vincitori	€ 25.620,00

Il presente provvedimento presenta la necessaria copertura economica.

Il Presidente

Vittorio Orlandi

Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano
T. +39.02.745592 – 02.743482 - E. lombardia@fise.it - W. www.fise.it/lombardia/it/
P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580

Data Delibera **12/10/2026** N. **808** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 132 del 22/09/2026 riguardante: Autorizzazione preventivo e impegno di spesa per la fornitura di pannelli fotografici, stampe fotografiche Fine Art e tela per l'evento “Piazza di Siena 2026”.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 132 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 22/09/2026 riguardante Autorizzazione preventivo e impegno di spesa per la fornitura di pannelli fotografici, stampe fotografiche Fine Art e tela per l'evento “Piazza di Siena 2026”.
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.132 assunta dal PRESIDENTE in data 22/09/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **22/09/2026** N. **132** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Autorizzazione preventivo e impegno di spesa per la fornitura di pannelli fotografici, stampe fotografiche Fine Art e tela per l'evento "Piazza di Siena 2026".

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
CONSIDERATA	la necessità di procedere al decoroso e idoneo allestimento di rappresentanza della stanza del Presidente Federale, integrando elementi d'arredo visivo celebrativi delle attività ed eventi istituzionali di primaria rilevanza;
TENUTO CONTO	dell'importanza storico-sportiva e dell'immagine istituzionale legate allo svolgimento del concorso ippico di Piazza di Siena 2026;
VISTO	il preventivo pervenuto da parte della ditta Speed Color avente ad oggetto la realizzazione, stampa fotografica di alta qualità (Fine Art e tela) e fornitura dei pannelli fotografici celebrativi dell'evento Piazza di Siena 2026, per l'importo complessivo di € 3.788,10 IVA compresa che fa parte integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO	Il sussistere dei requisiti per la deliberazione d'urgenza per procedere tempestivamente alla realizzazione di quanto previsto;

DELIBERA

di approvare il preventivo presentato dalla ditta Speed Color per un importo complessivo pari a € 3.788,10 IVA compresa relativo alla fornitura di pannelli fotografici, stampe fotografiche Fine Art e stampa su tela per la manifestazione "Piazza di Siena 2026".

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.105	2.01.04.	Autorizzazione preventivo e impegno di spesa per la fornitura di pannelli fotografici, stampe fotografiche Fine Art e tela per l'evento "Piazza di Siena 2026".	3.788,10

Totali Delibera nr. 132 del 22/09/2026 **3.788,10**

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **809** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Ratifica Delibera del Presidente n. 133 del 23/09/2026 riguardante: Ricollocamento, trattamento e smaltimento radici di n. 3 tronchi di quercia presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATA	la delibera n. 133 assunta ai sensi dell'art. 27 comma 9 dello Statuto Federale, dal Presidente in data 23/09/2026 riguardante il ricollocamento, trattamento e smaltimento radici di n. 3 tronchi di quercia.
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 133 assunta dal Presidente in data 23/09/2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **23/09/2026** N. **133** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Ricollocamento, trattamento e smaltimento radici di n. 3 tronchi di quercia presso Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
PRESO ATTO	della necessità di ricollocare e trattare di n. 3 tronchi di quercia ad oggi a terra a cauda della precedente caduta naturale degli stessi e posizionati a terra all'interno del quadrante Q2;
RITENUTO OPPORTUNO	come già effettuato in precedenza, a favore della tutela della biodiversità del sito, utilizzare tali tronchi come salti per l'allenamento e per le manifestazioni sportive organizzate presso il Centro, già a partire dall'Internazionale di Completo in programma dal 22 al 25 ottobre pp.vv., nonchè garantire la fruibilita in sicurezza delle aree interessate;
VALUTATO	congruo il preventivo della ditta Pianeta Fiorito di Luca Zampa per il ricollocomaneto, trattamento di ripulitura e sezionamento adatto alla costruzione di ostacoli di campagna oltre allo smaltimento delle radici per un importo di € 1.500,00 senza applicazione di IVA in quanto la ditta opera in regime forfettario;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore dell'Impianto dr. Deodato Cianfanelli e dell'Ufficio Tecnico Arch. Ida Lenza;
CONSIDERATA	la sussistenza dei requisiti per una deliberazione d'urgenza al fine di garantire la piena fruibilità dell'area e, al contempo, predisporre i tronchi per l'allestimento dei percorsi in tempi brevi vista l'imminente manifestazione Internazionale di Completo;

DELIBERA

- di provvedere al ricollocamento, trattamento di ripulitura e sezionamento adatto alla costruzione di ostacoli di campagna oltre smaltimento delle radici di n. 3 tronchi di quercia attualmente posizionati all'interno del quadrante Q2;
- di utilizzare i suddetti tronchi come salti da cross con le opportune misura di sicurezza;
- di approvare il preventivo della ditta Pianeta Fiorito di Luca Zampa per un importo complessivo di € 1.500,00, senza applicazione dell'IVA in quanto la ditta opera in regime forfettario.

Si allega il preventivo di spesa per l'importo di € 1.500,00 e fotografie dello stato attuale (del 23/09/2026).

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	SPA.B.01.07.01	STP.	Rimozione, ricollocamento e smaltimento radici di n. 3 tronchi di quercia presso Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.	1.500,00

Totali Delibera nr. 133 del 23/09/2026 **1.500,00**

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **810** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **POLO**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 134 del 23/09/2026 riguardante: Budget Campionato Italiano Polo 2026.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 134 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 23/09/2026 riguardante Budget Campionato Italiano Polo 2026.
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.134 assunta dal PRESIDENTE in data 23/09/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **23/09/2026** N. **134** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **POLO**

Budget Campionato Italiano Polo 2026.

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
TENUTO CONTO	della necessità urgente di definire il budget preventivo per la realizzazione del Campionato, vista l'imminenza dell'evento;
CONSIDERATO	che sono già pervenute le iscrizioni (incasso compreso) di 4 squadre, che produrranno entrate per un totale di € 12.000;
CONSIDERATO	che è già stato stipulato un contratto di sponsorizzazione con il brand US Polo (Incom) per l'importo di € 5.000 + IVA oltra alla fornitura di abbigliamento per staff e giocatori a favore del Campionato Italiano in oggetto;
TENUTO CONTO	che, come negli scorsi anni, è stato rinnovato un accordo di collaborazione con la Onlus Operation Smile che permetterà la partecipazione di un vasto pubblico (circa 1.000 persone) in concomitanza con le finali del Campionato, dando vita ad un grande evento social molto seguito anche dai media.
CONSIDERATO	quindi che le entrate complessive certe ad oggi sono € 12.000,00 (iscrizioni) ed € 6.100,00 + IVA inclusa (sponsor US Polo Assn) per complessivi € 18.100,00, il budget delle spese di organizzazione previste che ammontano ad € 26.000,00 IVA inclusa, con un costo residuo quindi pari ad € 7.900,00 che è inferiore all'importo di € 14.000, già previsto nel Bilancio Preventivo 2026 del Dipartimento Polo, ottenendo quindi un risparmio pari ad € 6.100,00.
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline Sportive Equestri Federali Andrea White e del Consigliere Federale Maria Grazia Cecchini;
NELL'ESIGENZA	di assumere tale provvedimento in via d'urgenza in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

- di approvare l'allegato budget complessivo del Campionato Italiano pari ad € 26.000,00 IVA compresa, secondo quanto specificato nel preventivo allegato;
- di assegnare l'importo di € 14.000,00 già approvato con il bilancio preventivo 2026 e l'importo di € 12.000,00 a copertura del budget di spesa di cui sopra , utilizzando le entrate provenienti dalle iscrizioni, relative al Campionato stesso.

L'importo di € 10.000,00 trova copertura nel bilancio del Dipartimento OB. 1.01.02.02.01 CEB 016, l'importo di € 4.000,00 trova copertura nel bilancio del Dipartimento OB. 1.01.02.02.01 CEB 028, mentre l'importo di € 12.000,00 sarà reso disponibile a seguito della prossima variazione di bilancio.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.223. - POLO	CEB.016	1.01.02.02.01	Budget Campionato Italiano Polo 2026.	10.000,00
2026	1.223. - POLO	CEB.016	1.01.02.02.01	Budget Campionato Italiano Polo 2026.	0,00
2026	1.223. - POLO	CEB.028	1.01.02.02.01	Budget Campionato Italiano Polo 2026.	4.000,00

Totali Delibera nr. 134 del 23/09/2026 **14.000,00**

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **811** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 135 del 24/09/2026 riguardante: Nomina della sig.ra Mariagrazia Cecchini come Subcommissario del Comitato Regionale Sardegna della Federazione Italiana Sport Equestri

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 135 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 24/09/2026 riguardante Nomina della sig.ra Mariagrazia Cecchini come Subcommissario del Comitato Regionale Sardegna della Federazione Italiana Sport Equestri
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.135 assunta dal PRESIDENTE in data 24/09/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **24/09/2026** N. **135** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Nomina della sig.ra Mariagrazia Cecchini come Subcommissario del Comitato Regionale Sardegna della Federazione Italiana Sport Equestri

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza che rendono l'adozione della presente delibera non differibile alla prossima riunione del Consiglio Federale;
PRESO ATTO	che alcuni dei partecipanti all'Assemblea elettorale hanno proposto impugnazione avverso la predetta sentenza;
VISTA	la delibera n. 48 del 14 marzo 2025, resa dal Presidente Federale della FISE, e la delibera di ratifica del Consiglio Federale della FISE n. 349 del 19 marzo 2025, con le quali, in ragione della decisione della Corte di Appello Federale FISE del 13 marzo 2025, è stato disposto il commissariamento del Comitato Regionale Sardegna della FISE e nominato il Commissario, dott. Giacomo Borlizzi, nonchè le successive delibere di rinnovo dell'incarico commissariale;
PRESO ATTO	che si sono esauriti tutti i gradi della giustizia sportiva e che, con decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Terza Sezione, sul ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 84/2025 (dispositivo reso in data 27 febbraio 2026, prot. n. 00153/2026), ha confermato la sentenza federale di annullamento dell'Assemblea elettorale del Comitato Regionale FISE Sardegna (quadriennio 202572028);
CONSIDERATO	che le parti soccombenti hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio le decisioni rese dagli organi di giustizia sportiva;
PRESO ATTO	che il TAR Lazio ha già respinto la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport;
CONSIDERATO	che deve ancora svolgersi il giudizio di merito dinanzi al TAR Lazio e che permane l'interesse delle parti ricorrenti a non pregiudicare lo stato dei fatti;
CONSIDERATO	che l'esito del giudizio di merito potrebbe confermare gli effetti delle decisioni assunte dagli organi di giustizia sportiva ovvero determinare un diverso assetto della vicenda;
RITENUTO	pertanto, che sussista una situazione di incertezza in ordine alla definitiva conclusione del contenzioso;
RITENUTO	che il Commissariamento dovesse permanere per un periodo inferiore e che il dott. Borlizzi ha necessità di un supporto;
VALUTATA	la necessità, nelle more della definizione del giudizio, di assicurare al Commissario dott. Giacomo Borlizzi adeguato supporto nello svolgimento delle attività connesse alla gestione commissariale, con particolare riferimento alle attività sportive;

DELIBERA

di nominare la sig.ra Mariagrazia Cecchini Subcommissario, con funzioni di supporto al Commissario, dott. Giacomo Borlizzi, per le attività rientranti nell'ambito dell'attività sportiva e istituzionale del Comitato Regionale Sardegna della Federazione.
La presente delibera non comporta spese.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **812** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMUNICAZIONE E MARKETING**

Ratifica Delibera del Presidente n.136 del 25/09/2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATA	la delibera n.136 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 9 dello Statuto, dal Presidente Federale in data 25/09/226 riguardante: Centenario FISE e celebrazione qualifiche olimpiche Los Angeles 2028;
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.136 assunta dal Presidente in data 25/09/2026;

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **25/09/2026** N. **136** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMUNICAZIONE E MARKETING**

Centenario FISE e celebrazione qualifiche olimpiche Los Angeles 2028

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
CONSIDERATO	la ricorrenza del centenario della Federazione;
CONSIDERATI	gli straordinari risultati conseguiti ai Campionati Mondiali FEI di Aachen 2026 con la qualifica delle squadre di Salto Ostacoli e Paradressage per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Los Angeles 2026;
CONSIDERATE	le adesioni ricevute da partner federali al progetto “Road to Los Angeles 2028” che, alla data odierna, hanno contribuito con sponsorizzazioni per € 54.000,00 IVA esclusa;
REPUTATO	opportuno organizzare un evento a Roma, in data 9 ottobre p.v. concomitante alla tappa del Global Champions Tour per valorizzare l’occasione in termini di promozione ed esposizione internazionale;
VISTI	i preventivi di La Lanterna Rome e di Enoteca la Torre per complessivi € 42.500,00 IVA esclusa che fanno parte integrante del presente provvedimento;
REPUTATO	altresì opportuno prevedere un impegno di spesa per € 5.000,00 per coprire ulteriori esigenze organizzative;
ACCERTATO	il sussistere dei requisiti per la deliberazione d’urgenza per consentire una tempestiva organizzazione dell’iniziativa;

DELIBERA

di autorizzare impegni di spesa per complessivi € 47.500,00 per l’organizzazione dell’evento indicato in premessa.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.213. - GRANDI EVENTI	CEB.016	1.01.02.01.01	Centenario FISE e celebrazione qualifiche olimpiche Los Angeles 2028	5.000,00
2026	1.229. - COMUNICAZIONE E MARKETING	CEB.033	1.01.02.05.	Centenario FISE e celebrazione qualifiche olimpiche Los Angeles 2028	42.500,00
				Totali Delibera nr. 136 del 25/09/2026	**47.500,00**

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **813** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 137 del 25/09/2026 riguardante: Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 137 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 25/09/2026 riguardante Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.137 assunta dal PRESIDENTE in data 25/09/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **25/09/2026** N. **137** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO CHE	ai sensi dell'art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità – sono di esclusiva competenza del Consiglio Federale i contratti di lavoro delle Strutture Territoriali di qualsiasi tipo (subordinato o parasubordinato o autonomo o collaborazione coordinata e continuativa) inclusi i contratti e gli incarichi di natura sportiva disciplinati dalla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ad eccezione dei rimborsi spese forfettari ai Volontari sportivi;
CONSIDERATE	le richieste pervenute con delibera di Consiglio o d'urgenza del Presidente della Struttura Territoriale, ove esistente, in data successiva al Consiglio Federale di settembre u.s. in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva ex artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 36/2021 evidenziate nel prospetto allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;
CONSIDERATO	che le spese connesse agli incarichi saranno a carico del bilancio 2026 delle Strutture Territoriali che dovranno aver previsto tali importi;
VALUTATI	adeguati gli incarichi dalle Strutture Territoriali per come proposti nel prospetto allegato;
RILEVATA	l'urgenza di provvedere a formalizzare gli incarichi per la presenza di manifestazioni antecedenti alla prossima riunione prevista del Consiglio Federale;

DELIBERA

- di ratificare gli incarichi già perfezionati delle Strutture Territoriali per i mesi di settembre 2026 o precedenti c.a. per eventi già svolti alla data odierna;

- di autorizzare gli incarichi ex artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 36/2021 per come proposti dalle Strutture Territoriali per eventi/manifestazioni non ancora svolti alla data odierna delegandole al perfezionamento dell'incarico tramite lettera d'incarico per un singolo evento o per più eventi in un anno sulla base dei modelli presenti sul sito federale nell'area dedicata alla riforma dello sport: https://www.fise.it/federazione/area-fiscale/category/1614-riforma-dello-sport-d-lgs-36-2021.html?start=15;

Le spese correlate agli incarichi presenti nell'allegato sono a carico dei Bilanci 2026 delle singole Strutture territoriali.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO-SPORTIVI DA PARTE DEI COMITATI REGIONALI Delibera d'urgenza 25/09/2026

MESE	COMITATO	DELIBERA CONSIGLIO/PRESIDENTE REGIONALE	DELIBERA N.	COGNOME + NOME	N° TESSERA FISE	COMPENSO	RIMBORSO SPESE	DURATA	TIPOLOGIA INCARICO	COMITATO ORGANIZZATORE	NOTE
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	108	PIOVAN ANTONO	50005947	200,00 €	200,00 €	23 SETTEMBRE 2026	TECNICO	VERONA	
OTTOBRE	Piemonte	PRESIDENTE	50 URG	ALESSANDRA DEL CARRETTO	FISE FISE29925/A	250,00 €	200,00 €	9/10 OTTOBRE	PRESID GIURIA	GARZIGLIANA	
OTTOBRE	Piemonte	PRESIDENTE	50 URG	RITA ANDRUETTO	FISE 006642/A	120,00 €	150,00 €	10/11 OTTOBRE	PRESID GIURIA	ALESSANDRINA	
OTTOBRE	Piemonte	PRESIDENTE	50 URG	RAFFAELLA CILIBERTI	FISE 003175/A	120,00 €	150,00 €	17/18 OTTOBRE	PRESID GIURIA	BJUMP	
OTTOBRE	Piemonte	PRESIDENTE	50 URG	ADRIANO LEGGERO	FISE 001175/A	120,00 €	150,00 €	17/18 OTTOBRE	PRESID GIURIA	TORRIONE	
OTTOBRE	Piemonte	PRESIDENTE	50 URG	MARINA SERAFINO	FISE 000282/A	250,00 €	200,00 €	23/25 OTTOBRE	PRESID GIURIA	TORRIONE	
OTTOBRE	Piemonte	PRESIDENTE	50 URG	SYLVIA FERRARI	FISE 001404/A	120,00 €	150,00 €	24/25 OTTOBRE	PRESID GIURIA	RAMPANTE	
NOVEMBRE	Piemonte	PRESIDENTE	50 URG	LAURA CAUDERA	FISE 002372/A	250,00 €	200,00 €	30 OTT 1 NOV	PRESID GIURIA	TORRIONE	
OTTOBRE	Piemonte	consiglio	21 ORD	FAGO FRANCESCO	50009447	2.040,00 €	200,00 €	12/13/14/19/20/21 OTT	DOC.UD.4	HORSEBRIDGE	
SETTEMBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	TOSI ALBERTO	50544954	500,00 €	300,00 €	19/20 SETTEMBRE	DOCENTE	SCUDERIE DELL'ABBAZIA	ATTACCHI
SETTEMBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	CAICO SARA	50013478	0,00 €	280,00 €	25/27 SETTEMBRE	CAPOEQUIPE	C.I. CRISTALLO	VOLTEGGIO
SETTEMBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	GRANAIOLA GIULIA	50038114	0,00 €	330,00 €	25/27 SETTEMBRE	CAPOEQUIPE	C.I. CRISTALLO	VOLTEGGIO
SETTEMBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	PASSADORE GIOVANNA	50027605	0,00 €	70,20 €	46.292,00 €	PREMIAZIONI	EQUESTRIAN LA SPEZIA	
OTTOBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	BOLLINO ANGELO	50012342	0,00 €	58,00 €	46.296,00 €	RECUPERO SOTTOSELLA	COMITATO	
OTTOBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	LAGOMARSINO MICHELA	50012267	0,00 €	82,00 €	9-11 OTTOBRE	ISTRUTTORE	C.I. TORRIONE	
OTTOBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	CARBONE ELENA	50012644	0,00 €	60,00 €	9-11 OTTOBRE	ISTRUTTORE	C.I. TORRIONE	
OTTOBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	SIRI MICOL	50016830	0,00 €	125,00 €	9-11 OTTOBRE	CAPOEQUIPE	C.I. TORRIONE	
OTTOBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	BERTONI PAOLO	50544026	0,00 €	80,00 €	9-11 OTTOBRE	ISTRUTTORE	C.I. TORRIONE	
OTTOBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	MASSOBRIO DANIELE	50013419	0,00 €	175,00 €	23/25 OTTOBRE	CAPOEQUIPE	ASD LE VIGNE DEI GUELFI	ENDURANCE
OTTOBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	FALCIONI VALENTINA	50012248	0,00 €	170,00 €	23/25 OTTOBRE	ISTRUTTORE	ASD LE VIGNE DEI GUELFI	ENDURANCE
OTTOBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	RAFFO CHIARA	50070484	0,00 €	125,00 €	23/25 OTTOBRE	ISTRUTTORE	ASD LE VIGNE DEI GUELFI	ENDURANCE
OTTOBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	BALDI ELENA	50018153	0,00 €	110,00 €	22/25 OTTOBRE	ISTRUTTORE	23 QUARTER HORSES	REINING
NOVEMBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	MERENGONE FLAVIA	50012584	0,00 €	600,00 €	5/8 NOVEMBRE	ISTRUTTORE	FIERACAVALLI	
NOVEMBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	BOLLINO ANGELO	50012342	0,00 €	800,00 €	5/8 NOVEMBRE	ISTRUTTORE	FIERACAVALLI	
NOVEMBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	BARBAGALLO ILARIA	50072229	0,00 €	650,00 €	5/8 NOVEMBRE	SOCIAL MEDIA	FIERACAVALLI	
NOVEMBRE	LIGURIA	DELIBERA CONSIGLIO	541	BALDI ELENA	50018153	0,00 €	185,00 €	07/14 NOVEMBRE	ISTRUTTORE	CREMONA FIERE	REINING
SETTEMBRE	TOSCANA	CONSIGLIO	24 DEL 21/09/2026	BUONAMICI STEFANIA	50010709	240,00 €	460,00 €	26/27 SETTEMBRE	B2S	BOCCADARNO	
OTTOBRE	TOSCANA	CONSIGLIO	24 DEL 21/09/2026	INVIDIATO SERGIO	50017483	320,00 €	780,00 €	2/4 OTTOBRE	A5S	AREZZO	
OTTOBRE	TOSCANA	CONSIGLIO	24 DEL 21/09/2026	DI PAOLA SAMANTHA	50000863	240,00 €	460,00 €	2/4 OTTOBRE	TROFEO 4 REGIONI	BOCCADARNO	
OTTOBRE	TOSCANA	CONSIGLIO	24 DEL 21/09/2026	PAGNINI ELENA	50000993	320,00 €	480,00 €	9/11 OTTOBRE	A3S	AREZZO	
OTTOBRE	TOSCANA	CONSIGLIO	24 DEL 21/09/2026	GUIDI CRISTIANA	50051968	160,00 €	440,00 €	10/11 OTTOBRE	B0	PONTEDERA	
OTTOBRE	TOSCANA	CONSIGLIO	24 DEL 21/09/2026	SANDRINI VANNA	50010625	240,00 €	560,00 €	10/11 OTTOBRE	B2 S	BOCCADARNO	
OTTOBRE	TOSCANA	CONSIGLIO	24 DEL 21/09/2026	MARIANO GIANDOMENICO	50003122	240,00 €	560,00 €	16/18 OTTOBRE	A2 S	PONTEDERA	
OTTOBRE	TOSCANA	CONSIGLIO	24 DEL 21/09/2026	VANNUCCI BERNARDO	50011296	DA DEFINIRE		17/18 OTTOBRE	CCE MULTI	MIGLIARINO	
OTTOBRE	TOSCANA	CONSIGLIO	24 DEL 21/09/2026	TOSCHI ANGELA	50000993	320,00 €	480,00 €	23/25 OTTOBRE	A2S	PONTEDERA	
OTTOBRE	F.V.G.	PRESIDENTE REGIONALE FVG	57	ZANET GIANNI	50001972	160,00 €	DA QUANTIFICARE	3-4/10/2026	PRESIDENTE DI GIURIA	C.E. MAGREDI	
SETTEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	114	CAVALIERI VITTORIO	50001133	680,00 €	600,00 €	28-29 SETTEMBRE	DOCENTE UD28	I CEDRI - PARMA	
SETTEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	114	SASSI RUGGERO	50002944	80,00 €	100,00 €	46.293,00 €	ESAMI 1° GRADO	CRER -	
OTTOBRE	E.R.	PRESIDENTE	114	SASSI RUGGERO	50002944	80,00 €	100,00 €	46.314,00 €	ESAMI SAGGIO SCUOLE FED	C.I. ARGENTANO	
SETTEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	114	FRANCHI ANDREA	50010323	0,00 €	300,00 €	28-29 SETTEMBRE 2026	TECNICO S.O.	EQUIPASSIONE	
OTTOBRE	E.R.	PRESIDENTE	114	SIBONI CHIARA	50002891	0,00 €	400,00 €	09-10 OTTOBRE 2026	CAPO EQUIPE COPPA REGIONI	TORTONA	
oTTOBRE	E.R.	PRESIDENTE	114	CANEVESE CARLOTTA	50005102	0,00 €	400,00 €	09-10 OTTOBRE 2026	CAPO EQUIPE COPPA REGIONI	TORTONA	
OTTOBRE	LOMBARDIA	CONSIGLIO	148/26	ELISABETTA MORANZONI	50021705	340,00 €	100,00 €	46.308,00 €	STAGE ACADEMY COMPLETO	SCUDERIA SCERÈE	
NOVEMBRE	LOMBARDIA	CONSIGLIO	148/26	ELISABETTA MORANZONI	50021705	340,00 €	100,00 €	46.350,00 €	STAGE ACADEMY COMPLETO	SCUDERIA SCERÈE	
SETTEMBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	66/26	SANGIORGI PIERLUIGI	50543011	500,00 €	500,00 €	46.294,00 €	STAGE DRESSAGE	C.I. MONZESE	
SETTEMBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	65/26	ELISABETTA MORANZONI	50021705	340,00 €	100,00 €	46.294,00 €	STAGE COMPLETO	C.I. MONZESE	
SETTEMBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	65/26	SIMONA SANTORSOLA	50025370	340,00 €	100,00 €	46.294,00 €	STAGE COMPLETO	C.I. MONZESE	
SETTEMBRE	LAZIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE	130	BEGOZZI FRANCESCA	007626/G	160,00 €	400,00 €	26-27 SETTEMBRE	PRESIDENTE DI GIURIA	KAPPA EQUESTRE	
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	109	PIOVAN ANTONO	50005947	200,00 €	200,00 €	24 SETTEMBRE 2026	TECNICO	MOTTA DI LIVENZA (TV)	
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	109	MARAI SONIA	50016244	0,00 €	200,00 €	27 SETTEMBRE 2026	REFERENTE	SALBORO (PD)	
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	109	PIOVAN ANTONIO	50005947	200,00 €	200,00 €	29 SETTEMBRE 2026	TECNICO	VERONA (VR)	
OTTOBRE	ABRUZZO	DELIBERA PRESIDENTE FERRARA	45 DEL 25/09/2026	MASSIMO CIOLLI	50004575 (EX FISE 000361/S)	140,00 €	ZERO	3 e 4 OTTOBRE 2026	GIUDICE CAMP. REG DRESSAGE 2026	ABRUZZO	

NOMINE DI SOSTITUZIONI AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO-SPORTIVI GIA' COMUNICATI

MESE	COMITATO	DELIBERA CONSIGLIO/PRESIDENTE REGIONALE	DELIBERA N.	COGNOME + NOME	N° TESSERA FISE	COMPENSO	RIMBORSO SPESE	DURATA	TIPOLOGIA INCARICO	COMITATO ORGANIZZATORE	NOTE
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	109	RAVAZZOLO CHIARA	50.008.681,00 €	0,00 €	800,00 €	23/25 OTTOBRE 2026	CHEF D'EQUIPE	PISA	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	109	FIORANI ALESSANDRO	50.003.382,00 €	300,00 €	500,00 €	06 OTTOBRE 2026	TECNICO	FARRA DI SOLIGO (TV)	

Data Delibera **12/10/2026** N. **814** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 138 del 25/09/2026 riguardante: Nomine Gare Nazionali Verona 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 138 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 25/09/2026 riguardante Nomine Gare Nazionali Verona 2026
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.138 assunta dal PRESIDENTE in data 25/09/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **25/09/2026** N. **138** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Nomine Gare Nazionali Verona 2026

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
CONSIDERATA	la necessità di nominare il Presidente di Giuria, gli Ufficiali di Gara, le Segreterie di Concorso, gli Speaker e il cerimoniale per le Gare Nazionali Verona dal 5 al 8 novembre 2026;
SU PROPROSTA	della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e del Consigliere incaricato per l'organizzazione di Arena Fise;
TENUTO CONTO	che con delibera n. 1137 del 19/11/2025 sono stati nominati Sonzogni Fabrizio - Gallo Davide - D'Aquila Giancarlo Direttori di Campo per ArenaFISE 2026.
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo Francesco Girardi;
ACCERTATO	di assumere tale provvedimento in via d'urgenza in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

la nomina del Presidente, degli Ufficiali di Gara, della Segreteria di Concorso, Speaker e Cerimoniale per le Gare Nazionali che si svolgeranno durante la Fieracavalli Verona 2026 dal 5 al 8 novembre p.v.

SEGRETERIA: Lucia De Angelis (50011733), Maria Giuseppina Marchese (50013524)
PRESIDENTE DI GIURIA: Tiengo Daniela (50001276)
GIURIA: Cassani Federica(50026953), Moretti Caterina (50005081), Rocca Lorenzo (50006832), Tumini Marica (50033498)
CHIEF STEWARD: Salamina Francesca (50021729)
STEWARD: Barbaro Federica (50011331), D'Iseppi Claudia (50005994), Zohura Ettannani (50325029)
SPEAKER: Manuel Mancini (50065291), Massimiliano Menegon (50001321), Francesco Reggiani Viani (50006880)
CERIMONIALE: Sara Tassi (50022713), Giorgia Martarelli (50033431), Valeria Salvini (50019817)

di dare mandato al Direttore Sportivo ad effettuare eventuali sostituzioni e/o integrazioni.

l'impegno di spesa è di competenza del dipartimento Grandi Eventi

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **815** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 139 del 28/09/2026 riguardante: Comitato Regionale FISE Lazio. Superamento del limite di € 10.000,00 per la ditta Kep ItaliaSrl.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 139 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 28/09/2026 riguardante Comitato Regionale FISE Lazio. Superamento del limite di € 10.000,00 per la ditta Kep ItaliaSrl.
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.139 assunta dal PRESIDENTE in data 28/09/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **28/09/2026** N. **139** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Lazio. Superamento del limite di € 10.000,00 per la ditta Kep ItaliaSrl.

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	di quanto previsto dall'art. 126 c.3.4 e 10 in merito alla possibilità per il Comitato Regionale di assumere, con propria delibera, impegni nei confronti di terzi in autonomia e di sottoscrivere i relativi atti nei limiti dell'art. 128.4;
PRESO ATTO	della Delibera d'urgenza n. 129 del 21/09/2026 del Comitato Regionale FISE Lazio relativa alla richiesta di autorizzazione al superamento del limite di € 10.000,00 per singolo percipiente come segue: - per la società Kep Italia Srl un importo stimato di € 5.526,95,00 + IVA per una spesa stimata complessiva di coirca € 6.504,00 + iva per l'acquisto di 22 caschi da equitazione, da destinare agli atleti che prenderanno parte alle Squadre laziali in occasione di Fieracavalli Verona 2026 e della Coppa delle Regioni Dressage 2026;
ACCERTATO	il sussistere dei requisiti per la deliberazione d'urgenza per l'approvviggionamento del materiale necessario alla gara del 9 e 11 ottobre pp.vv. ed il Consiglio Federale è previsto in data successiva;

DELIBERA

di autorizzare, delegando il Presidente del Comitato Regionale FISE Lazio alla sottoscrizione del relativo accordo, il superamento del limite di € 10.000,00 per singolo percipiente:

- per la società Kep Italia Srl per un importo stimato di circa € 5.526,95 + IVA per una spesa stimata complessiva di circa € 6.504,00 + iva;

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Regionale FISE Lazio.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

FISE
Comitato Regionale
Lazio

Delibera Presidenziale n. 129/2026 del 21 settembre 2026

Autorizzazione al superamento del limite di 10.000 per singolo percipiente ex art. 128.4 del Rgolamento di Generale – Libro II

Il Presidente del Comitato Regionale FISE Lazio

VISTO l'art. 45 dello Statuto Federale, recante norme in materia delle competenze del Presidente del Comitato Regionale;

VISTI gli artt. 126, 128 e 129 del Regolamento Generale – Libro II, Norme di Amministrazione e Contabilità, recanti disposizioni in materia di gestione economica da parte delle strutture territoriali;

VISTA la Delibera del Consiglio n. 1/2026 del 26 gennaio 2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2026;

VISTO Il contratto di sponsorizzazione sottoscritto con la Ditta KEP Italia per un importo complessivo di euro 6.000 (IVA inclusa);

PRESO ATTO che nel corso dell'anno si è proceduto all'acquisto di materiale presso la KEP Italia;

PRESO ATTO, altresì, che si rende ora necessario procedere all'acquisto, presso la Ditta KEP Italia, di 22 caschi da equitazione, da destinare agli atleti che prenderanno parte alle Squadre laziali in occasione di Fieracavalli Verona 2026 e della Coppa delle Regioni Dressage 2026, per un importo complessivo di euro 7.934,00 (IVA inclusa);

TENUTO CONTO, altresì, che il pagamento per l'acquisto del materiale sopra indicato, pari ad euro 7.934,00 (IVA inclusa), a favore della Ditta KEP Italia comporta il superamento del limite di euro 10.000 per singolo percipiente di cui all'art. 128.4 del citato Regolamento Generale – Libro II, Norme di Amministrazione e Contabilità;

TENUTO CONTO che la suddetta spesa graverebbe sul CEB.011 del Bilancio di previsione dell'anno in corso, ove esiste la necessaria disponibilità finanziaria;

Delibera

Di richiedere l'autorizzazione al superamento del limite di euro 10.000 per singolo percipiente di cui all'art. 128.4 del Regolamento Generale – Libro II, Norme di Amministrazione e Contabilità per il pagamento di euro 7.934,00 (IVA inclusa) a favore della Ditta KEP Italia.
La suddetta spesa graverà sul CEB.011 del Bilancio di previsione del corrente anno, ove esiste la necessaria disponibilità.finanziaria.
La presente delibera sarà ratificata dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile.

Il Presidente



Viale di Tor di Quinto 118 – 00191 Roma **T.** 06.33221234 /33225261 - **E.** amministrazione@fiselazio.com
P.I. 02151981004 **C.F.** 97015720580

Data Delibera **12/10/2026** N. **816** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMUNICAZIONE E MARKETING**

Ratifica delibera del Presidente n.140 del 29/09/2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATA	la delibera n.140 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 9 dello Statuto, dal Presidente Federale in data 29/09/2026 riguardante: Approvazione preventivo Ditta Speed Color di Massimo Argenziano per la copertura fotografica della Finale della Longines League of Nations a Barcellona e fornitura di materiale fotografico per l'Ufficio Stampa;
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.140 assunta dal Presidente in data 29/09/2026;

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **29/09/2026** N. **140** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMUNICAZIONE E MARKETING**

Approvazione preventivo Ditta Speed Color di Massimo Argenziano per la copertura fotografica della Finale della Longines League of Nations a Barcellona e fornitura di materiale fotografico per l'Ufficio Stampa

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
CONSIDERATA	la partecipazione dei cavalieri italiani alla Finale della Longines League of Nations, in programma a Barcellona;
RITENUTA	la straordinaria rilevanza dell'evento sportivo e la conseguente necessità di garantire un'adeguata e tempestiva copertura mediatica e fotografica delle prestazioni degli atleti della Nazionale Italiana;
PRESO ATTO	del preventivo presentato dalla Ditta Speed Color di Massimo Argenziano, avente ad oggetto la copertura fotografica non in esclusiva dei cavalieri italiani partecipanti alla sopra citata manifestazione e la fornitura del materiale fotografico a supporto delle attività dell'Ufficio Stampa;
VALUTATA	congrua l'offerta economica e la comprovata professionalità della Ditta affidataria nel settore delle coperture fotografiche per eventi sportivi di livello internazionale;
ACCERTATO	il sussistere dei requisiti per la deliberazione d'urgenza per consentire una tempestiva organizzazione dell'iniziativa;

DELIBERA

di autorizzare un impegno di spesa parti ad € 976,00 IVA inclusa per la copertura fotografica non in esclusiva dei cavalieri italiani impegnati nella Finale della Longines League of Nations a Barcellona, unitamente alla fornitura del materiale fotografico destinato alle esigenze dell'Ufficio Stampa;

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.229. - COMUNICAZIONE E MARKETING	CEB.033	1.01.02.05.	Approvazione preventivo Ditta Speed Color di Massimo Argenziano per la copertura fotografica della Finale della Longines League of Nations a Barcellona	976,00

Totali Delibera nr. 140 del 29/09/2026 **976,00**

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **817** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 141 del 29/09/2026 riguardante: Commissione Consultiva Mounted Games rapporti internazionali

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 141 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 29/09/2026 riguardante Commissione Consultiva Mounted Games rapporti internazionali
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.141 assunta dal PRESIDENTE in data 29/09/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **29/09/2026** N. **141** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Commissione Consultiva Mounted Games rapporti internazionali

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
TENUTO CONTO	che con delibera n,772 del Consiglio Federale del 07/09/2026 è stato nominato Andrea Farinetti quale Rappresentante Imga per l'Italia;
ACCERTATA	la necessitò di istituire una commissione consultiva per i rapporti internazionali;
CONSIDERATI	i nominativi di Filippo Chiarenza, Luigi Irollo ed Andrea Piazza idonei a far parte della Commissione Consultiva;
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza, in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di nominare una Commissione Consultiva per i rapporti internazionali come di seguito specificato:
Referente: Andrea Farinetti (50008044)
Membri commissione: Filippo Chiarenza (50027107), Luigi Irollo (50085087), Andrea Piazza (50017085)

il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **818** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **AFFILIAZIONI**

Ratifica Delibera del Presidente n. 142 del 29/09/2026 riguardante: Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi similari alla F.I.S.E.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello Statuto Federale;
ESAMINATA	la delibera n. 142 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal Presidente in data 29/09/2026 riguardante Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi similari alla F.I.S.E..
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.142 assunta dal Presidente in data 29/09/2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **29/09/2026** N. **142** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **AFFILIAZIONI**

Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi similari alla F.I.S.E.

IL PRESIDENTE

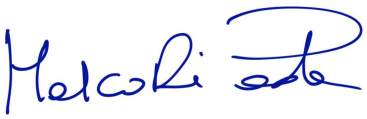
VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
ESAMINATE	Le richieste pervenute dalle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche riportate nell'elenco allegato;
VALUTATE	che le richieste presentate rivestono carattere di particolare urgenza in quanto gli enti hanno necessità di tesserare allievi e atleti per consentirgli la partecipazione a manifestazioni sportive della stagione agonistica in corso e per procedere all'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche;
RITENUTO	opportuno favorire l'intrapresa della regolare attività sportiva di detto ente anche al fine di favorire il tesseramento degli allievi e atleti garantendo così la correlata copertura assicurativa e non escludendo gli allievi ed atleti di questo ente dall'attività sportiva sino al prossimo Consiglio Federale utile;
ESAMINATE	con puntualità le pratiche dal competente ufficio federale che rileva la loro completezza formale e la rispondenza sostanziale ai presupposti e requisiti per poter procedere all'affiliazione/aggregazione come previsto dalle vigenti norme CONI e F.I.S.E.;
VALUTATA	la sussistenza dei requisiti di urgenza per la suddetta delibera;

DELIBERA

l'affiliazione e i provvedimenti relativi alle Associazioni riportate nell'elenco allegato, l'approvazione degli statuti, ai sensi e per gli effetti dell'art.33 delle norme di attuazione della legge istitutiva del CONI (426/42) che prevede l'approvazione degli statuti delle Associazioni da parte delle Federazioni Sportive Nazionali su delega del Consiglio Nazionale del CONI.
L'affiliazione di ciascun ente di cui alla presente delibera è sospensivamente condizionata ai sensi dell'art. 27.1.7 del libro I del Regolamento Generale e all'acquisizione da parte del Comitato Regionale competente degli originali della documentazione prescritta.
Di dare mandato all'Ufficio Affiliazioni di verificare l'avvento versamento della quota di Affiliazione/Aggregazione, versamento senza il quale l'Ente non risulta operativo.
La presente delibera non comporta spese.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Provvedimenti Dipartimento Affiliazioni
Delibera Affiliazioni CF 29 settembre 2026

Comitato Regionale Abruzzo
Disaffiliazione
ASD Horse & Pony Cod.: 3493119 Via Matilde Serao, 31 Cepagatti (PE)

Comitato Regionale Lombardia
Affiliazione
ASD Centro Ippico Le More Cod.: 41017716 - Via Nella Berther, 31 Brescia (BS)

Comitato Regionale Toscana
Affiliazione
Il Palazzetto ASD Cod.: 41017717 – Via Di Palazzetto, snc San Giuliano Terme (PI)

Data Delibera **12/10/2026** N. **819** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 143 del 01/10/2026 riguardante: Integrazione spese per l'organizzazione del convegno "Lo Sport che cura: il cavallo mediatore di crescita, inclusione e salute mentale"

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 143 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 01/10/2026 riguardante Integrazione spese per l'organizzazione del convegno "Lo Sport che cura: il cavallo mediatore di crescita, inclusione e salute mentale"
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.143 assunta dal PRESIDENTE in data 01/10/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **01/10/2026** N. **143** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Integrazione spese per l'organizzazione del convegno "Lo Sport che cura: il cavallo mediatore di crescita, inclusione e salute mentale"

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che con delibera n. provv. 944 del CF 27/07/2026 del Centro Studi sono state approvate le spese per l'organizzazione del convegno "Lo Sport che cura: il cavallo mediatore di crescita, inclusione e salute mentale;
TENUTO CONTO	che il numero degli iscritti all'iniziativa ha superato le aspettative;
RITENUTO OPPORTUNO	al fine di fornire il servizio migliore all'utenza, integrare le spese di organizzazione, come di seguito elencate: - servizio ECM effettuato da AIM Education per un importo integrativo di € 435,20 i.i. - welcome coffee e light lunch effettuato da La trattoria de Gli Amici per un importo integrativo di € 616,00 i.i.
PRESO ATTO	che l'azienda HTR Bonifiche contribuisce, in qualità di sponsor, alla parziale copertura del servizio catering con un importo pari a € 1.500,00 + iva per un totale di € 1.830,00;
VALUTATA	l'opportunità di dare adeguata visibilità agli Enti che hanno concesso il patrocinio all'evento e allo sponsor che ha contribuito alla parziale copertura delle spese relative al servizio catering, allestendo il desk di accoglienza con quanto di seguito: - n. 2 roll-up forniti dall'azienda Grafi2 per un importo totale di € 244,00 i.i. - n. 7 tasche A4 in plexiglass fornite dall'azienda All in one per un import totale di € 180,56 i.i.
RAVVISATA	l'esigenza di dare idoneo supporto audio-video ai relatori dell'evento e visibilità sui social all'iniziativa per tutta la sua durata, avvalendosi delle professionalità di competenza di seguito indicate: - n. 2 tecnici della ditta Play Live indicata dagli Organi Collegiali del CONI, per un importo massimo di € 634,40 i.i. - n.1 videomaker per un importo massimo di € 671,00 i.i.
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza, in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di autorizzare il sostenimento delle integrazioni delle spese necessarie all'organizzazione del convegno "Lo Sport che cura: il cavallo mediatore di crescita, inclusione e salute mentale", come di seguito elencate:
- servizio ECM effettuato da AIM Education per un importo integrativo di € 435,20 i.i.
- welcome coffee e light lunch effettuato da La trattoria de Gli Amici per un importo integrativo di € 616,00 i.i.

di autorizzare il sostenimento delle spese di allestimento del desk di accoglienza come di seguito elencate:
- n. 2 roll-up forniti dall'azienda Grafi2 per un importo totale di € 244,00 i.i.
- n. 7 tasche A4 in plexiglass fornite dall'azienda All in one per un importo totale di € 180,56 i.i.

di autorizzare il sostenimento delle spese per i professionisti del supporto audio-video come di seguito elencate:
- n. 2 tecnici della ditta Play Live indicata dagli Organi Collegiali del CONI, per un importo massimo di € 634,40 i.i.
- n.1 videomaker per un importo massimo di € 671,00 i.i.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.201. - FORMAZIONE	CEB.043	1.01.02.04.01	Integrazione spese per l'organizzazione del convegno "Lo Sport che cura: il cavallo mediatore di crescita, inclusione e salute mentale"	2.781,16

Totali Delibera nr. 143 del 01/10/2026 **2.781,16**

Data Delibera **01/10/2026** N. **143** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **820** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 144 del 02/10/2026 riguardante: Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 144 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 02/10/2026 riguardante Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.144 assunta dal PRESIDENTE in data 02/10/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **02/10/2026** N. **144** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità.

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO CHE	ai sensi dell'art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità – sono di esclusiva competenza del Consiglio Federale i contratti di lavoro delle Strutture Territoriali di qualsiasi tipo (subordinato o parasubordinato o autonomo o collaborazione coordinata e continuativa) inclusi i contratti e gli incarichi di natura sportiva disciplinati dalla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ad eccezione dei rimborsi spese forfettari ai Volontari sportivi;
CONSIDERATE	le richieste pervenute con delibera di Consiglio o d'urgenza del Presidente della Struttura Territoriale, ove esistente, in data successiva al Consiglio Federale di settembre u.s. in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva ex artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 36/2021 evidenziate nel prospetto allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;
CONSIDERATO	che le spese connesse agli incarichi saranno a carico del bilancio 2026 delle Strutture Territoriali che dovranno aver previsto tali importi;
VALUTATI	adeguati gli incarichi dalle Strutture Territoriali per come proposti nel prospetto allegato;
RILEVATA	l'urgenza di provvedere a formalizzare gli incarichi per la presenza di manifestazioni antecedenti alla prossima riunione prevista del Consiglio Federale;

DELIBERA

- di ratificare gli incarichi già perfezionati delle Strutture Territoriali per i mesi di settembre 2026 o precedenti c.a. per eventi già svolti alla data odierna;

- di autorizzare gli incarichi ex artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 36/2021 per come proposti dalle Strutture Territoriali per eventi/manifestazioni non ancora svolti alla data odierna delegandole al perfezionamento dell'incarico tramite lettera d'incarico per un singolo evento o per più eventi in un anno sulla base dei modelli presenti sul sito federale nell'area dedicata alla riforma dello sport: https://www.fise.it/federazione/area-fiscale/category/1614-riforma-dello-sport-d-lgs-36-2021.html?start=15;

Le spese correlate agli incarichi presenti nell'allegato sono a carico dei Bilanci 2026 delle singole Strutture territoriali.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO-SPORTIVI DA PARTE DEI COMITATI REGIONALI Delibera d'urgenza 02/10/2026

MESE	COMITATO	DELIBERA CONSIGLIO/PRESIDENTE REGIONALE	DELIBERA N.	COGNOME + NOME	N° TESSERA FISE	COMPENSO	RIMBORSO SPESE	DURATA	TIPOLOGIA INCARICO	COMITATO ORGANIZZATORE	NOTE
OTTOBRE	CAMPANIA	Consiglio	90	Alessandra Zanot	50001865 (Ex Fise: 002920/G)	240,00 €	200,00 €	10-11 ottobre	PdG	Pontelatone	
OTTOBRE	CAMPANIA	Consiglio	90	Badulescu Sorin Mihail	50004099 (EX FISE 004678/G)	140,00 €	200,00 €	10-11ottobre	Membro di Giuria	Pontelatone	
OTTOBRE	CAMPANIA	Consiglio	90	Massimo Perrotta	50292954 (Ex Fise: FISE34059/H)	160,00 €	100,00 €	10-11ottobre	Steward	Pontelatone	
OTTOBRE	CAMPANIA	Consiglio	91	Paolo di Lorenzo	50056796 (Ex Fise: FISE10359/I)	320,00 €	200,00 €	23-25 ottobre	PdgG	Napoli	
OTTOBRE	CAMPANIA	Consiglio	91	Cinzia Cesaro	50009996 (EX FISE 4899/H)	210,00 €	0,00 €	23-25 ottobre	Membro di Giuria	Napoli	
OTTOBRE	CAMPANIA	Consiglio	91	Rita Darsena	50009121 (EX FISE 000673/H)	210,00 €	0,00 €	23-25 ottobre	Membro di Giuria	Napoli	
OTTOBRE	CAMPANIA	Consiglio	91	Lorella Cavalera	50018418 (EX FISE FISE012473)	210,00 €	0,00 €	23-25 ottobre	Membro di Giuria	Napoli	
OTTOBRE	CAMPANIA	Consiglio	91	Massimo Perrotta	50292954 (Ex Fise: FISE34059/H)	240,00 €	0,00 €	23-25 ottobre	Steward	Napoli	
OTTOBRE	CAMPANIA	Consiglio	92	Carmela Ippolito	50009290 (Ex Fise: 2075/H)	240,00 €	50,00 €	17-18 ottobre	PdG	Napoli	
OTTOBRE	CAMPANIA	Consiglio	92	Diana De Rosa	50010106 (Ex Fise: 5310/H)	140,00 €	50,00 €	17-18 ottobre	Membro di Giuria	Napoli	
OTTOBRE	CAMPANIA	Consiglio	92	Carlo Adami	50085304 (EX FISE FISE25964/H)	140,00 €	50,00 €	17-18 ottobre	ARBITRO DI CORSIA	Napoli	
OTTOBRE	CAMPANIA	Consiglio	92	Ludovica Avolio	50064364 (EX FISE FISE16205/H)	140,00 €	50,00 €	17-18 ottobre	ARBITRO ALL'ARRIVO	Napoli	
OTTOBRE	CAMPANIA	Consiglio	94	Paolo Nuti	50023307 (EX FISE 004301/B)	1.400,00 €	200,00 €	5-6 ottobre	Tecnico	Napoli	
OTTOBRE	BASILICATA	DELEGATO	17	EPIFANI FILOMENA	50002262	320,00 €	350,00 €	4 GG 02-04/10/2026	PDG S.O. A*	ASD TUCCI TEAM	
OTTOBRE	BASILICATA	DELEGATO	16	DELLA CHIESA GIACOMO	50001022	1.020,00 €	600,00 €	3 GG 09-11/10/2026	TECNICO STAGE COMPLETO	ASD TUCCI TEAM	
OTTOBRE	LAZIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE	132	GRANA SILVIA	012416/G	160,00 €	500,00 €	3-4 OTTOBRE	PRESIDENTE DI GIURIA	CASSIA	
OTTOBRE	LAZIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE	132	NARDI FABIO	001958/G	160,00 €	500,00 €	10-11 OTTOBRE	PRESIDENTE DI GIURIA	STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTRE	
OTTOBRE	LAZIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE	132	RAMOINO DONATELLA	000740/G	160,00 €	500,00 €	10-11 OTTOBRE	PRESIDENTE DI GIURIA	EQUIHOME	
OTTOBRE	LAZIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE	132	DI CESARE MICHELA	011175/G	160,00 €	500,00 €	17-18 OTTOBRE	PRESIDENTE DI GIURIA	VILLAGGIO EQUESTRE LA MACCHIARELLA	
OTTOBRE	LAZIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE	132	FORTE ANTONIO	000193/G	240,00 €	700,00 €	23-25 OTTOBRE	PRESIDENTE DI GIURIA	EQUIHOME	
NOVEMBRE	LAZIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE	132	ZANOT ALESSANDRA	002920/G	160,00 €	500,00 €	31 OTT-1 NOV	PRESIDENTE DI GIURIA	MONTELIBRETTI	
NOVEMBRE	LAZIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE	132	FORTE ANTONIO	000193/G	160,00 €	500,00 €	31 OTT-1 NOV	PRESIDENTE DI GIURIA	KAPPA EQUESTRE	
NOVEMBRE	LAZIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE	132	MOTZO ANTONIO	000427/G	160,00 €	500,00 €	31 OTT-1 NOV	PRESIDENTE DI GIURIA	CASSIA	
OTTOBRE	LAZIO	CONSIGLIO	15	FILIGHEDDU ANDREA MARIO	12347/N	200,00 €	600,00 €	11 OTT.2026	DOCENTE	KAPPA	
DICEMBRE	LAZIO	CONSIGLIO	16	CHIARENZA FILIPPO	011389/B	800,00 €	200,00 €	13-14 DIC.2026	DOCENTE	EQUIHOME	
OTTOBRE	LAZIO	CONSIGLIO	17	ZIZZI ALESSANDRA	00753/G	80,00 €	40,00 €	7 OTT.2026	ESAMINATRICE	PASSION HORSES	
OTTOBRE	Sicilia	Presidente	16_P	Girella Ferdinando	50018584	320,00 €	Viaggo, Vitto, Alloggio	09/11 ottobre	Presidente di Giuria	ADIM	
OTTOBRE	Sicilia	Presidente	16_P	Puccio Roberto	50040379	320,00 €	Viaggo, Vitto, Alloggio	16/18 ottobre	Presidente di Giuria	Pietra dei Fiori	
OTTOBRE	Sicilia	Presidente	16_P	Brugaletta Francesca	50010316	320,00 €	Viaggo, Vitto, Alloggio	30 ottobre- 01 novembre	Presidente di Giuria	Equistile	
ad intervento	Sicilia	Consiglio	14092026	Falco Federica	50024123	200,00 €	0,00 €	ad intervento	Assistente alla segreteria dci concorso	Vari	
OTTOBRE	PUGLIA	CONSIGLIO REGIONALE	31	COLLABOLLETTA FABIOLA	50002870	320,00 €	600,00 €	4 GG 9-11/10/2026	PDG S.O.	H.C. C.I. TERRA JONICA	
OTTOBRE	PUGLIA	CONSIGLIO REGIONALE	31	SPATARO ANGELO	50083426	320,00 €	600,00 €	4 GG 02-04/10/2026	PDG S.O.	IL MONTE EQUESTRIAN CENTER SSD A RL	
OTTOBRE	PUGLIA	CONSIGLIO REGIONALE	31	CIOLLI MASSIMO	50004575	160,00 €	350,00 €	2 GG 17-18/10/2026	GIUDICE UNICO ATTACCHI	ASD TEAM GIACOVELLI	
OTTOBRE	CAMPANIA	Presidenziale	42	Palombo Adriana Consiglia	50551063 (EX FISE FISE25267/H	240,00 €	100,00 €	10-11 ottobre B1*	Pdg	Pontelatone	
OTTOBRE	CAMPANIA	Presidenziale	43	Carmela Ippolito	50009290 (EX FISE 2075/H)	80,00 €	0,00 €	16/10/2026	Pdg	Napoli	
OTTOBRE	CAMPANIA	Presidenziale	43	Diana De Rosa	50010106 (EX FISE 5310/H)	70,00 €	0,00 €	46.311,00 €	Membro di Giuria	Napoli	
OTTOBRE	CAMPANIA	Presidenziale	43	Carlo Adami	50085304 (EX FISE 25964/H)	70,00 €	0,00 €	46.311,00 €	STARTER	Napoli	
OTTOBRE	CAMPANIA	Presidenziale	43	Ludovica Avolio	500064364(EX FISE 16205/H)	70,00 €	0,00 €	46.311,00 €	Arbitro all'arrivo	Napoli	
OTTOBRE	UMBRIA	PRESIDENTE REGIONALE	51 DEL 01/10/2026	NICOZIANI LORELLA	50018440	240,00 €	485,00 €	02/04 OTTOBRE 2026	PRESIDENTE DI GIURIA	HORSES LE LAME SPORTING CLUB	
OTTOBRE	UMBRIA	PRESIDENTE REGIONALE	52 DEL 01/10/2026	FLORIS MASSIMILIANO	50006397	2.040,00 €	1.060,00 €	18-28 OTTOBRE 2026	DOCENTE UD3	CALDESE HORSE ACADEMY SSD A RL	

NOMINE DI SOSTITUZIONI AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO-SPORTIVI GIA' COMUNICATI

MESE	COMITATO	DELIBERA CONSIGLIO/PRESIDENTE REGIONALE	DELIBERA N.	COGNOME + NOME	N° TESSERA FISE	COMPENSO	RIMBORSO SPESE	DURATA	TIPOLOGIA INCARICO	COMITATO ORGANIZZATORE	NOTE
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	111	VLADAN HORICA	50006519	80,00 €	200,00 €	26 SETTEMBRE 2026	PRESIDENTE DI GIURIA	SOMMACAMPAGNA (VR)	

Data Delibera **12/10/2026** N. **821** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 145 del 02/10/2026 riguardante: Acquisto della licenza annuale della piattaforma Taggbox per l'integrazione dei contenuti social nel nuovo sito istituzionale federale

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 145 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 02/10/2026 riguardante Acquisto della licenza annuale della piattaforma Taggbox per l'integrazione dei contenuti social nel nuovo sito istituzionale federale
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.145 assunta dal PRESIDENTE in data 02/10/2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **02/10/2026** N. **145** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY**

Acquisto della licenza annuale della piattaforma Taggbox per l'integrazione dei contenuti social nel nuovo sito istituzionale federale

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
TENUTO CONTO	che la Federazione ha avviato il rinnovo del proprio sito istituzionale, la cui messa online è prevista per il 13 ottobre 2026
TENUTO CONTO	che, nell'ambito del nuovo sito, è necessario rendere disponibili in modo integrato e costantemente aggiornato i contenuti pubblicati sui canali social ufficiali della Federazione ([Facebook, Instagram, YouTube, X, TikTok, LinkedIn), così da offrire a tesserati, affiliati e pubblico un unico punto di accesso all'informazione federale;
CONSIDERATO	che la piattaforma Taggbox consente di aggregare i contenuti social e quelli generati dagli utenti e di pubblicarli sul sito tramite widget personalizzabili, con funzioni di moderazione dei contenuti e di aggiornamento automatico, risultando adeguata alle esigenze della Federazione;
RAVVISATA	che sussistano le ragioni di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, in quanto la licenza deve essere attivata, configurata e collaudata prima della messa online del nuovo sito fissata al 13 ottobre 2026

DELIBERA

di approvare l'acquisto della licenza annuale della piattaforma Taggbox, piano Advance, per l'integrazione dei contenuti social nel nuovo sito istituzionale federale, per un importo complessivo di € 843.31 + IVA

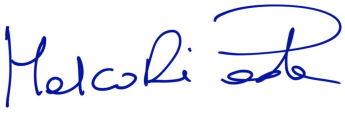
IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Acquisto della licenza annuale della piattaforma Taggbox per l'integrazione dei contenuti social nel nuovo sito istituzionale federale	257,20
2027	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Acquisto della licenza annuale della piattaforma Taggbox per l'integrazione dei contenuti social nel nuovo sito istituzionale federale	771,62

Totali Delibera nr. 145 del 02/10/2026 **1.028,82**

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera **12/10/2026** N. **822** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **AFFILIAZIONI**

Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi similari alla F.I.S.E..

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
ESAMINATE	Le richieste pervenute dalle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche riportate nell'elenco allegato;
VALUTATE	che le richieste presentate rivestono carattere di particolare urgenza in quanto gli enti hanno necessità di tesserare allievi e atleti per consentirgli la partecipazione a manifestazioni sportive della stagione agonistica in corso e per procedere all'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche;
RITENUTO	opportuno favorire l'intrapresa della regolare attività sportiva di detto ente anche al fine di favorire il tesseramento degli allievi e atleti garantendo così la correlata copertura assicurativa e non escludendo gli allievi ed atleti di questo ente dall'attività sportiva sino al prossimo Consiglio Federale utile;
ESAMINATE	con puntualità le pratiche dal competente ufficio federale che rileva la loro completezza formale e la rispondenza sostanziale ai presupposti e requisiti per poter procedere all'affiliazione/aggregazione come previsto dalle vigenti norme CONI e F.I.S.E.;
VALUTATA	la sussistenza dei requisiti di urgenza per la suddetta delibera;

DELIBERA

l'affiliazione e i provvedimenti relativi alle Associazioni riportate nell'elenco allegato, l'approvazione degli statuti, ai sensi e per gli effetti dell'art.33 delle norme di attuazione della legge istitutiva del CONI (426/42) che prevede l'approvazione degli statuti delle Associazioni da parte delle Federazioni Sportive Nazionali su delega del Consiglio Nazionale del CONI.
L'affiliazione di ciascun ente di cui alla presente delibera è sospensivamente condizionata ai sensi dell'art. 27.1.7 del libro I del Regolamento Generale e all'acquisizione da parte del Comitato Regionale competente degli originali della documentazione prescritta.
Di dare mandato all'Ufficio Affiliazioni di verificare l'avvento versamento della quota di Affiliazione/Aggregazione, versamento senza il quale l'Ente non risulta operativo.
La presente delibera non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Provvedimenti Dipartimento Affiliazioni
Delibera Affiliazioni CF 12 ottobre 2026

Comitato Regionale Lazio

Riconoscimento Seconda Sede Operativa

Roma Equitation Academy SSD a RL Cod.: 41017614 – Via Flaminia, 77/A Castelnuovo di Porto (RM)

Comitato Regionale Lombardia

Affiliazione

Ranch B. Experience Asd Cod.: 41017718 – Loc. Gaggio,77 Nibionno (Lc)
CI Quarter Horses Alle Colombare ASD Cod.: 41017721 - Strada Saccole Pignole, 21 Asola (Mn)
NV Sporthorses SSD a RL Cod.:41017722 - Cascina Nuova, 1 Paderno D'adda (Lc)

Comitato Regionale Sicilia

Affiliazione

Equi Horse Palermo Soc. Coop. S.D. Cod.:41017720 - Via Valdemone 14 Palermo (PA)
Asd Tenuta Luogo Marchese Equestrian Club Cod.: 41017723 - C.da Canne Masche snc Pollina (PA)

Data Delibera **12/10/2026** N. **823** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Saldo Fattura mesi luglio e agosto 2026 di Food & Health Consulting - Corsi di Formazione D.M.S.06/2023

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
VISTA	la delibera n. 184 del Presidente che approva l'accordo quadro con Food & Health Consulting e gli accordi economici;
PRESO ATTO	delle numerose adesioni pervenute dai Tesserati FISE;
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza, in quanto è necessario provvedere a saldare tempestivamente quanto dovuto;

DELIBERA

di autorizzare il pagamento della fattura emessa da Food & Health Consulting relativa ai costi organizzativi nel mesi di luglio e agosto 2026 dell'importo € 2.525,00 maturato alla data del 12 ottobre 2026.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.201. - FORMAZIONE	CEB.043	1.01.02.04.01	Saldo Fattura mesi luglio e agosto 2026 di Food & Health Consulting - Corsi di Formazione D.M.S.06/2023	2.525,00

Totali Delibera nr. 823 del 12/10/2026 **2.525,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **824** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Inserimento date corsi di aggiornamento webinar nel Calendario Formazione U.d.G Salto ostacoli 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n.137 del Consiglio Federale del 23 febbraio u.s., con la quale si approva il Calendario Formazione U.d.G Salto Ostacoli 2026;
RAVVISATA	la necessità di definire le date dei corsi webinar gia approvati con la delibera summenzionata come di seguito riportato: 3 novembre 2026 17 novembre 2026;
RITENUTO	opportuno inserire un ulteriore corso webinar con il Professor Ghirelli in data 1 dicembre 2026;
CONSIDERATO	che gli oneri di spesa del corso aggiuntivo trovano copertura nella delibera n 137 del 23 febbraio 2026;
SENTITO	il parere del Consigliere Federale Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

- di definire le date dei webinar del Professor Ghirelli, già deliberati dalla Del. 137 del 23 febbraio 2026, per come segue:
3 novembre 2026
17 novembre 2026
1 dicembre 2026

- di prevedere per il docente Prof Guido Ghirelli un importo pari a € 80.00 l'ora per un totale di 9 ore pari a € 720.00;

- di dare mandato al Presidente Federale di effettuare modifiche di date e sostituzioni e/o nomine e integrazioni di nominativi docenti.

Il presente provvedimento trova copertura economica nella delibera n. 137 approvata dal CF in data 23 febbraio 2026

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **825** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Sessione d'esame Tecnici Endurance e Tecnici Equitazione di Campagna - Regione: Piemonte - 20 novembre 2026 - Scuderia Icaro - Bubbio

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della necessità di organizzare una sessione d'esame per Tecnici di Endurance e Tecnici di Equitazione di Campagna presso il circolo Scuderia Icaro - Bubbio ;
RITENUTO	opportuno accogliere la richiesta dei candidati che hanno già sostenuto la prova teorica e che provengono in maggior numero dalla regione Piemonte zone limitrofe;
INDIVIDUATE	come persone idonee a comporre la Commissione d'esame Gilberto Sebastiani, Angela Origgi e Massimo Bencini;
RITENUTO	opportuno corrispondere ai componenti della commissione d'esame un compenso giornaliero lordo di € 340,00, come da Regolamento rimborsi, trasferte ed indennità, e prevedere il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio come previsto dal vigente regolamento amministrativo ad eccezione del Sig. Sebastiani il cui compenso è già garantito dal contratto in essere con la Federazione in quanto Coordinatore della Commissione Formazione;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di approvare l'organizzazione della sessione d'esame pratica per passaggi di livello e privatisti per Tecnici di Endurance e Tecnici Equitazione di Campagna il giorno 20 novembre 2026 presso Scuderie Icaro - Bubbio

di nominare la commissione d'esame così composta:
Presidente: Gilberto Sebastiani (50005867)
Membro: Angela Origgi (50005502)
Massimo Bencini (50004685)

di prevedere i compensi per importo massimo di € 1.000,00 compreso il costo azienda

di prevedere le spese di viaggio, vitto ed alloggio per un importo massimo di € 1.000,00

Si conferisce incarico al Presidente federale di fare eventuali sostituzioni e modifiche dei membri della Commissione d'esame, date e location.

La sessione d'esame sarà effettuata una volta raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti che sostengono l'esame interamente.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.201. - FORMAZIONE	CEB.001	1.01.02.04.01	Sessione d'esame Tecnici Endurance e Tecnici Equitazione di Campagna - Regione: Piemonte - 20 novembre 2026 - Scuderia Icaro - Bubbio	1.000,00
2026	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.04.01	Sessione d'esame Tecnici Endurance e Tecnici Equitazione di Campagna - Regione: Piemonte - 20 novembre 2026 - Scuderia Icaro - Bubbio	1.000,00
				Totali Delibera nr. 825 del 12/10/2026	**2.000,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **826** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Proroga operatività Giudici Benemeriti

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n* 1346 del 16/12/2025 "Ufficiali di gara Proroga servizio":
RITENUTO	opportuno prorogare il servizio degli ufficiali di gara di tutte le discipline fino al compimento dei 78 anni, per permettere agli stessi di operare nelle manifestazioni nazionali;
RITENUTO	che tale proroga possa essere indirizzata agli Ufficiali di gara che compiranno i 76 anni nel 2027 e 2028 consentirebbe loro, su espressa richiesta, di prestare servizio come Ufficiali di gara nelle manifestazioni nazionali fino al compimento del 78° anno di età;

DELIBERA

di consentire agli Ufficiali di Gara Benemeriti, o che tali saranno negli anni 2027 e 2028, di poter prestare servizi nel Ruolo/i in cui erano già iscritti, sino al compimento del 78° anno di età al verificarsi di quanto segue:
- sono ammessi a richiedere di poter prestare servizio sino al 78° anno di età, gli Ufficiali di Gara che, nell'anno in cui hanno compiuto il 75° anno e in quello precedente abbiano prestato servizio (in ciascun ruolo per il quale chiedono di essere sperimentalmente nuovamente inseriti) in almeno 5 manifestazioni per la disciplina del Salto Ostacoli, o almeno 3 manifestazioni per le altre discipline;
- che gli Ufficiali di Gara interessati siano stati regolarmente tesserati alla Federazione nell'anno in cui abbiano compiuto il 75° anno di età, ed avessero provveduto a partecipare, con la prevista regolarità, alle sessioni di aggiornamento;
- che coloro che sono in possesso dei requisiti sopra esposti inviino specifica richiesta al Direttore Sportivo per il tramite del Comitato Regionale in cui hanno la propria residenza anagrafica, accompagnata da estratto di ruolo che attesti i servizi prestati nell'anno solare in cui il richiedente abbia compiuto il 74° anno di età e in quello successivo; gli Ufficiali di Gara che abbiano espressamente richiesto di essere nuovamente abilitati a prestare servizio in Manifestazioni Sportive, devono partecipare ad un corso di aggiornamento (on line) organizzato – per ciascuna disciplina – dalla sede centrale della Federazione, anche con la collaborazione di ciascun dipartimento sportivo.

La presente delibera non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **827** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Progetto Equitraining 2026/2027 - contratti psicologhe

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n. 664 del CF 27/07/2026 con la quale si conferma l'accoglimento da parte di Fondazione Roma della richiesta di contributo della FISE per la realizzazione del progetto Equitraining;
TENUTO CONTO	che il progetto Equitraining è volto alla formazione di persone maggiorenni con disagio psichiatrico per consentire loro di acquisire la qualifica federale di Tecnico di Scuderia;
RITENUTO OPPORTUNO	avvalersi per il suddetto progetto della collaborazione del team di psicologhe già apprezzate per professionalità e competenza durante la precedente edizione di Equitraining e la collaborazione su atri progetti, composto dalle dottoresse Chiara De Santis con ruolo di coordinamento, consulenza e raccolta dati, e Cristina Baldacci e Tatiana Quarta che si alterneranno in campo durante il progetto;
VALUTATA	l'opportunità di corrispondere alle suddette psicologhe compensi lordi con erogazione mensile a fronte della loro collaborazione al progetto Equitraining della durata di 10 mesi, nel periodo compreso tra il 19 ottobre 2026 e il 31 agosto 2027, come specificato di seguito: - dott.ssa Chiara De Santis € 10.000,00 al lordo delle ritenute da corrispondere € 2000,00 entro i 31/12/2026 e € 8.000,00 da corrispondere entro il 31/08/2027 con ruolo di coordinamento, consulenza ed elaborazione dei dati raccolti durante il progetto e alle psicologhe che si alterneranno in campo durante il progetto: - dott.ssa Cristina Baldacci un totale massimo di € 17.000,00 al lordo delle ritenute da corrispondere mensilmente in ragione di € 200,00 a giornata per un minimo di 6 giorni al mese, cui si aggiungono eventuali prestazioni professionali durante i weekend in cui al CEF si svolgono eventi sportivi che vedono coinvolti i partecipanti del progetto Equitraining - dott.ssa Tatiana Quarta un totale massimo di € 21.000,00 al lordo delle ritenute da corrispondere mensilmente in ragione di € 200,00 a giornata per un minimo di 8 giorni al mese cui si aggiungono eventuali prestazioni professionali durante i weekend in cui al CEF si svolgono eventi sportivi che vedono coinvolti i partecipanti del progetto Equitraining

DELIBERA

di approvare le corresponsione alle psicologhe del progetto compensi lordi con erogazione mensile a fronte della loro collaborazione al progetto Equitraining della durata di 10 mesi, nel periodo compreso tra il 19 ottobre 2026 e il 31 agosto 2027, come specificato di seguito:
- dott.ssa Chiara De Santis € 10.000,00 al lordo delle ritenute da corrispondere € 2.000,00 entro i 31/12/2026 e € 8.000,00 da corrispondere entro il 31/08/2027 con ruolo di coordinamento, consulenza ed elaborazione dei dati raccolti durante il progetto

e alle due psicologhe che si alterneranno in campo durante il progetto:
- dott.ssa Cristina Baldacci un totale massimo di € 17.000,00 al lordo delle ritenute da corrispondere mensilmente in ragione di € 200,00 a giornata per un minio di 6 giorni al mese, cui si aggiungono eventuali prestazioni professionali durante i weekend in cui al CEF si svolgono eventi sportivi che vedono coinvolti i partecipanti del progetto Equitraining
- dott.ssa Tatiana Quarta un totale massimo di € 21.000,00 al lordo delle ritenute da corrispondere mensilmente in ragione di € 200,00 a giornata per un minimo di 8 giorni al mese, cui si aggiungono eventuali prestazioni professionali durante i weekend in cui al CEF si svolgono eventi sportivi che vedono coinvolti i partecipanti del progetto Equitraining

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere i contratti delle suddette psicologhe.

Il presente provvedimento trova copertura negli impegni di spesa già approvati con delibera n. 664 del CF 27/07/2026

Data Delibera **12/10/2026** N. **827** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** – FISE (C.F. 97015720580; P. IVA 02151981004; PEC: segreteria@pec.fise.it), in persona del legale rappresentante, il Presidente Federale, Avv. Marco di Paola, con sede legale in Roma, Viale Tiziano, 74, di seguito "FISE" o "Committente".

E

La Dott.ssa **CHIARA DE SANTIS DEL TAVANO** (C.F. P.IVA ; ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI NUMERO EMAIL nata a il e residente in , domiciliata ai fini del presente atto in (di seguito "Prestatore d'Opera" o "Professionista")

Premesso che

a) la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale della Dott.ssa Chiara De Santis Del Tavano per le attività relative al progetto federale "Equitraining" di seguito specificate in quanto ritenuta idonea e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;
b) Il Prestatore d'opera ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

La Dott.ssa Chiara De Santis Del Tavano, anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della FISE l'incarico di psicologa, senza vincolo di subordinazione.
In particolare, nell'espletamento della sua attività lavorativa, conformemente alle previsioni contenute nel Regolamento Federale che il professionista dichiara di conoscere ed accettare.
Le attività oggetto dell'incarico sono state pattuite come di seguito specificate:

- Incontri settimanali con i gruppi di partecipanti
- Interazione con le psicologhe del team e con il personale sanitario dei vari gruppi
- Studio delle schede dei partecipanti
- Analisi dei test somministrati ai partecipanti

Art. 2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art. 3 Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal 12/10/2026 al 31/08/2027. Al termine del periodo indicato lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.
Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.
4.2 In particolare la Dott.ssa Cristina Baldacci si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte. A garanzia di tali obbligazioni il collaboratore dichiara di aver stipulato idonea polizza per la responsabilità professionale avente durata per l'intera durata del presente contratto
(polizza n. 505093 compagnia AXA);
- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Corrispettivo

5.1 Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per un importo complessivo di € 10.000,00 da corrispondere mensilmente in € 1.000,00 al lordo delle ritenute, nello specifico € 2.000,00 entro il 31/12/2026 e € 8.000,00 entro il 31/08/2027; detto importo deve intendersi lordo. I compensi saranno corrisposti da FISE previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte del Prestatore d'opera.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.
La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html

Art. 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Roma, 12/10/2026
Letto confermato e sottoscritto

Il Prestatore d'Opera
Dott.ssa Chiara De Santis Del Tavano

……..

Il Presidente Federale
Avv. Marco Di Paola

……

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** – FISE (C.F. 97015720580; P. IVA 02151981004; PEC: segreteria@pec.fise.it), in persona del legale rappresentante, il Presidente Federale, Avv. Marco di Paola, con sede legale in Roma, Viale Tiziano, 74, di seguito "FISE" o "Committente".

E

La Dott.ssa **CRISTINA BALDACCI** P.IVA 1 ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI NUMERO EMAIL PEC nata a il e residente in Via , domiciliata ai fini del presente atto in (di seguito "Prestatore d'Opera" o "Professionista")

Premesso che

a) la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale della Dott.ssa Cristina Baldacci per le attività relative al progetto federale "Equitraining" di seguito specificate in quanto ritenuta idonea e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;
b) Il Prestatore d'opera ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

La Dott.ssa Cristina Baldacci, anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della FISE l'incarico di psicologa, senza vincolo di subordinazione.
In particolare, nell'espletamento della sua attività lavorativa, conformemente alle previsioni contenute nel Regolamento Federale che il professionista dichiara di conoscere ed accettare.
Le attività oggetto dell'incarico sono state pattuite come di seguito specificate:

- Osservazione e analisi delle dinamiche relazionali tra tecnici, utenti e cavalli
- Mediazione e facilitazione della comunicazione tra tecnici e utenti
- Somministrazione di test che misurano la qualità della vita correlata alla salute degli utenti

Art. 2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art. 3 Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal 19/10/2026 al 31/08/2027. Al termine del periodo indicato lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.
Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.
4.2 In particolare la Dott.ssa Cristina Baldacci si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte. A garanzia di tali obbligazioni il collaboratore dichiara di aver stipulato idonea polizza per la responsabilità professionale avente durata per l'intera durata del presente contratto

(polizza n. 533086 compagnia CAMPI);

- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Corrispettivo

5.1 Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato in € 200,00 a giornata per un minimo di 6 giornate al mese, cui si aggiungono eventuali prestazioni professionali durante i weekend in cui sono previsti al CEF eventi sportivi che vedono coinvolti i partecipanti del progetto Equitraining, per un importo massimo di € 17.000,00 da corrispondere mensilmente; l'importo deve intendersi al lordo delle ritenute. I compensi saranno corrisposti da FISE previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte del Prestatore d'opera.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.
La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html

Art. 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Roma, 12/10/2026
Letto confermato e sottoscritto

Il Prestatore d'Opera
Dott.ssa Cristina Baldacci

……..

Il Presidente Federale
Avv. Marco Di Paola

……

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** – FISE (C.F. 97015720580; P. IVA 02151981004; PEC: segreteria@pec.fise.i t), in persona del legale rappresentante, il Presidente Federale, Avv. Marco di Paola, con sede legale in Roma, Viale Tiziano, 74, di seguito "FISE" o "Committente".

E

La Dott.ssa **TATIANA QUARTA** (C.F. P.IVA ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI DEL NUMERO EMAIL PEC , nata a il e residente in Via domiciliata ai fini del presente atto in (di seguito "Prestatore d'Opera" o "Professionista")

Premesso che

a) la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale della Dott.ssa Tatiana Quarta per le attività relative al progetto federale "Equitraining" di seguito specificate in quanto ritenuta idonea e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;
b) Il Prestatore d'opera ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

La Dott.ssa Tatiana Quarta, anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della FISE l'incarico di psicologa, senza vincolo di subordinazione.
In particolare, nell'espletamento della sua attività lavorativa, conformemente alle previsioni contenute nel Regolamento Federale che il professionista dichiara di conoscere ed accettare.
Le attività oggetto dell'incarico sono state pattuite come di seguito specificate:

- Osservazione e analisi delle dinamiche relazionali tra tecnici, utenti e cavalli
- Mediazione e facilitazione della comunicazione tra tecnici e utenti
- Somministrazione di test che misurano la qualità della vita correlata alla salute degli utenti

Art. 2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue

eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art. 3 Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal 19/10/2026 al 31/08/2027. Al termine del periodo indicato lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.
Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.
4.2 In particolare la Dott.ssa Tatiana Quarta si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte. A garanzia di tali obbligazioni il collaboratore dichiara di aver stipulato idonea polizza per la responsabilità professionale avente durata per l'intera durata del presente contratto

(polizza n. 505610972 compagnia Allianz Spa)

- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Corrispettivo

5.1 Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato in € 200,00 a giornata per un minimo di 6 giornate al mese, cui si aggiungono eventuali prestazioni professionali durante i weekend in cui sono previsti al CEF eventi sportivi che vedono coinvolti i partecipanti del progetto Equitraining, per un importo massimo di € 21.000,00 da corrispondere mensilmente; l'importo deve intendersi al lordo delle ritenute. I compensi saranno corrisposti da FISE previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte del Prestatore d'opera.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.
La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html

Art. 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Roma, 12/10/2026
Letto confermato e sottoscritto

Il Prestatore d'Opera
Dott.ssa Tatiana Quarta

……..

Il Presidente Federale
Avv. Marco Di Paola

……

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
T. 06 83668414 - F. 06 836688481 W segreteria@fise.it
www.fise.it

Data Delibera **12/10/2026** N. **828** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Inserimento Laura Romanelli negli elenchi Docenti Ufficiali di Gara Dressage

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del Libro I Regolamento della Formazione, Titolo X, art.145, che prevede per l'inserimento dei docenti a coloro che sono in possesso di determinati requisiti;
CONSIDERATO	che risulta necessario aggiornare e integrare l'elenco dei docenti Ufficiali di Gara Dressage;
PRESO ATTO	che Laura Romanelli, in base anche al curriculum e le qualifiche possedute, risulta in possesso di competenze coerenti con le suddette finalità formative;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di inserire nell'elenco dei Docenti Ufficiali di Gara Dressage
ROMANELLI Laura (50001468)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **829** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Progetto Equitraining 2026/2027 - incarichi tecnici

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n. 664 del CF 27/07/2026 con la quale si conferma l'accoglimento da parte di Fondazione Roma della richiesta di contributo della FISE per la realizzazione del progetto Equitraining;
TENUTO CONTO	che il progetto Equitraining è volto alla formazione di persone maggiorenni con disagio psichiatrico per consentire loro di acquisire la qualifica federale di Assistente di Scuderia;
RITENUTO OPPORTUNO	avvalersi per il suddetto progetto della collaborazione di tecnici FISE apprezzati per professionalità e competenza durante la precedente edizione di Equitraining e la collaborazione su atri progetti;
INDIVIDUATI	al fine di perseguire al meglio le finalità del progetto i tecnici Luisa Innocenzi e Sonia Marai nel ruolo di referenti tecnici e Milena Pozzato, e Costanza Maria Drisaldi Sette in qualità di tecnici specializzati;
VALUTATA	l'opportunità di corrispondere ai suddetti tecnici compensi lordi a fronte della loro collaborazione al progetto Equitraining, nel periodo compreso tra il 19/10/2026 e il 31/12/2026, come specificato di seguito:: - Sonia Marai € 3.000,00 al lordo delle ritenute (€ 3.300,00 comprensivi di costo azienda), da corrispondere entro il 30/11/2026 in qualità di referente tecnico dal 19/10/2026 al 13/11/2026 - Luisa Innocenzi € 3.000,00 al lordo delle ritenute e comprensivi di costo azienda, da corrispondere entro il 30/11/2026 in qualità di referente tecnico dal 16/11/2026 all'11/12/2026 - Milena Pozzato € 2.000,00 al lordo delle ritenute e comprensivi di costo azienda, da corrispondere € 1.000,00 entro il 30/11/2026 e € 1.000,00 entro i 31/12/2026 in qualità di tecnico specializzato dal 19/10/2026 all'11/12/2026 - Costanza Maria Drisaldi Sette € 2.000,00 al lordo delle ritenute e comprensivi di costo azienda, da corrispondere entro il 31/12/2026 in qualità di tecnico specializzato dal 19/10/2026 all'11/12/2026

DELIBERA

di approvare le corresponsione ai tecnici del progetto dei compensi lordi a fronte della loro collaborazione al progetto Equitraining , nel periodo compreso tra il 19 ottobre 2026 e il 31 dicembre 2026, come specificato di seguito:
- Sonia Marai € 3.000,00 al lordo delle ritenute (€ 3.300,00 comprensivi di costo azienda), da corrispondere entro il 30/11/2026 in qualità di referente tecnico dal 19/10/2026 al 13/11/2026
- Luisa Innocenzi € 3.000,00 al lordo delle ritenute e comprensivi di costo azienda, da corrispondere entro il 30/11/2026 in qualità di referente tecnico dal 16/11/2026 all'11/12/2026
- Milena Pozzato € 2.000,00 al lordo delle ritenute e comprensivi di costo azienda, da corrispondere € 1.000,00 entro il 30/11/2026 e € 1.000,00 entro i 31/12/2026 in qualità di tecnico specializzato dal 19/10/2026 all'11/12/2026
- Costanza Maria Drisaldi Sette € 2.000,00 al lordo delle ritenute e comprensivi di costo azienda, da corrispondere entro il 31/12/2026 in qualità di tecnico specializzato dal 19/10/2026 all'11/12/2026

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere le lettere d'incarico dei suddetti tecnici.

Il presente provvedimento trova copertura negli impegni di spesa già approvati con delibera n.664 del CF 27/07/2026.

Segretario Generale ***Presidente***

Dott. Simone Perillo *Avv. Marco Di Paola*

Roma, 15 ottobre 2026
KQ/Prot.n. 03390

C.a. Dott.ssa Sonia Marai
C.F.

Email:

Oggetto: Incarico Tecnico Sportivo in qualità di Referente Tecnico del progetto "Equitraining"

Gentile Dott.ssa Marai,
in riferimento all'incarico di Referente Tecnico del progetto "Equitraining" che svolgerà dal 19 ottobre al 13 novembre 2026 presso il Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro di Rocca di Papa, Le verrà corrisposto un compenso forfettario ed omnicomprensivo di € 3.000,00 al lordo delle ritenute come previsto dalla delibera n. 829 del 12 ottobre 2026, il cui pagamento sarà effettuato a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (allegato A).

Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico si intende da Lei dichiarato quanto segue:

- di essere tesserata alla FISE con tessera numero 50016244;
- di svolgere l'attività di cui al presente contratto esclusivamente in qualità di sportivo dilettante;
- di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che si allega al presente contratto;
- che l'attività, riferibile al presente contratto, ha ad oggetto e costituisce esercizio, da parte del tecnico, di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti;
- di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.P.R. 633/1972 e ss. mod., e pertanto il corrispettivo concordato non è soggetto a Iva;

La prego di inviarmi la Sua conferma per tale incarico entro il 17 ottobre p.v. all'indirizzo mail equitazioneintegrata@fise.it

Firma per accettazione

(Sonia Marai)

Il Presidente
Avv. Marco Di Paola

Roma, 12 ottobre 2026
KQ/Prot.n. 03390

C.a. Sig.ra Luisa Innocenzi
C.F.

Email:

Oggetto: Incarico Tecnico Sportivo in qualità di Referente Tecnico del progetto "Equitraining"

Gentile Sig.ra Innocenzi,
in riferimento all'incarico di Referente Tecnico del progetto "Equitraining" che svolgerà dal 16 novembre all'11 dicembre 2026 presso il Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro di Rocca di Papa, Le verrà corrisposto un compenso forfettario ed omnicomprensivo di € 3.000,00 al lordo delle ritenute come previsto dalla delibera n. 829 del 12 ottobre 2026, il cui pagamento sarà effettuato a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (allegato A).

Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico si intende da Lei dichiarato quanto segue:

- di essere tesserata alla FISE con tessera numero 50001196;
- di svolgere l'attività di cui al presente contratto esclusivamente in qualità di sportivo dilettante;
- di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che si allega al presente contratto;
- che l'attività, riferibile al presente contratto, ha ad oggetto e costituisce esercizio, da parte del tecnico, di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti;
- di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.P.R. 633/1972 e ss. mod., e pertanto il corrispettivo concordato non è soggetto a Iva;

La prego di inviarmi la Sua conferma per tale incarico entro il 15 ottobre p.v. all'indirizzo mail equitazioneintegrata@fise.it

Firma per accettazione

(Luisa Innocenzi)

Il Presidente
Avv. Marco Di Paola

Roma, 15 ottobre 2026
KQ/Prot.n. 03390

C.a. Dott.ssa Milena Pozzato

Email:

Oggetto: Incarico Tecnico Sportivo in qualità di Tecnico del progetto "Equitraining"

Gentile Dott.ssa Pozzato,
in riferimento all'incarico di Tecnico del progetto "Equitraining" che svolgerà dal 19 ottobre all'11 dicembre 2026 presso il Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro di Rocca di Papa, Le verrà corrisposto un compenso forfettario ed omnicomprensivo di € 2.000,00 al lordo delle ritenute come previsto dalla delibera n. 829 del 12 ottobre 2026, il cui pagamento mensile pari a € 1.000,00 lordi sarà effettuato a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (allegato A).

Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico si intende da Lei dichiarato quanto segue:

- di essere tesserata alla FISE con tessera numero 50008041;
- di svolgere l'attività di cui al presente contratto esclusivamente in qualità di sportivo dilettante;
- di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che si allega al presente contratto;
- che l'attività, riferibile al presente contratto, ha ad oggetto e costituisce esercizio, da parte del tecnico, di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti;
- di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.P.R. 633/1972 e ss. mod., e pertanto il corrispettivo concordato non è soggetto a Iva;

La prego di inviarmi la Sua conferma per tale incarico entro il 17 ottobre p.v. all'indirizzo mail equitazioneintegrata@fise.it

Firma per accettazione

(Milena Pozzato)

Il Presidente
Avv. Marco Di Paola

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
T. +39 6 83668467 - E. formazione@fise.it - W. www.fise.it
P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580

FISE

Roma, 15 ottobre 2026
KQ/Prot.n. 03390

C.a. Sig.ra Drisaldi Sette Costanza Maria

Email:

Oggetto: Incarico Tecnico Sportivo in qualità di Tecnico del progetto "Equitraining"

Gentile Sig.ra Drisaldi,
in riferimento all'incarico di Tecnico del progetto "Equitraining" che svolgerà dal 19 ottobre all'11 dicembre 2026 presso il Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro di Rocca di Papa, Le verrà corrisposto un compenso forfettario ed omnicomprensivo di € 1.650,00 al lordo delle ritenute come previsto dalla delibera n. 829 del 12 ottobre 2026, da corrispondere con un importo pari a € 650,00 lordi entro il 30/11/2026 e € 1.000,00 lordi entro il 31/12/2026, che sarà effettuato a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (allegato A).

Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico si intende da Lei dichiarato quanto segue:

- di essere tesserata alla FISE con tessera numero 50566217;
- di svolgere l'attività di cui al presente contratto esclusivamente in qualità di sportivo dilettante;
- di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che si allega al presente contratto;
- che l'attività, riferibile al presente contratto, ha ad oggetto e costituisce esercizio, da parte del tecnico, di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti;
- di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.P.R. 633/1972 e ss. mod., e pertanto il corrispettivo concordato non è soggetto a Iva;

La prego di inviarmi la Sua conferma per tale incarico entro il 17 ottobre p.v. all'indirizzo mail equitazioneintegrata@fise.it

Firma per accettazione

(Costanza Maria Drisaldi Sette)

Il Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **830** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Area Segreterie di Concorso - Approvazione integrazione calendario corsi formazione e aggiornamento Segreterie di Concorso - 2° semestre

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	delle richieste di partecipazione pervenute all'Area Segreterie di Concorso e la necessità di pianificare l'attività formativa per il 2° semestre 2026, come da calendario in allegato;
CONSIDERATO	che i corsi programmati, come da suddetto calendario, prevedono una quota di iscrizione, giusto quanto previsto dal documento "Quote FISE 2026";
RITENUTO UTILE	prevedere per i suddetti corsi i compensi per i docenti per un totale pari a € 100,00 comprensivo di costo azienda;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere Federale di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di approvare integrazione al calendario corsi per Segreterie di Concorso 2° semestre 2026, come da allegato;

- di dare mandato al Presidente Federale di effettuare modifiche di date e sostituzioni e/o nomine e integrazioni di nomina docenti.

Il presente provvedimento trova copertura economica nella delibera n°484 approvata dal Consiglio Federale in data 25/05/2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

FISE

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO-ESAMI Segreterie di Concorso 2° semestre 2026

Date	Destinatari	Tipologia	Durata	Docenti	Modalità di erogazione
14/15 settembre	Segreterie di Concorso abilitate per qualsiasi disciplina e livello	Corso di aggiornamento per S.C. Multidisciplinare, Discipline Olimpiche e Non Olimpiche	2 giornate da 4 ore: 14:00-18:00	Valentina Mauriello (14 set) Paola Apolloni (15 set)	Online
21/22 settembre	Segreterie di Concorso Completo 1° Livello	U.D./S.C. Completo 2° Livello	2 giornate da 3 ore: lun: 14:00-17:00 mar: 10:00-13:00	Giulia Rocchetti	Online
5/6 ottobre	Segreterie di Concorso Dressage 1° Livello	U.D./S.C. Dressage 2° Livello	2 giornate da 3 ore: lun: 9:00-12:00 mar: 14:00-17:00	Marina Cima	Online

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
T. +39 6 83668467 - E. formazione@fise.it - W. www.fise.it
P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580

FISE

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO-ESAMI Segreterie di Concorso 2° semestre 2026

Date	Destinatari	Tipologia	Durata	Docenti	Modalità di erogazione
12/13 ottobre	Tesserati FISE di età non inferiore ai 18 anni	Stage Base	2 giornate da 3 ore: 10:00-13:00	Carolina Ciampi	Online
19/20/21 ottobre	Partecipanti corso Base e Segreterie di Concorso abilitate	U.D./S.C. Salto Ostacoli 1° Livello	3 giornate da 10 ore totali: 1° e 2° giornata: 10:00-13:30 3° giornata: 10:00-13:00	Carolina Ciampi	Online
26/27 ottobre	Partecipanti corso Base e Segreterie di Concorso abilitate	U.D./S.C. Endurance	2 giornate da 3 ore: 10:00-13:00	Fabio Zuccolo	Online
26/27 ottobre	Segreterie di Concorso Salto Ostacoli 1° Livello	U.D./S.C. Salto Ostacoli 2° Livello	2 giornate da 3 ore: 14:00-17:00	Carolina Ciampi	Online

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
T. +39 6 83668467 - E. formazione@fise.it - W. www.fise.it
P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580

FISE

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO-ESAMI Segreterie di Concorso 2° semestre 2026

Date	Destinatari	Tipologia	Durata	Docenti	Modalità di erogazione
9/10 novembre	Partecipanti corso Base e Segreterie di Concorso abilitate	U.D./S.C. Completo 1° Livello	2 giornate da 3 ore: 10:00-13:00	Giulia Rocchetti	Online
16/17/18 novembre	Partecipanti corso Base e Segreterie di Concorso abilitate	U.D./S.C. Multidisciplinare	3 giornate da 4 ore: 9:30-13:30	???	Online
23 novembre	Partecipanti corso Base e Segreterie di Concorso abilitate	Sessione d'esame per tutte le Discipline	8 ore: Test + colloquio	Da definire (2 membri)	Online
9 dicembre	Segreterie di Concorso Endurance (tutti i livelli)	Aggiornamento SdC Endurance	2 ore: 9:00-11:00	Fabio Zuccolo	Online

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
T. +39 6 83668467 - E. formazione@fise.it - W. www.fise.it
P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580

Data Delibera **12/10/2026** N. **831** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Contratto Gilberto Sebastiani anni 2027/2028

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della Delibera n. 1313 approvata dal Consiglio Federale in data 16 dicembre 2024 con la quale si autorizza il Presidente a sottoscrivere il contratto di collaborazione con Gilberto Sebastiani fino al 31 dicembre 2026;
RAVVISATA	la necessità di prorogare il contratto fino al 31 dicembre 2028;
RITENUTO	opportuno corrispondere a Gilberto Sebastiani un compenso annuo di € 70.000,00 per il Coordinamento della Formazione dei Quadri Tecnici Federali, docente nei Corsi Istruttori dei Pratoni del Vivaro e sul territorio ed incontri con Istruttori e Tecnici sul territorio anche su richiesta dei Comitati Regionali e di prevedere le spese di viaggio, vitto e alloggio per un importo massimo di € 15.000,00
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di autorizzare la conferma dell'incarico di Gilberto Sebastiani come previsto con delibera n. 1313 approvata dal Consiglio Federale in data 16 dicembre 2024 e sottoscrizione del contratto, con adeguamento delle condizioni economiche, con decorrenza dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 per un totale complessivo di € 140.000,00 + € 20.343.00.quale contributo costa azienda.

di prevedere le spese di viaggio vitto e alloggio per un importo massimo di € 15.000,00

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2027 e 2028 della Federazione

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2027	1.201. - FORMAZIONE	CEB.001	1.01.02.04.01	Contratto Gilberto Sebastiani anni 2027/2028	15.000,00
2028	1.201. - FORMAZIONE	CEB.001	1.01.02.04.01	Contratto Gilberto Sebastiani anni 2027/2028	15.000,00
2027	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.04.01	Contratto Gilberto Sebastiani anni 2027/2028	76.781,00
2028	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.04.01	Contratto Gilberto Sebastiani anni 2027/2028	83.562,00
				Totali Delibera nr. 831 del 12/10/2026	**190.343,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **832** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Inserimento corso nel Calendario Formazione U.d.G Dressage 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n.152 del Consiglio Federale del 23 febbraio u.s., con la quale si approva il Calendario Formazione U.d.G Dressage 2026;
RAVVISATA	la necessità di integrare il calendario con un corso di aggiornamento per tutti i giudici di dressage e paradressage;
SENTITO	il parere del Consigliere Federale Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

- di autorizzare l'inserimento del corso di aggiornamento per tutti i giudici di dressage e paradressage nel Calendario Formazione U.d.G Dressage 2026 come da allegato;
- di prevedere per il docente un importo complessivo pari a € 132,00;
- di dare mandato al Presidente Federale di effettuare modifiche di date e sostituzioni e/o nomine e integrazioni di nominativi docenti;

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.04.02	Inserimento corso nel Calendario Formazione U.d.G Dressage 2026	132,00
				Totali Delibera nr. 832 del 12/10/2026	**132,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **833** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Corso di mantenimento FEI per Giudici Internazionali Salto Ostacoli 2 febbraio 2027

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello statuto federale;
RAVVISATA	la necessità di organizzare un corso di mantenimento FEI per Giudici Internazionali Salto Ostacoli il 2 febbraio 2027 a Roma presso il Palazzo delle Federazioni;
PRESO ATTO	che la FEI ha nominato Direttore del suddetto corso Carsten Andre SOERLIE;
RITENUTO	opportuno prevedere le spese per la trasferta, vitto e alloggio del docente e le spese per l'organizzazione del suddetto corso, come da preventivo in allegato;
PRESO ATTO	delle spese di organizzazione del corso;
CONSIDERATO	che il corso prevede una quota d'iscrizione pari a € 100,00, fissata in base alla disposizione della FEI e il numero di partecipanti previsto è di 20;
SENTITO	il parere favorevole dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

- di approvare l'organizzazione di un corso di mantenimento FEI per Giudici Internazionali Salto Ostacoli il 2 febbraio 2027 a Roma, presso il Palazzo delle Federazioni, Viale Tiziano 74, sala Auditorium

- di provvedere al rimborso spese per la trasferta, vitto e alloggio del Direttore del Corso e le spese di organizzazione del Corso per un importo massimo di 1.800,00 € (OB. 1.01.02.04.01 - CEB. 001 / CEB. 042)

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2027	1.201. - FORMAZIONE	CEB.001	1.01.02.04.01	Corso di mantenimento FEI per Giudici Internazionali Salto Ostacoli 2 febbraio 2027	1.050,00
2027	1.201. - FORMAZIONE	CEB.042	1.01.02.04.01	Corso di mantenimento FEI per Giudici Internazionali Salto Ostacoli 2 febbraio 2027	750,00
				Totali Delibera nr. 833 del 12/10/2026	**1.800,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **834** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

Integrazione dei rimborsi spese delle figure tecnico-sportive del Dipartimento Concorso Completo per le trasferte in Italia e all'estero nell'anno 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 32 del 20/01/2026 riguardante tra l'altro i rimborsi spese delle figure tecnico-sportive del Dipartimento Concorso Completo per le trasferte in Italia e all'estero nell'anno 2026;
CONSIDERATE	le numerose ed impegnative trasferte del 2026 (training day, ritiri, Campionati Europei e gare internazionali) che hanno richiesto una maggiore presenza in campo delle figure tecnico-sportive;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

di autorizzare l'integrazione dei rimborsi spese delle figure tecnico-sportive del Dipartimento Concorso Completo, per le trasferte in Italia e all'estero nell'anno 2026, che hanno svolto e che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico:

- Iacopo Comelli (n. tessera FISE 50003663), Marco Eleuteri (n. tessera FISE 50028796), Katherine Margaret Ferguson Lucheschi (n. tessera FISE 50021779), e Clare Zilla Pearse (n. tessera FISE 50023032) per un importo complessivo 10.000,00 € lordi (OB. 1.01.01.01.01 CEB 001)

- Paolo Bertoni (n. tessera FISE 50544026), Francesca Blasi (n. tessera FISE 50003853), Iacopo Comelli (n. tessera FISE 50003663), Clare Zilla Pearse (n. tessera FISE 50023032), Emiliano Portale (n. tessera FISE 50003411) per un importo complessivo di 4.000,00 € lordi (OB. 1.01.01.02.01 - CEB. 001).

La spesa complessiva per la Federazione è stimata in 14.000,00 € lordi.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.202. - COMPLETO	CEB.001	1.01.01.01.01	Integrazione dei rimborsi spese delle figure tecnico-sportive del Dipartimento Concorso Completo per le trasferte in Italia e all'estero nell'anno 2026	10.000,00
2026	1.202. - COMPLETO	CEB.001	1.01.01.02.01	Integrazione dei rimborsi spese delle figure tecnico-sportive del Dipartimento Concorso Completo per le trasferte in Italia e all'estero nell'anno 2026	4.000,00
				Totali Delibera nr. 834 del 12/10/2026	**14.000,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **835** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

Incarichi tecnico-sportivi Dipartimento Concorso Completo biennio 2027-2028

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	l'Art. 27.4 dello Statuto federale che conferisce al Presidente federale la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione;
PRESO ATTO	delle delibere n.1344 del 16 dicembre 2024 e n. 1134 del 19 novembre 2025 che hanno nominato le Figure tecniche sportive per il biennio 2025-2026;
TENUTO CONTO	della necessità di avviare la programmazione sportiva per il prossimo biennio anche in previsione della redazione del Bilancio Preventivo F.I.S.E. 2027;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

- di autorizzare la conferma dell'incarico previsto con delibera n. 1239 del 16 dicembre 2025 e sottoscrizione del contratto, alle medesime condizioni economiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 per il collaboratore di seguito riportato:
Direttore Tecnico (Referente dell'attività sportiva nazionale per il Dipartimento Concorso Completo e Referente Concorso Completo attività Cavalli e Pony per il Dipartimento Promozione e sviluppo): Paolo Bertoni (n. tessera FISE 50544026) compenso 20.000,00 € annui lordi (OB: 1.01.01.02.04 - CEB: 003).

- di autorizzare la conferma degli incarichi previsti con delibera n. 33 del 20 gennaio 2026 e sottoscrizione dei contratti, alle medesime condizioni economiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 per i collaboratori di seguito riportati:
Veterinario di squadra Senior, Young Rider, Junior, Pony per il Dipartimento Concorso Completo: Marco Eleuteri (n. tessera FISE 50028796) indennità 24.500,00 € annui lordi (OB: 1.01.01.01.04 - CEB: 004).
Direttore Tecnico (Tecnico federale Pony e Componente della Commissione di selezione giovanile per il Dipartimento Concorso Completo): Francesca Blasi (n. tessera FISE 50003853) compenso 25.000,00 € annui lordi (OB: 1.01.01.02.04 - CEB: 003).
Direttore Tecnico (Tecnico federale Junior e Componente della Commissione di selezione giovanile per il Dipartimento Concorso Completo): Emiliano Portale (n. tessera FISE 50003411) compenso 25.000,00 € annui lordi (OB: 1.01.01.02.04 - CEB: 003).

- di autorizzare la conferma degli incarichi previsti con delibera n. 33 del 20 gennaio 2026 e sottoscrizione dei contratti, con adeguamento delle condizioni economiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 per i collaboratori di seguito riportati:
Direttore Tecnico (Team Manager Selezionatore Senior e Tecnico federale Senior e Young Rider e Componente della Commissione di selezione Senior e giovanile per il Dipartimento Concorso Completo): Iacopo Comelli (n. tessera FISE 50003663) compenso 70.000,00 € annui lordi (OB: 1.01.01.01.04 - CEB: 003).
Direttore Tecnico (Capo Equipe Senior / Young Rider / Junior / Pony per il Dipartimento Concorso Completo): Clare Zilla Pearse (n. tessera FISE 50023032) compenso 18.000,00 € annui lordi.

La spesa complessiva per la Federazione è stimata in 400.220,00 € lordi per il biennio 2027-2028 comprensivi del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro, di cui 194.240,00 € lordi per il 2027 e 205.980,00 € lordi per il 2028.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2027 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.

Data Delibera **12/10/2026** N. **835** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

IMPEGNI					
Anno	**CRAM**	**Voce di spesa**	**Obiettivo/Funz.**	**Causale**	**Imp.provv.**
2027	1.202. - COMPLETO	CEB.003	1.01.01.01.04	Incarichi tecnico-sportivi Dipartimento Concorso Completo biennio 2027-2028	76.300,00
2027	1.202. - COMPLETO	CEB.003	1.01.01.02.04	Incarichi tecnico-sportivi Dipartimento Concorso Completo biennio 2027-2028	93.440,00
2028	1.202. - COMPLETO	CEB.003	1.01.01.01.04	Incarichi tecnico-sportivi Dipartimento Concorso Completo biennio 2027-2028	82.600,00
2028	1.202. - COMPLETO	CEB.003	1.01.01.02.04	Incarichi tecnico-sportivi Dipartimento Concorso Completo biennio 2027-2028	98.880,00
2027	1.202. - COMPLETO	CEB.004	1.01.01.01.04	Incarichi tecnico-sportivi Dipartimento Concorso Completo biennio 2027-2028	24.500,00
2028	1.202. - COMPLETO	CEB.004	1.01.01.01.04	Incarichi tecnico-sportivi Dipartimento Concorso Completo biennio 2027-2028	24.500,00
				Totali Delibera nr. 835 del 12/10/2026	**400.220,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **836** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

Bando Candidature Manifestazioni di Interesse Federale per la disciplina del Dressage anno 2027

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di definire date e sedi delle manifestazioni di interesse federale per la disciplina del Dressage per l'anno 2027;
CONSIDERATA	la necessità di inserire le date delle manifestazioni di interesse federale della disciplina del Dressage nel calendario multidisciplinare delle manifestazioni di interesse federale per l'anno 2027;
CONSIDERATO	il bando di assegnazione delle manifestazioni di interesse federale della disciplina del Dressage ed i relativi documenti predisposti;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di approvare i documenti relativi al bando di assegnazione delle manifestazioni di interesse federale per la disciplina del Dressage per l'anno 2027 che, allegati alla presente ne costituiscono parte integrante.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **837** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Eventi Speciali: “Fieracavalli - Riding by the Sea” - “10 giorni Equestre Vipiteno”- “Jumping Torgnon” – Esenzione pagamento spettanze FISE

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che l’art 4.1.6 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli prevede che i Comitati Organizzatori di concorsi nazionali, che si svolgono in sedi di forte impatto pubblico ed in strutture approntate specificatamente per l’evento, tipo Parchi o Piazze pubbliche, possono inoltrare richiesta alla FISE del riconoscimento di “Evento Speciale”;
VISTO	altresì, che il medesimo articolo prevede che il Consiglio Federale, sulla base di apposita relazione del Presidente di Giuria, possa deliberare, a titolo di contributo, l’esenzione dal pagamento delle quote di spettanza calcolate sulle iscrizioni;
PRESO ATTO	del riconoscimento di Evento Speciale dei Concorsi Nazionali A3* del 17-19 luglio 2026, 24-26 luglio 2026 e 31 luglio-2 agosto 2026, denominati “Jumping Torgnon” rilasciato da questa Federazione su richiesta del Comitato Organizzatore Torgnon Endurance ASD;
PRESO ATTO	del riconoscimento di Evento Speciale dei Concorsi Nazionali A3* del 3-5 luglio 2026, B3* del 7-8 luglio 2026 e A5* del 10-12 luglio 2026, denominati “10 Giorni Equestre Vipiteno” rilasciato da questa Federazione su richiesta del Comitato Organizzatore ASV Reitclub Wiesen;
PRESO ATTO	del riconoscimento di Evento Speciale del Concorso Nazionale A3* di Porto Sant’Elpidio (FM), in programma dal 3 al 6 settembre 2026, denominato “Fieracavalli - Riding by the Sea rilasciato da questa Federazione su richiesta del Comitato Organizzator Veronafiere S.p.A. - Fieracavalli Verona;
VALUTATE	le relazioni dei Presidenti di Giuria delle manifestazioni;
VISTO	il parere favorevole espresso dal Dipartimento Salto Ostacoli.

DELIBERA

di esonerare dal pagamento delle quote di spettanza calcolate sulle iscrizioni i seguenti Comitati Organizzatori di Eventi Speciali:

- ASV Reitclub Wiesen, per i Concorsi Nazionali A3* del 3-5 luglio 2026, B3* del 7-8 luglio 2026 e A5* del 10 -12 luglio 2026, denominati “10 Giorni Equestre Vipiteno”;
- Torgnon Endurance ASD, per i Concorsi Nazionali A3* del 17-19 luglio 2026, 24-26 luglio 2026 e 31 luglio-2 agosto 2026, denominati “Jumping Torgnon”;
- Veronafiere S.p.A. - Fieracavalli Verona, per il Concorso Nazionale A3* di Porto Sant’Elpidio (FM), in programma dal 3 al 6 settembre 2026, denominato “Fieracavalli - Riding by the Sea”.

La presente deliberazione non comporta spese a carico della Federazione.

Segretario Generale — *Dott. Simone Perillo*

Presidente — *Avv. Marco Di Paola*

Data Delibera **12/10/2026** N. **838** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Approvazione programma dell'Evento Speciale CIN A6 "128x128 Gran Premio Fieracavalli" del 5-8 novembre 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che dal 5 all'8 novembre 2026 si svolgerà presso le strutture dell'Ente Fiera di Verona il concorso nazionale A6* denominato "128x128 Gran Premio Fieracavalli", al quale questa Federazione ha riconosciuto, secondo le procedure regolamentari vigenti, la qualifica di Evento Speciale;
VISTO	l'art. 31 "Concorsi Eventi Speciali" del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli e, in particolare, l'art. 31.2, che dispone: "La richiesta deve essere inoltrata alla F.I.S.E., unitamente al programma della manifestazione, per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, che valuta gli aspetti riferiti alla fattibilità per quanto attiene alle caratteristiche di tipo tecnico-sportivo richieste per la manifestazione. La manifestazione può essere a libera programmazione, sia per quanto riguarda le categorie, sia per quanto concerne le quote di iscrizione e i criteri di partecipazione (la quota di inviti a disposizione del Comitato Organizzatore non può comunque essere superiore al 75% del numero massimo dei binomi iscrivibili)";
VISTO	inoltre l'art. 116.3 del medesimo Regolamento, che stabilisce quale termine di chiusura delle iscrizioni le ore 12:00 del sesto giorno antecedente l'inizio della prima gara, coincidente con il termine ultimo per il ritiro delle iscrizioni senza incorrere nelle previste sanzioni;
VISTO	altresì l'art. 111, che prevede la destinazione di una quota del montepremi di ciascuna categoria comune quale sovrappremio riservato ai cavalli italiani classificati;
PRESO ATTO	che il regolamento della manifestazione prevede che: • la partecipazione sia consentita esclusivamente ai cavalieri in possesso di invito, senza il rispetto del limite massimo del 75% degli inviti previsto dall'art. 31.2; • il termine ultimo per il ritiro delle iscrizioni sia fissato al 19 ottobre 2026; • non sia prevista la quota di montepremi riservata al sovrappremio per i cavalli italiani;
CONSIDERATO	che, in ragione della particolare natura e rilevanza dell'evento, si ritiene opportuno concedere deroga alle disposizioni regolamentari sopra richiamate.

DELIBERA

di approvare il programma dell'Evento Speciale CIN A6* "128x128 Gran Premio Fieracavalli" in programma dal 5 all'8 novembre 2026, così come riportato nel documento allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.

La presente delibera non comporta impegni di spesa a carico della Federazione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **839** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Legacy Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	delle intese intercorse con il Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, che, in collaborazione con il Comune di San Giorgio Ionico, ha realizzato un investimento per il rifacimento del Campo Gara dell'impianto dell'ente affiliato A.S.D. Horse Club Terra Jonica, che ha ospitato le competizioni di Salto Ostacoli;
ACCERTATA	a livello tecnico la necessità, comprovata anche da richieste del Delegato Tecnico FEI presente ai Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, di riqualificazione del Campo Prova (Warm-Up Area);
VISTA	l'istanza formalmente presentata, in data 23 luglio 2026, dalla Federazione al Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026 per richiedere un contributo per il rifacimento del Campo Prova con un intervento stimato in € 60.000;
ACCERTATO	che l'istanza ha avuto esito negativo;
TENUO CONTO	dei contributi previsti a favore della Federazione da parte del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo [€ 27.540 oltre IVA in virtù della 1° convenzione FISE-C.O. siglata in data 03/03/2026 ed € 123.930 oltre IVA in virtù della 2° convenzione FISE-C.O. siglata in data 08/07/2026] che hanno consentito l'organizzazione delle competizioni senza oneri per la Federazione;
VISTA	la richiesta dell'ente affiliato A.S.D. Horse Club Terra Jonica di un contributo per € 25.000 a fronte di un impegno a completare l'investimento richiesto per il rifacimento del Campo Prova con risorse proprie per un importo stimato complessivo di € 74.802,00 oltre IVA [preventivo allegato];
TENUTO CONTO	dell'impegno dell'ente sportivo affiliato A.S.D. Horse Club Terra Jonica a rendicontare a consuntivo l'importo delle spese sostenute per il rifacimento del Campo Prova;
TENUTO CONTO	della valenza strategica per il Mezzogiorno d'Italia dell'impianto equestre della A.S.D. Horse Club Terra Jonica;
VALUTATO	l'ammodernamento dell'impianto sportivo in linea con i principi del Comitato Olimpico Internazionale di realizzare "legacy" concrete dopo l'organizzazione di grandi eventi sportivi;
VALUTATO	necessario completare il percorso di legacy con il rifacimento del Campo Prova.

DELIBERA

Di autorizzare l'erogazione di un contributo per € 25.000 a favore dell'ente affiliato A.S.D. Horse Club Terra Jonica finalizzato al rifacimento del campo prova a fronte di un importo complessivo di spesa stimato pari ad € 74.802,00 oltre IVA da rendicontare alla Federazione al termine dei lavori.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo con l'approvazione della II nota di variazione al Preventivo Economico 2026.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.120	1.01.01.01.01	Legacy Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026	0,00

Totali Delibera nr. 839 del 12/10/2026 **0,00**

Data Delibera **12/10/2026** N. **839** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **840** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Incarichi tecnico sportivi Dipartimento Salto Ostacoli biennio 2027- 2028

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera di nomina n. 46 del 21.01.2026 dei Sigg.ri Marco Bergomi, Piero Coata e Giorgio Masiero;
TENUTO CONTO	della necessità di avviare la programmazione sportiva per il prossimo biennio anche in previsione della redazione del bilancio preventivo della Federazione per l'anno 2027
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo.

DELIBERA

di autorizzare la conferma dell'incarico previsto con delibera n. 46 del 20.01.2026 per i Sigg.ri Marco Bergomi, Piero Coata e Giorgio Masiero e la sottoscrizione dei rispettivi contratti alle medesime condizioni con decorrenza dal 01.01.2027 al 31.12.2028.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del bilancio preventivo 2027 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2027	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.01.04	Marco Bergomi 2027	40.000,00
2027	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.01.04	Piero Coata 2027	60.000,00
2027	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Giorgio Masiero 2027	18.000,00
2028	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.01.04	Marco Bergomi 2028	40.000,00
2028	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.01.04	Piero Coata 2028	60.000,00
2028	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Giorgio Masiero 2028	18.000,00
2027	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.01.04	Costo azienda Bergomi Coata 2027	8.720,00
2027	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Costo azienda Masiero 2027	1.260,00
2028	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.01.04	Costo azienda Bergomi Coata 2028	17.436,00
2028	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Costo azienda Masiero 2028	2.520,00

Totali Delibera nr. 840 del 12/10/2026 **265.936,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **841** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Integrazione rimborso spese anno 2026 collaboratori tecnico-sportivi del Dipartimento Salto Ostacoli

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che con provvedimento n. 46/2026 è stata deliberata la copertura delle spese in funzione degli incarichi ricoperti dai Sigg.ri Stefano Cesaretto, Mario Verheyden, Marco Bergomi, Paolo Nuti e Elena Panetti;
CONSIDERATO	che a seguito dell'attività svolta sino ad oggi si ritiene necessario prevedere una integrazione dell'importo già stanziato per la copertura delle spese dei suddetti collaboratori tecnici;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo.

DELIBERA

di integrare la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio, che i Sigg.ri Stefano Cesaretto, Mario Verheyden, Piero Coata, Marco Bergomi, Paolo Nuti e Maria Elena Panetti effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico nell'anno 2026, per un importo massimo pari a € 15.000,00 - CRAM 205 1.01.01.01.01 -CEB. 001

Le spese dovranno essere autorizzate dal Direttore Sportivo.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.01.01	Integrazione rimborso spese anno 2026 collaboratori tecnico-sportivi del Dipartimento Salto Ostacoli	15.000,00

Totali Delibera nr. 841 del 12/10/2026 **15.000,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **842** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Presenza Stefano Nogara FINALS AMBASSADOR TOUR by AJA - Gorla Minore dal 1° al 4 ottobre 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che il Sig. Stefano Nogara ha ricevuto dalla Federazione incarichi tecnico-sportivi per l'anno 2026 e presta la propria attività nell'ambito della disciplina del Salto Ostacoli;
PRESO ATTO	che, con delibera n. 46 del 20 gennaio 2026, sono stati approvati il compenso, pari a € 1.000,00 per evento, e i relativi rimborsi spese, per la presenza del Tecnico in un totale di n. 5 eventi;
CONSIDERATO	che, successivamente, il Sig. Stefano Nogara è stato incaricato di presenziare a un sesto evento, e precisamente alla manifestazione “FINALS AMBASSADOR TOUR by AJA”, svoltasi a Gorla Minore dal 1° al 4 ottobre 2026;
RITENUTO	pertanto, di predisporre una lettera di incarico integrativa a copertura della suddetta attività;
SENTITO	il Direttore Sportivo.

DELIBERA

1. di dare mandato agli Uffici federali di predisporre una lettera di incarico integrativa per l'evento “FINALS AMBASSADOR TOUR by AJA”, svoltosi a Gorla Minore dal 1° al 4 ottobre 2026, in favore di:
Stefano Nogara (tessera FISE n. 50020241) - Tecnico e Selezionatore Ambassador
Compenso lordo: € 1.000,00 (CEB 003 OB 1.01.01.01.04);

2. di autorizzare il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute in ragione dello svolgimento del suddetto incarico che trova copertura nella delibera n°592/2026

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Stefano Nogara	1.000,00
2026	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.01.04	Costo azienda compenso Stefano Nogara	200,00
				Totali Delibera nr. 842 del 12/10/2026	**1.200,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **843** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Premi al Palo Nation Cup Youth Final - Kronenberg (NED) 8-13 settembre 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che con delibera del Consiglio Federale del 20 gennaio 2026 è stato approvato il Programma del Dipartimento Salto Ostacoli – Settore Giovanile e Pony 2026;
CONSIDERATO	che il suddetto Programma prevede la possibilità per la FISE di assegnare premi al palo agli atleti del settore, sulla base dei risultati conseguiti in occasione delle Coppe delle Nazioni, Finale di Nations Cup e Campionati Europei, subordinatamente alla disponibilità di bilancio del Dipartimento;
CONSIDERATO	altresì che a seguito di un risparmio di gestione del Dipartimento è disponibile in bilancio un importo pari ad € 4.800,00 da destinare agli atleti del settore in base ai risultati conseguiti in occasione della Finale di Nations Cup;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo.

DELIBERA

1. di di assegnare agli atleti del Settore Giovanile e Pony dei premi al palo per un importo massimo di € 4.800,00 (OB:1.01.01.02.01 CEB: 007), sulla base dei risultati ottenuti in occasione della NCY Final di Kronenberg (NED) dellì8-13 settembre 2026;

2. di stabilire che tali premi, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, siano erogati a favore dei cavalieri Young Riders, Juniores, Children e Pony convocati dalla FISE in rappresentanza dell'Italia;

3. di definire che i premi siano attribuiti nella misura di € 400,00 per ogni percorso netto (senza errori agli ostacoli e nel tempo) effettuati nelle prove della NCY Final di Kronenberg.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.007	1.01.01.02.01	Premi al Palo Kronenberg	4.800,00

Totali Delibera nr. 843 del 12/10/2026 **4.800,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **844** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Equestrian Sport Events s.r.l. unipersonale in liquidazione: liquidazione finale e scioglimento/cancellazione dal Registro delle Imprese

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la memoria del Consiglio Federale n. 708 del 25/05/2026 con il Bilancio Consuntivo 2025 della società controllata Equestrian Sport Events s.r.l. unipersonale in liquidazione unitamente ai due scenari possibili per la conclusione delle attività di liquidazione;
VISTA	la delibera del Consiglio Federale n. 687 del 27/07/2026 con l'approvazione di un ulteriore finanziamento soci infruttifero con durata fino al 31.12.2026 ed obbligo di restituzione a semplice richiesta di FISE con preavviso di 3 mesi per 18.944,98 in funzione delle esigenze finanziarie della società per il completamento della procedura di liquidazione entro il corrente anno 2026;
CONSIDERATA	l'ipotesi allegata datata 30 settembre u.s. e predisposta dal Liquidatore Nicola Boscarelli per la gestione della fase finale della liquidazione e correlato scioglimento/cancellazione della società dal Registro delle Imprese da concludersi entro il corrente anno 2026;
ACCERTATO	il persistere della volontà già espressa dal Consiglio Federale di non continuare l'attività della propria controllata Equestrian Sport Events Srl Unipersonale e di provvedere, pur in pendenza della richiesta di rimborso del Credito Iva all'Agenzia delle Entrate e pari ad Euro 416.925,00, al suo scioglimento/cancellazione nel più breve tempo possibile e comunque entro l'anno in corso al fine di porre termine alle spese amministrative correlate alla gestione della procedura di liquidazione e procedere con il piano di riparto finale;
VALUTATE	le richieste di autorizzazione al Consiglio Federale presenti nella nota del Liquidatore, cui si fa integrale riferimento per maggior dettaglio, e relative a: - procura per la sottoscrizione degli atti in sede di rogito relativo alla cessione credito Iva - delega per l'intervento del Socio Unico FISE nell'Assemblea ordinaria di approvazione del Bilancio Finale di Liquidazione e Piano di riparto; - rinuncia al finanziamento Soci per l'importo ad oggi stimato di €.101.271,22 per la copertura della perdita.

DELIBERA

- di delegare il Presidente e il Segretario Generale, anche disgiuntamente tra loro, alla sottoscrizione del rogito di compravendita da ESE srl (cedente) a FISE (cessionaria) del credito IVA chiesto a Rimborso per €.416.925,00 da "pagare" tramite utilizzo per l'importo corrispondente del Finanziamento Soci residuo;
- di delegare il Segretario Generale a rappresentare il Socio Unico nell'Assemblea ordinaria di approvazione del Bilancio Finale di Liquidazione e Piano di riparto della "ESE s.r.l. In Liquidazione", previa ricezione delle relazioni del Revisore Unico e della Società di Revisione, e conseguente richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese;
- di rinunciare alla quota residua finale del Finanziamento Soci per la copertura delle perdite della procedura di liquidazione per l'importo ad oggi stimato pari ad €.101.271,22 o, nel differente valore registrato a consuntivo e comunque nei limiti del saldo finale del Finanziamento soci concesso nel tempo da FISE.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **845** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Autorizzazione rimborso onorari dell'Avv. Carlotta Delli Carri, in qualità di domiciliatario dell'avv. Alessandro Benincampi – Procedimento R.G. n. 1849/2024, dinanzi al Tribunale Ordinario di Pescara.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO CHE	la Federazione Italiana Sport Equestri è coinvolta, a seguito di chiamata di terzo, nel procedimento R.G. n. 1849/2024 pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Pescara, originato da un sinistro, per il quale la difesa della Federazione è affidata all'Avv. Alessandro Benincampi;
CONSIDERATO	che nell'ambito del suddetto procedimento si è reso necessario garantire la presenza di un legale alle udienze fissate presso il Tribunale di Pescara;
TENUTO CONTO	che l'Avv. Alessandro Benincampi si è avvalso, per la partecipazione alle udienze, della collaborazione dell'Avv. Carlotta Delli Carri, al fine di contenere i costi a carico della Federazione, evitando le maggiori spese di trasferta che sarebbero altrimenti derivate dalla partecipazione diretta del difensore incaricato;
PRESO ATTO	che l'Avv. Carlotta Delli Carri ha presenziato a n. 6 udienze, tenutesi nelle date del 25 settembre 2025, 14 gennaio 2026, 4 marzo 2026, 29 aprile 2026, 27 maggio 2026 e 23 settembre 2026;
VISTA	la nota spese trasmessa dall'Avv. Carlotta Delli Carri in data 23 settembre 2026, per un importo complessivo di € 312,00, di cui € 300,00 a titolo di compensi professionali ed € 12,00 per contributo previdenziale del 4% (all. 1);

DELIBERA

di prendere atto dell'attività svolta dall'avv. Carlotta Delli Carri, in qualità di domiciliatario dell'avv. Alessandro Benincampi nell'ambito del procedimento R.G. n. 1849/2024, pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Pescara e di autorizzare la relativa spesa complessiva di € 312,00, comprensiva del contributo previdenziale del 4%, per la partecipazione a n. 6 udienze, come da nota spese allegata.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.099	2.01.04.	Autorizzazione rimborso onorari dell'Avv. Carlotta Delli Carri, in qualità di domiciliatario dell'avv. Alessandro Benincampi	312,00

Totali Delibera nr. 845 del 12/10/2026 **312,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **846** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Progetto LIVE - Fondi dell'Unione Europea per lo sviluppo del volontariato sportivo e inclusione sociale in Italia, Grecia, Spagna e Portogallo

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della partecipazione della FISE, insieme ad altri partner, fra cui ICSS Europe / Save the Dream - con cui la Federazione ha già collaborato per la realizzazione di corsi per rifugiati al Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro - e l'Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), ad un bando dell'Unione Europea ERASMUS+ e dell'assegnazione alla Federazione di un contributo complessivo di € 41.201,00.
VISTA	la documentazione allegata al presente provvedimento;
TENUTO CONTO	dell'obbligo di nominare, in via preliminare, la figura del LEAR (Legal Entity Appointed Representative), ossia il punto di contatto unico necessario per l'utilizzo del sistema di scambio elettronico del registro dei partecipanti e del portale dell'UE dedicato ai finanziamenti e agli appalti (Funding & Tenders Portal);
TENUTO CONTO	delle responsabilità del LEAR: • Gestione amministrativa: gestisce tutti i dati e i documenti dell'organizzazione sul Portale UE. • Autorizzazioni: nomina le persone interne autorizzate a firmare elettronicamente accordi di sovvenzione, contratti e documenti di progetto (chiamate "FSIGN").

DELIBERA

Di nominare il dott. Simone Perillo, quale LEAR (Legal Entity Appointed Representative) per il progetto LIVE.
Di creare un Gruppo di Lavoro, coordinato dalla dott.ssa Barbara Ardu con il coinvolgimento del seguente personale federale: Monica Ciavarella, Karin Quarta, Tiziana Cocco e Alessandro De Santis.
Di autorizzare la validazione del profilo FISE sulle piattaforme UE e del codice PIC (Participant Identification Code), con compilazione della lettera di nomina del LEAR e la dichiarazione di consenso.
Di prevedere impegni di spesa per la realizzazione delle attività progettuali con ulteriori provvedimenti che saranno adottati una volta definito il percorso progettuale di dettaglio.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **847** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Sicilia - Acquisto di n.5 climatizzatori da parete marca “Midea”

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	dell'art. 120 del Libro II - Norme di Amministrazione e Contabilità;
PRESO ATTO	della delibera del Comitato Regionale FISE Sicilia n. 42 del 14/09/2026 nella quale si prende atto del sopralluogo effettuato dall’ Organismo di Vigilanza (ODV) in data 21 maggio 2026 e relative osservazioni sullo stato degli uffici del Comitato che necessitano di interventi di ristrutturazione, sistemazione e riparazione e di procedere alla valutazione degli interventi necessari con richieste di preventivo a ditte specializzate per la ristrutturazione dei locali, il ripristino degli Impianti elettrici e di climatizzazione;
RITENUTO	pertanto necessario prevedere l’acquisto di n. 5 climatizzatori da installare presso gli uffici di detto Comitato;
CONSIDERATO	esclusivo e vantaggioso il preventivo di spesa pervenuto al Comitato Regionale Sicilia dalla ditta Impianti Elettrici di Leonardi Alfio di Aci Catena (CT) per l'acquisto di nr 4 climatizzatori da parete marca “Midea” mod. EVO/ELEG da 9000 e nr 1 climatizzatore da parete marca “MIDEA” mod. EVO/ELEG da 12000 comprese staffe, cavi, tubazioni, collegamenti e collaudo più smontaggio di nr 4 climatizzatori a parete, recupero gas residuo e smaltimento per un totale di € 4.587,20 IVA compresa;
RITENUTO	opportuno ratificare tali acquisizioni al fine di generare la loro destinazione tra i cespiti federali;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa narrate, di autorizzare l'impegno di spesa assunto dal Comitato Regionale FISE Sicilia per:

- l’acquisto di n. 4 climatizzatori mod. EVO/ELEG da 9000 btu comprese staffe, cavi, tubazioni, collegamenti e collaudo cad.1 € 650,00 x 4 = € 2.600,00 + IVA (€ 3.172,00) dalla ditta Impianti Elettrici di Leonardi Alfio di Aci Catena (CT);
- l’acquisto di n. 1 climatizzatore da parete marca “MIDEA” mod. EVO/ELEG da 12000 btu comprese, staffe, cavi, tubazioni, collegamenti collaudo € 680,00 + IVA (€ 829,60) dalla ditta Impianti Elettrici di Leonardi Alfio di Aci Catena (CT);
- smontaggio di n. 4 climatizzatori a parete, recupero gas residuo e smaltimento cad. € 120,00 x 4 = € 480,00 + IVA (€585,60);

autorizzandone l'inserimento tra i cespiti federali nello SPA.B.02.04.04 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI per un totale di € 4.587,20 IVA compresa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Verbale **14/09/2026** **Delibera N. 42/CONS** Anno **2026**

DIPARTIMENTO/SETTORE: FUNZIONAMENTO

ACQUISTO CLIMATIZZATORI

IL CONSIGLIO

VISTI gli art. 27, 28, 29, 30, 44, 45 dello Statuto Federale

PRESO ATTO del sopralluogo effettuato dall' Organismo di Vigilanza (ODV) in data 21 maggio 2026 e relative osservazioni sullo stato degli uffici del Comitato che necessitano di interventi di ristrutturazione, sistemazione e riparazione e di procedere alla valutazione degli interventi necessari con richieste di preventivo a ditte specializzate per la ristrutturazione dei locali, il ripristino degli Impianti elettrici e di climatizzazione;

NECESSARIO prevedere l'acquisto di nr 4 climatizzatori da parete marca "Midea" mod. EVO/ELEG da 900 staffe, cavi, tubazioni, collegamenti e collaudo; e nr 1 climatizzatore da parete marca "MIDEA" mod. EVO/ELEG da 1200, staffe, cavi, tubazioni, collegamenti e collaudo; smontaggio di nr 4 climatizzatori a parete, recupero gas residuo e smaltimento;

VALUTATO congruo il preventive della ditta IMPIANTI ELETTRICI DI LEONARDI ALFIO per 4 climatizzatori da parete marca "Midea" mod. EVO/ELEG da 900 staffe, cavi, tubazioni, collegamenti e collaudo cad.1 € 650,00 x 4 = € 2.600,00 + IVA; e nr 1 climatizzatore da parete marca "MIDEA" mod. EVO/ELEG da 1200, staffe, cavi, tubazioni, collegamenti collaudo € 680,00 + IVA; smontaggio di nr 4 climatizzatori a parete, recupero gas residuo e smaltimento cad. € 120,00 x 4 = € 480,00 + IVA;

DELIBERA

Di stanziare la somma di € **3.760,00 oltre IVA** per l'acquisto di nr 4 climatizzatori da parete marca "Midea" mod. EVO/ELEG da 900 staffe, cavi, tubazioni, collegamenti e collaudo cad.1 € 650,00 x 4 = € 2.600,00 e nr 1 climatizzatore da parete marca "MIDEA" mod. EVO/ELEG da 1200, staffe, cavi, tubazioni, collegamenti e collaudo € 680,00 + IVA; smontaggio di nr 4 climatizzatori a parete, recupero gas residuo e smaltimento cad. € 120,00 x 4 = € 480,00 + IVA;

Di procedere alla rilevazione contabile attraverso la procedura di acquisto di alter immobilizzazioni materiali previo il pagamento anticipato come indicato sul preventivo ed alla successive acquisizione della fattura e che fa parte integrante della presente delibera e che sarà inviata ai competenti uffici della FISE Centrale per gli opportuni adempimenti i quali, attraverso apposita variazione di bilancio, procederanno sul relativo centro di spesa del bilancio federale:

OB.FU.	STATO PATRIMONIALE ATTIVO
DESCRIZIONE	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - SPA.B.020404
CEB	STATO PATRIMONIALE ATTIVO € 3.760,00 oltre IVA
DESCRIZIONE	ACQUISTO CLIMATIZZATORI

Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul bilancio di esercizio 2026 del Comitato Regionale Sicilia

Il Segretario
Sabrina Parrinello

Il Presidente del C.R. FISE Sicilia
Flavio Sinagra

Data Delibera **12/10/2026** N. **848** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Piemonte. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 63.3 dello Statuto federale che prevede "eventuali indennità a favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, saranno determinati dal Consiglio federale";
VISTO	l'art. 69.3 del Libro I Norme di attuazione dello Statuto che precisa "può essere riconosciuta una indennità economica di carica, solo allorquando determinata dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 63 dello Statuto";
TENUTO CONTO	della delibera di Consiglio Federale n. 599 del 22/06/2026 con cui viene istituita per ogni Regione la figura di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale alle dirette dipendenze del Direttore tecnico del Settore sportivo della Federazione;
VISTA	la delibera n. 55 del 08/09/2026 pervenuta dal Comitato Regionale Piemonte dove si affida l'incarico di Direttore Tecnico Sportivo per attività federali a livello territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 al al Presidente pro tempore dott. Luca D'Oria per il periodo 15.10-31.12.2026 per un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 9.600,00;
	l

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri alla sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tecnico-sportiva per il periodo 15.10-31.12.2026 con il dott. Luca D'Oria per l'incarico di Direttore tecnico del Settore sportivo della Regione Piemonte con un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 9.600,00 (euro novemilaseicento/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore.

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Regionale FISE Piemonte previo trasferimento intrafederale dalla Struttura Centrale, reso esecutivo ed amministrativo con l'approvazione della seconda nota di variazione al Preventivo economico 2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data 08/09/2026 – DELIBERA n°55/urg

FUNZIONAMENTO

IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE

VISTO Art. 27 dello Statuto Federale

VISTO il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni in materia di rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività sportiva

VISTA la nota del Presidente Federale prot. n. 02420 del 29 luglio 2026, avente ad oggetto *"Riconoscimento del compenso per l'attività di Direzione Tecnico-Sportiva a livello regionale"*

PRESO ATTO della necessità di affidare al Presidente pro-tempore Luca D'Oria del Comitato Regionale FISE Piemonte l'incarico di Direttore Tecnico-Sportivo per le attività federali a livello territoriale, ai sensi del D.Lgs. 36/2021

CONSIDERATO che il Comitato Regionale FISE Piemonte rientra nella seconda fascia, corrispondente ai Comitati con un numero di atleti compreso tra 9.001 e 15.000, per la quale è prevista un'indennità mensile lorda pari a € 800,00

DELIBERA

Di affidare al Presidente pro-tempore del Comitato Regionale FISE Piemonte l'incarico di Direttore Tecnico-Sportivo per le attività federali a livello territoriale, ai sensi del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
Di riconoscere, per lo svolgimento del suddetto incarico, un compenso lordo mensile pari a € 800,00, corrispondente alla seconda fascia individuata dalla nota federale prot. n. 02420 del 29 luglio 2026, a decorrere dal 01/01/2026.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Obbiettivo/Funzione	Voce di Spesa	Causale	Importo
2026	2.013 – 002	1.02.01	CEB 003	Compenso tecnico sportivo	€ 9.600,00 lordo

Il Presidente del
Comitato FISE Piemonte
Luca D'Oria

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E**. (C.F. 97015720580; P. IVA 02151981004; PEC segreteria.fise@legalmail.it), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e legale rappresentante, Avv. Marco Di Paola, per conto del Comitato Regionale Piemonte di seguito anche "F.I.S.E." o "FISE";

E

Il sig. Luca D'Oria ; e-mail: Tessera FISE 5 nato a il e residente in , di seguito anche "il Collaboratore"

PREMESSO

- che, FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;

- che, FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici;

- che, il Consiglio Federale della FISE ha approvato la delibera n. 863/2026 avente il seguente oggetto "Comitati regionali e provinciali: determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

- che, il Collaboratore è in possesso di requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico del Settore Sportivo Regionale ed è Tesserato FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il direttore sportivo federale, alle predette attività;

- che, il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto;

- che, il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che, FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;

- che, le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;

- che, il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;

- che, il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. e per essa il Consiglio Federale conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di **Direttore tecnico del Settore sportivo regionale**, giusta Deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale n. 03 del 10/09/2026.

Articolo 3 - Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che

possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4 - Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € _9600,00_____(a parole euro Novemilaseicento/) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata e autorizzata dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale e la spesa sia stata preventivamente autorizzata.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5 - Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6 - Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 15/10/2026 al 31/12/2026, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere

esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7 - Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8 - Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione, che il Collaboratore dichiara di conoscere e che qui devono intendersi integralmente richiamate.

Articolo 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto in caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'articolo 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10 - Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore a mezzo PEC o raccomandata A./R.

Articolo 11 - Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali e tutela dell'immagine

1. Quadro Normativo e Base Giuridica

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti in esecuzione del presente accordo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, e successive modifiche. Il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali, di legge, previdenziali e fiscali derivanti dal presente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo dilettantistico.

2. Finalità Amministrative e Istituzionali

I dati personali del Collaboratore saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- **Gestione amministrativa** e contabile del rapporto di lavoro sportivo.
- **Adempimento di obblighi** di legge ex D.lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).
- **Comunicazioni obbligatorie** al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- **Adempimenti previdenziali** e assicurativi presso gli enti competenti (INPS, INAIL).
- **Pratiche di tesseramento** presso la Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) di affiliazione.

3. Trattamento di Dati Sanitari (Categorie Particolari ex art. 9 GDPR)

Il Titolare è autorizzato a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di sale del Collaboratore. Tale trattamento è strettamente limitato alla verifica dell'idoneità psicofisica (certificati medici agonistici e non) e alla gestione di infortuni o tutele sanitarie obbligatorie.

4. Clausola di Autorizzazione all'Utilizzo di Immagini e Riprese Video

Ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore), il Collaboratore autorizza espressamente il Titolare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, a:

- **Effettuare riprese** fotografiche, audio e video durante l'attività sportiva, gli allenamenti, i ritiri, le manifestazioni e gli eventi istituzionali della Società/Associazione.
- **Pubblicare e diffondere** tali contenuti sul sito web istituzionale e sui canali social ufficiali dell'ente (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **Facebook, Instagram, TikTok, YouTube**), nonché su materiale cartaceo informativo o brochure promozionali.
- **Limitare l'utilizzo** a finalità promozionali, divulgative, d'archivio e istituzionali dell'ente sportivo, con espresso divieto di qualsiasi sfruttamento commerciale a terzi o di utilizzi in contesti che pregiudichino il decoro, l'onore o la reputazione del Collaboratore.

5. Modalità, Conservazione e Diritti

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei da personale autorizzato. Saranno conservati per la durata del contratto e per il periodo imposto dagli obblighi di legge e di giustizia sportiva. Il Collaboratore potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione (artt. 15-22 GDPR) inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del Titolare.

Art. 13 – Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto

è quello di Roma.

Art. 14 – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) Per la FISE:

Email:

(ii) Per il Collaboratore:

Email:

dorialuca73@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.
Il presente contratto si compone di 6 pagine e 14 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI IL COLLABORATORE
Il legale rappresentante
Il Presidente Federale (firma)
Avv. Marco Di Paola

IL COLLABORATORE
Sig. D'Oria Luca

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).
Roma, lì (data)
IL COLLABORATORE
Sig. D'Oria Luca

CONSENSO SPECIFICO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Il Collaboratore, apponendo la propria firma di seguito, dichiara di aver letto attentamente quanto previsto al punto 4 del presente Articolo e di prestare il proprio consenso libero, esplicito e revocabile all'utilizzo, pubblicazione e diffusione della propria immagine e delle riprese video per le finalità istituzionali e promozionali sopra indicate, ivi inclusa la pubblicazione sui canali social della FISE (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).
Roma, lì (data)

IL COLLABORATORE
Sig. D'Oria Luca

Data Delibera **12/10/2026** N. **849** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Abruzzo. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 63.3 dello Statuto federale che prevede "eventuali indennità a favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, saranno determinati dal Consiglio federale";
VISTO	l'art. 69.3 del Libro I Norme di attuazione dello Statuto che precisa "può essere riconosciuta una indennità economica di carica, solo allorquando determinata dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 63 dello Statuto";
TENUTO CONTO	della delibera di Consiglio Federale n. 599 del 22/06/2026 con cui viene istituita per ogni Regione la figura di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale alle dirette dipendenze del Direttore tecnico del Settore sportivo della Federazione;
VISTA	la delibera n. 3 del 10/09/2026 pervenuta dal Comitato Regionale Abruzzo dove si affida l'incarico di Direttore Tecnico Sportivo per attività federali a livello territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 al al Presidente pro tempore dott. Fabio Ferrara per il periodo15.10.2026 - 31.12.2026 per un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri alla sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tecnico-sportiva per il periodo 15.10.2026 - 31.12.2026 con il dott. Fabio Ferrara per l'incarico di Direttore tecnico del Settore sportivo della Regione Abruzzo con un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00 (euro seimila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore.

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Regionale FISE Abruzzo previo trasferimento intrafederale dalla Struttura Centrale, reso esecutivo ed amministrativo con l'approvazione della seconda nota di variazione al Preventivo economico 2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

FISE
Comitato Regionale
Abruzzo

Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Abruzzo
Deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale

Delibera n. 03	**10/09/2026**
Oggetto:	**Illustrazione contenuto lettera Presidente federale, prot. n. 02420 del 29/07/2026 sul "Riconoscimento del compenso per l'attività di Direzione Tecnico-Sportiva a livello regionale" e deliberazioni conseguenti.**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE FISE ABRUZZO

RICHIAMATO: il contenuto della lettera Presidente federale, prot. n. 02420 del 29/07/2026, relativamente alle motivazioni che hanno spinto l'Avv. Di Paola a proporre il riconoscimento per il 2026 di un compenso mensile da attribuire ai Presidenti regionali per l'impegno nella direzione tecnico-sportiva delle attività federali sul territorio.

CONSIDERATO: che l'indennità mensile lorda in favore del Presidente Ferrara per l'attività profusa, così come parametrata dalla Federazione centrale in base al numero di atleti presenti in regione, ammonterebbe ad € 500,00 e andrebbe regolamentata in base ad un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico fornito in allegato alla comunicazione nr, 0420 del 29/07/2026;

UDITO: il dibattito dei Consiglieri che hanno tutti ritenuto giusto ed opportuno un riconoscimento economico mensile in favore del Presidente regionale per l'impegno profuso con costanza e dedizione;

ASCOLTATO: quanto riferito dal Presidente Ferrara in merito alla necessità di ricevere dalla sede centrale alcune delucidazioni, al fine di valutare se accettare il compenso mensile proposto;

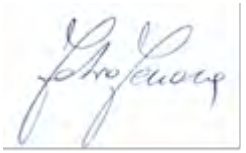
DELIBERA

all'unanimità di riconoscere la validità della proposta contenuta nella lettera presidenziale n. 02420 del 29/07/2026 in favore del Presidente Ferrara, che si riserva di accettare il compenso mensile proposto dalla Federazione centrale in base alle delucidazioni che gli verranno fornite e di cui informerà il Consiglio.

Il Segretario
Benedetta Basti



Il Presidente
Fabio Ferrara



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E.** (C.F. 97015720580; P. IVA 02151981004; PEC segreteria.fise@legalmail.it), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e legale rappresentante, Avv. Marco Di Paola, per conto del Comitato Regionale Abruzzo di seguito anche "F.I.S.E." o "FISE";

E

Il sig. Fabio Ferrara (; e-mail: ; Tessera FISE) nato a il e residente in , di seguito anche "il Collaboratore"

PREMESSO

- che, FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;

- che, FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici;

- che, il Consiglio Federale della FISE ha approvato la delibera n. 863/2026 avente il seguente oggetto "Comitati regionali e provinciali: determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

- che, il Collaboratore è in possesso di requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico del Settore Sportivo Regionale ed è Tesserato FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il direttore sportivo federale, alle predette attività;

- che, il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto;

- che, il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che, FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;

- che, le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;

- che, il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;

- che, il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. e per essa il Consiglio Federale conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di **Direttore tecnico del Settore sportivo regionale**, giusta Deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale n. 03 del 10/09/2026.

Articolo 3 - Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà

possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4 - Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00(a parole euro seimila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata e autorizzata dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale e la spesa sia stata preventivamente autorizzata.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5 - Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6 - Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 15/10/2026 al 31/12/2026, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere

esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7 - Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8 - Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione, che il Collaboratore dichiara di conoscere e che qui devono intendersi integralmente richiamate.

Articolo 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto in caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'articolo 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10 - Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore a mezzo PEC o raccomandata A./R.

Articolo 11 - Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali e tutela dell'immagine

1. Quadro Normativo e Base Giuridica

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti in esecuzione del presente accordo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, e successive modifiche. Il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali, di legge, previdenziali e fiscali derivanti dal presente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo dilettantistico.

2. Finalità Amministrative e Istituzionali

I dati personali del Collaboratore saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- **Gestione amministrativa** e contabile del rapporto di lavoro sportivo.
- **Adempimento di obblighi** di legge ex D.lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).
- **Comunicazioni obbligatorie** al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- **Adempimenti previdenziali** e assicurativi presso gli enti competenti (INPS, INAIL).
- **Pratiche di tesseramento** presso la Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) di affiliazione.

3. Trattamento di Dati Sanitari (Categorie Particolari ex art. 9 GDPR)

Il Titolare è autorizzato a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di sale del Collaboratore. Tale trattamento è strettamente limitato alla verifica dell'idoneità psicofisica (certificati medici agonistici e non) e alla gestione di infortuni o tutele sanitarie obbligatorie.

4. Clausola di Autorizzazione all'Utilizzo di Immagini e Riprese Video

Ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore), il Collaboratore autorizza espressamente il Titolare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, a:

- **Effettuare riprese** fotografiche, audio e video durante l'attività sportiva, gli allenamenti, i ritiri, le manifestazioni e gli eventi istituzionali della Società/Associazione.
- **Pubblicare e diffondere** tali contenuti sul sito web istituzionale e sui canali social ufficiali dell'ente (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **Facebook, Instagram, TikTok, YouTube**), nonché su materiale cartaceo informativo o brochure promozionali.
- **Limitare l'utilizzo** a finalità promozionali, divulgative, d'archivio e istituzionali dell'ente sportivo, con espresso divieto di qualsiasi sfruttamento commerciale a terzi o di utilizzi in contesti che pregiudichino il decoro, l'onore o la reputazione del Collaboratore.

5. Modalità, Conservazione e Diritti

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei da personale autorizzato. Saranno conservati per la durata del contratto e per il periodo imposto dagli obblighi di legge e di giustizia sportiva. Il Collaboratore potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione (artt. 15-22 GDPR) inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del Titolare.

Art. 13 – Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto

è quello di Roma.

Art. 14 – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) Per la FISE:

Email:

(ii) Per il Collaboratore:

Email: fabio.ferrara63@alice.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.
Il presente contratto si compone di 6 pagine e 14 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Il legale rappresentante
Il Presidente Federale (firma)
Avv. Marco Di Paola

IL COLLABORATORE
Sig. Fabio Ferrara

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).
Roma, lì

CONSENSO SPECIFICO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Il Collaboratore, apponendo la propria firma di seguito, dichiara di aver letto attentamente quanto previsto al punto 4 del presente Articolo e di prestare il proprio consenso libero, esplicito e revocabile all'utilizzo, pubblicazione e diffusione della propria immagine e delle riprese video per le finalità istituzionali e promozionali sopra indicate, ivi inclusa la pubblicazione sui canali social della FISE (Facebook, Instagram TikTok, YouTube).
Roma, lì da

IL COLLABORATORE
Sig. Fabio Ferrara

Data Delibera **12/10/2026** N. **850** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Calabria. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 63.3 dello Statuto federale che prevede "eventuali indennità a favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, saranno determinati dal Consiglio federale";
VISTO	l'art. 69.3 del Libro I Norme di attuazione dello Statuto che precisa "può essere riconosciuta una indennità economica di carica, solo allorquando determinata dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 63 dello Statuto";
TENUTO CONTO	della delibera di Consiglio Federale n. 599 del 22/06/2026 con cui viene istituita per ogni Regione la figura di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale alle dirette dipendenze del Direttore tecnico del Settore sportivo della Federazione;
VISTA	la delibera n. 7 del 26/09/2026 pervenuta dal Comitato Regionale Calabria dove si affida l'incarico di Direttore Tecnico Sportivo per attività federali a livello territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 al al Presidente pro tempore avv. Michele Valente per il periodo 15.10.2026 - 31.12.2026 per un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri alla sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tecnico-sportiva per il periodo 15.10.2026 - 31.12.2026 con l'avv. Michele Valente per l'incarico di Direttore tecnico del Settore sportivo della Regione Calabria con un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00 (euro seimila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore.

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Regionale FISE Calabria previo trasferimento intrafederale dalla Struttura Centrale, reso esecutivo ed amministrativo con l'approvazione della seconda nota di variazione al Preventivo economico 2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

FISE

Comitato Regionale
Calabria

DELIBERA N. 7 del 26 settembre 2026 **Quadriennio Olimpico 2025 – 2028**

Incarico Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale

IL CONSIGLIO

VISTA	la Delibera Federale n. 599 del 22/06/2026 con la quale viene istituita la figura del Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale alle dirette dipendenze del Direttore tecnico del Settore sportivo della Federazione;
PRESO ATTO	della mail pervenuta in data 29 luglio 2026 nella quale il Presidente Federale avv. Marco Di Paola comunica ufficialmente l'individuazione delle risorse economiche necessarie al fine del riconoscimento dell'impegno nella direzione tecnico-sportiva delle attività federali sul territorio– Prot. MDP/ar nr 02420;
PRESO ATTO	delle modifiche intervenute nel 2024 al contenuto dell'art. 7.5 dei Principi fondamentali degli Statuti delle FSN approvate con delibera n. 1759 del Coniglio Nazionale del CONI del 05.06.2024 e successive DPCM 0001508 – P- 12/06/2024 che prevedono "Gli statuti federali possono prevedere indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche";
INDIVIDUATI	da parte della Federazione Nazionale nei Presidenti pro-tempore in carica nel Comitato regionale soggetti titolati ad assumere l'incarico di Direttore tecnico per attività federali a livello territoriale;
VISTI	l'art. 27, 28, 29, 30, 44, 45, 63.3 dello Statuto
VISTO	l'art. 69.3 del Libro I° Norme di Attuazione e l'art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e contabilità;
PRESO ATTO	che il 01.07.2023 è entrato in vigore il D. lgs 36/2021, modificato dal D. lgs 163/2022, inerente la riforma del lavoro sportive;
CONSIDERATO	che la copertura economica sarà garantita da risorse centrali mediante integrazione del contributo intrafederale alle Strutture territoriali 2026 previsto nella 2^ nota di Variazione al Bilancio Preventivo 2026 per un importo pari importo al costo dell'eventuale contratto di collaborazione tecnico-sportiva ai sensi del d.lgs. n. 36/2021;

DELIBERA

di conferire l'incarico di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale al proprio Presidente pro-tempore avv. Michele Valente, tessera FISE 50000221 (Ex Fise: 000854/L), a cui sarà attribuita un'indennità economica di carica per l'anno 2026 lorda pari ad Euro 6.581,20 ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto e 69.3 del Libro I° Norme di Attuazione;

La presente delibera troverà copertura a seguito dell'incremento del contributo intrafederale che si renderà disponibile dopo l'approvazione della II° nota di variazione 2026;

di inviare la presente delibera alla FISE Nazionale perché venga successivamente ratificata dal Consiglio Federale e per la sottoscrizione da parte del Presidente Federale del relativo contratto per conto della Federazione.

Il Segretario
Avv. Tiziana Migliano

Il Presidente
Avv. Michele Valente

La presente delibera è parte integrante del verbale del Consiglio del 26/09/2026

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E**. (C.F. 97015720580; P. IVA 02151981004; PEC segreteria.fise@legalmail.it), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e legale rappresentante, Avv. Marco Di Paola, per conto del Comitato Regionale Abruzzo di seguito anche "F.I.S.E." o "FISE";

E

Il sig. **MICHELE VALENTE** ; e-mail: Tessera FISE nato a il e residente in di seguito anche "il Collaboratore"

PREMESSO

- che, FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che, FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici;
- che, il Consiglio Federale della FISE ha approvato la delibera n. 863/2026 avente il seguente oggetto "Comitati regionali e provinciali: determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;
- che, il Collaboratore è in possesso di requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico del Settore Sportivo Regionale ed è Tesserato FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il direttore sportivo federale, alle predette attività;
- che, il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto;
- che, il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che, FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la

sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;

- che, le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;
- che, il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che, il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. e per essa il Consiglio Federale conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di **Direttore tecnico del Settore sportivo regionale**, giusta Deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale n. 7 del 26/09/2026.

Articolo 3 - Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna

della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4 - Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.581,20 (seimilacinquecentoottantuno/20) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata e autorizzata dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale e la spesa sia stata preventivamente autorizzata.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5 - Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6 - Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2026, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa

esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7 - Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8 - Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione, che il Collaboratore dichiara di conoscere e che qui devono intendersi integralmente richiamate.

Articolo 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto in caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'articolo 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10 - Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore a

mezzo PEC o raccomandata A./R.

Articolo 11 - Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali e tutela dell'immagine

1. Quadro Normativo e Base Giuridica

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti in esecuzione del presente accordo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, e successive modifiche. Il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali, di legge, previdenziali e fiscali derivanti dal presente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo dilettantistico.

2. Finalità Amministrative e Istituzionali

I dati personali del Collaboratore saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- **Gestione amministrativa** e contabile del rapporto di lavoro sportivo.
- **Adempimento di obblighi** di legge ex D.lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).
- **Comunicazioni obbligatorie** al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- **Adempimenti previdenziali** e assicurativi presso gli enti competenti (INPS, INAIL).
- **Pratiche di tesseramento** presso la Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) di affiliazione.

3. Trattamento di Dati Sanitari (Categorie Particolari ex art. 9 GDPR)

Il Titolare è autorizzato a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di sale del Collaboratore. Tale trattamento è strettamente limitato alla verifica dell'idoneità psicofisica (certificati medici agonistici e non) e alla gestione di infortuni o tutele sanitarie obbligatorie.

4. Clausola di Autorizzazione all'Utilizzo di Immagini e Riprese Video

Ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore), il Collaboratore autorizza espressamente il Titolare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, a:

- **Effettuare riprese** fotografiche, audio e video durante l'attività sportiva, gli allenamenti, i ritiri, le manifestazioni e gli eventi istituzionali della Società/Associazione.
- **Pubblicare e diffondere** tali contenuti sul sito web istituzionale e sui canali social ufficiali dell'ente (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **Facebook, Instagram, TikTok, YouTube**), nonché su materiale cartaceo informativo o brochure promozionali.
- **Limitare l'utilizzo** a finalità promozionali, divulgative, d'archivio e istituzionali dell'ente sportivo, con espresso divieto di qualsiasi sfruttamento commerciale a terzi o di utilizzi in contesti che pregiudichino il decoro, l'onore o la reputazione del Collaboratore.

5. Modalità, Conservazione e Diritti

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei da personale autorizzato. Saranno conservati per la durata del contratto e per il periodo imposto dagli obblighi di legge e di giustizia sportiva. Il Collaboratore potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione (artt. 15-22 GDPR) inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del Titolare.

Art. 13 – Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14 – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) Per la FISE:

Email: segreteria.fise@legalmail.it

(ii) Per il Collaboratore:

Email: valentemick@yahoo.it
Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.
Il presente contratto si compone di 6 pagine e 14 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI IL COLLABORATORE
Il legale rappresentante
Il Presidente Federale (firma)
Avv. Marco Di Paola

IL COLLABORATORE
Sig. Michele Valente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).
Roma, lì (data)
IL COLLABORATORE
Sig. Michele Valente

CONSENSO SPECIFICO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Il Collaboratore, apponendo la propria firma di seguito, dichiara di aver letto attentamente quanto previsto al punto 4 del presente Articolo e di prestare il proprio consenso libero, esplicito e revocabile all'utilizzo, pubblicazione e diffusione della propria immagine e delle riprese video per le finalità istituzionali e promozionali sopra indicate, ivi inclusa la pubblicazione sui canali social della FISE (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).
Roma, lì (data)

IL COLLABORATORE
Sig. Michele Valente

Data Delibera **12/10/2026** N. **851** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Campania. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 63.3 dello Statuto federale che prevede "eventuali indennità a favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, saranno determinati dal Consiglio federale";
VISTO	l'art. 69.3 del Libro I Norme di attuazione dello Statuto che precisa "può essere riconosciuta una indennità economica di carica, solo allorquando determinata dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 63 dello Statuto";
TENUTO CONTO	della delibera di Consiglio Federale n. 599 del 22/06/2026 con cui viene istituita per ogni Regione la figura di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale alle dirette dipendenze del Direttore tecnico del Settore sportivo della Federazione;
VISTA	la delibera n. 89 del 10/09/2026 pervenuta dal Comitato Regionale Campania dove si affida l'incarico di Direttore Tecnico Sportivo per attività federali a livello territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 al al Presidente pro tempore dott. Salvatore Zotti per il periodo15.10.2026 - 31.12.2026 per un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri alla sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tecnico-sportiva per il periodo 15.10.2026 - 31.12.2026 con il dott. Salvatore Zotti per l'incarico di Direttore tecnico del Settore sportivo della Regione Campania con un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00 (euro seimila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore.

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Regionale FISE Campania previo trasferimento intrafederale dalla Struttura Centrale, reso esecutivo ed amministrativo con l'approvazione della seconda nota di variazione al Preventivo economico 2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

FISE

DELIBERA N 89

Data Delibera 10/09/2026
Data Ratifica Consiglio del 22/09/2026

Affidamento incarico Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale – Salvatore Zotti

VISTO D.Lgs.36/202
VISTA la dedizione quotidiana nel portare avanti il lavoro che viene svolto nel Comitato Regionale e impegno nella promozione e sviluppo dello Sport Equestre
RITENUTO OPPORTUNO affidare l'incarico di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale al Presidente Salvatore Zotti
SENTITO Il parere dei Consiglieri si

DELIBERA

Di autorizzare l'assegnazione di tale incarico con previsione del relativo compenso in funzione al numero di Atleti del territorio per l'anno 2025 suddiviso in 3 fasce

- **1 fascia** n. atleti maggiori di 15.001: indennità mensile lorda pari ad euro 1.000;
- **2 fascia** n. atleti maggiori di 9.001 ed inferiori a 15.000: indennità mensile lorda pari ad Euro 800;
- **3 fascia** n. atleti inferiori a 9.000: indennità mensile lorda pari ad euro 500;

Il Presidente
Salvatore Zotti

Il Segretario
Silvana Pane

F.I.S.E. C. R. CAMPANIA - Via Vicinale Micca, 26 – 80125 Napoli (NA) - **Mail:** campania@fise.it; - Pec:: campania@pec.fise.it - www.fise.it/campania
Tel. 081 7622926 - Cell. 3203550472 - Fax 081 5707432 - P. IVA = 02151981004 ; C.F. 97015720580

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E.** (C.F. 97015720580; P. IVA 02151981004; PEC segreteria.fise@legalmail.it), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e legale rappresentante, Avv. Marco Di Paola, per conto del Comitato Regionale Abruzzo di seguito anche "F.I.S.E." o "FISE";

E

Il sig. **SALVATORE ZOTTI** e-mail: Tessera FISE nato a il ed ivi residente in di seguito anche "il Collaboratore"

PREMESSO

- che, FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che, FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici;
- che, il Consiglio Federale della FISE ha approvato la delibera n. 863/2026 avente il seguente oggetto "Comitati regionali e provinciali: determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;
- che, il Collaboratore è in possesso di requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico del Settore Sportivo Regionale ed è Tesserato FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il direttore sportivo federale, alle predette attività;
- che, il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto;
- che, il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che, FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la

sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;

- che, le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;
- che, il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che, il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. e per essa il Consiglio Federale conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di **Direttore tecnico del Settore sportivo regionale**, giusta Deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale n. 89 del 22/09/2026.

Articolo 3 - Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del

rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4 - Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00 (seimila euro /) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata e autorizzata dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale e la spesa sia stata preventivamente autorizzata.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5 - Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6 - Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 15/10/2026 al 31/12/2026, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa

esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7 - Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8 - Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione, che il Collaboratore dichiara di conoscere e che qui devono intendersi integralmente richiamate.

Articolo 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto in caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'articolo 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10 - Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore a

mezzo PEC o raccomandata A./R.

Articolo 11 - Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali e tutela dell'immagine

1. Quadro Normativo e Base Giuridica

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti in esecuzione del presente accordo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, e successive modifiche. Il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali, di legge, previdenziali e fiscali derivanti dal presente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo dilettantistico.

2. Finalità Amministrative e Istituzionali

I dati personali del Collaboratore saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- **Gestione amministrativa** e contabile del rapporto di lavoro sportivo.
- **Adempimento di obblighi** di legge ex D.lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).
- **Comunicazioni obbligatorie** al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- **Adempimenti previdenziali** e assicurativi presso gli enti competenti (INPS, INAIL).
- **Pratiche di tesseramento** presso la Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) di affiliazione.

3. Trattamento di Dati Sanitari (Categorie Particolari ex art. 9 GDPR)

Il Titolare è autorizzato a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di sale del Collaboratore. Tale trattamento è strettamente limitato alla verifica dell'idoneità psicofisica (certificati medici agonistici e non) e alla gestione di infortuni o tutele sanitarie obbligatorie.

4. Clausola di Autorizzazione all'Utilizzo di Immagini e Riprese Video

Ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore), il Collaboratore autorizza espressamente il Titolare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, a:

- **Effettuare riprese** fotografiche, audio e video durante l'attività sportiva, gli allenamenti, i ritiri, le manifestazioni e gli eventi istituzionali della Società/Associazione.
- **Pubblicare e diffondere** tali contenuti sul sito web istituzionale e sui canali social ufficiali dell'ente (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **Facebook, Instagram, TikTok, YouTube**), nonché su materiale cartaceo informativo o brochure promozionali.
- **Limitare l'utilizzo** a finalità promozionali, divulgative, d'archivio e istituzionali dell'ente sportivo, con espresso divieto di qualsiasi sfruttamento commerciale a terzi o di utilizzi in contesti che pregiudichino il decoro, l'onore o la reputazione del Collaboratore.

5. Modalità, Conservazione e Diritti

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei da personale autorizzato. Saranno conservati per la durata del contratto e per il periodo imposto dagli obblighi di legge e di giustizia sportiva. Il Collaboratore potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione (artt. 15-22 GDPR) inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del Titolare.

Art. 13 – Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14 – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) Per la FISE:

Email: segreteria.fise@legalmail.it

(ii) Per il Collaboratore:

Email: salvatorezotti5@gmail.com
Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.
Il presente contratto si compone di 6 pagine e 14 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI IL COLLABORATORE
Il legale rappresentante
Il Presidente Federale (firma)
Avv. Marco Di Paola

IL COLLABORATORE
Sig. Salvatore Zotti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).
Roma, lì 29/09/2026
IL COLLABORATORE
Sig. Salvatore Zotti

CONSENSO SPECIFICO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Il Collaboratore, apponendo la propria firma di seguito, dichiara di aver letto attentamente quanto previsto al punto 4 del presente Articolo e di prestare il proprio consenso libero, esplicito e revocabile all'utilizzo, pubblicazione e diffusione della propria immagine e delle riprese video per le finalità istituzionali e promozionali sopra indicate, ivi inclusa la pubblicazione sui canali social della FISE (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).
Roma, lì (data)

IL COLLABORATORE
Sig. Salvatore Zotti

Data Delibera **12/10/2026** N. **852** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Emilia Romagna. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 63.3 dello Statuto federale che prevede "eventuali indennità a favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, saranno determinati dal Consiglio federale";
VISTO	l'art. 69.3 del Libro I Norme di attuazione dello Statuto che precisa "può essere riconosciuta una indennità economica di carica, solo allorquando determinata dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 63 dello Statuto";
TENUTO CONTO	della delibera di Consiglio Federale n. 599 del 22/06/2026 con cui viene istituita per ogni Regione la figura di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale alle dirette dipendenze del Direttore tecnico del Settore sportivo della Federazione;
VISTA	la delibera n. 106 del 09/09/2026 pervenuta dal Comitato Regionale Emilia Romagna dove si affida l'incarico di Direttore Tecnico Sportivo per attività federali a livello territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 al al Presidente pro tempore dott. Davide Zanghi dalle Olle per il periodo15.10.2026 - 31.12.2026 per un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 9.600,00;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri alla sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tecnico-sportiva per il periodo 15.10.2026 - 31.12.2026 con il dott. Davide Zanghi dalle Olle per l'incarico di Direttore tecnico del Settore sportivo della Regione Emilia Romagna con un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 9.600,00 (euronovemilaseicento/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore.

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Regionale FISE Emilia Romagna previo trasferimento intrafederale dalla Struttura Centrale, reso esecutivo ed amministrativo con l'approvazione della seconda nota di variazione al Preventivo economico 2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

DELIBERA **106/2026** **DEL: 09/09/2026** **PROT: 135/2026**

SETTORE: **AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO: **Affidamento al Presidente pro-tempore dell'incarico di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale – D.Lgs. n.36/2021- Determinazione del compenso e copertura finanziaria.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO La lettera del Presidente Marco Di Paola del 29 luglio 2026 prot. N. 02420, per l'affidamento al Presidente pro-tempore dell'incarico per la Direzione Tecnico-Sportiva a livello regionale; con un compenso lordo di €. 10.529,92 (diecimilacinquecentoventinove,92) in base alla fascia 2.

PRESO ATTO Che con la seconda Variazione di bilancio 2026 ci sarà un incremento di Contributo INTRAFEDERALE finalizzato all'obiettivo funzione 1.02.01 "Attività agonistica sportiva struttura territoriale" – CEB.003 -Compensi per staff tecnico

DELIBERA

Di affidare al Presidente pro-tempore l'incarico Direttore Tecnico Sportivo.

L'onere per l'attuazione della presente delibera graverà sui capitoli del bilancio preventivo 2026.

OB.Funzione	***Descrizione***	***CEB***	***Descrizione***
1.02.01	Attività agonistica sportiva struttura territoriale	CEB.003	Compensi Staff tecnico

Il Segretario

Il Presidente
Cav. Dott. Davide Zanghi dalle Olle

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E.** (C.F. 97015720580; P. IVA 02151981004; PEC segreteria.fise@legalmail.it), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e legale rappresentante, Avv. Marco Di Paola, per conto del Comitato Regionale EMILIA ROMAGNA di seguito anche "F.I.S.E." o "FISE";

E

Il Dottor Davide Zanghi dalle Olle nato a il codice fiscale N , residente a in PEC: MAIL: , tessera FISE di seguito anche "il Collaboratore"

PREMESSO

- che, FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;

- che, FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici;

- che, il Consiglio Federale della FISE ha approvato la delibera n. 863/2026 avente il seguente oggetto "Comitati regionali e provinciali: determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

- che, il Collaboratore è in possesso di requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico del Settore Sportivo Regionale ed è Tesserato FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il direttore sportivo federale, alle predette attività;

- che, il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto;

- che, il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che, FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;

- che, le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;

- che, il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O. .I.;

- che, il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

ell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. e per essa il Consiglio Federale conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di **Direttore tecnico del Settore sportivo regionale**.

Articolo 3 - Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del

rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4 - Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di €. 9.600,00 (novemilaseicento) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata e autorizzata dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale e la spesa sia stata preventivamente autorizzata.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5 - Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6 - Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 18/10/2026 al 31/12/2026, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa

esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7 - Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8 - Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione, che il Collaboratore dichiara di conoscere e che qui devono intendersi integralmente richiamate.

Articolo 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto in caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'articolo 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10 - Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore a

mezzo PEC o raccomandata A./R.

Articolo 11 - Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali e tutela dell'immagine

1. Quadro Normativo e Base Giuridica

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti in esecuzione del presente accordo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche. Il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali, di legge, previdenziali e fiscali derivanti dal presente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo dilettantistico.

2. Finalità Amministrative e Istituzionali

I dati personali del Collaboratore saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- **Gestione amministrativa** e contabile del rapporto di lavoro sportivo.
- **Adempimento di obblighi** di legge ex D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).
- **Comunicazioni obbligatorie** al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- **Adempimenti previdenziali** e assicurativi presso gli enti competenti (INPS, INAIL).
- **Pratiche di tesseramento** presso la Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) di affiliazione.

3. Trattamento di Dati Sanitari (Categorie Particolari ex art. 9 GDPR)

Il Titolare è autorizzato a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di sale del Collaboratore. Tale trattamento è strettamente limitato alla verifica dell'idoneità psicofisica (certificati medici agonistici e non) e alla gestione di infortuni o tutele sanitarie obbligatorie.

4. Clausola di Autorizzazione all'Utilizzo di Immagini e Riprese Video

Ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore), il Collaboratore autorizza espressamente il Titolare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, a:

- **Effettuare riprese** fotografiche, audio e video durante l'attività sportiva, gli allenamenti, i ritiri, le manifestazioni e gli eventi istituzionali della Società/Associazione.
- **Pubblicare e diffondere** tali contenuti sul sito web istituzionale e sui canali social ufficiali dell'ente (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **Facebook, Instagram, TikTok, YouTube**), nonché su materiale cartaceo informativo o brochure promozionali.
- **Limitare l'utilizzo** a finalità promozionali, divulgative, d'archivio e istituzionali dell'ente sportivo, con espresso divieto di qualsiasi sfruttamento commerciale a terzi o di utilizzi in contesti che pregiudichino il decoro, l'onore o la reputazione del Collaboratore.

5. Modalità, Conservazione e Diritti

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei da personale autorizzato. Saranno conservati per la durata del contratto e per il periodo imposto dagli obblighi di legge e di giustizia sportiva. Il Collaboratore potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione (artt. 15-22 GDPR) inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del Titolare.

Art. 13 – Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto

è quello di Roma.

Art. 14 - Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Email: segreteria@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Email: presidenza.emiliaromagna@fise.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.
Il presente contratto si compone di 6 pagine e 14 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma,

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI **IL COLLABORATORE**

Il legale rappresentante
Il Presidente Federale
Avv. Marco Di Paola

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).
Roma, lì

IL COLLABORATORE

CONSENSO SPECIFICO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Il Collaboratore, apponendo la propria firma di seguito, dichiara di aver letto attentamente quanto previsto al punto 4 del presente Articolo e di prestare il proprio consenso libero, esplicito e revocabile all'utilizzo, pubblicazione e diffusione della propria immagine e delle riprese video per le finalità istituzionali e promozionali sopra indicate, ivi inclusa la pubblicazione sui canali social della FISE (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).

Roma, lì
IL COLLABORATORE

Data Delibera **12/10/2026** N. **853** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Umbria. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 63.3 dello Statuto federale che prevede "eventuali indennità a favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, saranno determinati dal Consiglio federale";
VISTO	l'art. 69.3 del Libro I Norme di attuazione dello Statuto che precisa "può essere riconosciuta una indennità economica di carica, solo allorquando determinata dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 63 dello Statuto";
TENUTO CONTO	della delibera di Consiglio Federale n. 599 del 22/06/2026 con cui viene istituita per ogni Regione la figura di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale alle dirette dipendenze del Direttore tecnico del Settore sportivo della Federazione;
VISTA	la delibera n. 45 del 14/09/2026 pervenuta dal Comitato Regionale Umbria dove si affida l'incarico di Direttore Tecnico Sportivo per attività federali a livello territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 alla Presidente pro tempore dott.ssa Mirella Bianconi per il periodo15.10.2026 - 31.12.2026 per un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri alla sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tecnico-sportiva per il periodo 15.10.2026 - 31.12.2026 con la dott.ssa Mirella Bianconi per l'incarico di Direttore tecnico del Settore sportivo della Regione Umbria con un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00 (euro seimila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore.

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Regionale FISE Umbria previo trasferimento intrafederale dalla Struttura Centrale, reso esecutivo ed amministrativo con l'approvazione della seconda nota di variazione al Preventivo economico 2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Delibera n.45 del 14/09/2026

Il Consiglio

VISTA la lettera Prot. N. 02420 pervenuta in Comitato da parte del Presidente Dott. Marco Di Paola in data 29 Luglio 2026

TENUTO CONTO che è stata data la possibilità ai Presidenti dei Comitati Regionali di un riconoscimento di un compenso per l'Attività di Direzione Tecnico - Sportiva per l'anno 2026, suddiviso per fasce sulla base degli atleti tesserati nel 2025;

Delibera

Di affidare al Presidente pro-tempore Dott.ssa Mirella Bianconi l'incarico di "Direttore Tecnico – Sportivo per Attività Federali a livello Territoriale", ai sensi del D.Lgs. 36/202, per attività federali a livello territoriale da parte di ciascun Organo Territoriale.

La presente Delibera non comporta spese.

Firma del Presidente

Mirella Bianconi

Firme dei Consiglieri

1 Flavia Tamorri

2 Emilio Fratini

3 Simona Arciero

4 Anita Santioni

5 Marco Paradisi

6 Marcello Zucchetti

7 Costanza Laliscia

8 Federica Marini

9 Fabio Fontetrosciani

10 Gianluca Quondam

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E.** (C.F. 97015720580; P. IVA 02151981004; PEC segreteria.fise@legalmail.it), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e legale rappresentante, Avv. Marco Di Paola, per conto del Comitato Regionale UMBRIA di seguito anche "F.I.S.E." o "FISE";

E

Il sig./la sig.ra Mirella Bianconi, nata il a e ivi residente in , e – mail tessera FISE di seguito anche "il Collaboratore"

PREMESSO

- che, FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che, FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici;
- che, il Consiglio Federale della FISE ha approvato la delibera n. 863/2026 avente il seguente oggetto "Comitati regionali e provinciali: determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;
- che, il Collaboratore è in possesso di requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico del Settore Sportivo Regionale ed è Tesserato FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il direttore sportivo federale, alle predette attività;
- che, il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto;
- che, il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che, FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la

sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;

- che, le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;
- che, il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che, il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. e per essa il Consiglio Federale conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di **Direttore tecnico del Settore sportivo regionale**.

Articolo 3 - Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4 - Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.581,20 (seimilacinquecentottantuno/venti) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5 - Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6 - Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 15/10/2026 al 31/12/2026, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del

danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7 - Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8 - Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione, che il Collaboratore dichiara di conoscere e che qui devono intendersi integralmente richiamate.

Articolo 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto in caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'articolo 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10 - Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore a mezzo PEC o raccomandata A./R.

Articolo 11 - Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali e tutela dell'immagine

1. Quadro Normativo e Base Giuridica

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti in esecuzione del presente accordo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche. Il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali, di legge, previdenziali e fiscali derivanti dal presente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo dilettantistico.

2. Finalità Amministrative e Istituzionali

I dati personali del Collaboratore saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- **Gestione amministrativa** e contabile del rapporto di lavoro sportivo.
- **Adempimento di obblighi** di legge ex D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).
- **Comunicazioni obbligatorie** al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- **Adempimenti previdenziali** e assicurativi presso gli enti competenti (INPS, INAIL).
- **Pratiche di tesseramento** presso la Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) di affiliazione.

3. Trattamento di Dati Sanitari (Categorie Particolari ex art. 9 GDPR)

Il Titolare è autorizzato a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di sale del Collaboratore. Tale trattamento è strettamente limitato alla verifica dell'idoneità psicofisica (certificati medici agonistici e non) e alla gestione di infortuni o tutele sanitarie obbligatorie.

4. Clausola di Autorizzazione all'Utilizzo di Immagini e Riprese Video

Ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore), il Collaboratore autorizza espressamente il Titolare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, a:

- **Effettuare riprese** fotografiche, audio e video durante l'attività sportiva, gli allenamenti, i ritiri, le manifestazioni e gli eventi istituzionali della Società/Associazione.
- **Pubblicare e diffondere** tali contenuti sul sito web istituzionale e sui canali social ufficiali dell'ente (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **Facebook, Instagram, TikTok, YouTube**), nonché su materiale cartaceo informativo o brochure promozionali.
- **Limitare l'utilizzo** a finalità promozionali, divulgative, d'archivio e istituzionali dell'ente sportivo, con espresso divieto di qualsiasi sfruttamento commerciale a terzi o di utilizzi in contesti che pregiudichino il decoro, l'onore o la reputazione del Collaboratore.

5. Modalità, Conservazione e Diritti

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei da personale autorizzato. Saranno conservati per la durata del contratto e per il periodo imposto dagli obblighi di legge e di giustizia sportiva. Il Collaboratore potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione (artt. 15-22 GDPR) inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del Titolare.

Art. 13 – Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14 - Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Email: segreteria@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Email: mirella.bianconi@pontigroup.eu

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.
Il presente contratto si compone di 6 pagine e 14 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 30/09/2026

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI **IL COLLABORATORE**

Il legale rappresentante
Il Presidente Federale
Avv. Marco Di Paola

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).
Roma, lì 30/09/2026

IL COLLABORATO

CONSENSO SPECIFICO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Il Collaboratore, apponendo la propria firma di seguito, dichiara di aver letto attentamente quanto previsto al punto 4 del presente Articolo e di prestare il proprio consenso libero, esplicito e revocabile all'utilizzo, pubblicazione e diffusione della propria immagine e delle riprese video per le finalità istituzionali e promozionali sopra indicate, ivi inclusa la pubblicazione sui canali social della FISE (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).
Roma, lì 30/09/2026

IL COLLABORATORE

Data Delibera **12/10/2026** N. **854** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Veneto. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 63.3 dello Statuto federale che prevede "eventuali indennità a favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, saranno determinati dal Consiglio federale";
VISTO	l'art. 69.3 del Libro I Norme di attuazione dello Statuto che precisa "può essere riconosciuta una indennità economica di carica, solo allorquando determinata dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 63 dello Statuto";
TENUTO CONTO	della delibera di Consiglio Federale n. 599 del 22/06/2026 con cui viene istituita per ogni Regione la figura di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale alle dirette dipendenze del Direttore tecnico del Settore sportivo della Federazione;
VISTA	la delibera n. 110 del 28/09/2026 pervenuta dal Comitato Regionale Veneto dove si affida l'incarico di Direttore Tecnico Sportivo per attività federali a livello territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 al Commissario Straordinario avv. Sarah Marchiori per il periodo15.10.2026 - 31.12.2026 per un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 9.600,00;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri alla sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tecnico-sportiva per il periodo 15.10.2026 - 31.12.2026 e comunque non oltre il termine del periodo di commissariamento in caso di interruzione precedente al 31.12, con il Commissario Straordinario avv. Sarah Marchiori per l'incarico di Direttore tecnico del Settore sportivo della Regione Veneto con un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 9.600,00 (euro novemilaseicento/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore.

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Regionale FISE Veneto previo trasferimento intrafederale dalla Struttura Centrale, reso esecutivo ed amministrativo con l'approvazione della seconda nota di variazione al Preventivo economico 2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

FISE
Comitato Regionale
Veneto

DELIBERA N. 110 DEL 28.09.2026

*

AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE TECNICO-SPORTIVO ANNO 2026 -COMITATO REGIONE VENETO-

IL COMMISSARIO

VISTI	gli artt. 44 e 45 dello Statuto Federale
VISTA	la delibera del Consiglio Federale n. 1265 del 16.12.2025 e successive proroghe (da ultimo Consiglio Federale del 27.07.2026 delibera n. 683)
VISTA	la lettera del Presidente avv. Marco Di Paola Prot.n.02420 del 29 luglio 2026
VALUTATO	l'articolo n. 126.10 del Libro II 'Norme di amministrazione e contabilità' della Federazione attualmente in vigore
CONSIDERATO	l'incarico di Commissario Straordinario del Comitato Regionale Veneto avv. Sarah Marchiori [Fise n.50017577] - nata a Bassano del Grappa il 04.07.1970, c.f. MRCSRH70L44A703B – residente in via Roma n. 8 - 31017 Pieve del Grappa (TV), commissario.veneto@fise.it con delibera del Consiglio Federale n. 1265 del 16.12.2025 e successive proroghe.
VISTA	la volontà della Federazione di riconoscere agli incaricati un compenso mensile determinato in funzione del numero degli Atleti del territorio dell'anno 2025, secondo la suddivisone in 3 fasce: • 1^ fascia n. atleti maggiori di 15.001: indennità mensile lorda pari ad Euro 1.000; • 2^ fascia n. atleti maggiori di 9.001 ed inferiori a 15.000: indennità mensile lorda pari ad Euro 800; • 3^ fascia n. atleti inferiori a 9.000: indennità mensile lorda pari ad Euro 500;
SENTITO	il parere del revisore dei conti dott. Michele Testa

DELIBERA

i. di affidare al Commissario Straordinario di FISE Comitato Regionale Veneto l'incarico di "Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale" alla Signora avv. Sarah Marchiori [Fise n.50017577] - nata a Bassano del Grappa il 04.07.1970, c.f. MRCSRH70L44A703B – residente in via Roma n. 8 - 31017 Pieve del Grappa (TV), commissario.veneto@fise.it

ii.. per le attività che saranno richieste alla Signora Sarah Marchiori sarà corrisposto un compenso mensile determinato in funzione del numero di Atleti del territorio dell'anno 2025. L'importo annuale lordo onnicomprensivo è stato determinato nella somma pari ad € 9.600,00 (novemilaseicento/00) e così ad € 800,00/mensile (ottocento/00).

iii. l'inserimento della previsione economica nel Bilancio 2026 da effettuare in sede della II Variazione di Bilancio in programma entro il mese di ottobre 2026.

Il Commissario Straordinario
avv. Sarah Marchiori

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E.** (C.F. 97015720580; P. IVA 02151981004; PEC segreteria.fise@legalmail.it), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e legale rappresentante, Avv. Marco Di Paola, per conto del Comitato Regionale Veneto di seguito anche "F.I.S.E." o "FISE";

E

Il sig./la sig.ra **Sarah Marchiori** nata a [redacted] il [redacted] c.f. [redacted] – residente in [redacted], - tessera Fise n. [redacted], di seguito anche "il Collaboratore"

PREMESSO

- che, FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;

- che, FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici;

- che, il Consiglio Federale della FISE ha approvato la delibera n. 863/2026 avente il seguente oggetto "Comitati regionali e provinciali: determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

- che, il Collaboratore è in possesso di requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico del Settore Sportivo Regionale ed è Tesserato FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il direttore sportivo federale, alle predette attività;

- che, il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto;

- che, il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che, FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la

sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;

- che, le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;

- che, il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;

- che, il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. e per essa il Consiglio Federale conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di **Direttore tecnico del Settore sportivo regionale**.

Articolo 3 - Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4 - Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di **€ 9.600 (novemilaseicento/00)** al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5 - Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6 - Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo **dal 15/10/2026 al 31/12/2026**, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del

danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7 - Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8 - Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione, che il Collaboratore dichiara di conoscere e che qui devono intendersi integralmente richiamate.

Articolo 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto in caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'articolo 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10 - Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore a mezzo PEC o raccomandata A./R.

Articolo 11 - Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali e tutela dell'immagine

1. Quadro Normativo e Base Giuridica

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti in esecuzione del presente accordo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche. Il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali, di legge, previdenziali e fiscali derivanti dal presente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo dilettantistico.

2. Finalità Amministrative e Istituzionali

I dati personali del Collaboratore saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- **Gestione amministrativa** e contabile del rapporto di lavoro sportivo.
- **Adempimento di obblighi** di legge ex D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).
- **Comunicazioni obbligatorie** al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- **Adempimenti previdenziali** e assicurativi presso gli enti competenti (INPS, INAIL).
- **Pratiche di tesseramento** presso la Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) di affiliazione.

3. Trattamento di Dati Sanitari (Categorie Particolari ex art. 9 GDPR)

Il Titolare è autorizzato a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di sale del Collaboratore. Tale trattamento è strettamente limitato alla verifica dell'idoneità psicofisica (certificati medici agonistici e non) e alla gestione di infortuni o tutele sanitarie obbligatorie.

4. Clausola di Autorizzazione all'Utilizzo di Immagini e Riprese Video

Ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore), il Collaboratore autorizza espressamente il Titolare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, a:

- **Effettuare riprese** fotografiche, audio e video durante l'attività sportiva, gli allenamenti, i ritiri, le manifestazioni e gli eventi istituzionali della Società/Associazione.
- **Pubblicare e diffondere** tali contenuti sul sito web istituzionale e sui canali social ufficiali dell'ente (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **Facebook, Instagram, TikTok, YouTube**), nonché su materiale cartaceo informativo o brochure promozionali.
- **Limitare l'utilizzo** a finalità promozionali, divulgative, d'archivio e istituzionali dell'ente sportivo, con espresso divieto di qualsiasi sfruttamento commerciale a terzi o di utilizzi in contesti che pregiudichino il decoro, l'onore o la reputazione del Collaboratore.

5. Modalità, Conservazione e Diritti

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei da personale autorizzato. Saranno conservati per la durata del contratto e per il periodo imposto dagli obblighi di legge e di giustizia sportiva. Il Collaboratore potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione (artt. 15-22 GDPR) inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del Titolare.

Art. 13 – Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14 - Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Email: segreteria@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Email: (commissario.veneto@fise.it)

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.
Il presente contratto si compone di 6 pagine e 14 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 30.09.2026

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI **IL COLLABORATORE**

Il legale rappresentante
Il Presidente Federale
Avv. Marco Di Paola

(Sarah Marchiori)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).
Roma, lì 40.09.2026

IL COLLABORATORE
(Sarah Marchiori)

CONSENSO SPECIFICO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Il Collaboratore, apponendo la propria firma di seguito, dichiara di aver letto attentamente quanto previsto al punto 4 del presente Articolo e di prestare il proprio consenso libero, esplicito e revocabile all'utilizzo, pubblicazione e diffusione della propria immagine e delle riprese video per le finalità istituzionali e promozionali sopra indicate, ivi inclusa la pubblicazione sui canali social della FISE (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).
Roma, lì 30.09.2026

IL COLLABORATORE

(Sarah Marchiori

Data Delibera **12/10/2026** N. **855** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitati Regionali Lazio, Toscana e Liguria. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026 - Variazione destinazione utilizzo contributo intrafederale -.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 63.3 dello Statuto federale che prevede "eventuali indennità a favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, saranno determinati dal Consiglio federale";
VISTO	l'art. 69.3 del Libro I Norme di attuazione dello Statuto che precisa "può essere riconosciuta una indennità economica di carica, solo allorquando determinata dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 63 dello Statuto";
TENUTO CONTO	della delibera di Consiglio Federale n. 599 del 22/06/2026 con cui viene istituita per ogni Regione la figura di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale alle dirette dipendenze del Direttore tecnico del Settore sportivo della Federazione;
VISTA	le comunicazioni a mezzo mail del CR Lazio del 29/09/2026, del CR Toscana del 01/10/2026 (allegate alla presente) e quanto discusso per le vie brevi tra il Segretario Generale e la Presidente del Comitato Regionale Liguria, attualmente all'estero, con cui i Presidenti dei Comitati esprimono la volontà di destinare il maggior contributo intrafederale 2026 alla promozione e sviluppo delle attività equestri dei rispettivi territori rinunciando per l'anno in corso all'indennità di cui trattasi;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri all'erogazione del contributo intrafederale aggiuntivo previsto per l'anno 2026 per il CR Lazio (€ 9.600,00), il CR Toscana (€ 6.000,00) ed il CR Liguria (€ 6.000,00) finalizzato alla promozione e sviluppo delle attività equestri dei rispettivi territori con contestuale rinuncia per l'anno in corso all'indennità di cui trattasi.
I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 dei Comitati Regionali FISE Lazio, Toscana e Liguria previo trasferimento intrafederale dalla Struttura Centrale, reso esecutivo ed amministrativo con l'approvazione della seconda nota di variazione al Preventivo economico 2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **856** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 63.3 dello Statuto federale che prevede "eventuali indennità a favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, saranno determinati dal Consiglio federale";
VISTO	l'art. 69.3 del Libro I Norme di attuazione dello Statuto che precisa "può essere riconosciuta una indennità economica di carica, solo allorquando determinata dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 63 dello Statuto";
TENUTO CONTO	della delibera di Consiglio Federale n. 599 del 22/06/2026 con cui viene istituita per ogni Regione la figura di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale alle dirette dipendenze del Direttore tecnico del Settore sportivo della Federazione;
VISTA	la delibera n. 17 del 31/8/2026 pervenuta dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia dove si affida l'incarico di Direttore Tecnico Sportivo per attività federali a livello territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 al al Presidente pro tempore dott. Valerio Pontarolo per il periodo15.10.2026 - 31.12.2026 per un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri alla sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tecnico-sportiva per il periodo 15.10.2026 - 31.12.2026 con il dott. Valerio Pontarolo per l'incarico di Direttore tecnico del Settore sportivo della Regione Friuli Venezia Giulia con un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00 (euro seimila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore.

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia previo trasferimento intrafederale dalla Struttura Centrale, reso esecutivo ed amministrativo con l'approvazione della seconda nota di variazione al Preventivo economico 2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

FISE
Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia

DELIBERA N° 17 / 2026 DEL 31/08/2026

SETTORE: AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO PRESIDENTE REGIONALE

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il verbale del Consiglio Direttivo Regionale del 31/08/2026;

CONSIDERATA la comunicazione del Presidente federale Prot. n. 02420 del 29 luglio 2026;

TENUTO CONTO degli allegati alla comunicazione del Presidente federale Prot. n. 02420 del 29 luglio 2026;

DELIBERA

Di procedere con il contratto di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico con il presidente Valerio Pontarolo.

Ob. Funzione	Descrizione	CEB	Descrizione
1.02.01	Attività agonistica	Ceb.003	Compensi per staff tecnico

Impegno max di spesa € € 6.581,20 (seimilacinquecentottantuno/20 euro)

Il Segretario
Trevisan Modesto

Il Presidente
Valerio Pontarolo

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E.** (C.F. 97015720580; P. IVA 02151981004; PEC segreteria.fise@legalmail.it), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e legale rappresentante, Avv. Marco Di Paola, di seguito anche "F.I.S.E." o "FISE";

E

Il sig. Valerio Pontarolo e-mail: ; Tessera FISE nato a il e residente in di seguito anche "il Collaboratore"

PREMESSO

- che, FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che, FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici;
- che, il Consiglio Federale della FISE ha approvato la delibera n. 863/2026 avente il seguente oggetto "Comitati regionali e provinciali: determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;
- che, il Collaboratore è in possesso di requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico del Settore Sportivo Regionale ed è Tesserato FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il direttore sportivo federale, alle predette attività;
- che, il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto;
- che, il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che, FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;

- che, le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;

- che, il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;

- che, il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. e per essa il Consiglio Federale conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di **Direttore tecnico del Settore sportivo regionale**, giusta Deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale n. 17/2026 del 31 agosto 2026.

Articolo 3 - Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che

possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4 - Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00 (seimila euro /00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata e autorizzata dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale e la spesa sia stata preventivamente autorizzata.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5 - Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6 - Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 15/10/2026 al 31/12/2026, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere

esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7 - Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8 - Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione, che il Collaboratore dichiara di conoscere e che qui devono intendersi integralmente richiamate.

Articolo 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto in caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'articolo 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10 - Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore a mezzo PEC o raccomandata A./R.

Articolo 11 - Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali e tutela dell'immagine

1. Quadro Normativo e Base Giuridica

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti in esecuzione del presente accordo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, e successive modifiche. Il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali, di legge, previdenziali e fiscali derivanti dal presente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo dilettantistico.

2. Finalità Amministrative e Istituzionali

I dati personali del Collaboratore saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- **Gestione amministrativa** e contabile del rapporto di lavoro sportivo.
- **Adempimento di obblighi** di legge ex D.lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).
- **Comunicazioni obbligatorie** al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- **Adempimenti previdenziali** e assicurativi presso gli enti competenti (INPS, INAIL).
- **Pratiche di tesseramento** presso la Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) di affiliazione.

3. Trattamento di Dati Sanitari (Categorie Particolari ex art. 9 GDPR)

Il Titolare è autorizzato a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di sale del Collaboratore. Tale trattamento è strettamente limitato alla verifica dell'idoneità psicofisica (certificati medici agonistici e non) e alla gestione di infortuni o tutele sanitarie obbligatorie.

4. Clausola di Autorizzazione all'Utilizzo di Immagini e Riprese Video

Ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore), il Collaboratore autorizza espressamente il Titolare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, a:

- **Effettuare riprese** fotografiche, audio e video durante l'attività sportiva, gli allenamenti, i ritiri, le manifestazioni e gli eventi istituzionali della Società/Associazione.
- **Pubblicare e diffondere** tali contenuti sul sito web istituzionale e sui canali social ufficiali dell'ente (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **Facebook, Instagram, TikTok, YouTube**), nonché su materiale cartaceo informativo o brochure promozionali.
- **Limitare l'utilizzo** a finalità promozionali, divulgative, d'archivio e istituzionali dell'ente sportivo, con espresso divieto di qualsiasi sfruttamento commerciale a terzi o di utilizzi in contesti che pregiudichino il decoro, l'onore o la reputazione del Collaboratore.

5. Modalità, Conservazione e Diritti

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei da personale autorizzato. Saranno conservati per la durata del contratto e per il periodo imposto dagli obblighi di legge e di giustizia sportiva. Il Collaboratore potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione (artt. 15-22 GDPR) inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del Titolare.

Art. 13 – Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto

è quello di Roma.

Art. 14 – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) Per la FISE:

Email:

(ii) Per il Collaboratore:

Email: valerio@pontarolo.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.
Il presente contratto si compone di 6 pagine e 14 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto.
Palmanova, 30/09/2026

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

IL COLLABORATORE

Il legale rappresentante
Il Presidente Federale (firma)
Avv. Marco Di Paola

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).
Palmanova, 30/09/2026
IL COLLABORATORE
Sig. Valerio Pontarolo

CONSENSO SPECIFICO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Il Collaboratore, apponendo la propria firma di seguito, dichiara di aver letto attentamente quanto previsto al punto 4 del presente Articolo e di prestare il proprio consenso libero, esplicito e revocabile all'utilizzo, pubblicazione e diffusione della propria immagine e delle riprese video per le finalità istituzionali e promozionali sopra indicate, ivi inclusa la pubblicazione sui canali social della FISE (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).
Palmanova, 30/09/2026

IL COLLABORATORE
Sig. Valerio Pontarolo

Data Delibera **12/10/2026** N. **857** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia. Contratto con la Sig.ra Teresa Peloi dal 13/10/2026 al 31/12/2026.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la Riforma del lavoro Sportivo di cui al D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i. in vigore dal 01 luglio 2023 che ha previsto una tipizzazione dei contratti di lavoro sportivo in funzione delle diverse mansioni ed attività sportive svolte;
TENUTO CONTO	altresì, dell'art. 126.10 del Libro II - Norme di Amministrazione e Contabilità :"Il Presidente Regionale ha facoltà di firmare atti che prevedano impegni di spesa verso terzi in ottemperanza e nei limiti di quanto previsto dal precedente punto 126.4, nonché dalle delibere del Comitato Regionale ed entro i limiti di cui all'art. 128.4. Detti atti non possono inerire contratti pluriennali, contratti i cui effetti economici si esplichino oltre l'anno sociale in corso. Sono esclusi i contratti di lavoro di qualsiasi tipo (subordinato o parasubordinato o autonomo o collaborazione coordinata e continuativa). Possono invece riconoscere eventuali compensi per prestazioni sportive dilettantistiche o per prestazioni occasionali, limitate a specifici eventi o manifestazioni, nei limiti previsti dalla legge";
CONSIDERATA	la delibera n. 16 del 31/08/2026 pervenuta dal Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia (allegata alla presente) con la richiesta di redazione del contratto dal 13/10/2026 al 31/12/2026 per la Sig.ra Teresa Peloi quale figura dedicata alla gestione della comunicazione attraverso i canali social media istituzionali del Comitato e di concordare un compenso complessivo ed omnicomprensivo di € 1.200,00 lordi + oltre eventuale rimborso spese di trasferta;
VALUTATO	di sottoporre al Consiglio Federale la richiesta pervenuta dal Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia;

DELIBERA

- di autorizzare, nei termini indicati in premessa, dando mandato al Presidente del Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia per la relativa sottoscrizione:

- CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA con la Sig.ra Teresa Peloi dal 13 ottobre al 31 dicembre 2026;

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

FISE
Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia

DELIBERA N° 16 / 2026 DEL 31/08/2026

SETTORE: AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO – SIG.RA PELOI TERESA

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO	il verbale del Consiglio Direttivo Regionale del 31/08/2026;
CONSIDERATO	che il Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia ritiene opportuno potenziare e coordinare le attività di comunicazione e promozione delle iniziative e delle attività istituzionali del Comitato;
CONSIDERATO	che si rende pertanto necessario affidare a una figura dedicata la gestione della comunicazione attraverso i canali social media istituzionali del Comitato Regionale, nonché la documentazione e la divulgazione delle principali attività ed eventi di interesse federale;
CONSIDERATO	che la Sig.ra PELOI TERESA ha manifestato la propria disponibilità a svolgere le attività di collaborazione richieste dal Comitato Regionale;
RITENUTO	opportuno procedere alla stipula con la Sig.ra PELOI TERESA di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico, con decorrenza dal 1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2026;

DELIBERA

- di affidare alla Sig.ra PELOI TERESA un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico, con decorrenza dal 1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2026;
- di stabilire che l'incarico comprenderà, in particolare, la gestione della comunicazione social media istituzionale del Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia, attraverso la produzione, pubblicazione e diffusione di contenuti relativi alle attività, iniziative, manifestazioni e comunicazioni istituzionali del Comitato;
- di stabilire che la Sig.ra Peloi Teresa dovrà inoltre partecipare agli eventi di interesse federale nei quali siano presenti squadre di atleti rappresentative del Friuli Venezia Giulia, al fine di curare la comunicazione e la documentazione delle attività e dei risultati conseguiti dalle rappresentative regionali;
- di riconoscere alla Sig.ra PELOI TERESA un compenso pari a € 400,00 mensili, per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2026, per un compenso complessivo pari a € 1.200,00, oltre agli eventuali rimborsi spettanti;
- di riconoscere, oltre al compenso mensile, il rimborso delle spese chilometriche e delle spese sostenute per le trasferte effettuate per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, previa presentazione della documentazione fiscale e giustificativa richiesta dal Comitato Regionale e nel rispetto delle procedure amministrative vigenti;
-

- di autorizzare gli adempimenti amministrativi e organizzativi necessari all'attuazione della presente deliberazione;

Ob. Funzione	Descrizione	CEB	Descrizione
2.02.01.	Costi per i collaboratori	CEB.080	Collaboratori - Compensi
2.02.01.	Costi per i collaboratori	CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni

Impegno max di spesa € 3.000,00 (tremila/00)

Il Segretario
Trevisan Modesto

Il Presidente
Valerio Pontarolo

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO ex art. 37, d.lgs. n. 36/2021

TRA

La **Federazione Italiana Sport Equestri – FISE** (C.F. 97015720580, P. Iva 02151981004, PEC: segreteria@pec.fise.it), con sede legale in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del legale rappresentante, il Presidente Federale, Avv. Marco Di Paola, che agisce nel presente contratto nell'interesse della propria rappresentanza territoriale a fini sportivi denominata Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine, Via Lion n. 17/B, rappresentata dal Presidente Regionale, sig. Valerio Pontarolo (PNTVLR55T23H816Z), che sottoscrive il presente contratto su delega del Presidente Federale, di seguito denominata anche "Comitato Regionale" o "Committente",

E

la **Sig.ra Teresa Peloi** ; e-mail tessera n. 50084073), nata a il e residente in , di seguito denominata anche "Collaboratrice",

congiuntamente, le "Parti".

Premesso che

a) La FISE, Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI, promuove e sviluppa lo Sport equestre, nonché regolamenta lo Sport equestre in Italia e in maniera esclusiva regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla Federazione Internazionale (FEI).
b) Il CR FISE Friuli-Venezia Giulia è la rappresentanza territoriale della FISE a fini sportivi nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
c) Il Consiglio Direttivo Regionale del Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia, con Delibera n. 16/2026 del 31 agosto 2026, ha ritenuto opportuno potenziare e coordinare le attività di comunicazione e promozione delle iniziative e delle attività istituzionali del Comitato Regionale, affidando a una figura dedicata la gestione della comunicazione attraverso i canali social media istituzionali, nonché la documentazione e la divulgazione delle principali attività ed eventi di interesse federale.
d) La Sig.ra Teresa Peloi ha manifestato la propria disponibilità a svolgere le attività di collaborazione richieste dal Comitato Regionale e dichiara di possedere le competenze necessarie per l'esecuzione dell'incarico.
e) Le Parti intendono disciplinare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, in particolare degli artt. 25 e 28, nonché della normativa applicabile ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

f) Il rapporto è altresì regolato, per quanto compatibile, dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 2 e 52, dall'art. 409, n. 3, c.p.c., dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, dal D.P.C.M. 27 ottobre 2023 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di lavoro sportivo, comunicazioni obbligatorie, previdenza, fiscalità, salute e sicurezza.
g) L'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2021 trova applicazione nei limiti in cui le attività svolte rientrino nella fattispecie delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale in favore di Federazioni Sportive Nazionali; il presente incarico è principalmente riferito ad attività di comunicazione e documentazione istituzionale e sportiva ed è qualificato dalle Parti ai sensi dell'art. 25 del medesimo decreto.
h) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 – Premesse, qualificazione e normativa applicabile

1.1. Il presente contratto disciplina un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico tra il Comitato Regionale e la Collaboratrice, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021.

1.2. In ragione della durata e delle modalità di esecuzione pattuite, le Parti riconoscono che il rapporto è svolto nell'area del dilettantismo e presenta i presupposti della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021, inclusi il coordinamento sotto il profilo tecnico-sportivo nel rispetto dei regolamenti federali e il limite di durata della prestazione non superiore a 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

1.3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme richiamate nelle premesse, l'art. 409, n. 3, c.p.c., i regolamenti e le disposizioni federali FISE applicabili, nonché i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratto d'opera, in quanto compatibili.

Art. 2 – Oggetto dell'incarico

2.1. Il Comitato Regionale conferisce alla Collaboratrice, che accetta, l'incarico di collaboratrice sportiva per la gestione e il coordinamento della comunicazione istituzionale e sportiva del Comitato Regionale FISE Friuli-Venezia Giulia.

2.2. L'incarico comprende, in particolare, le seguenti attività:

- gestione della comunicazione attraverso i canali social media istituzionali del Comitato Regionale FISE Friuli-Venezia Giulia;

- ideazione, produzione, predisposizione, pubblicazione e diffusione di contenuti relativi ad attività, iniziative, manifestazioni e comunicazioni istituzionali del Comitato Regionale;

- raccolta, organizzazione e documentazione delle principali attività e degli eventi di interesse federale;

- partecipazione agli eventi di interesse federale nei quali siano presenti squadre di atleti rappresentative del Friuli-Venezia Giulia, al fine di curare la

comunicazione e la documentazione delle attività e dei risultati conseguiti dalle rappresentative regionali;

- eventuali ulteriori attività strettamente connesse all'oggetto dell'incarico, concordate con il Comitato Regionale e coerenti con la natura del rapporto.

2.3. La Collaboratrice opera nel rispetto delle indicazioni editoriali e istituzionali del Comitato Regionale, delle linee guida FISE, dei regolamenti federali e della normativa in materia di comunicazione, diritto d'autore, immagine, privacy e protezione dei dati personali.

Art. 3 – Durata

3.1. Il rapporto decorre dal 13 ottobre 2026 e terminerà il 31 dicembre 2026, senza necessità di disdetta, salvo proroga o rinnovo da formalizzarsi per iscritto.

3.2. Le Parti riconoscono che il presente contratto è a termine e che ogni eventuale prosecuzione dell'attività oltre la scadenza dovrà risultare da apposito accordo scritto, adottato nel rispetto delle autorizzazioni e delle procedure del Comitato Regionale.

Art. 4 – Compenso e modalità di pagamento

4.1. Per l'attività oggetto del presente contratto, il Comitato Regionale riconosce alla Collaboratrice un compenso lordo pari a € 400,00 (quattrocento/00) per ciascun mese di durata del rapporto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2026.

4.2. Il compenso complessivo lordo per l'intero periodo contrattuale è pari a € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre agli eventuali rimborsi spese spettanti ai sensi dell'art. 5.

4.3. Il pagamento sarà effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento, previa verifica da parte del Comitato Regionale dell'attività svolta e previa acquisizione della documentazione amministrativa e fiscale eventualmente necessaria secondo il regime applicabile alla Collaboratrice.

4.4. Il pagamento sarà eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Collaboratrice, le cui coordinate saranno comunicate per iscritto al Comitato Regionale.

4.5. Il compenso si intende comprensivo di ogni attività ordinariamente necessaria all'esecuzione dell'incarico, fatta salva la disciplina dei rimborsi spese prevista dal successivo articolo.

Art. 5 – Rimborso spese

5.1. Il Comitato Regionale rimborserà alla Collaboratrice le spese sostenute per trasferte effettuate nello svolgimento dell'incarico, purché pertinenti, necessarie, preventivamente autorizzate ove richiesto dalle procedure interne e adeguatamente documentate.

5.2. Per l'utilizzo di autovettura propria, saranno rimborsate le spese chilometriche calcolate secondo le tariffe ACI vigenti applicabili al mezzo utilizzato, previa indicazione della data, del percorso, della motivazione della trasferta e dei chilometri effettuati.

5.3. Potranno inoltre essere rimborsate le spese documentate di vitto, alloggio e trasporto sostenute per trasferte connesse all'incarico, previa presentazione di idonea documentazione fiscale e giustificativa e nel rispetto delle procedure amministrative vigenti del Comitato Regionale.

5.4. Le richieste di rimborso dovranno essere presentate con la documentazione richiesta dal Comitato Regionale entro i termini da esso indicati. Non sono rimborsabili spese prive di giustificativo, non autorizzate quando l'autorizzazione sia richiesta, o non inerenti all'attività oggetto del presente contratto.

Art. 6 – Regime fiscale e previdenziale

6.1. Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, i compensi derivanti dal lavoro sportivo dilettantistico non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo annuo di € 15.000,00, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6.2. La Collaboratrice si impegna a rilasciare, all'atto di ciascun pagamento o comunque quando richiesto dal Comitato Regionale, un'autocertificazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti nell'anno solare in corso per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico, anche da altri committenti, al fine di consentire gli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalla legge.

6.3. Ai fini previdenziali, la Collaboratrice dichiara di essere o si impegna a iscriversi alla Gestione Separata INPS, ove previsto. La contribuzione sarà calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi € 5.000,00 annui e sull'imponibile contributivo ridotto al 50% fino al 31 dicembre 2027, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa tempo per tempo vigente.

6.4. Il Comitato Regionale applicherà le ritenute e gli adempimenti previsti dalla legge in relazione alle dichiarazioni rese dalla Collaboratrice e al regime fiscale e previdenziale concretamente applicabile. La Collaboratrice si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini fiscali, previdenziali o assicurativi.

Art. 7 – Modalità di esecuzione e coordinamento

7.1. La Collaboratrice eseguirà l'incarico con autonomia organizzativa, senza vincolo di subordinazione, determinando in autonomia i tempi e le modalità operative della propria attività, nel rispetto degli obiettivi concordati, delle scadenze, delle esigenze istituzionali e delle indicazioni di coordinamento del Comitato Regionale.

7.2. Le prestazioni sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti federali FISE e delle indicazioni funzionali impartite dal Comitato Regionale, senza che tale coordinamento comporti l'esercizio di poteri direttivi, disciplinari o di controllo propri del lavoro subordinato.

7.3. Le prestazioni ordinarie non supereranno le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021. La Collaboratrice comunicherà al Comitato Regionale, con modalità concordate, le attività programmate e quelle effettivamente svolte.

7.4. La Collaboratrice potrà organizzare la propria attività anche da remoto, ove compatibile con la natura delle prestazioni e con le esigenze del Comitato Regionale, assicurando la reperibilità e la partecipazione agli eventi concordati.

7.5. La Collaboratrice non potrà conferire a terzi, senza preventiva autorizzazione scritta del Comitato Regionale, l'esecuzione delle attività oggetto dell'incarico, restando comunque personalmente responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 8 – Obblighi delle parti

8.1. La Collaboratrice si obbliga a:

- svolgere l'incarico con diligenza, correttezza, professionalità e nel rispetto delle istruzioni di coordinamento ricevute;
- rispettare lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le procedure del Comitato Regionale e della FISE applicabili alle attività affidate;
- utilizzare correttamente account, credenziali, attrezzature, archivi e materiali messi a disposizione dal Comitato Regionale, restituendoli o cessandone l'utilizzo alla scadenza o cessazione del rapporto;
- non pubblicare contenuti, immagini, comunicazioni o dichiarazioni riconducibili al Comitato Regionale senza le necessarie verifiche e autorizzazioni secondo le procedure concordate;
- segnalare tempestivamente impedimenti, criticità, errori o circostanze che possano incidere sull'esecuzione dell'incarico;
- osservare la normativa in materia di protezione dei dati personali, diritto d'autore, diritto all'immagine e comunicazione istituzionale.

8.2. Il Comitato Regionale si obbliga a:

- fornire alla Collaboratrice le informazioni, gli indirizzi istituzionali e, nei limiti delle proprie disponibilità, gli strumenti necessari allo svolgimento dell'incarico;
- assicurare il coordinamento funzionale delle attività e comunicare tempestivamente gli eventi e le iniziative oggetto di documentazione;
- corrispondere il compenso e i rimborsi spettanti secondo le modalità e i termini previsti dal presente contratto e dalla normativa applicabile;

- adempiere agli obblighi di comunicazione, registrazione e certificazione previsti dalla normativa vigente, nei limiti della propria competenza.

Art. 9 – Riservatezza e proprietà dei materiali

9.1. La Collaboratrice è tenuta a mantenere riservate le informazioni, i dati, i documenti, le credenziali, i piani di comunicazione e ogni altra notizia di cui venga a conoscenza in ragione dell'incarico, qualora non siano già di dominio pubblico.

9.2. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto, per il tempo necessario alla tutela degli interessi del Comitato Regionale e comunque finché le informazioni non siano divenute legittimamente pubbliche.

9.3. I contenuti e i materiali realizzati specificamente nell'ambito dell'incarico e destinati ai canali istituzionali del Comitato Regionale saranno messi a disposizione del Comitato medesimo, che potrà utilizzarli, pubblicarli, archiviarli e diffonderli per finalità istituzionali e sportive, nel rispetto dei diritti morali dell'autore e della normativa applicabile.

9.4. La Collaboratrice garantisce che i materiali da essa prodotti o reperiti per l'incarico non violino diritti di terzi e si impegna a utilizzare immagini, musiche, testi e altri contenuti solo ove ne sia consentito l'uso per le finalità previste.

Art. 10 – Recesso e risoluzione

10.1. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta all'altra Parte, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da inviarsi tramite PEC, raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione.

10.2. In caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali, di violazione degli obblighi di riservatezza, di utilizzo non autorizzato di account o materiali, di condotte lesive dell'immagine del Comitato Regionale o della FISE, ovvero di violazione dei regolamenti federali, la Parte non inadempiente potrà recedere con effetto immediato, mediante comunicazione scritta, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

10.3. Costituiscono, altresì, causa di recesso immediato l'impossibilità sopravvenuta di eseguire l'incarico, la perdita dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività o l'adozione di provvedimenti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto, senza pregiudizio per le competenze maturate fino alla data di cessazione.

10.4. In ogni caso di cessazione anticipata, il compenso sarà determinato in proporzione all'attività effettivamente svolta e verificata, oltre ai rimborsi spese documentati e spettanti.

Art. 11 – Tutela della salute e sicurezza

11.1. Alle attività oggetto del presente contratto si applicano, nei limiti di compatibilità con la natura autonoma e coordinata del rapporto, le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché le procedure e le misure di sicurezza adottate dal Comitato Regionale e dagli organizzatori degli eventi cui la Collaboratrice parteciperà.

11.2. La Collaboratrice si impegna a rispettare le istruzioni di sicurezza, le regole di accesso e le procedure organizzative vigenti nei luoghi di svolgimento delle attività e degli eventi, segnalando senza ritardo eventuali situazioni di pericolo.

11.3. Il Comitato Regionale fornirà, ove necessario e per quanto di propria competenza, le informazioni sui rischi connessi ai luoghi e alle attività affidate, restando fermi gli obblighi degli organizzatori e dei gestori delle singole manifestazioni.

Art. 12 – Comunicazioni obbligatorie

12.1. La Collaboratrice si impegna a fornire tempestivamente al Comitato Regionale tutti i dati e i documenti necessari per gli adempimenti obbligatori, nonché a comunicare ogni variazione dei dati personali, fiscali, previdenziali e bancari rilevanti per il rapporto.

Art. 13 – Foro competente e legge applicabile

13.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

13.2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o cessazione del presente contratto, fatto salvo ogni diverso foro inderogabile previsto dalla legge, è competente il Tribunale di Udine, in ragione della sede del Comitato Regionale.

Art. 14 - Autorizzazione al trattamento dei dati

14.1 La Collaboratrice dichiara di aver ricevuto, preso atto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita dal Sodalizio Sportivo ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il trattamento dei dati personali della Collaboratrice, anche appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR (quali, a titolo esemplificativo, i dati sanitari relativi all'idoneità agonistica o agli infortuni), verrà effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. Le finalità del trattamento sono strettamente connesse e strumentali alla corretta esecuzione del presente rapporto contrattuale, all'adempimento degli obblighi di legge, previdenziali, assistenziali, fiscali e assicurativi, nonché all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 36/2021.
I dati saranno trattati sia mediante strumenti informatici e telematici sia su supporto cartaceo, ad opera di soggetti espressamente autorizzati e istruiti. I dati verranno conservati per tutta la durata del presente contratto e, successivamente alla cessazione del medesimo, per il tempo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi di legge e per garantirne la tutela giurisdizionale, entro i termini di prescrizione ordinari.
14.2 La Collaboratrice si impegna, sia per la durata del presente contratto, sia successivamente alla sua cessazione, a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi alcuna informazione riservata, dato tecnico, commerciale, organizzativo o finanziario relativo a FISE, ai suoi atleti, tesserati, associati, sponsor o fornitori, di cui sia venuto a conoscenza in ragione o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni pattuite. Qualora l'esecuzione delle attività affidate richieda l'accesso e il trattamento da parte del Collaboratore di dati personali di terzi (ivi inclusi i dati sensibili o biometrici degli atleti, anche minori d'età), la Collaboratrice opererà in qualità di "Soggetto Autorizzato al

trattamento" sotto la diretta autorità di FISE, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti di autonomia organizzativa, verrà formalmente nominato "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR mediante atto separato. In ogni caso, la Collaboratrice si obbliga ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni scritte impartite Da FISE e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa idonea a prevenire la perdita, la distruzione accidentale o l'accesso non autorizzato ai dati trattati.

In ogni momento, la Collaboratrice potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR (tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità dei dati), inviando una comunicazione scritta presso la sede legale della Federazione o all'indirizzo e-PEC istituzionale della stessa.

14.3 Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte della Collaboratrice il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Art. 15 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01. Codice Etico e Trasparenza

15.1 La Collaboratrice dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive modifiche e integrazioni, e inoltre si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione e Gestione e il Codice Etico della FISE pubblicato sul sito istituzionale e a mantenere comunque una condotta tale da non esporre la FISE al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate.

15.2 La Collaboratrice si obbliga a trasmettere le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste in ottemperanza della normativa c "trasparenza" ai fini della pubblicazione nel sito istituzionale della F.I.S.E. nella sezione "società trasparente". La parziale o mancata trasmissione di quanto sopra può implicare l'impossibilità di effettuare il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 6. La pubblicazione sul sito istituzionale di quanto trasmesso avviene previa verifica di conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento) (normativa "Privacy").

Art. 16 – Disposizioni finali

16.1. Il presente contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto dell'incarico e sostituisce ogni precedente intesa, orale o scritta, sul medesimo oggetto.

16.2. Ogni modifica o integrazione del presente contratto dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

16.3. L'eventuale nullità o inefficacia di una clausola non comporterà la nullità o inefficacia delle altre disposizioni, che resteranno valide ed efficaci. Le Parti sostituiranno la clausola

invalida con una disposizione valida che realizzi, per quanto possibile, la medesima funzione economica e giuridica.

16.4. La Collaboratrice dichiara di aver ricevuto adeguata informazione sulle condizioni del rapporto ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, come modificato e integrato dalla normativa vigente, e di aver letto e compreso il contenuto del presente contratto.

Il presente contratto si compone di 9 pagine e 16 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data _____

Per il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia
Il Presidente Regionale
Sig. Valerio Pontarolo

La Collaboratrice
Sig.ra Teresa Peloi

Approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

La Collaboratrice dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., ove applicabili, le seguenti clausole: Art. 4 (compenso e modalità di pagamento); Art. 5 (rimborso spese); Art. 7 (modalità di esecuzione e coordinamento); Art. 9 (riservatezza e proprietà dei materiali); Art. 10 (recesso e risoluzione, incluso il recesso con effetto immediato); Art. 11 (tutela della salute e sicurezza); Art. 12 (comunicazioni obbligatorie); Art. 13 (foro competente); Art. 16 (disposizioni finali).

Luogo e data _____

La Collaboratrice
Sig.ra Teresa Peloi

Data Delibera **12/10/2026** N. **858** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Sicilia. Convenzione con il Tribunale di Catania per Lavori di Pubblica Utilità (LPU) nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 127.3 di seguito riportato: In relazione ai precedenti punti 127.1 b), e) i Comitati Regionali prima di procedere alle sottoscrizioni di contratti o accordi o convenzioni che impegnano legalmente la Federazione, devono essere autorizzati da delibera del Consiglio Federale che determina anche chi delegare alla sottoscrizione;
VISTA	l'allegata proposta di Convenzione con il Tribunale di Catania per Lavori di Pubblica Utilità (LPU) nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova pervenuta a mezzo mail del 3 luglio u.s. al Presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia;
ACQUISITO	il parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia, Flavio Sinagra;

DELIBERA

- di autorizzare la Convenzione tra la Federazione Italiana Sport Equestri ed il Tribunale di Catania per Lavori di Pubblica Utilità (LPU) nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova delegando il Presidente pro-tempore del Comitato Regionale FISE Sicilia Flavio Sinagra alla sua sottoscrizione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **859** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitati Regionali: Collaborazioni Coordinate e Continuative di natura sportiva ex art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO CHE	ai sensi dell'art. 126.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità – sono di esclusiva competenza del Consiglio Federale i contratti di lavoro delle Strutture Territoriali di qualsiasi tipo (subordinato o parasubordinato o autonomo o collaborazione coordinata e continuativa) inclusi i contratti e gli incarichi di natura sportiva disciplinati dalla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ad eccezione dei rimborsi spese forfettari ai Volontari sportivi;
TENUTO CONTO	delle richieste pervenute con delibera di Consiglio o d'urgenza del Presidente della Struttura Territoriale, ove esistente, in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva ex artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 36/2021 evidenziate nel prospetto allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;
CONSIDERATO	che le spese connesse agli incarichi saranno a carico del bilancio 2026 delle Strutture Territoriali che dovranno aver previsto tali importi;
VALUTATI	adeguati gli incarichi dalle Strutture Territoriali per come proposti nel prospetto allegato;

DELIBERA

- di autorizzare gli incarichi ex artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 36/2021 per come proposti dalle Strutture Territoriali per i mesi di ottobre 2026 e successivi c.a. delegandole al perfezionamento dell'incarico tramite lettera d'incarico per un singolo evento o per più eventi in un anno sulla base dei modelli presenti sul sito federale nell'area dedicata alla riforma dello sport: https://www.fise.it/federazione/area-fiscale/category/1614-riforma-dello-sport-d-lgs-36-2021.html?start=15;

Le spese correlate agli incarichi presenti nell'allegato sono a carico dei Bilanci 2026 delle singole Strutture territoriali.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO-SPORTIVI DA PARTE DEI COMITATI REGIONALI Delibera per CF 12.10.2026

MESE	COMITATO	DELIBERA CONSIGLIO/PRESIDENTE REGIONALE	DELIBERA N.	COGNOME + NOME	N° TESSERA FISE	COMPENSO	RIMBORSO SPESE	DURATA	TIPOLOGIA INCARICO	COMITATO ORGANIZZATORE	NOTE
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	A5* NOMINA FEDERALE		€ 400,00	€ 400,00	02-04/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	ETREA ASD	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	A5* NOMINA FEDERALE		€ 400,00	€ 400,00	02-04/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	SCUDERIA LA CACCIA SSD A RL	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	CADEI LUISA	50018445	€ 320,00	€ 300,00	02-04/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	AL.CLE. ASD	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	BELUSSI LORETTA	50019883	€ 320,00	€ 300,00	02-04/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	C.M.V. SSD A RL	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	ANTONINI DAVIDE	50014275	€ 320,00	€ 300,00	02-04/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	SCUDERIE DELLA MALASPINA S.S.D. A R.L.	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	BOGGIANI DANIELA	50024740	€ 160,00	€ 200,00	03-04/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	ASD C.I. LE GINESTRE	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	VIGNATI MARIA GIOVANNA	50026272	€ 320,00	€ 300,00	09-11/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	ETREA ASD	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	VENTURA FRANCESCO GIOVANNI	50544963	€ 240,00	€ 300,00	09-11/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	SCUDERIA LA CACCIA SSD A RL	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	A5* NOMINA FEDERALE		€ 400,00	€ 400,00	09-11/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	Le scuderie del Leon d'oro Soc. Coop. S.D.	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	A5* NOMINA FEDERALE		€ 400,00	€ 400,00	09-11/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	ZANI ROSANNA ANITA	50027139	€ 160,00	€ 200,00	10-11/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	AL.CLE. ASD	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	BOGGIANI DANIELA	50024740	€ 160,00	€ 200,00	10-11/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	ASD C.I. LE GINESTRE	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	A5* NOMINA FEDERALE		€ 400,00	€ 400,00	16-18/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	ETREA ASD	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	A5* NOMINA FEDERALE		€ 400,00	€ 400,00	16-18/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	SCUDERIA LA CACCIA SSD A RL	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	CADEI LUISA	50018445	€ 320,00	€ 300,00	16-18/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	AL.CLE. ASD	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	FACHERIS CLAUDIA	50026139	€ 320,00	€ 300,00	16-18/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	ASD C.I. LE GINESTRE	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	CASSANI FEDERICA	50026953	€ 320,00	€ 400,00	23-25/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	EQUIEFFE EQUESTRIAN CENTRE ASD	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	A5* NOMINA FEDERALE		€ 400,00	€ 400,00	23-25/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	C.M.V. SSD A RL	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	FACHERIS CLAUDIA	50026139	€ 320,00	€ 300,00	23-25/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	COLOMBI MANUELA	50025431	€ 160,00	€ 200,00	24-25/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	ETREA ASD	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	SANDERSEN ERIC	50544875	€ 160,00	€ 200,00	24-25/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	AL.CLE. ASD	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	CADEI LUISA	50018445	€ 80,00	€ 100,00	24-25/10/2026	PRESIDENTE GIURIA	Le scuderie del Leon d'oro Soc. Coop. S.D.	
NOVEMBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	A5* NOMINA FEDERALE		€ 400,00	€ 400,00	30/10-01/11/26	PRESIDENTE GIURIA	ETREA ASD	
NOVEMBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	A5* NOMINA FEDERALE		€ 400,00	€ 400,00	30/10-01/11/26	PRESIDENTE GIURIA	SCUDERIA LA CACCIA SSD A RL	
NOVEMBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	A5* NOMINA FEDERALE		€ 400,00	€ 400,00	30/10-01/11/26	PRESIDENTE GIURIA	AL.CLE. ASD	
NOVEMBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	FACHERIS CLAUDIA	50026139	€ 400,00	€ 400,00	29/10-01/11/26	PRESIDENTE GIURIA	SCUDERIE DELLA MALASPINA S.S.D. A R.L.	
NOVEMBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	SANDERSEN ERIC	50544875	€ 240,00	€ 300,00	30/10-01/11/26	PRESIDENTE GIURIA	SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL	
NOVEMBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	ZANI ROSANNA ANITA	50027139	€ 240,00	€ 300,00	30/10-01/11/26	PRESIDENTE GIURIA	Le scuderie del Leon d'oro Soc. Coop. S.D.	
NOVEMBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	N. 74/26	COLNAGHI ELISA	50015940	€ 160,00	€ 200,00	31/10-01/11/26	PRESIDENTE GIURIA	EQUIEFFE EQUESTRIAN CENTRE ASD	
OTTOBRE	Molise	Delegato		Bologni Arnaldo	50004096	2000 + iva	SI	19/20-10-2026	Stage tecnico		
OTTOBRE	LAZIO	PRESIDENTE	137	IPPEDICO GRAZIANO	50040197	€ 750,00	€ 0,00	12-14 OTTOBRE	DOCENTE	CARABINIERI	
OTTOBRE	LAZIO	PRESIDENTE	137	PACETTA DAVID	NO TESSERA	€ 750,00	€ 80,00	19-21 OTTOBRE	DOCENTE	POLIZIA	
OTTOBRE	LAZIO	PRESIDENTE	137	ROSSI FULVIO	001930/G	€ 680,00	€ 80,00	26-27 OTTOBRE	DOCENTE	CARABINIERI	
OTTOBRE	LAZIO	PRESIDENTE	137	FEDELI DOMENICO	001880/G	€ 1.020,00	€ 140,00	26-28 OTTOBRE	DOCENTE	TREKKING HORSE	
OTTOBRE	TOSCANA	PRESIDENTE	55 DEL 28/09/2026	CINI LORENZO	50019171		€ 500,00	9/11 OTTOBRE	CAPO EQUIPE COPPA REG. DRESSAGE	TORTONA	
OTTOBRE	TOSCANA	PRESIDENTE	55 DEL 28/09/2026	MATILDE PALO	50041248		€ 500,00	9/11 OTTOBRE	CAPO EQUIPE COPPA REGIONI CC	TORTONA	
OTTOBRE	TOSCANA	PRESIDENTE	55 DEL 28/09/2026	FRANCESCA GENTILE	50010497		€ 400,00	23/24/25 OTTOBRE	CAPO EQUIPE COPPA REGIONI ENDURANCEUD 14	BOCCADARNO	
OTTOBRE	TOSCANA	PRESIDENTE	55 DEL 28/09/2026	SALVADORI CHIARA	50073526		€ 400,00	23/24/25 OTTOBRE	CAPO EQUIPE COPPA REGIONI ENDURANCE	BOCCADARNO	
OTTOBRE	TOSCANA	PRESIDENTE	55 DEL 28/09/2026	PRATELLI GIANNI	50000324	€ 600,00		23/24/25 OTTOBRE	VETERINARIO SQ. ENDURANCE		
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	72/26	MORANZONI ELISABETTA	50021705		€ 500,00	9-11/10/2026	COPPA REGIONI COMPLETO	C.I. IL TORRIONE	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	72/26	CARNABUCI LAURA	50022522		€ 500,00	9-11/10/2026	COPPA REGIONI COMPLETO	C.I. IL TORRIONE	
OTTOBRE	LOMBARDIA	PRESIDENTE	71/26	OP DE VEN AUGUSTINUS	50022759		€ 500,00	9-11/10/2026	COPPA REGIONI DRESSAGE	C.I. IL TORRIONE	
OTTOBRE	PUGLIA	CONSIGLIO REGIONALE	31	RIDI NORMA	50022703	€ 240,00	€ 600,00	3 GG 31/10-01/11	PDG DRESSAGE	IL MONTE EQUESTRIAN CENTER SSD A RL	
OTTOBRE	PUGLIA	CONSIGLIO REGIONALE	26	B&T STABLES		€ 1000 al gg		2 gg (12-13 OTTOBRE)	STAGE TECNICO		
OTTOBRE	CAMPANIA	PRESIDENTE	44	Silvana Pane	50009190 (EX FISE 001010/H)	€ 240,00	€ 50,00	10-11 ottobre B1*	Pdg	Pontelatone	
OTTOBRE	ABRUZZO	PRESIDENTE	47 DEL 06/10/2026	PARIS LAURA	50014439 (Ex Fise: 010971/B)	€ 80,00	€ 300,00	46318	GIUDICE DI STILE	ABRUZZO	
OTTOBRE	ABRUZZO	PRESIDENTE	47 DEL 06/10/2026	DI LUZIO CARLA	50004759 (EX FISE 000693/S)	€ 240,00	€ 45,00	23-24-25 OTTOBRE	P. GIURIA S.O. A *	ABRUZZO	
OTTOBRE	E.R.	PRESIDENTE	121	GUALDI CRISTINA	50004712	€ 320,00	€ 650,00	09-11 OTTOBRE 2026	PRESIDENTE DI GIURIA	LE SIEPI	
OTTOBRE	E.R.	PRESIDENTE	121	LONARDI FABRIZIA	50008904	€ 240,00	€ 800,00	10-11 OTTOBRE 2026	PRESIDENTE DI GIURIA	MARENA	
OTTOBRE	E.R.	PRESIDENTE	121	ORI FABIO	50045212	€ 160,00	€ 300,00	17-18 OTTOBRE 2026	PRESIDENTE DI GIURIA	GLICINE	
OTTOBRE	E.R.	PRESIDENTE	121	STEVAN SILVIA	50003114	€ 240,00	€ 400,00	17-18 OTTOBE 2026	PRESIDENTE DI GIURIA	SCUDERIA GUIDETTI	
OTTOBRE	E.R.	PRESIDENTE	121	VOLTERRA LORENZA	50025177	€ 0,00	€ 150,00	24-25 OTTOBRE 2026	PRESIDENTE DI GIURIA	G.E.S.E.	
OTTOBRE/NOVEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	121	GUALTIERO LARA	50039052	€ 320,00	€ 500,00	30 OTTOBRE-01 NOVEMBRE	PRESIDENTE DI GIURIA	LE SIEPI	
OTTOBRE/NOVEMBRE	E.R.	PRESIDENTE	121	MURATORI GABRIELE	50090402	€ 240,00	€ 600,00	31 OTTOBRE-01 NOVEMBRE	PRESIDENTE DI GIURIA	SCUDERIA GUIDETTI	
OTTOBRE	E.R.	PRESIDENTE	121	COMELLI IACOPO	50003663	€ 1.000,00	€ 0,00	09-11 OTTOBRE 2026	TECNICO	TORTONA	
OTTOBRE	E.R.	PRESIDENTE	121	FRANCHI ANDREA	50010323	€ 0,00	€ 600,00	26-27 OTTOBRE 2026	TECNICO	SCUDERIA GUIDETTI	
OTTOBRE	e.r.	PRESIDENTE	121	SASSI RUGGERO	50002944	€ 80,00	€ 250,00	46312	ESAMI SAGGIO FINE CORSO	CENTRO IPPICO ARGENTANO	
OTTOBRE	E.R.	PRESIDENTE	121	BERTONE MARTINA	50665340	€ 200,00	€ 250,00	17-18 OTTOBRE 2026	CERIMONIALE	SCUDERIA GUIDETTI	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	113	MARAI SONIA	50016244	€ 1.000,00	€ 800,00	06/07/08/09/10 OTTOBRE 2026	DOCENTE	COLLE UMBERTO (TV)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	113	FASANELLI FEDERICA	50000700	€ 2.160,00	€ 1.200,00	dal 12 al 23 OTTOBRE 2026	DOCENTE	MOGLIANO VENETO (TV) - COLLE UMBERTO (TV)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	113	SEBASTIANI GILBERTO	50005867	€ 680,00	€ 450,00	22 /23 OTTOBRE 2026	COMMISSIONE ESAME	MOGLIANO VENETO (TV) - COLLE UMBERTO (TV)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	113	DELL'ORTO ANTONIO	50020102	€ 680,00	€ 600,00	22/23 OTTOBRE 2026	COMMISSIONE ESAME	MOGLIANO VENETO (TV) - COLLE UMBERTO (TV)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	113	MARIA CRISTINA PALMA	50003150	€ 680,00	€ 600,00	22/23 OTTOBRE 2026	COMMISSIONE ESAME	MOGLIANO VENETO (TV) - COLLE UMBERTO (TV)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	113	PIOVAN ANTONIO	50005947	€ 200,00	€ 100,00	7 OTTOBRE 2026	RECRUITER	BASSANO DEL GRAPPA - (VI)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	113	PIOVAN ANTONIO	50005947	€ 200,00	€ 100,00	15 OTTOBRE 2026	RECRUITER	STIENTA - (RO)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	113	PIOVAN ANTONIO	50005947	€ 200,00	€ 100,00	29 OTTOBRE 2026	RECRUITER	SOMMACAMPAGNA (VR)	
OTTOBRE	VENETO	COMMISSARIO	113	CARUSO ELISA	50006726	€ 250,00	€ 200,00	17 OTTOBRE 2026	TECNICO	TREVIGNANO (TV)	
OTTOBRE	Sicilia	PRESIDENTE	16_P	Spinoso Adriana	50019480	€ 240,00	Viaggo, Vitto, Alloggio	24-25 ottobre	Presidente di Giuria	Villa Genna	
OTTOBRE	Sicilia	PRESIDENTE	16_P	Palma Maria Cristina	50019105	€ 680,00	Viaggo, Vitto, Alloggio	27-28 ottobre	Esami UD2	Villa Genna	
OTTOBRE	CALABRIA	CONSIGLIO REGIONALE	6	Troiano Roberta	50088002 (EX FISE FISE9490/L)	80 € lordi giornalieri	viaggio, vitto, alloggio	10-11/10/2026	Steward	C.I. Dell'Arcione ASD di Bisignano (CS)	
OTTOBRE	CALABRIA	CONSIGLIO REGIONALE	10	Verheyden Mario G. A.	50020285 (Ex Fise: 002422/B)	€ 1.600,00 + IVA	viaggio, vitto, alloggio	13-14/10/2026	Tecnico Stage	Comitato Regionale	
DICEMBRE	CALABRIA	CONSIGLIO REGIONALE	10	Truppa Valentina	50017024 (EX FISE 003726/A)	€ 2.000,00	eventuali soggiorno e trasferta	19-20/12/2026	Tecnico Stage Dressage	Comitato Regionale	
OTTOBRE	CAMPANIA	PRESIDENTE	44	Silvana Pane	50009190 (EX FISE 001010/H)	€ 240,00	€ 50,00	10-11 ottobre B1*	Pdg	Pontelatone	
OTTOBRE	CAMPANIA	PRESIDENTE	45	CINZIA CESARO	50009996 (EX FISE 4899/H)	€ 140,00	€ 50,00	10-11 ottobre	Membro di GIURIA	Pontelatone	

NOMINE DI SOSTITUZIONI AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO-SPORTIVI GIA' COMUNICATI

MESE	COMITATO	DELIBERA CONSIGLIO/PRESIDENTE REGIONALE	DELIBERA N.	COGNOME + NOME	N° TESSERA FISE	COMPENSO	RIMBORSO SPESE	DURATA	TIPOLOGIA INCARICO	COMITATO ORGANIZZATORE	NOTE
OTTOBRE	TOSCANA	PRESIDENTE	45 DEL 22/07/2026	BARSUGLIA CLAUDIO	50034093		€ 300,00	10/11 ottobre	DELEGATO CR TOSCANA	LUCCA	Cambio data (25-26 luglio)
SETTEMBRE	VENETO	COMMISSARIO	113	VLADAN HORICA	50006519	€ 80,00	€ 200,00	25 SETTEMBRE 2026	PRESIDENTE DI GIURIA	SOMMACAMPAGNA (VR)	

Data Delibera **12/10/2026** N. **860** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Lombardia. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 63.3 dello Statuto federale che prevede "eventuali indennità a favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, saranno determinati dal Consiglio federale";
VISTO	l'art. 69.3 del Libro I Norme di attuazione dello Statuto che precisa "può essere riconosciuta una indennità economica di carica, solo allorquando determinata dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 63 dello Statuto";
TENUTO CONTO	della delibera di Consiglio Federale n. 599 del 22/06/2026 con cui viene istituita per ogni Regione la figura di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale alle dirette dipendenze del Direttore tecnico del Settore sportivo della Federazione;
VISTA	la delibera n. 143 del 31/08/2026 pervenuta dal Comitato Regionale Lombardia dove si affida l'incarico di Direttore Tecnico Sportivo per attività federali a livello territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 alla Presidente pro tempore sig. Vittorio Orlandi per il periodo15.10.2026 - 31.12.2026 per un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 12.000,00;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri alla sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tecnico-sportiva per il periodo 15.10.2026 - 31.12.2026 con il Sig. Vittorio Orlandi per l'incarico di Direttore tecnico del Settore sportivo della Regione Lombardia con un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore.

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Regionale FISE Lombardia previo trasferimento intrafederale dalla Struttura Centrale, reso esecutivo ed amministrativo con l'approvazione della seconda nota di variazione al Preventivo economico 2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

FISE
Comitato Regionale
Lombardia

Delibera n. 143 del 31 agosto 2026 AMMINISTRAZIONE/FUNZIONAMENTO

Incarico Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale 2026

IL CONSIGLIO

VISTA la comunicazione del presidente Marco di Paola n. 02420 del 29/07/2026;

TENUTO CONTO di quanto stabilito nella comunicazione in merito al compenso riconosciuto per l'anno 2026 ai Presidenti dei Comitati Regionali;

DELIBERA

- di assegnare al presidente Vittorio Orlandi l'incarico di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale;
- in base al numero di atleti del territorio viene previsto un compenso annuale lordo di € 12.000,00 dal 01/01 al 31/12/2026;
- l'importo di € 12.000,00 sarà inserito nella seconda variazione al bilancio preventivo 2026 in entrata come incremento del contributo intrafederale e in uscita sarà imputato all'obiettivo 1.02.01 Attività Agonistica ceb.003 Compensi per staff tecnico.

Il Segretario

Il Presidente

Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano
T. +39.02.745592 – 02.743482 - E. lombardia@fise.it - W. www.fise.it/lombardia/it/
P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E.** (C.F. 97015720580; P. IVA 02151981004; PEC segreteria.fise@legalmail.it), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e legale rappresentante, Avv. Marco Di Paola, per conto del Comitato Regionale Lombardia di seguito anche "F.I.S.E." o "FISE";

E

Il sig. Vittorio Orlandi codice fiscale nato il residente in e-mail: tessera FISE n. di seguito anche "il Collaboratore"

PREMESSO

- che, FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;

- che, FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici;

- che, il Consiglio Federale della FISE ha approvato la delibera n. 863/2026 avente il seguente oggetto "Comitati regionali e provinciali: determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

- che, il Collaboratore è in possesso di requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico del Settore Sportivo Regionale ed è Tesserato FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il direttore sportivo federale, alle predette attività;

- che, il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto;

- che, il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che, FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la

sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;

- che, le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;
- che, il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che, il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. e per essa il Consiglio Federale conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di **Direttore tecnico del Settore sportivo regionale**.

Articolo 3 - Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4 - Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 12.000,00 (a parole euro dodicimila) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata e autorizzata dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale e la spesa sia stata preventivamente autorizzata.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5 - Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6 - Durata dell'incarico, **diritto di recesso**

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 15/10/2026 al 31/12/2026, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del

danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7 - Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8 - Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione, che il Collaboratore dichiara di conoscere e che qui devono intendersi integralmente richiamate.

Articolo 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto in caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'articolo 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10 - Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore a mezzo PEC o raccomandata A./R.

Articolo 11 - Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali e tutela dell'immagine

1. Quadro Normativo e Base Giuridica

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti in esecuzione del presente accordo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche. Il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali, di legge, previdenziali e fiscali derivanti dal presente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo dilettantistico.

2. Finalità Amministrative e Istituzionali

I dati personali del Collaboratore saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- **Gestione amministrativa** e contabile del rapporto di lavoro sportivo.
- **Adempimento di obblighi** di legge ex D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).
- **Comunicazioni obbligatorie** al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- **Adempimenti previdenziali** e assicurativi presso gli enti competenti (INPS, INAIL).
- **Pratiche di tesseramento** presso la Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) di affiliazione.

3. Trattamento di Dati Sanitari (Categorie Particolari ex art. 9 GDPR)

Il Titolare è autorizzato a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di sale del Collaboratore. Tale trattamento è strettamente limitato alla verifica dell'idoneità psicofisica (certificati medici agonistici e non) e alla gestione di infortuni o tutele sanitarie obbligatorie.

4. Clausola di Autorizzazione all'Utilizzo di Immagini e Riprese Video

Ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore), il Collaboratore autorizza espressamente il Titolare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, a:

- **Effettuare riprese** fotografiche, audio e video durante l'attività sportiva, gli allenamenti, i ritiri, le manifestazioni e gli eventi istituzionali della Società/Associazione.
- **Pubblicare e diffondere** tali contenuti sul sito web istituzionale e sui canali social ufficiali dell'ente (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **Facebook, Instagram, TikTok, YouTube**), nonché su materiale cartaceo informativo o brochure promozionali.
- **Limitare l'utilizzo** a finalità promozionali, divulgative, d'archivio e istituzionali dell'ente sportivo, con espresso divieto di qualsiasi sfruttamento commerciale a terzi o di utilizzi in contesti che pregiudichino il decoro, l'onore o la reputazione del Collaboratore.

5. Modalità, Conservazione e Diritti

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei da personale autorizzato. Saranno conservati per la durata del contratto e per il periodo imposto dagli obblighi di legge e di giustizia sportiva. Il Collaboratore potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione (artt. 15-22 GDPR) inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del Titolare.

Art. 13 – Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14 - Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Email: segreteria@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Email: orlandi.vittorio@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.
Il presente contratto si compone di 6 pagine e 14 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, _____ 2026

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI **IL COLLABORATORE**

Il legale rappresentante
Il Presidente Federale
Avv. Marco Di Paola

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).
Roma, lì _____ 2026

CONSENSO SPECIFICO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Il Collaboratore, apponendo la propria firma di seguito, dichiara di aver letto attentamente quanto previsto al punto 4 del presente Articolo e di prestare il proprio consenso libero, esplicito e revocabile all'utilizzo, pubblicazione e diffusione della propria immagine e delle riprese video per le finalità istituzionali e promozionali sopra indicate, ivi inclusa la pubblicazione sui canali social della FISE (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).
Roma, lì _____ 2026

Data Delibera **12/10/2026** N. **861** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Liguria - Acquisto di n. 1 defibrillatore semi automatico.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	dell'art. 120 del Libro II - Norme di Amministrazione e Contabilità;
PRESO ATTO	della delibera del Comitato Regionale FISE Liguria n. 538 del 08/06/2026 nella quale è stata ravvisata la necessità di acquistare un defibrillatore per i locali dell'ufficio di segreteria:
CONSIDERATO	esclusivo e vantaggioso il preventivo di spesa pervenuto al Comitato Regionale Liguria dalla ditta Ravizza Vergari Antincendi SRL di Genova per l'acquisto di detto defibrillatore;
RITENUTO	opportuno ratificare tale acquisizione al fine di generare la sua destinazione tra i cespiti federali;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa narrate, di autorizzare l'impegno di spesa assunto dal Comitato Regionale FISE Liguria per l'acquisto di n. 1 defibrillatore semi automatico per € 1.342,00 (IVA compresa) dalla ditta Ravizza Vergari Antincendi SRL di Genova autorizzandone l'inserimento tra i cespiti federali nello SPA.B 02.03.01 – Attrezzature Scientifiche.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **862** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Sicilia. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 63.3 dello Statuto federale che prevede "eventuali indennità a favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, saranno determinati dal Consiglio federale";
VISTO	l'art. 69.3 del Libro I Norme di attuazione dello Statuto che precisa "può essere riconosciuta una indennità economica di carica, solo allorquando determinata dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 63 dello Statuto";
TENUTO CONTO	della delibera di Consiglio Federale n. 599 del 22/06/2026 con cui viene istituita per ogni Regione la figura di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale alle dirette dipendenze del Direttore tecnico del Settore sportivo della Federazione;
VISTA	la delibera n. 41 del 14/09/2026 pervenuta dal Comitato Regionale Sicilia dove si affida l'incarico di Direttore Tecnico Sportivo per attività federali a livello territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 al al Presidente pro tempore dott. Flavio Sinagra per il periodo15.10.2026 - 31.12.2026 per un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri alla sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tecnico-sportiva per il periodo 15.10.2026 - 31.12.2026 con il dott. Flavio Sinagra per l'incarico di Direttore tecnico del Settore sportivo della Regione Sicilia con un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00 (euro seimila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore.

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Regionale FISE Sicilia previo trasferimento intrafederale dalla Struttura Centrale, reso esecutivo ed amministrativo con l'approvazione della seconda nota di variazione al Preventivo economico 2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

FISE
Comitato Regionale
Sicilia

Data Verbale **14/09/2026** N. **41/CONS** Anno **2026**

DIPARTIMENTO/SETTORE: FUNZIONAMENTO ASSETTO ORGANIZZATIVO

Riconoscimento del compenso per l'attività di Direzione Tecnico-Sportiva a livello regionale Presidente Sinagra Flavio (nr 50008450)

IL CONSIGLIO

VISTI gli art. 27, 28, 29, 30, 44, 45 dello Statuto Federale

PRESO ATTO della la mail pervenuta in data 29 luglio 2026 nella quale il Presidente Federale avv. Marco Di Paola comunica ufficialmente l'individuazione delle risorse economiche necessarie al fine del riconoscimento dell'impegno nella direzione tecnico-sportiva delle attività federali sul territorio – Prot. MDP/ar nr 02420;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute nel 2024 al contenuto dell'art. 7.5 dei Principi fondamentali degli Statuti delle FSN approvate con delibera n. 1759 del Coniglio Nazionale del CONI del 05.06.2024 e successive DPCM 0001508 – P- 12/06/2024 che prevedono *"Gli statuti federali possono prevedere indennità in favore del Presidente Federale e di altri component di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche ";*

VISTO l'art. 63.4 dello Statuto federale che prevede *"eventuali indennità a favore del Presidente e di altri component di organi direttivi Nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, saranno determinati dal Consiglio Federale";*

VISTO l'art. 69.3 del Libro I Norme di attuazione dello Statuto e l'art. 126.10 del Libro II Norme di Amministrazione e contabilità;

RITENUTO tra I compiti del Consiglio federale determinare l'ammontare dell'indennità da riconoscere al Presidente regionale ai sensi dell'art. 63.4 dello Statuto, 69.3 del Libro I Norme di Attuazione e art.126.10 del Libro II Norme di Amministrazione e contabilità;

CONSIDERATO che il capitolo di bilancio relative all'indennità prevista denominato CEB.003 ObFu 1.02.01 – Compensi per staff Tecnici;

PRESO ATTO che il 01.07.2023 è entrato in vigore il D. lgs 36/2021, modificato dal D. lgs 163/2022, inerente la riforma del lavoro sportive;

DELIBERA

Di attribuire, ai sensi dell'art. 63.4 dello Statuto, 69.3 del Libro I Norme di attuazione e art. 126.10 Libro II Norme di Amministrazione e contabilità, al Presidente Flavio Sinagra (nr. 50008450) un'indennità economica di carica per l'anno 2026 pari ad € 6581,20 lorde, oltre ad eventuali rimborsi spese rendicontati nelle modalità previste nei regolamenti federali.

La presente delibera troverà copertura sul CEA.202 Obfu 2.01 incremento di contributo intrafederale e CEB.003 Obfu 1.02.01Attività agonistica sportive struttura territoriale e si renderà disponibile dopo l'approvazione della II nota di variazione 2026.

Il Segretario del C.R. Sicilia
Sabrina Parrinello

Il Presidente del C.R. FISE Sicilia
Flavio Sinagra

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E**. (C.F. 97015720580; P. IVA 02151981004; PEC segreteria.fise@legalmail.it), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e legale rappresentante, Avv. Marco Di Paola, per conto del Comitato Regionale Sicilia di seguito anche "F.I.S.E." o "FISE";

E

Il sig./la sig.ra Flavio Sinagra, CF: , nato a il residente in e-mail PEC: ; Tessera FISE nr di seguito anche "il Collaboratore"

PREMESSO

- che, FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che, FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici;
- che, il Consiglio Federale della FISE ha approvato la delibera n. 863/2026 avente il seguente oggetto "Comitati regionali e provinciali: determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;
- che, il Collaboratore è in possesso di requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico del Settore Sportivo Regionale ed è Tesserato FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il direttore sportivo federale, alle predette attività;
- che, il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto;
- che, il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che, FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;

- che, le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;

- che, il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;

- che, il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. e per essa il Consiglio Federale conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di **Direttore tecnico del Settore sportivo regionale**.

Articolo 3 - Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del

rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4 - Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.581,20 (a parole euro seimilacinquecentoottantuno/20) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata e autorizzata dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale e la spesa sia stata preventivamente autorizzata.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5 - Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6 - Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 15/10/2026 al 31/12/2026, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa

esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7 - Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8 - Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione, che il Collaboratore dichiara di conoscere e che qui devono intendersi integralmente richiamate.

Articolo 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto in caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'articolo 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10 - Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore a

mezzo PEC o raccomandata A./R.

Articolo 11 - Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali e tutela dell'immagine

1. Quadro Normativo e Base Giuridica

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti in esecuzione del presente accordo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, e successive modifiche. Il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali, di legge, previdenziali e fiscali derivanti dal presente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo dilettantistico.

2. Finalità Amministrative e Istituzionali

I dati personali del Collaboratore saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- **Gestione amministrativa** e contabile del rapporto di lavoro sportivo.
- **Adempimento di obblighi** di legge ex D.lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).
- **Comunicazioni obbligatorie** al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- **Adempimenti previdenziali** e assicurativi presso gli enti competenti (INPS, INAIL).
- **Pratiche di tesseramento** presso la Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) di affiliazione.

3. Trattamento di Dati Sanitari (Categorie Particolari ex art. 9 GDPR)

Il Titolare è autorizzato a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di sale del Collaboratore. Tale trattamento è strettamente limitato alla verifica dell'idoneità psicofisica (certificati medici agonistici e non) e alla gestione di infortuni o tutele sanitarie obbligatorie.

4. Clausola di Autorizzazione all'Utilizzo di Immagini e Riprese Video

Ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore), il Collaboratore autorizza espressamente il Titolare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, a:

- **Effettuare riprese** fotografiche, audio e video durante l'attività sportiva, gli allenamenti, i ritiri, le manifestazioni e gli eventi istituzionali della Società/Associazione.
- **Pubblicare e diffondere** tali contenuti sul sito web istituzionale e sui canali social ufficiali dell'ente (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **Facebook, Instagram, TikTok, YouTube**), nonché su materiale cartaceo informativo o brochure promozionali.
- **Limitare l'utilizzo** a finalità promozionali, divulgative, d'archivio e istituzionali dell'ente sportivo, con espresso divieto di qualsiasi sfruttamento commerciale a terzi o di utilizzi in contesti che pregiudichino il decoro, l'onore o la reputazione del Collaboratore.

5. Modalità, Conservazione e Diritti

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei da personale autorizzato. Saranno conservati per la durata del contratto e per il periodo imposto dagli obblighi di legge e di giustizia sportiva. Il Collaboratore potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione (artt. 15-22 GDPR) inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del Titolare.

Art. 13 – Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14 - Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Email: segreteria@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Email: (flaviosinagra@hotmail.it) - Pec: sinagraflavio@pec.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.
Il presente contratto si compone di 6 pagine e 14 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, (data) 14/09/2026

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI **IL COLLABORATORE**

Il legale rappresentante
Il Presidente Federale
Avv. Marco Di Paola
(firma)

(firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).
Roma, lì (data) 14/09/2026

IL COLLABORATORE
(firma)

CONSENSO SPECIFICO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Il Collaboratore, apponendo la propria firma di seguito, dichiara di aver letto attentamente quanto previsto al punto 4 del presente Articolo e di prestare il proprio consenso libero, esplicito e revocabile all'utilizzo, pubblicazione e diffusione della propria immagine e delle riprese video per le finalità istituzionali e promozionali sopra indicate, ivi inclusa la pubblicazione sui canali social della FISE (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).
Roma, lì (data) 14/09/2026

IL COLLABORATORE
(firma)

Data Delibera **12/10/2026** N. **863** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Provinciale FISE Alto Adige. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 63.3 dello Statuto federale che prevede "eventuali indennità a favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, saranno determinati dal Consiglio federale";
VISTO	l'art. 69.3 del Libro I Norme di attuazione dello Statuto che precisa "può essere riconosciuta una indennità economica di carica, solo allorquando determinata dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 63 dello Statuto";
TENUTO CONTO	della delibera di Consiglio Federale n. 599 del 22/06/2026 con cui viene istituita per ogni Regione la figura di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale alle dirette dipendenze del Direttore tecnico del Settore sportivo della Federazione;
VISTA	la delibera n. 15 del 28/09/2026 pervenuta dal Comitato Provinciale Alto Adige dove si affida l'incarico di Direttore Tecnico Sportivo per attività federali a livello territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 alla Presidente pro tempore dott.ssa Elisabetta Ticcò per il periodo15.10.2026 - 31.12.2026 per un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri alla sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tecnico-sportiva per il periodo 15.10.2026 - 31.12.2026 con la dott.ssa Elisabetta Ticcò per l'incarico di Direttore tecnico del Settore sportivo della Regione Alto Adige con un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00 (euro seimila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore.

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Provinciale FISE Alto Adige previo trasferimento intrafederale dalla Struttura Centrale, reso esecutivo ed amministrativo con l'approvazione della seconda nota di variazione al Preventivo economico 2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

FISE
Comitato Provinciale
Alto Adige

COMITATO PROVINCIALE ALTO ADIGE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 15 **28/09/2026**

OGGETTO: AFFIDAMENTO AL PRESIDENTE PRO TEMPORE DELL'INCARICO DI DIRETTORE TECNICO-SPORTIVO PER ATTIVITA' FEDERALI A LIVELLO TERRITORIALE – D.Lgs 36/2021

VISTO La lettera del Presidente Marco Di Paola del 29 luglio 2026 prot. n. 02420 per l'affidamento al Presidente pro tempore dell'incarico per la Direzione Tecnico Sportiva a livello regionale, con un compenso lordo di € 6.581,00

TENUTO CONTO che con la seconda variazione di bilancio 2026 ci sarà un incremento del Contributo Intrafederale finalizzato all'obiettivo funzione 1.02.01 "Attività agonistica sportiva struttura territoriale" – CEB 003 – compensi per staff tecnico

VERIFICATA la capienza del CEB 003

SENTITO il parere del Revisore dei Conti

DELIBERA

- di affidare al Presidente pro tempore l'incarico di Direttore Tecnico Sportivo a livello regionale
- di inviare la seguente delibera alla F.I.S.E. per gli adempimenti di competenza

Gli oneri derivanti da tale impegno graveranno sul **CEB** 003 **OB.FU** **1.02.01**

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Piazza Verdi n. 14 c/o Casa dello Sport C.O.N.I. 39100 BOLZANO
e-mail: altoadige@fise.it altoadige@pec.fise.it
P.I. 02151981004 **C.F.** 97015720580

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E**. (C.F. 97015720580; P. IVA 02151981004; PEC segreteria.fise@legalmail.it), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e legale rappresentante, Avv. Marco Di Paola, per conto del Comitato Provinciale/Regionale Alto Adige di seguito anche "F.I.S.E." o "FISE";

E

La sig.ra Elisabetta Ticcò, nata a il , residente a indirizzo email tessera FISE n. (EX FISE) , di seguito anche "il Collaboratore"

PREMESSO

- che, FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;

- che, FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici;

- che, il Consiglio Federale della FISE ha approvato la delibera n. 863/2026 avente il seguente oggetto "Comitati regionali e provinciali: determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

- che, il Collaboratore è in possesso di requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico del Settore Sportivo Regionale ed è Tesserato FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il direttore sportivo federale, alle predette attività;

- che, il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto;

- che, il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che, FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la

sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;

- che, le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;
- che, il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che, il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. e per essa il Consiglio Federale conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di **Direttore tecnico del Settore sportivo regionale**.

Articolo 3 - Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4 - Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.581,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata e autorizzata dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale e la spesa sia stata preventivamente autorizzata.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5 - Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6 - Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 15/10/2026 al 31/12/2026, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del

danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7 - Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8 - Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione, che il Collaboratore dichiara di conoscere e che qui devono intendersi integralmente richiamate.

Articolo 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto in caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'articolo 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10 - Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore a mezzo PEC o raccomandata A./R.

Articolo 11 - Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali e tutela dell'immagine

1. Quadro Normativo e Base Giuridica

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti in esecuzione del presente accordo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche. Il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali, di legge, previdenziali e fiscali derivanti dal presente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo dilettantistico.

2. Finalità Amministrative e Istituzionali

I dati personali del Collaboratore saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- **Gestione amministrativa** e contabile del rapporto di lavoro sportivo.
- **Adempimento di obblighi** di legge ex D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).
- **Comunicazioni obbligatorie** al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- **Adempimenti previdenziali** e assicurativi presso gli enti competenti (INPS, INAIL).
- **Pratiche di tesseramento** presso la Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) di affiliazione.

3. Trattamento di Dati Sanitari (Categorie Particolari ex art. 9 GDPR)

Il Titolare è autorizzato a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di sale del Collaboratore. Tale trattamento è strettamente limitato alla verifica dell'idoneità psicofisica (certificati medici agonistici e non) e alla gestione di infortuni o tutele sanitarie obbligatorie.

4. Clausola di Autorizzazione all'Utilizzo di Immagini e Riprese Video

Ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore), il Collaboratore autorizza espressamente il Titolare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, a:

- **Effettuare riprese** fotografiche, audio e video durante l'attività sportiva, gli allenamenti, i ritiri, le manifestazioni e gli eventi istituzionali della Società/Associazione.
- **Pubblicare e diffondere** tali contenuti sul sito web istituzionale e sui canali social ufficiali dell'ente (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **Facebook, Instagram, TikTok, YouTube**), nonché su materiale cartaceo informativo o brochure promozionali.
- **Limitare l'utilizzo** a finalità promozionali, divulgative, d'archivio e istituzionali dell'ente sportivo, con espresso divieto di qualsiasi sfruttamento commerciale a terzi o di utilizzi in contesti che pregiudichino il decoro, l'onore o la reputazione del Collaboratore.

5. Modalità, Conservazione e Diritti

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei da personale autorizzato. Saranno conservati per la durata del contratto e per il periodo imposto dagli obblighi di legge e di giustizia sportiva. Il Collaboratore potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione (artt. 15-22 GDPR) inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del Titolare.

Art. 13 – Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14 - Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Email: segreteria@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Email: bettyticco@yahoo.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.
Il presente contratto si compone di 6 pagine e 14 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, lì ……..

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI **IL COLLABORATORE**

Il legale rappresentante
Il Presidente Federale
Avv. Marco Di Paola
…….

Elisabetta Ticcò

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).
Roma, lì …….

IL COLLABORATORE

Elisabetta Ticcò

CONSENSO SPECIFICO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Il Collaboratore, apponendo la propria firma di seguito, dichiara di aver letto attentamente quanto previsto al punto 4 del presente Articolo e di prestare il proprio consenso libero, esplicito e revocabile all'utilizzo, pubblicazione e diffusione della propria immagine e delle riprese video per le finalità istituzionali e promozionali sopra indicate, ivi inclusa la pubblicazione sui canali social della FISE (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).
Roma, lì ……

IL COLLABORATORE

Elisabetta Ticcò

Data Delibera **12/10/2026** N. **864** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Toscana. Superamento limite € 10.000,00 per singolo percipiente Ditta Equus Brand e Ditta Bartoccini Gioielleria SRL.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'articolo 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	quanto previsto dall'art. 126 c.3,.4 e 10 in merito alla possibilità per il Comitato Regionale di assumere, con propria delibera, impegni nei confronti di terzi in autonomia e di sottoscrivere i relativi atti nei limiti dell'art. 128.4;
TENUTO CONTO	delle Delibere nn. 50 del 08/09/2026 e n. 51 del 08/09/2026 del Presidente del Comitato Regionale FISE Toscana relative alla richiesta di autorizzazione al superamento del limite di € 10.000,00 per singolo percipiente per la Ditta Equus Brand per un importo pari ad € 5.000,00 (IVA esclusa) per l'acquisto di abbigliamento personalizzato per gli atleti e tecnici in rappresentanza del Cr toscano nelle manifestazioni in programma di rilevanza regionale e nazionale e per la Ditta Bartoccini Gioielleria SRL per un importo pari ad € 6.000,00 (IVA esclusa) per l'acquisto di coccarde personalizzate da distribuire durante le premiazioni di manifestazioni di interesse del Cr Toscano in programma, in modo da renderle disponibili ai dipartimenti sportivi secondo richieste ed indicazioni dei referenti;
PRESO ATTO	delle richieste del Comitato Regionale FISE Toscana di autorizzazione al superamento del limite di € 10.000,00 per singolo percipiente per la Ditta Equus Brand per un ulteriore importo di € 5.000,00,00 (IVA esclusa) e per la Ditta Bartoccini Gioielleria SRLun ulteriore importo di € 6.000,00 (IVA esclusa);

DELIBERA

di autorizzare il superamento del limite di € 10.000,00 per singolo percipiente per Ditta Equus Brand un importo pari ad € 5.000,00 (IVA esclusa) e per la Ditta Bartoccini Gioielleria SRL, per un importo pari ad € 6.000,00 oltre IVA,

I costi saranno rilevati nel Bilancio del Comitato Regionale FISE Toscana.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Delibera del Presidente n. 50/26 in data 08 settembre 2026

Oggetto : Richiesta autorizzazione superamento 10 k per percipiente Equus Brand codice 49932

IL Presidente:

PREMESSO CHE: Si ritiene opportuno provvedere all'acquisizione di abbigliamento personalizzato per gli atleti e tecnici in rappresentanza del Cr toscano nelle manifestazioni in programma di rilevanza regionale e nazionale

TENUTO CONTO : Che a seguito dei preventivi richiesti e delle precedenti forniture si ritiene idoneo l'acquisto presso la Ditta Equus Brand , presso la quale sono stati effettuati acquisti per l'importo di € 9.955,50 iva esclusa

CONSIDERATO: La necessità di richiedere l'autorizzazione al Consiglio Federale per la previsione di superamento dei 10 K del suddetto fornire

VISTI 1. *il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dei Comitati Regionali*
2. *l'art. 27 comma 9 dello Statuto Federale*

RICONOSCIUTO: *Il requisito di urgenza data l'imminenza delle manifestazioni*

VERIFICATO *che il provvedimento amministrativo stimato potrà essere imputato nelle voci di costo del bilancio 2026 appositamente accantonate*

DELIBERA

Di prevedere la seguente spesa per l'acquisto di abbigliamento personalizzato presso la ditta Equus Brand

Voce di Spesa	Ob/ Funz	SOTTO CRAM	DESCRIZIONE	Importo iva esclusa	
Ceb 005	1.02.01	VARI	Abbigliamento sportivo con logo	5.000,00	

Di procedere alla richiesta di autorizzazione presso il Consiglio Federale per il superamento dei 10k del fornitore Equus Brand codice 49932 , per l'importo di ***5.000,00*** *+ IVA ,*

La presente deliberà sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Regionale nella prima seduta utile .

IL PRESIDENTE

Marco Innocenti

Delibera del Presidente n. 51/26 in data 08 settembre 2026

Oggetto : Richiesta autorizzazione superamento 10 k per percipiente Bartoccini Gioiellerie SRL codice 22023

***IL Presidente**:*

PREMESSO CHE: Si ritiene opportuno provvedere all'acquisizione di coccarde personalizzate da distribuire durante le premiazioni di manifestazioni di interesse del Cr Toscano in programma , in modo da renderle disponibili ai dipartimenti sportivi secondo richieste ed indicazioni dei referenti

TENUTO CONTO : Che a seguito dei preventivi richiesti e delle precedenti forniture si ritiene idonea la Ditta Bartoccini Gioielleria SRL, presso la quale sono stati già effettuati acquisti per l'importo di 9.225,00 iva esclusa .

CONSIDERATO: La necessità di richiedere l'autorizzazione al Consiglio Federale per la previsione di superamento dei 10 K del suddetto fornire

VISTI *1. il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dei Comitati Regionali*
2. l'art. 27 comma 9 dello Statuto Federale

RICONOSCIUTO: *Il requisito di urgenza data l'imminenza delle manifestazioni*

VERIFICATO *che il provvedimento amministrativo stimato potrà essere imputato nelle voci di costo del bilancio 2026 appositamente accantonate*

DELIBERA

Di prevedere il seguente impegno di spesa per l'acquisto di coccarde personalizzate presso la ditta Bartoccini Gioiellerie SRL

Voce di Spesa	Ob/ Funz	SOTTO CRAM	DESCRIZIONE	Importo iva esclusa	
Ceb 011	1.02.02	Vari	Materiale per premiazioni	6.000,00	

*Di procedere alla richiesta di autorizzazione presso il Consiglio Federale per il superamento dei 10k del fornitore Bartoccini Gioiellerie SRL codice 22023 , per l'importo di **6.000,00** + IVA*

Marco Innocenti

Data Delibera **12/10/2026** N. **865** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Sardegna. Integrazione del contributo concesso dalla RAS Regione Sardegna finalizzato al sostegno finanziario del settore sportivo regionale per l'anno 2026.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello statuto federale;
TENUTO CONTO	che la Regione Sardegna ha assegnato al Comitato Regionale FISE Sardegna un contributo destinato al settore sportivo regionale pari ad € 73.943,66 sulla base dellaL.R. n. 1 del 6 febbraio 2026 art. 3, comma 20. contributo destinato al settore sportivo regionale. Deliberazioni della G.R. n. 15/20 del 01.04.2026 e n. 18/33 del 22.04.2026 - Annualità 2026;
VISTA	la delibera del Presidente Federale n. 72 del 28/04/2026 con cui si autorizzava la sottoscrizione dell'accettazione del contributo di € 73.943,66 e che lo stesso contributo è stato integrato a € 147.887,32;
VISTA ALTRESI'	la richiesta pervenuta a mezzo email dal Comitato Regionale FISE Sardegna del 9 ottobre 2026 con la richiesta di autorizzazione all'accettazione dell'integrazione del contributo concesso dalla RAS Regione Sardegna per l'anno 2026;
CONSIDERATO	che la Regione Sardegna ha assegnato al Comitato Regionale FISE Sardegna un contributo integrativo destinato al settore sportivo regionale pari ad € 147.887,32 sulla base dellaL.R. n. 1 del 6 febbraio 2026 art. 3, comma 20. contributo destinato al settore sportivo regionale. Deliberazioni della G.R. n. 15/20 del 01.04.2026 e n. 18/33 del 22.04.2026 e Atto di indirizzo Assessoriale prot. n. 7615 del 05.10.2026 - Annualità 2026;
CONSIDERATO	l'art. 127.1 lett. b "i proventi derivanti da donazioni, lasciti o altri contributi, previo nulla osta preventivo rilasciato per iscritto dal legale rappresentante della F.I.S.E. su delibera del Consiglio Federale";

DELIBERA

di autorizzare e delegare il Commissario del Comitato Regionale Fise Sardegna alla sottoscrizione dell'accettazione del contributo integrativo di € 147.887,32 concesso a codesto Comitato Regionale dalla Regione Sardegna e finalizzato al sostegno finanziario del settore sportivo regionale per l'anno 2026, unitamente alle eventuali ulteriori formalizzazioni richieste dalla Regione per l'ottenimento del contributo concesso,

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **866** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Provinciale FISE Trentino. Determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 63.3 dello Statuto federale che prevede "eventuali indennità a favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, saranno determinati dal Consiglio federale";
VISTO	l'art. 69.3 del Libro I Norme di attuazione dello Statuto che precisa "può essere riconosciuta una indennità economica di carica, solo allorquando determinata dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 63 dello Statuto";
TENUTO CONTO	della delibera di Consiglio Federale n. 599 del 22/06/2026 con cui viene istituita per ogni Regione la figura di Direttore Tecnico-Sportivo per attività federali a livello territoriale alle dirette dipendenze del Direttore tecnico del Settore sportivo della Federazione;
VISTA	la delibera n. 22 del 14/09/2026 pervenuta dal Comitato Provinciale Trentino dove si affida l'incarico di Direttore Tecnico Sportivo per attività federali a livello territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 alla Presidente pro tempore Sig. Martino Bridi per il periodo15.10.2026 - 31.12.2026 per un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri alla sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tecnico-sportiva per il periodo 15.10.2026 - 31.12.2026 con il Sig. Martino Bridi per l'incarico di Direttore tecnico del Settore sportivo della Regione Trentino con un compenso complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 6.000,00 (euro seimila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore.

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2026 del Comitato Provinciale FISE Trentino previo trasferimento intrafederale dalla Struttura Centrale, reso esecutivo ed amministrativo con l'approvazione della seconda nota di variazione al Preventivo economico 2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

COMITATO PROVINCIALE F.I.S.E. TRENTINO

* * *

Delibera del Consiglio Provinciale
Nr. 22/2026 d.d. 14.09.2026

* * *

OGGETTO: **FUNZIONAMENTO – PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO 2026 PER AFFIDAMENTO AL PRESIDENTE PRO TEMPORE DELL' INCARICO DI DIRETTORE TECNICO-SPORTIVO PER ATTIVITA' FEDERALI A LIVELLO TERRITORIALE**

* * *

Il consiglio,

VISTA: che lettera del Presidente Federale Marco di Paola d.d. 29.07.2026 Prot. n. 02420 per l'affidamento al Presidente pro tempore del Comitato Regionale Trentino Martino Bridi dell'incarico per la Direzione Tecnico Sportiva a livello regionale che prevede un compenso lordo di Euro 6.581,00.-

CONSIDERATO: che con la prima variazione di bilancio per la stagione corrente è previsto un incremento del Contributo Federale a copertura di detto incarico finalizzato all'obiettivo funzione 1.02.01 "Attività agonistica sportiva struttura territoriale" – CEB 003 – compensi per staff tecnico.

VERIFICATA: la copertura nei Capitoli di spesa con detta variazione. Nel capitolo 1.02.01 - Ceb.003

SENTITO: Il parere del Revisore dei Conti dott. Roberto Romanese.

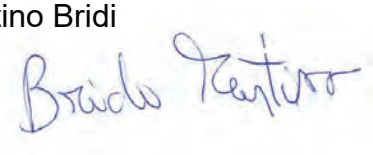
DELIBERA

di affidare al Presidente pro tempore del Comitato Regionale Trentino Martino Bridi l'incarico di Direttore Tecnico Sportivo a livello regionale e di inviare detta delibera agli uffici centrali per gli adempimenti di competenza.

Gli oneri derivanti da tali impegni, graveranno nei capitoli di spesa "1.02.01 – Attività Agonistica" - "CEB.003 – Compensi per Staff tecnico".

IL SEGRETARIO
Giovanna Bezzi

IL PRESIDENTE
Martino Bridi



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E**. (C.F. 97015720580; P. IVA 02151981004; PEC segreteria.fise@legalmail.it), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e legale rappresentante, Avv. Marco Di Paola, per conto del Comitato Regionale TRENTINO di seguito anche "F.I.S.E." o "FISE";

E

Il sig. MARTINO BRIDI, Codice Fiscale , nato a il e residente in , mail: , pec Tessera FISE n. , di seguito anche "il Collaboratore"

PREMESSO

- che, FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che, FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici;
- che, il Consiglio Federale della FISE ha approvato la delibera n. 863/2026 avente il seguente oggetto "Comitati regionali e provinciali: determinazione indennità di carica ai sensi dell'art. 63.3 dello Statuto Federale anno 2026;
- che, il Collaboratore è in possesso di requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico del Settore Sportivo Regionale ed è Tesserato FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il direttore sportivo federale, alle predette attività;
- che, il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto;
- che, il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che, FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- che, le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;
- che, il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che, il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. e per essa il Consiglio Federale conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di **Direttore tecnico del Settore sportivo regionale**.

Articolo 3 - Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il

necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4 - Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di **Euro 6.581,00.- (diconsi euro seimilacinquecentottantuno)** al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata e autorizzata dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale e la spesa sia stata preventivamente autorizzata.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5 - Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6 - Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 15.10.2026 al 31/12/2026, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7 - Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8 - Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione, che il Collaboratore dichiara di conoscere e che qui devono intendersi integralmente richiamate.

Articolo 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto in caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'articolo 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10 - Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore a mezzo PEC o raccomandata A./R.

Articolo 11 - Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali e tutela dell'immagine

1. **Quadro Normativo e Base Giuridica**

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti in esecuzione del presente accordo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche. Il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali, di legge, previdenziali e fiscali derivanti dal presente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo dilettantistico.

2. Finalità Amministrative e Istituzionali

I dati personali del Collaboratore saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- **Gestione amministrativa** e contabile del rapporto di lavoro sportivo.
- **Adempimento di obblighi** di legge ex D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).
- **Comunicazioni obbligatorie** al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- **Adempimenti previdenziali** e assicurativi presso gli enti competenti (INPS, INAIL).
- **Pratiche di tesseramento** presso la Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) di affiliazione.

3. Trattamento di Dati Sanitari (Categorie Particolari ex art. 9 GDPR)

Il Titolare è autorizzato a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di sale del Collaboratore. Tale trattamento è strettamente limitato alla verifica dell'idoneità psicofisica (certificati medici agonistici e non) e alla gestione di infortuni o tutele sanitarie obbligatorie.

4. Clausola di Autorizzazione all'Utilizzo di Immagini e Riprese Video

Ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore), il Collaboratore autorizza espressamente il Titolare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, a:

- **Effettuare riprese** fotografiche, audio e video durante l'attività sportiva, gli allenamenti, i ritiri, le manifestazioni e gli eventi istituzionali della Società/Associazione.
- **Pubblicare e diffondere** tali contenuti sul sito web istituzionale e sui canali social ufficiali dell'ente (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **Facebook, Instagram, TikTok, YouTube**), nonché su materiale cartaceo informativo o brochure promozionali.

- **Limitare l'utilizzo** a finalità promozionali, divulgative, d'archivio e istituzionali dell'ente sportivo, con espresso divieto di qualsiasi sfruttamento commerciale a terzi o di utilizzi in contesti che pregiudichino il decoro, l'onore o la reputazione del Collaboratore.

5. Modalità, Conservazione e Diritti

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei da personale autorizzato. Saranno conservati per la durata del contratto e per il periodo imposto dagli obblighi di legge e di giustizia sportiva. Il Collaboratore potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione (artt. 15-22 GDPR) inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del Titolare.

Art. 13 – Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14 - Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Email: segreteria@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Email: martino.bridi@ingpec.eu

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.
Il presente contratto si compone di 6 pagine e 14 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 30.09.2026

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI **IL COLLABORATORE**

Il legale rappresentante
Il Presidente Federale
Avv. Marco Di Paola
(firma)

Il Presidente del Comitato Trentino
ing. Martino Bridi
(firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).
Roma, lì 30.09.2026

IL COLLABORATORE
ing. Martino Bridi
(firma)

CONSENSO SPECIFICO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Il Collaboratore, apponendo la propria firma di seguito, dichiara di aver letto attentamente quanto previsto al punto 4 del presente Articolo e di prestare il proprio consenso libero, esplicito e revocabile all'utilizzo, pubblicazione e diffusione della propria immagine e delle riprese video per le finalità istituzionali e promozionali sopra indicate, ivi inclusa la pubblicazione sui canali social della FISE (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).
Roma, lì 30.09.2026

IL COLLABORATORE
ing. Martino Bridi
(firma)

Data Delibera **12/10/2026** N. **867** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Integrazione spese per il pagamento delle parcelle del maniscalco per la ferratura dei cavalli e del veterinario ultimo trimestre presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
CONSIDERATO	che presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro sono scuderizzati in permanenza due cavalli anziani di proprietà FISE e otto cavalli di razza Persano utilizzati per la didattica dei corsi di Formazione FISE;
PRESO ATTO	che la delibera n. 70 del 20/01/2026 che prevede l'impegno di spesa per la cura dei cavalli persani scuderizzati, ha esaurito le risorse economiche;
RITENUTO	opportuno integrare le risorse per poter far fronte alle spese dei compensi del maniscalco e del veteriario;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore dell'Impianto Dr. Deodato Cianfanelli;

DELIBERA

- di autorizzare l'impegno di spesa per il pagamento delle parcelle del maniscalco per la ferratura dei cavalli e del veterinario per un totale di € 2.500,00 CEB 024.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.024	1.01.02.07.	Integrazione spese per il pagamento delle parcelle del maniscalco per la ferratura dei cavalli e del veterinario ultimo trimestre 2026.	2.500,00

Totali Delibera nr. 867 del 12/10/2026 **2.500,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **868** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Intervento di manutenzione straordinaria preventivo n. 108 per istallazione faretto ingresso scuderia Monaco presso Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
VISTA	la delibera n. 1289 del 16/12/2025 con cui veniva affidata alla ditta SL Motors SRLS l'attività di manutenzione ordinaria programmata degli impianti attivi presso il Centro Equestre Federale;
ACCERTATA	la necessità di effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria di istallazione di un faretto all'ingresso della scuderia Monaco;
RITENUTO	adeguato il preventivo presentato per l'attività di installazione della ditta SL Motors srls;
SENTITO	il parere favorevole dell'arch. Ida Lenza responsabile Ufficio Tecnico Federale e del Direttore dell'Impianto dr. Deodato Cianfanelli;

DELIBERA

di affidare l'incarico alla ditta SL Motors SRLS per la manutenzione straordinaria per un importo pari ad € 572,60 iva inclusa per la sostituzione di:

- 1 faro led 20w con accensione automatica
- accessori elettrici
- DICO con modifica piantica

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	SPA.B.01.07.01	STP.	Intervento di manutenzione straordinaria preventivo n. 108 per istallazione faretto ingresso scuderia Monaco Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro.	572,60

Totali Delibera nr. 868 del 12/10/2026 **572,60**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **869** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Integrazione fornitura gasolio da autotrazione per l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell' Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
CONSIDERATE	le delibere del Consiglio Federale n. 65 del 20/01/2026 e n. 527 del 25/05/2026 che autorizzano l'acquisto di gasolio da autotrazione per un importo di € 20.000,00 (iva compresa);
TENUTO CONTO	dell'aumento dei costi del gasolio degli ultimi 6 mesi;
RITENUTO	necessario,integrare quanto precedentemente deliberato per l'approvvigionamento con regolarità di gasolio da autotrazione per il funzionamento dei mezzi in uso presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro per la manutenzione del sopraddetto Impianto;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore dell'Impianto dr. Deodato Cianfanelli;

DELIBERA

- di autorizzare l'acquisto di gasolio da autotrazione per i mezzi in uso presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro, fino ad un importo di € 5.000,00 IVA compresa con modalità di ordine/consegna da effettuarsi di volta in volta secondo necessità per l'ultimo trimestre dell'anno 2026.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.018	1.01.02.07.	Integrazione fornitura gasolio da autotrazione per l'impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro.	5.000,00

Totali Delibera nr. 869 del 12/10/2026 **5.000,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **870** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Fornitura gasolio per riscaldamento presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
VISTA	la delibera n. 66 del 20/01/2026 che deliberava la fornitura del gasolio per riscaldamento per la prima parte dell'anno 2026;
ACCERTATA	la necessità di provvedere per la seconda parte dell'anno 2026 all'acquisto di gasolio da riscaldamento per un importo stimato pari ad € 9.000,00 IVA inclusa per le due centrali termiche che alimentano il riscaldamento di direzione e foresterie del Centro;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore dell'Impianto dr. Deodato Cianfanelli e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Federale arch. Ida Lenza;

DELIBERA

- di autorizzare l'acquisto di gasolio da riscaldamento, fino ad un importo di € 9.000,00 IVA compresa, con modalità ordine/consegna da effettuarsi di volta in volta secondo necessità per le due centrali termiche che alimentano il riscaldamento di direzione e foresterie dell'Impianto in oggetto per la prima parte dell'anno 2026.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.018	1.01.02.07.	Fornitura gasolio per riscaldamento presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro - Rocca di Papa.	9.000,00

Totali Delibera nr. 870 del 12/10/2026 **9.000,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **871** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Integrazione manutenzione mezzi agricoli di proprietà Fise in uso presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla federazione Italiana Sport Equestri;
CONSIDERATE	le delibere n. 68 del 20/01/2026 e la n. 696 del 27/207/2026 per la manutenzione dei mezzi agrigoli di proprietà FISE in uso presso Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro;
RITENUTO	necessario prevedere l'integrazione di spesa per la manutenzione ordinaria dei mezzi FISE in dotazione all'Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro, con relativi tagliandi annuali di controllo per garantire una gestione in sicurezza, ordinata ed organizzata delle aree verdi sia per il quotidiano utilizzo del Centro sia per la preparazione ed organizzazione degli eventi equestri e non che si svolgono presso il Centro;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore dell'Impianto Sportivo dr. Deodato Cianfanelli;

DELIBERA

di autorizzare l'impegno di spesa per la manutenzione ordinaria (tagliandi e straordinaria, riparazioni e sostituzioni di pezzi) dei mezzi di proprietà FISE in uso presso l'Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro per un importo previsto di € 3.500,00 IVA inclusa.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.030	1.01.02.07.	Integrazione manutenzione mezzi agricoli di proprietà Fise in uso presso Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.	3.500,00

Totali Delibera nr. 871 del 12/10/2026 **3.500,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **872** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Acquisto di una "panchina rossa" quale simbolo di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	la violenza di genere rappresenta una grave problematica sociale e culturale che richiede iniziative di sensibilizzazione e prevenzione;
TENUTO CONTO	che lo sport è uno tra i più importanti luoghi di educazione, aggregazione e formazione e che deve promuovere il rispetto, la parità, l'inclusione e il rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione;
CONSIDERATO	che la FISE, attraverso la pratica sportiva equestre, promuove il rispetto dell'atleta-cavallo e pone particolare attenzione alla tutela della persona, alla dignità, alla parità e alla diffusione di una cultura del rispetto, valori che devono essere riaffermati e sostenuti anche nel contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione;
RITENUTO	opportuno acquistare e quindi collocare una pachina rossa presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro - Rocca di Papa, in un luogo visibile agli atleti, ai tecnici, ai tesserati, alle famiglie e ai visitatori;
SU PROPOSTA	del Vice Presidente e Consigliere Federale Sig.ra Grazia Rebagliati Basano;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore dell'Impianto dr. Deodato Cianfanelli;

DELIBERA

- di acquistare n. 1 panchina rossa, quale simbolo permanente di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere, volto a promuovere anche enll'ambito sportivo, una cultura fondata sul rispetto, sulla parità, sulla dignità della della persona e sul rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione, per un importo di € 450,00 (iva e trasporto inclusi).
- la volontà della FISE di collaborare con le associaizoni Scarpetta Rossa / Panchine Rosse che si dedicano a sensibilizzare il territorio sul tema della violenza di genere e la cultura del rispetto, estendendo anche allo sport il compito di promuovere il rispetto, la parità, e la dignità della persona.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Acquisto di una "panchina rossa" quale simbolo di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro - Rocca di Papa.	450,00

Totali Delibera nr. 872 del 12/10/2026 **450,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **873** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Collaborazione Tecnico-Sportiva Sig. Adriano Gigli presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determina n. 754 del 06/01/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
ACCERTATA	la necessità di prevedere un supporto tecnico-sportivo alla Direzione del Centro Equestre Federale in considerazione del notevole incremento delle attività didattiche e sportive in essere, e quindi di autorizzare la sottoscrizione di un contratto con decorrenza dal 1° novembre al 31 dicembre 2026 e di rinnovarlo per le annualità 2027 e 2028;
VISTO	il CV sportivo del Sig. Adriano Gigli (tessa FISE n. 50542887);
RITENUTO	idoneo il Sig. Adriano Gigli a svolgere l'attività di Docente Formatori Sportivi ai sensi dell'art. 25 comma1-ter del D.Lgs 36/2021 presso il Centro Equestre Federale;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore dell'Impianto dr. Deodato Cianfanelli.

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione di un contratto di collaborazione tecnico-sportiva come di seguito riportato:
- un importo complessivo lordo di € 4.000,00 con decorrenza dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2026
- un importo complessivo lordo di € 26.364,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027
- un importo complessivo lordo di € 27.486,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.024	1.01.02.07.	Collaborazione Tecnico-Sportiva Sig. Adriano Gigli - 1° novembre / 31 dicembre 2026	4.000,00
2027	1.210. - C.E.F.	CEB.024	1.01.02.07.	Collaborazione Tecnico-Sportiva Sig. Adriano Gigli - 1° gennaio / 31 dicembre 2027	26.364,00
2028	1.210. - C.E.F.	CEB.024	1.01.02.07.	Collaborazione Tecnico-Sportiva Sig. Adriano Gigli - 1° gennaio / 31 dicembre 2028	27.486,00
				Totali Delibera nr. 873 del 12/10/2026	**57.850,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Tra

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E.** (C.F. 97015720580, P. IVA 02151981004, PEC segreteria@pec.fise.it), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Avv. Marco Di Paola, con sede legale in Roma, Viale Tiziano n. 74 (di seguito anche "F.I.S.E." o la "Federazione")

e

Il Sig. **ADRIANO GIGLI** (C.F. , e-mail), nato a il , con residenza in , Tessera FISE n. ex FISE (di seguito anche il "Collaboratore")

Premesso

• che FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;

• che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;

• che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un tecnico sportivo a supporto dell'organizzazione dei corsi di formazione del Centro Equestre Federale che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti Federali di riferimento svolga le seguenti attività:

- sarà tenuto a mettere in atto ogni iniziativa e ogni tempo necessario per sviluppo della disciplina e la ricerca di positivi risultati nell'attività agonistica e formativa;

• che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di tecnico sportivo a supporto dell'organizzazione dei corsi di formazione ed è tesserato di FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, all'attività di tecnico sportivo a supporto dell'organizzazione dei corsi di formazione del Centro Equestre Federale nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;

• che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la FISE per l'esecuzione dell'attività di tecnico sportivo a supporto dell'organizzazione dei corsi di formazione;

• che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

• che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

• che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
• che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
• che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;
• che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
• che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
• che il Consiglio Federale della F.I.S.E., con provvedimento n. _____ del 12 Ottobre 2026, ha autorizzato la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione tecnico-sportiva per il periodo dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2028, per un compenso lordo mensile pari a € 2.000,00, oltre agli oneri a carico della Federazione secondo la normativa vigente;
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di tecnico sportivo a supporto dell'organizzazione dei corsi di formazione dell'Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Centro Equestre Federale per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e il Direttore sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, i seguenti incarichi:

- mettere in atto ogni iniziativa e ogni tempo necessario per sviluppo della disciplina e la ricerca di positivi risultati nell'attività agonistica e formativa.

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.
Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del

normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un compenso lordo mensile forfettariamente pari all'importo di € 2.000,00 (duemila/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.
Il compenso lordo complessivo previsto per l'intera durata del rapporto contrattuale è pari a € 52.000,00 (cinquantaduemila/00), così ripartito:

- anno 2026: € 4.000,00;
- anno 2027: € 24.000,00;
- anno 2028: € 24.000,00.

Restano a carico della FISE gli ulteriori oneri previdenziali, assicurativi e fiscali eventualmente dovuti dalla Federazione ai sensi della normativa vigente.
Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente di ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da IVA ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad IVA.
Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative, ferme restando le coperture e gli obblighi assicurativi inderogabili previsti dalla normativa vigente e le coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE, di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.11.2026 al 31.12.2028, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L’eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2028 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.
Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 15 giorni e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell’incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l’attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l’attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel Regolamento dell’Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Centro Equestre Federale che disciplina l’utilizzo degli impianti, delle attrezzature, l'organizzazione degli allenamenti, l'indicazione delle norme comportamentali , dichiarando di aver preso visione dell’Informativa sui Rischi, allegata al Regolamento del Centro Equestre Federale disponibile sul sito al link https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e dell’art. 10 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore a mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):
(i) se a FISE:
Direttore dell'Impianto Deodato Cianfanelli
E-mail: direzionecef@fise.it
PEC:

(ii) se al Collaboratore:
Adriano Gigli
E-mail: gigli.adriano@gmail.com
Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto
Roma, _____

Il Collaboratore

Adriano Gigli

…….

FISE
Il presidente Avv. Marco Di Paola

……..

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

Il Collaboratore – Adriano Gigli

……

Data Delibera **12/10/2026** N. **874** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Collaborazione per supervisione, coordinamento e rapporti istituzionali con Università del Foro Italico Ing. Mauro Checcoli presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determina n. 754 del 06/01/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
CONSIDERATA	la necessità di provvedere ad una collaborazione e relativo coordinamento per i rapporti istituzionali con l'Università del Foto Italico a supporto delle attività dell'Università presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro a supporto delle attività formative ivi previste;
RITENUTO	l'Ing. Mauro Checcoli, in considerazione dell'alto profilo professionale e del ruolo ricoperto nell'ambito delle attività formative, persona particolarmente idonea a ricoprire tale ruolo, in virtù delle competenze, dell'esperienza maturata e dell'autorevolezza acquisita nel settore;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore dell'Impianto dr. Deodato Cianfanelli;

DELIBERA

- di autorizzare la sottoscrizione di un contratto di collaborazione tecnico-sportiva per la supervisione, coordinamento e rapporti istituzionali con Università Foro Italico un importo complessivo di € 8.000 con decorrenza dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2026.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.024	1.01.02.07.	Collaborazione per supervizione, coordinamento e rapporti istituzionali con Università del Foro Italico Ing. Mauro Checcoli anno 2026.	8.000,00
				Totali Delibera nr. 874 del 12/10/2026	**8.000,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO
(Tecnico Sportivo / Formatore Sportivo)

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E.** (C.F. 97015720580, P. IVA 02151981004, PEC segreteria@pec.fise.it), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Marco Di Paola, con sede legale in Roma, Viale Tiziano n. 74.

E

L'Ing. **MAURO CHECCOLI** C.F. , Tessera FISE n. e-mail , nato a il ed ivi residente in

PREMESSE

- F.I.S.E. è una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI e svolge, tra i propri fini istituzionali, attività sportiva, formativa e di promozione dello sport equestre.
- F.I.S.E. ha in concessione l'uso e la gestione dell'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro, presso il quale si svolgono, tra l'altro, attività di formazione tecnico-sportiva anche in raccordo con l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico".
- In considerazione delle attività di formazione tecnico-sportiva programmate presso l'Impianto, F.I.S.E. ha ravvisato la necessità di avvalersi di un formatore e tecnico sportivo equestre di comprovata esperienza, in grado di svolgere attività di insegnamento, didattica, preparazione e formazione nel settore equestre.
- L'Ing. Mauro Checcoli è tesserato F.I.S.E. con Tessera n. 000050/E ed è in possesso delle abilitazioni tecnico-sportive rilasciate dall'ordinamento sportivo equestre; vanta una pluridecennale esperienza nel settore equestre a livello agonistico, formativo e tecnico, maturata nell'ambito dell'ordinamento sportivo della F.I.S.E. e del CONI.
- Le attività oggetto del presente contratto trovano il proprio fondamento nell'abilitazione tecnico-sportiva del Collaboratore rilasciata dall'ordinamento sportivo, indipendentemente da qualsiasi titolo professionale ordinistico dallo stesso posseduto.
- Il presente incarico ha oggetto specifico e ulteriore rispetto a eventuali rapporti già in essere e non ne comporta novazione, sostituzione o modifica, salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto.
- Le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo dilettantistico, ai sensi degli artt. 25 e 28 D.Lgs. n. 36/2021, senza vincolo di

subordinazione e senza inserimento del Collaboratore nell'organizzazione gerarchica del Committente.

- Il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del 12/10/2026 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Qualifica del Collaboratore e base normativa

Il Collaboratore è qualificato come lavoratore sportivo dilettantistico nella figura di Tecnico Sportivo / Formatore Sportivo, ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in quanto tesserato F.I.S.E. e titolare delle abilitazioni tecnico-sportive rilasciate dall'ordinamento sportivo equestre.

Il presente contratto è disciplinato dagli artt. 25, 28 e 36 D.Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa sportiva applicabile. Il Collaboratore non esercita, nell'ambito del presente contratto, alcuna attività per la quale sia richiesta un'abilitazione rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo o l'iscrizione ad albi od elenchi tenuti da ordini professionali.

Art. 2 – Oggetto dell'incarico

Il Committente conferisce all'Ing. Mauro Checcoli, che accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo dilettantistico avente a oggetto attività di formazione, didattica, insegnamento e supporto tecnico-sportivo nel settore equestre, con particolare riferimento alle attività formative svolte presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro e in raccordo con l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico".

In particolare, il Collaboratore potrà svolgere le seguenti attività:

- formazione e didattica tecnico-sportiva nel settore equestre, rivolta ad atleti, istruttori, tecnici e partecipanti alle attività formative dell'Impianto;
- insegnamento e trasmissione di tecniche, metodologie e best practices nel settore equestre;
- supporto tecnico-sportivo alle attività di formazione svolte presso l'Impianto in raccordo con l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico";
- partecipazione a sessioni didattiche, clinics, stage e attività formative programmate dal Committente;
- raccordo con i referenti tecnici del Committente, dell'Università e degli altri soggetti coinvolti nelle attività formative sportive;
- predisposizione di relazioni tecniche, programmi didattici e comunicazioni relative allo svolgimento delle attività formative sportive;

- ogni ulteriore attività tecnico-sportiva di formazione e didattica connessa o strumentale alle precedenti, purché concordata con il Committente, coerente con l'oggetto del presente contratto e rientrante nelle mansioni del Tecnico Sportivo / Formatore Sportivo secondo i regolamenti tecnici della F.I.S.E.

Restano espressamente escluse attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione, asseverazione, consulenza tecnica riservata o ogni altra prestazione professionale per la quale siano richiesti specifici requisiti, abilitazioni o iscrizioni ordinistiche.

Art. 3 – Natura autonoma e coordinamento tecnico-sportivo

Il Collaboratore svolgerà l'incarico con autonomia organizzativa e tecnica, senza vincolo di subordinazione, senza obbligo di osservare un orario di lavoro predeterminato e senza assoggettamento a poteri gerarchici o disciplinari del Committente.

La prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo dal Committente, secondo quanto previsto dai Regolamenti tecnici della F.I.S.E., ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 36/2021. Le Parti concorderanno le esigenze di coordinamento, i programmi formativi, le priorità, gli incontri e le scadenze delle attività. Il coordinamento tecnico-sportivo non potrà tradursi nell'imposizione di un'organizzazione del lavoro incompatibile con l'autonomia del Collaboratore né nella determinazione unilaterale di tempi e modalità tipiche di un rapporto subordinato.

Art. 4 – Presunzione di lavoro autonomo e limite orario

Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021, il presente rapporto è presunto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

La durata delle prestazioni oggetto del presente contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, con esclusione del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive. Le Parti si impegnano a rispettare tale limite per tutta la durata del contratto. Il superamento del limite orario settimanale è circostanza eccezionale e dovrà essere previamente autorizzato per iscritto dal Committente; il suo verificarsi sistematico potrà comportare la riqualificazione del rapporto ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Tesseramento

L'efficacia del presente contratto è subordinata al mantenimento del tesseramento del Collaboratore presso la F.I.S.E. per tutta la durata del rapporto. Il venir meno del tesseramento costituisce causa di risoluzione automatica del contratto, fermo restando il diritto del Committente al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di cessazione del tesseramento. Il Collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente qualsiasi variazione o sospensione del proprio tesseramento.

Art. 6 – Durata

Il presente contratto avrà durata dal 1° novembre al 31 dicembre 2026. Alla scadenza, il rapporto cesserà automaticamente, salvo proroga o rinnovo concordati per iscritto prima della scadenza.

Art. 7 – Modalità di esecuzione e obblighi del Collaboratore

Il Collaboratore si impegna a eseguire personalmente le attività affidate, con diligenza, correttezza, buona fede e professionalità, nel rispetto della normativa applicabile, dei Regolamenti federali e degli interessi del Committente.

Il Collaboratore si obbliga inoltre a:

- mantenere un costante raccordo informativo con il Committente sull'andamento delle attività formative;
- segnalare tempestivamente eventuali criticità, impedimenti, conflitti di interesse o situazioni suscettibili di incidere sull'esecuzione dell'incarico;
- partecipare, quando previamente concordato, a sessioni formative, riunioni tecniche e attività presso l'Impianto, l'Università o altre sedi pertinenti;
- non assumere impegni, rilasciare dichiarazioni o rappresentare il Committente verso terzi, salvo specifica delega o autorizzazione scritta;
- non delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico senza il previo consenso scritto del Committente, restando in ogni caso responsabile del corretto adempimento delle proprie obbligazioni;
- rispettare i Regolamenti tecnici, lo Statuto e le delibere della F.I.S.E. applicabili alla propria attività.

Art. 8 – Luogo e tempi di svolgimento

L'attività sarà svolta prevalentemente presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro e, ove necessario, presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e le altre sedi previamente concordate. I tempi di svolgimento saranno autonomamente organizzati dal Collaboratore, compatibilmente con i programmi formativi concordati con il Committente e nel rispetto del limite orario di cui all'art. 4.

Art. 9 – Corrispettivo e modalità di pagamento

A fronte delle attività svolte, il Committente corrisponderà al Collaboratore un compenso complessivo lordo pari a € 8.000,00, previa presentazione del documento fiscalmente idoneo secondo il regime fiscale e previdenziale applicabile.

Il compenso si intende riferito alle attività indicate nel presente contratto e non comprende le spese rimborsabili di cui al successivo art. 10. IVA, contributi previdenziali, ritenute fiscali e ogni altro onere saranno applicati, trattenuti o assolti secondo la normativa vigente e in relazione all'effettivo inquadramento del rapporto.

Eventuali attività ulteriori o eccedenti l'oggetto del presente contratto dovranno essere previamente autorizzate per iscritto e potranno formare oggetto di separato accordo economico.

Art. 10 – Spese e trasferte

Le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Collaboratore per trasferte rese necessarie dall'esecuzione dell'incarico saranno rimborsate dal Committente solo se previamente autorizzate per iscritto e previa presentazione della relativa documentazione giustificativa, nel rispetto dei Regolamenti federali e delle eventuali policy interne comunicate dal Committente.

Art. 11 – Riservatezza e proprietà dei documenti

Il Collaboratore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti e le notizie di cui venga a conoscenza in occasione dell'incarico e a non utilizzarli o divulgarli per finalità diverse dall'esecuzione del presente contratto, salvo obblighi di legge o autorizzazione scritta del Committente. L'obbligo di riservatezza resterà efficace anche dopo la cessazione del rapporto, per tutto il tempo in cui le informazioni conserveranno carattere riservato. I documenti e i materiali predisposti nell'ambito dell'incarico saranno messi a disposizione del Committente, fermo restando il rispetto dei diritti e degli obblighi inderogabili previsti dalla legge.

Art. 12 – Conflitto di interessi e altre attività

Il Collaboratore potrà svolgere altre attività professionali, sportive o lavorative, purché non determinino un conflitto di interessi, non compromettano l'esecuzione dell'incarico e siano compatibili con gli obblighi derivanti dal presente contratto, con i Regolamenti federali e con la normativa ordinistica eventualmente applicabile. Il Collaboratore informerà senza ritardo il Committente di ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi. Le Parti valuteranno in buona fede le misure necessarie, inclusa l'eventuale astensione da specifiche attività.

Art. 13 – Salute, sicurezza e accesso alle strutture

Per le attività svolte presso sedi o impianti del Committente o di terzi, il Collaboratore si impegna a rispettare le regole di accesso, sicurezza, emergenza e comportamento applicabili, che gli saranno comunicate. Il Committente fornirà, ove necessario, le informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi nei quali il Collaboratore sarà chiamato ad accedere, ferma restando l'autonomia del rapporto e la disciplina applicabile al caso concreto.

Art. 14 – Recesso e risoluzione

Ciascuna Parte potrà recedere dal contratto con preavviso scritto di 30 giorni, da comunicarsi mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di giusta causa, il recesso potrà essere esercitato con effetto immediato, fatto salvo il diritto al pagamento delle attività regolarmente eseguite e delle spese autorizzate maturate fino alla data di efficacia del recesso. Costituiscono, a titolo esemplificativo, gravi inadempimenti suscettibili di risoluzione del contratto: la violazione degli obblighi di riservatezza, la reiterata mancata esecuzione delle attività

concordate, la rappresentanza non autorizzata del Committente, la perdita del tesseramento e la sussistenza di un conflitto di interessi non comunicato.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

I dati personali delle Parti saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato, esclusivamente per finalità connesse all'instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto, nonché per l'adempimento degli obblighi di legge. Le Parti si impegnano a trattare i dati eventualmente acquisiti nello svolgimento dell'incarico secondo i principi di liceità, correttezza, minimizzazione, sicurezza e riservatezza.

Articolo 16. Modello di Organizzazione, gestione e controllo

Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17 – Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dalla normativa sportiva applicabile, inclusi lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E. Per le controversie derivanti dall'interpretazione, validità, esecuzione o cessazione del rapporto sarà competente il Tribunale di Roma, fatti salvi i casi di competenza inderogabile e, ove ricorrano i presupposti, la competenza funzionale del Giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 c.p.c. Le Parti danno atto che il presente contratto rientra tra i rapporti di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.

Art. 18 – Disposizioni finali

Il presente contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o orale, sul medesimo oggetto. Qualsiasi modifica o integrazione dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una clausola non comporterà l'invalidità o inefficacia delle restanti disposizioni. Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascuna Parte.

Il presente contratto si compone di 18 articoli e 7 pagine.

Data: _____

Il collaboratore **La Federazione Italiana Sport Equestri**

Ing. Mauro Checcoli Il Presidente Avv. Marco Di Paola

_____ _____

Data Delibera **12/10/2026** N. **875** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Permuta/vendita di trattore e trincia di proprietà ESE Srl e contestuale acquisto di nuovo trattore e trincia da intestare a FISE in uso presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2025 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
PRESO ATTO	che la società ESE Srl è attualmente in liquidazione;
TENUTO CONTO	che il trattore agricolo NEW HOLLAND Mod. T6.145 DT CAB, targato BW524A acquistato da ESE Srl nel 2021 e venduto a FISE nel 2024, funzionalmente utilizzato nell'ambito delle attività di FISE presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa;
RITENUTO	opportuno provvedere alla vendita del summenzionato mezzo in quanto non può essere intestato a FISE per limiti di peso;
RITENUTO	opportuno provvedere alla vendita della relativa trincia ALPEGO Mod. TT97-280 RULLO, telaio 000056715 di proprietà FISE, attrezzatura specificamente abbinata al predetto trattore e utilizzabile esclusivamente con tale mezzo;
RITENUTO	altresì opportuno, contestalmente alla vendita, procedere con l'acquisto di un nuovo trattore DEUTZ-FAHR Mod. 5095D LS CAB STAGE V e realtiva trincia NOBILI Mod. BV 220/06, di peso idoneo per l'intestazione a FISE;
VALUTATE	le offerte allegate;
INDIVIDUATA	l'offerta della ditta Pontina Trattori risultata maggiormente idonea alle esigenze di FISE, sia sotto il profilo della tipologia e delle caratteristiche tecniche dei mezzi proposti, sia sotto il profilo economico, risultando l'offerta complessivamente più conveniente tra quelle valutate: - Vendita trattore NEW HOLLAND Mod. T6.145 DT CAB, targa BW524A e Trincia ALPEGO Mod. TT97-280 RULLO, telaio 000056715 per un importo di € 56.000,00 oltre IVA - Acquisto trattore DEUTZ-FAHR Mod. 5095D LS CAB STAGE V e Trincia NOBILI Mod. BV 220/06 per un importo di € 60.000,00 oltre IVA Determinando una differenza a carico FISE di € 4.000,00 oltre IVA oltre ai costi per il passaggio di proprietà dei mezzi ceduti e all'immatricolazione dei mezzi acquistati, per un importo di € 240,00 oltre IVA;
CONSIDERATO	il valore residuo iscritto in bilancio, la FISE per la vendita del trattore agricolo NEW HOLLAND Mod. T6.145 DT CAB avrà una sopravvenienza attiva di € 31.042,34 (CEA.040), e per la vendita della trincia ALPEGO Mod. TT97-280 RULLO telaio 000056715 avrà una sopravvenienza passiva di € 1.492,83 (CEB.152);
SENTITI	i pareri del Segretario Generale Simone Perillo, del Direttore dell'Impianto dr. Deodato Cianfanelli e del Responsabile dell'ufficio amministrazione Domenico Landi;

DELIBERA

- di autorizzare la vendita del mezzo NEW HOLLAND Mod. T6.145 DT CAB. Targa BW524A intestato a ESE Srl e venduto a FISE alla ditta Portina Trattori per un importo di € 50.000,00 oltre IVA (compreso ritiro)

- di autorizzare la vendita della trincia ALPEGO Mod. TT97-280 RULLO Telaio 000056715 di proprietà FISE alla ditta Portina Trattori per un importo di € 6.000,00 oltre IVA (compreso ritiro)

- di autorizzare l'acquisto del mezzo DEUTZ FAHR Mod. 5095D LS CAB STAGE V dalla ditta Pontina Trattori ed

Data Delibera **12/10/2026** N. **875** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

intestarlo a FISE per un importo di € 53.000,00 oltre IVA (compresa consegna)

- di autorizzare l'acquisto della trincia NOBILI Mod. BV 220/06 dalla ditta Pontina Trattori ed instestarla a FISE per un importo di € 7.000,00 oltre IVA (compresa consegna)

- di autorizzare i costi relativi al passaggio di proprietà dei mezzi ceduti e all'immatricolazione dei mezzi acquistati, per un importo di € 240,00 oltre IVA, da considerarsi separatamente rispetto agli importi dei preventivi, allegati al presente provvedimento.

Il valore complessivo dei mezzi ceduti ammonta a € 56.000,00 oltre IVA, mentre il valore complessivo dei nuovi mezzi acquistati ammonta a € 60.000,00 oltre IVA, con una differenza di € 4.000,00 oltre IVA a carico di FISE;

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	SPA.B.02.04.03	STP.	Acquisto trattore Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.	64.660,00
2026	1.210. - C.E.F.	SPA.B.02.04.03	STP.	Passaggio proprietà e immatricolazione trattore e trincia Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.	292,80
2026	1.210. - C.E.F.	SPA.B.02.04.04	STP.	Acquisto trincia Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.	8.540,00
				Totali Delibera nr. 875 del 12/10/2026	**73.492,80**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **876** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Rinnovo affidamento attività di manutenzione programmata e gestione, reperibilità e nomina Terzo Responsabile Centrale Termica e caldaia foresteria Custode, presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2025 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
PRESO ATTO	della volontà di FISE già manifestata con comunicazione del 30.07.2020 di valorizzare l'Impianto Sportivo Comunale anche in previsione dell'attribuzione annuale di Eventi Sportivi Equestri nonché di gare Nazionali e Internazionali;
ACCERTATA	la necessità di continuare ad utilizzare la ditta già esecutrice dei lavori di messa a norma ed incaricata per i medesimi servizi nella precedente stagione (delibere n. 177/2025 e 1292/2025) in possesso dei requisiti e delle cognizioni Specifiche necessarie per svolgere la manutenzione ordinaria, la gestione con reperibilità e l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile della caldaia Direzione (Centrale Termica) e la manutenzione ordinaria, la gestione con reperibilità per la caldaia foresteria del Custode a partire dal mese di ottobre 2026 fino al 30.04.2027;
RITENUTO	idoneo il preventivo ricevuto dalla ditta CTI Sistemi Srl n. FIS/26001A/OF del 23.09.2026 di seguito allegato relativo a: - Manutenzione ordinaria e programmata inclusi materiali di consumo (Centrale Termica e caldaia Custode) e segnalazione/descrizione eventuali interventi di Manutenzione Straordinaria; - Assunzione incarico di Terzo Responsabile e tenuta del Libretto di Centrale; - Reperibilità fuori dall'orario ordinario e nei giorni prefestivi e festivi dalle 06:30 alle 22:30, intervento garantito entro 3 ore dalla chiamata avente obiettivo la riattivazione dell'impianto o la messa in sicurezza dello stesso, da valutarsi secondo listino allegato alla su menzionata offerta;
SENTITO	il parere favorevole dell'arch. Ida Lenza responsabile Ufficio Tecnico Federale e del Direttore dell'Impianto dr. Deodato Cianfanelli e del Delegato per la Sicurezza e Responsabile dei Lavori Ing. A. Bruno;

DELIBERA

- di affidare l'incarico alla ditta CTI Sistemi SRL per la manutenzione ordinaria e programmata e nomina Terzo Responsabile per la Centrale Termica e della manutenzione ordinaria e programmata della caldaia Custode, con reperibilità pari a € 3.025 oltre IVA (3.690,00 IVA inclusa) da ottobre 2026 ad aprile 2027 incluso;
- di considerare € 500,00 iva inclusa per materiali di consumo, da ottobre ad aprile 2027 incluso;
- di autorizzare la redazione e successiva sottoscrizione del relativo contratto di servizi da parte del Presidente;
- di autorizzare il Presidente alla delega per la nomina del Terzo Responsabile.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.030	1.01.02.07.	manutenzione programmata e gestioneCentrale Termica e caldaia foresteria Custode.	610,00
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.030	1.01.02.07.	reperibilità Centrale Termica e caldaia foresteria Custode.	397,10
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.030	1.01.02.07.	Terzo Responsabile Centrale Termica e caldaia foresteria Custode.	502,96
2027	1.210. - C.E.F.	CEB.030	1.01.02.07.	manutenzione programmata e gestione Centrale Termica e caldaia foresteria Custode.	794,22

Data Delibera **12/10/2026** N. **876** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

IMPEGNI					
Anno	**CRAM**	**Voce di spesa**	**Obiettivo/Funz.**	**Causale**	**Imp.provv.**
2027	1.210. - C.E.F.	CEB.030	1.01.02.07.	reperibilità Centrale Termica e caldaia foresteria Custode.	517,92
2027	1.210. - C.E.F.	CEB.030	1.01.02.07.	Terzo Responsabile Centrale Termica e caldaia foresteria Custode.	656,04
2027	1.210. - C.E.F.	CEB.030	1.01.02.07.	Bollini Centrale Termica e caldaia foresteria Custode.	213,50
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.030	1.01.02.07.	Materiale di consumo.	214,29
2027	1.210. - C.E.F.	CEB.030	1.01.02.07.	Materiale di consumo.	285,71
				Totali Delibera nr. 876 del 12/10/2026	**4.191,74**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **877** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Acquisto asciugatrice per Corsisti e Studenti che pernottano presso l'Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
PREMESSO	che presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa vengono regolarmente ospitati studenti, corsisti e partecipanti alle attività formative e sportive che, per esigenze connesse alla durata dei corsi e delle attività, pernottano presso la struttura;
CONSIDERATO	che durante il periodo autunnale/invernale si stanno organizzando sempre più corsi di formazione con studenti che pernottano presso le strutture del Centro;
ACCERTATA	la necessità di procedere con l'acquisto di un'asciugatrice per dotare il Centro di adeguati servizi utili ai corsisti che partecipano alle attività formative organizzate presso il Centro Equestre Federale;
ACQUISITO	il preventivo allegato della ditta Expert, consueto fornitore di elettrodomestici, per un import di € 599,02 (compreva IVA) trasporto e consegna inclusi;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore dell'Impianto dr. Deodato Cianfanelli.

DELIBERA

di provvedere all'acquisto di un'asciugatrice destinata all'utilizzo presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa, a servizio degli studenti, dei corsisti e degli altri utenti che pernottano presso la struttura per un importo di € 599,02 IVA compresa (trasporto e consegna inclusi).

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	SPA.B.02.04.01	STP.	Acquisto asciugatrice per Corsisti e Studenti che pernottano presso l'Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.	599,02

Totali Delibera nr. 877 del 12/10/2026 **599,02**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **878** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Integrazione rimborso spese Ing. Mauro Checcoli presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro - Rocca di Papa (RM).

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
PRESO ATTO	che le delibere n. 73 del 20/01/2026 e n. 695 del 27/07/2026 hanno esaurito le risorse econimiche per il rimborso delle spese per l'incarico dell'Ing. Mauro Checcoli;
RITENUTO	opportuno integrare le risorse economiche per poter far fronte ai rimborsi che verranno presentati fino alla fine dell'anno 2026, in consiederazione delle molteplici attività formative previste, Corso Istruttori stanziale, Corso universitario del Foro Italico e Progetti speciali;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore dell'Impianto dr. Deodato Cianfanelli;

DELIBERA

di autorizzare il rimborso delle spese per l'incarico summenzionato all'Ing. Mauro Checcoli per un importo di € 6.000,00 come previsto dal Regolamento Rimborsi, Trasferte e Indennità della Federazione, il cui pagamento sarà effettuato a fronte di presentazione di regolare documento fiscale.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Integrazione rimborso spese Ing. Mauro Checcoli presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro - Rocca di Papa (RM).	6.000,00

Totali Delibera nr. 878 del 12/10/2026 **6.000,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **879** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Servizio di trasporto e smaltrimento rifiuti in legno presso Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determina n. 754 del 06/0/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
PRESO ATTO	della volontà di FISE già manifestata con comunicazione del 30/07/2020 di valorizzare l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro anche in previsione dell'attribuzione annuale di Eventi Sportivi Equestri nonché di gare Nazionali ed Internazionali;
RAVVISATA	la necessità di provvedere al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dI materiale in legno accumulato presso il piazzale falegnameria dell'Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro;
ACQUISITO	il preventivo della ditta Stramaccioni Ecologia srl n. 0098/2026 del 07/10/2026 per la rimozione, carico e trasporto a discarica del materiale in legno presso l'Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro, che prevede: - onere di caricamento con ragno e trasporto € 400,00/cassone + IVA - onere di smaltimento rifiuti in legno € 0,195/Kg + IVA
VALUTATO	congruo il suddetto preventivo presentato dalla ditta Stramaccioni Ecologia che effettua lo smaltimento di rifiuti con ottimi risultati;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore del Centro Equestre dei Pratoni del Vivaro dr. Deodato Cianfanelli;

DELIBERA

- di autorizzare la sottoscrizione da parte del Presidente del preventivo n. 0098/2026 del 07/10/2026 della Ditta Stramaccioni Ecologia srl ;
- di autorizzare il corrispettivo impegno di spesa pari ad € 2.000,00 (IVA inclusa) per la rimozione, carico e trasporto a discarica materiali di legno derivati dalla pulizia e dai salti da cross da smaltire, accumulati presso il piazzale falegnameria dell'Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.030	1.01.02.07.	Servizio di trasporto e smaltrimento rifiuti in legno presso Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.	2.000,00

Totali Delibera nr. 879 del 12/10/2026 **2.000,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **880** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Cancellazione del cavallo MAC (14296/G) nel Registro dei beni inventariabili federali (cespite n. 20)

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del documento rilasciato dal medico veterinario dott.ssa MARZI ILARIA attraverso il quale viene certificato che in data 15/09/2026, presso il Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro (RM), è deceduto il cavallo MAC di proprietà ENCI - FISE n. 14296/G - ENCI N. 53636P;
TENUTO CONTO	che lo smaltimento della carcassa è stato affidato alla ditta New Ecology di Tuccillo Pietro per un costo di € 305,00 IVA compresa;

DELIBERA

a) di ratificare le modifiche da apportare al Registro dei beni inventariabili federali (cespiti) come segue:

- Cancellazione del cespite cavallo MAC di proprietà ENCI - FISE n. 14296/G - ENCI N. 53636P - in quanto in data 15/09/2026 è stato sottoposto a protocollo di eutanasia per motivo etico-morale.

b) di prendere atto del costo di € 200,00 del Veterinario dott.ssa MARZI ILARIA che ne ha certificato la morte autorizzando, limitatamente alla quota parte relativa a “Eutanasia Mac”, il pagamento della fattura n. FPR 294/26 del 08/10/2026; la differenza dovuta alla dr.ssa MARZI per gli altri servizi “Limatura denti, Sedazioni ed Estrazioni” e “Visite Corso Istruttori” sarà, invece, contabilizzata e pagata su altra delibera di Consiglio Federale;

c) di prendere atto del costo di € 305,00 IVA compresa relativo allo smaltimento della carcassa affidato alla ditta New Ecology di Tuccillo Pietro di Morolo (FR) autorizzando il pagamento della fattura n. 0524/2026 del 16/09/2026.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.001	1.01.01.02.01	Pagamento fattura New Ecology per smaltimento carcassa	305,00
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.024	1.01.02.07.	Pagamento fattura VET. Marzi Ilaria	200,00
				Totali Delibera nr. 880 del 12/10/2026	**505,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **881** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Affidamento servizi tecnici a supporto dell'Ufficio Tecnico presso l'Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
VISTA	la necessità di effettuare la ricognizione delle attività di riqualificazione del Centro Equestre in corso da utilizzare anche per la richiesta di estensione della concessione;
ACCERTATA	la necessità di disporre di un supporto specifico al'Ufficio Tecnico Federale;
CONSIDERATO	il curriculum del geom. Massimo Quagliani e l'offerta pervenuta in data 09.10.2026;
RITENUTO	congruo il preventivo su menzionato per le attività di cui trattasi pari ad € 10.000,00 complessivi oltre oneri da distribuire nel periodo ritenuto necessario dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
SENTITO	il parere favorevole di Ida Lenza Responsabile dell'Ufficio Tecnico Federale e del Delegato per la Sicurezza FISE e Responsabile dei Lavori Ing. Antonio Bruno.

DELIBERA

- di autorizzare l'accettazione del preventivo trasmesso dal geom. Massimo Quagliani per il supporto tecnico all'ufficio federale pari ad € 10.000,00 oltre oneri (€ 10.400,00 oneri INPS 4% inclusi);
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di affidamento dei suddetti servizi di consulenza ingegneristica.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.210. - C.E.F.	SPA.B.01.07.01	STP.	Affidamento servizi tecnici a supporto dell'Ufficio Tecnico presso l'Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro - 2026	6.240,00
2027	1.210. - C.E.F.	SPA.B.01.07.01	STP.	Affidamento servizi tecnici a supporto dell'Ufficio Tecnico presso l'Impianto Sportivo Equestre Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro - 2027	4.160,00
				Totali Delibera nr. 881 del 12/10/2026	**10.400,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **882** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI**

Campionati Italiani di Combinata e Derby Attacchi 2026 – Roma Lanceri di Montebello 25/27 settembre 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	dell'assegnazione dei Campionati Italiani di Combinata e Derby Attacchi all'impianto dei Lancieri di Montebello - Roma con delibera n. 222 del 13/02/2026
TENUTO CONTO	della programmazione sportiva 2026 del Dipartimento Attacchi che aveva previsto un contributo di € 6.000 a favore del comitato organizzatore dei Campionati 2026;
PRESO ATTO	della collaborazione in essere fra il Comitato Regionale FISE Lazio e il Reggimento Lancieri di Montebello;
TENUTO CONTO	inoltre che una quota parte pari ad €2.100,00 del suddetto importo è stato destinato al pagamento della struttura ricettiva dell'Hotel dello Sport "Giulio Onesti" con delibera n. 766 del 07/09/26;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle DNO Andrea White e dei Consiglieri di riferimento Massimo Giacomazzo e Luigi Favaro:

DELIBERA

-di autorizzare un contributo intrafederale straordinario di € 3.900,00 in occasione della prossima Variazione di Bilancio a favore del Comitato Regionale FISE Lazio che sarà finalizzato alla copertura di alcuni costi organizzativi, quali ufficiali di gara e altri servizi, relativi ai Campionati Italiani Attacchi 2026;
-di autorizzare anticipazione della liquidità necessaria a favore del Comitato Regionale FISE Lazio per consentire un tempestivo pagamento degli oneri previsti;

Il presente provvedimento trova copertura nella delibera n. 222 del 13/02.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **883** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI**

Erogazione contributo viaggio Paradriving Modena Verona - "Viaggio del Sorriso"

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	la richiesta pervenuta al dipartimento Attacchi di sostenere l'iniziativa della regione VENETO nell'ambito del settore Para Attacchi, relativamente all'organizzazione del viaggio istituzionale che ogni anno parte da Modena ed arriva alla Fiera Cavalli di Verona denominato "Viaggio del Sorriso che coinvolge delle persone disabili;
CONSIDERATO	che la suddetta attività è alla settima edizione riscuotendo un enorme successo e creando una sinergia tra il mondo della disabilità e la disciplina del para driving;
ACCERTATO	dalla commissione Attacchi la disponibilità economica nel bilancio del dipartimento a contribuire all'organizzazione dell'evento per un importo pari ad € 1.000,00;
VISTA	l'importanza sociale nel sostenere l'iniziativa ed essendo la Federazione particolarmente sensibile nei confronti della disabilità;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle DNO Andrea White e dei Consiglieri Luigi Favaro e Massimo Giacomazzo;

DELIBERA

di erogare un contributo economico pari ad € 1.000,00 all'ASD MERAKI ASD (cod. FISE 3492462) a fronte dell'organizzazione dell'evento.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.212. - ATTACCHI	CEB.028	1.01.02.02.01	Erogazione contributo viaggio Paradriving Modena Verona - "Viaggio del Sorriso"	1.000,00

Totali Delibera nr. 883 del 12/10/2026 **1.000,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **884** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **GRANDI EVENTI**

Arena FISE 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera del Presidente n.138 del 25/09/2026 per la nomina del Presidente, degli Ufficiali di Gara, della Segreteria di Concorso, Speaker e Cerimoniale per le Gare Nazionali che si svolgeranno durante la Fieracavalli Verona 2026 dal 5 al 8 novembre p.v.;
VISTO	il contratto con Veronafiere S.p.a. per la partecipazione della Federazione all'Edizione 2026di Fieracavalli, che prevede oneri a carico di FISE per € 112.500,00 + IVA;
CONSIDERATO	che, Verona Fiere si conferma con Fieracavalli leader nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche nel settore equestre, grazie anche alle ultime edizioni, che hanno consentito di consolidare il primato di manifestazioni di riferimento in Europa per professionisti, tecnici e appassionati del cavallo;
PRESO ATTO	che quest'anno Verona Fiere rende disponibile alla Federazione, per l'intera durata della manifestazione, il Paglione n.12 in linea con una nuova strategia di sviluppo dell'Ente Fiera per rivedere i flussi interni alla manifestazione allestito secondo le allegate specifiche tecnicosportive, che formano parte integrante del contratto;
VISTA	l'ipotesi di programmazione attività;
VISTA	la bozza progettuale;
VISTI	i seguenti programmi relativi alle iniziative in oggetto, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: programma bozza aggiornata degli eventi collaterali; programma della convention CR; programma "Horsessence Onorificenze"; programma della riunione Attacchi;
TENUTO CONTO	che il programma sportivo di Arena FISE 2026 sarà arricchito anche da esibizioni di Volteggio e Mounted Games;
ESAMINATO	il budget preventivo e le stime di ricavi derivanti da iscrizioni e attività commerciali;

DELIBERA

- di autorizzare un impegno di spesa fino a un massimo di € 370.000,00 che trovano copertura per € 357.196,41 a valere sul budget Grandi Eventi, ed € 13.000,00 da prevedere in 2° variazione di bilancio; nonché la copertura di ulteriori costi relativi a trasferte del personale dipendente e del Consiglio Federale a valere sul budget di rispettiva competenza;
- di nominare il Sig. Gianluca Quondam Show Director di Arena FISE 2026 ai sensi dei regolamenti Federali;
- di autorizzare il Segretario Generale ad accertare maggiori entrate e nei limiti del relativo budget ad assumere impegni di spesa conseguenti ai contratti stipulati nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione, nonché ad effettuare, nei limiti dell'impegno di spesa complessivo, assestamenti fra le diverse voci di costo;

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.213. - GRANDI EVENTI	CEB.016	1.01.02.02.01	Arena FISE 2026	357.196,41

Totali Delibera nr. 884 del 12/10/2026 **357.196,41**

Data Delibera **12/10/2026** N. **884** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **GRANDI EVENTI**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **885** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO VETERINARI**

Approvazione organizzazione seminario formazione e aggiornamento veterinari FISE - Roma FISE - 30 novembre 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTE	le numerose richieste pervenute alla Federazione da parte di medici veterinari interessati ad intraprendere il percorso per ottenere l'accreditamento quale veterinario FISE;
CONSIDERATO	altresì il manifestato interesse dei medici veterinari già accreditati FISE a partecipare ad attività di formazione e aggiornamento professionale, anche in relazione all'evoluzione della normativa, delle procedure federali e delle attività veterinarie nell'ambito dello sport equestre;
RITENUTO	alla luce delle suddette richieste ed esigenze formative, di organizzare un apposito seminario nazionale con una duplice finalità, rivolto sia ai medici veterinari interessati al percorso di primo accreditamento FISE, sia ai veterinari FISE già accreditati, quale momento di formazione e aggiornamento professionale;
VISTO	il Protocollo d'Intesa in vigore tra FISE, FNOVI e ProfConServizi relativo al "Corso propedeutico per l'accreditamento del veterinario FISE", finalizzato anche all'accreditamento dell'evento nell'ambito del sistema ECM consentendo la partecipazione gratuita degli interessati;
CONSIDERATO	che, a tal fine, si ritiene opportuno organizzare il seminario il 30 novembre 2026, dalle ore 08:30 alle ore 18:00, a Roma presso la sede della Federazione Italiana Sport Equestri, Palazzo delle Federazioni Sportive, Viale Tiziano n. 74 (1° piano sala A e Auditorium), con un numero massimo di 200 partecipanti;
TENUTO CONTO	che questa iniziativa prevede lo svolgimento del seminario in presenza e una successiva realizzazione di una versione in modalità FAD (Formazione a Distanza), attraverso la videoregistrazione delle attività formative e la successiva messa a disposizione dei contenuti sulla piattaforma FNOVI/ProfConServizi, secondo le procedure di accreditamento previste;
CONSIDERATO	il programma formativo provvisorio e l'individuazione dei relativi docenti, predisposto dal Dipartimento Veterinario FISE, che si allega alla presente;
CONSIDERATO	che al termine del seminario sarà effettuato un test di verifica dell'apprendimento, nell'ambito del percorso formativo propedeutico all'accreditamento FISE e ai fini dell'eventuale riconoscimento dei crediti ECM;
SENTITO	i pareri favorevoli del Vicepresidente Ettore Artioli e del Dipartimento Veterinario proponente;

DELIBERA

- di approvare l'organizzazione del "Seminario di formazione e aggiornamento per i veterinari FISE – Corso propedeutico per l'accreditamento del veterinario FISE", che si terrà il 30 novembre 2026, dalle ore 08:30 alle ore 18:00, a Roma presso il Palazzo delle Federazioni Sportive, Viale Tiziano n. 74 (1°piano sala A e Auditorium);
- di approvare il programma provvisorio del seminario, allegato alla presente delibera;
- di approvare la partecipazione gratuita dei docenti indicati nel programma del seminario, autorizzando questo ufficio e gli uffici amministrativi di competenza a procedere ai relativi incarichi; in caso di eventuali indisponibilità dell'ultimo momento e ove strettamente necessario si procederà con successiva delibera ad autorizzare il pagamento del docente in sostituzione e le correlate spese.
- di stabilire che la partecipazione al seminario sia gratuita e riservata a un massimo di 200 medici veterinari, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle iscrizioni;
- di autorizzare gli adempimenti necessari per l'eventuale accreditamento ECM dell'evento e per la successiva realizzazione della versione FAD del corso, in collaborazione con FNOVI e ProfConServizi;
- di dare mandato al Presidente Federale o al Segretario Generale, di apportare eventuali modifiche alla data, alla sede/location, al programma e ai nominativi dei docenti, qualora si rendessero necessarie per esigenze organizzative.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Data Delibera **12/10/2026** N. **885** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO VETERINARI**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **886** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO**

Autorizzazione pagamento fattura tutine Italia per Atleti Team Italia Junior Young Vaulter e Senior

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di acquistare n.15 tutine Italia per gli Atleti del Team Italia che hanno partecipato ai Campionati Europei Junior e Young Vaulter e Campionati Senior;
PRESO ATTO	che le tutine sono un materiale tecnico necessario ai fini delle competizioni Internazionali;
SENTITI	i pareri favorevoli del Coordinatore Sportivo DNO Andrea White e del Consigliere Federale Luigi Favaro;

DELIBERA

Di autorizzare il pagamento a favore di Sandra Barbiero, titolare di “Paint Your Dreams”, della fattura relativa all’acquisto e alla rifinitura di n. 15 tutine destinate agli atleti del Team Italia di Volteggio categorie Junior, Young Vaulter e Senior, per un importo complessivo pari a € 3.010,00.
OBB 1.01.01.01.01 CEB. 005.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.005	1.01.01.01.01	autorizzazione pagamento fattura tutine italia per Atleti Team Italia Junior Young Vaulter e Senior	3.010,00

Totali Delibera nr. 886 del 12/10/2026 **3.010,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **887** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO**

Riconoscimento Scuola Federale Sport Equestri Volteggio

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello statuto federale;
CONSIDERATO	che il Consiglio Federale ha approvato in data 04 marzo 2026, il Regolamento delle Scuole Federali di Sport Equestri di Volteggio che prevedere agli Enti Affiliati che presentano tali requisiti: essere un Ente Affiliato secondo quanto stabilito dall'art. 7 delle Norme di Attuazione dello Statuto Federale - Requisiti degli Affiliati; la titolarità del Tecnico dell'ente da parte di un Tecnico Federale di Volteggio di 2° o 3° Livello specialità Volteggio in forma esclusiva; la disponibilità di almeno un campo riservato in determinati orari alle attività della scuola; la disponibilità permanente per la Scuola di almeno n. 2 cavalli/pony (di proprietà o in affidamento) idonei all'istruzione di base, dei quali almeno 2 idonei all'istruzione per gli Allievi in preparazione al conseguimento del Brevetto di Avviamento al Volteggio (idonei all'istruzione per elementari riprese di Volteggio);
VISTE	la richiesta dell Ente affiliato SSD DOUBLE HORSE ARL Cod.FISE 41017373;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline Equestri Federali Andrea White e del Consigliere Federale Luigi Favaro;

DELIBERA

di riconoscimento di scuola Federale all' Associazione Sportiva SSD DOUBLE HORSE ARL Cod.FISE 41017373

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **888** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO**

Programma Saggio delle Scuole Volteggio 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il programma sportivo Volteggio 2026 approvato con la delibera n.1302 del 16 dicembre u.s che prevedeva l'organizzazione della manifestazione federale Saggio delle Scuole di Volteggio al fine di incentivare l'attività Ludica sportiva della disciplina;
TENUTO CONTO	della necessità di stilare un programma dedicato alla suddetta manifestazione concordato con la Commissione nazionale Volteggio 2026;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore Sportivo delle Discipline Equestri Federali Andrea White, della Commissione Volteggio e del Consigliere incaricato della disciplina Sig.Luigi Favaro

DELIBERA

1. di approvare il programma del Saggio delle Scuole di Volteggio 2026 che si svolgerà ad Arezzo dal 30 ottobre al 1 novembre come da documenti allegati alla presente delibera.
2. di autorizzare un contributo al Comitato Organizzatore di Arezzo per l'organizzazione del suddetto Saggio pari a € 1.500,00.
3. di autorizzare un ulteriore contributo al Comitato organizzatore di Arezzo per le iscrizioni e box gratuiti alle scuole che parteciperanno al solo Saggio delle scuole volteggio OBB. 1.01.02.02.01 CEB, 028
4 di autorizzare la spesa per l'acquisto del materiale di premiazione per la suddetta manifestazione federale.
per gli impegni economici si fà riferimento alla delibera 229 del 23/02/2026.
5. di autorizzare i Benefit per la partecipazione in linea con il programma del Saggio delle scuole delle altre Discipline.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.028	1.01.02.02.01	Programma Saggio delle Scuole Volteggio 2026	1.700,00

Totali Delibera nr. 888 del 12/10/2026 **1.700,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **889** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO**

Contributo partecipazione Atleti Volteggio ai Campionati Europei Junior Le Mans e Campionati del Mondo Aachen 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	dell'impegno degli Atleti, Longeur e delle Associazioni che hanno partecipato alle competizioni internazionali dei Campionati Europei e Mondiali 2026 e degli ottimo risultati conseguiti:
CONSIDERATO	l'impegno economico sostenuto dagli Atleti, dalle famiglie e dalle Società Sportive alla preparazione e alle onerose trasferte;
RAVVISATA	la volontà da parte della FISE di sostenere e premiare gli Atleti piu' meritevoli alla partecipazione di eventi internazionali di alto livello;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore Sportivo DNO Andrea White e del Consigliere di riferimento della disciplina Luigi Favaro;

DELIBERA

1. di assegnare i contributi per la partecipazione ai Campionati Europei Junior Le Mans e Campionati del Mondo Aachen 2026 alle società di appartenenza degli Atleti CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL FISE 3500005 e ASS. SPORTIVA EQUESTRE DILETTANTISTICA LA FENICE FISE 066285 cosi ripartiti:

LA FENICE- partecipazione Campionato Europeo Junior Le Mans € 250,00 x 7 = 1.750,00
CIM- partecipazione Campionato Mondiale Senior Aachen € 350,00 x 7 = 2.450,00

per un importo totale pari a € 4.200,00 come da disponibilità di Bilancio volteggio 2026.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.120	1.01.01.01.01	Contributo partecipazione Atleti Volteggio ai Campionati Europei Junior Le Mans e Campionati del Mondo Aachen 2026	4.200,00

Totali Delibera nr. 889 del 12/10/2026 **4.200,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **890** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO**

Esibizione Verona Squadra Senior Volteggio 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la partecipazione a Fieracavalli Verona 2026 della Squadra Senior e del PDD, medagliati ai Campionati Mondiali di Aachen 2026, che si esibiranno in data 7 novembre 2026;
RITENUTO	opportuno sostenere le spese di vitto e alloggio connesse alla partecipazione della suddetta rappresentativa, nonché provvedere all'acquisto di n. 11 targhe da consegnare in occasione dell'evento;

DELIBERA

1. di autorizzare le spese di vitto e alloggio per la Squadra Senior e il PDD del Team Italia che parteciperanno a Fieracavalli Verona 2026 in data 7 novembre 2026, prevedendo n. 1 pernottamento;

2. di autorizzare l'acquisto di n. 11 targhe da consegnare alla suddetta rappresentativa;

per la copertura dei relativi impegni economici, si farà riferimento alla Delibera n. 229 del 23 febbraio 2026.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **891** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Designazione Delegati Tecnici durante le manifestazioni federali di Concorso Completo

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n. 209 del 27/11/2025 con la quale si assegnano le manifestazioni di interesse federale per il Dipartimento Promozione e Sviluppo discipline Concorso Completo e Dressage per l'anno 2026;
CONSIDERATA	la necessità di designare i Delegati Tecnici per le manifestazioni di interesse federale come da Regolamento Concorso Completo vigente;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo Francesco Girardi e del Consigliere di riferimento Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di designare i seguenti Delegati tecnici nelle manifestazioni di interesse federale non precedentemente deliberate:

- 30 ottobre - 1 novembre - Arezzo Equestrian Centre - Arezzo
Delegato Tecnico - Tosca Brambilla (n. tessera 50016683)

Si dà mandato al Presidente di procedere con la sostituzione del Delegato Tecnico nel caso non potesse, causa di forza maggiore, essere presente alla manifestazione e di procedere alla sostituzione come da Regolamento delle Manifestazioni di Concorso Completo vigente.

Le summenzionate nomine si renderanno effettive a seguito di rinnovo del tesseramento federale annuale.

Gli oneri relativi ad indennità e/o rimborsi saranno a carico dei Comitati Organizzatori.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **892** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Incarichi Tecnico Sportivi biennio 2027-2028

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera di nomina, delle figure tecnico-sportive del dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo , provvedimento n.144 del 31/01/2026;
TENUTO CONTO	la necessità di avviare la programmazione sportiva per il prossimo biennio anche in previsione della redazione del bilancio preventivo 2027;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Gualtiero Bedini:

DELIBERA

di autorizzare la conferma dell'incarico previsto con delibera n.80 del 20.01.2026 e sottoscrizione del contratto, alle medesime condizioni economiche, con decorrenza dal 01.01.2027 al 31.12.2028.
Coordinatore Area Pony Cosimo Riccardo Palma

di autorizzare la conferma dell'incarico previsto con delibera n.80 del 20.01.2026 e sottoscrizione del contratto, alle medesime condizioni economiche, con decorrenza dal 01.01.2027 al 31.12.2028.
Coordinatore Area Sportiva per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo Carlo Forcella

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2027 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2027	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Incarichi Tecnico Sportivi biennio 2027-2028 Cosimo Riccardo Palma	40.000,00
2027	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Incarichi Tecnico Sportivi biennio 2027-2028 Carlo Forcella	40.000,00
2028	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Incarichi Tecnico Sportivi biennio 2027-2028 Cosimo Riccardo Palma	40.000,00
2028	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Incarichi Tecnico Sportivi biennio 2027-2028 Carlo Forcella	40.000,00
2027	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Costo Azienda 2027	6.800,00
2028	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Costo Azienda 2028	13.560,00

Totali Delibera nr. 892 del 12/10/2026 **180.360,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E.** (C.F. 97015720580, P. IVA 02151981004, PEC segreteria@pec.fise.it), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Marco Di Paola, con sede legale in Roma, Viale Tiziano n. 74, d(i seguito denominata anche "F.I.S.E.")

E

Il sig. **COSIMO RICCARDO PALMA** (C.F. tessera F.I.S.E. , EX FISE FISE e-mail) nato a il e residente in domiciliata ai fini del presente atto in (di seguito anche denominato il "Collaboratore")

PREMESSO

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, inf armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;

- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.

- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione per il settore Area Pony, del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, di un Direttore Tecnico- Coordinatore area pony e Delegato fise ove nominato, che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;

- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico- Coordinatore area pony e Delegato fise ove nominato **,**per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.

- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e

che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;

- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;

- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;

- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;

- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n._____del____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell’ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Direttore Tecnico per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di Coordinatore area pony e Delegato fise ove nominato

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l’operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l’operatività del contratto è comunque condizionata all’acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l’impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l’opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l’utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l’esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all’occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L’impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l’impegno richiesto e stimato per l’integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all’importo di € 40.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2028 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2028 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;

- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;

- articolo 7. Obbligo di riservatezza;

- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;

- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo

E-mail: promozionesviluppo@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Cosimo Riccardo Palma

E-mail: palmatr@tin.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Il presente contratto si compone di 14 articoli e 7 pagine.

Letto, controllato e sottoscritto.

Roma, lì

Il Collaboratore	La Federazione Italiana Sport Equestri
Sig. Cosimo Riccardo Palma	Il Presidente Avv. Marco Di Paola
_____	_____

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì

Il Collaboratore

Sig. Cosimo Riccardo Palma

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E.** (C.F. 97015720580, P. IVA 02151981004, PEC segreteria@pec.fise.it), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Marco Di Paola, con sede legale in Roma, Viale Tiziano n. 74, (di seguito denominata anche "F.I.S.E.")

E

Il sig. **CARLO FORCELLA**. (C.F. , tessera F.I.S.E. (EX FISE) e-mail) nato a il , residente in domiciliata ai fini del presente atto in , di seguito anche denominato il "Collaboratore")

PREMESSO

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;

- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.

- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione per il settore Area Cavalli, del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, di un Direttore Tecnico- Coordinatore area cavalli, Referente Progetto Sport Salto Ostacoli cavalli e pony e Delegato Fise ove nominato, che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;

- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico- Coordinatore area cavalli, Referente Progetto Sport Salto Ostacoli cavalli e pony e Delegato Fise ove nominato, per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.

- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della

riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;

- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;

- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;

- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;

- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n.__del____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Direttore Tecnico per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di Coordinatore area cavalli, Referente Progetto Sport Salto Ostacoli cavalli e pony e Delegato Fise ove nominato

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente

pari all'importo di € 40.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01/01/2027. al 31/12/2028 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2028 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;

- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;

- articolo 7. Obbligo di riservatezza;

- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;

- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o

PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo

E-mail: promozionesviluppo@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Carlo Forcella

E-mail: carlo-for@libero.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Il presente contratto si compone di 14 articoli e 7 pagine.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì

Il Collaboratore

Sig. Carlo Forcella

La Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Avv. Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì

Il Collaboratore

Sig. Carlo Forcella

Data Delibera **12/10/2026** N. **893** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Attività Mounted Games in occasione di Arena Fise 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della volontà della Federazione di promuovere l'attività sportiva di Mounted Games durante l'evento di Arena Fise 2026
CONSIDERATO	che la Commissione Promozione e Sviluppo MG ha sviluppato un progetto dedicato alla ricerca di sponsorizzazioni, con l'obiettivo di individuare opportunità di collaborazione e reperire risorse a sostegno delle attività e dei progetti dell'attività sportiva MG
PRESO ATTO	dei contratti di sponsorizzazione firmati, con le società in allegato (elenco riservato per ragioni commerciali) di 18.800,00€ oltre iva;
SENTITO	il parere positivo della Direzione Sportiva, del Consigliere di riferimento Gualtiero Bedini e del Coordinatore area pony Cosimo Riccardo Palma

DELIBERA

-di destinare una quota dei ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni al sostegno delle spese da sostenere per la partecipazione degli atleti all'evento Arena FISE 2026 pari a € 4.800,00 (€ 400,00 ad atleta x 12 atleti);

-di destinare una quota alla copertura delle spese sostenute dalla FISE per l'affitto dei box per un importo di 6.000,00€

-di destinare una quota alla copertura dei costi del personale dedicato all'organizzazione e alla gestione dell'evento per un importo massimo stimato di € 2.200,00€;

-di destinare una quota alla copertura dei costi per le magliette e sottosella da destinare agli atleti che prenderanno parte all'evento per un importo massimo stimato in 1.200,00€ compresa iva;

-di destinare € 4.000,00 a un incremento delle risorse del Dipartimento Promozione e Sviluppo, attraverso la seconda nota di variazione, al fine di finanziare ulteriori iniziative di promozione e sviluppo della disciplina dei Mounted Games.

Di prevedere incremento budget del dipartimento promozione e sviluppo settore Mounted Games per € 12.200,00 di cui 8.200,00 impegnati in questa delibera in seguito della seconda variazione di bilancio

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.01.02.01	Spese di trasferta organizzazione	0,00
2026	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.005	1.01.01.02.01	Spese Acquisto magliette e sottosella	0,00
2026	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Contributo atleti	0,00
				Totali Delibera nr. 893 del 12/10/2026	**0,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **894** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO - SCUOLE DI SPORT EQUESTRI -**

Riconoscimento Scuole Federali di Sport Equestri

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATO	che il Consiglio Federale ha approvato la modifica con delibera n°777 in data 24 giugno 2025 del il Regolamento delle Scuole Federali di Sport Equestri che prevede il riconoscimento agli Enti Affiliati che presentano tali requisiti: • Essere ente affiliato secondo quanto stabilito all'art.7 delle Norme di Attuazione dello Statuto Federale – Requisiti degli affiliati, da almeno 18 mesi; • Avere almeno 10 tesserati juniores (con qualsiasi tipologia di autorizzazione a montare); • La titolarità dell'istruzione dell'ente secondo quanto stabilito dalle norme federali; • La disponibilità di almeno un campo riservato, almeno in determinati orari, alle attività della scuola del 1°e del 2° Corso. Il campo recintato e con fondo in sabbia deve avere dimensioni minime 20X40 con materiale e/o attrezzatura idonea per lo svolgimento dell'attività; • La disponibilità permanente per la Scuola di almeno cinque cavalli/pony (di proprietà o in affidamento);
VISTA	la richiesta dell' Ente Affiliato pervenuta per il tramite del Comitato Regionale di appartenenza: Empoli Equestrian Centre SSD ARL (3493549) attraverso il C.R. Toscana Scuderie San Martino ASD (3492643) attraverso il C.R. Lombardia Società Ippica Foligno ASD (1110110) attraverso il C.R. Umbria in regola con i sopracitati requisiti richiesti per il riconoscimento del Titolo Scuola Federale di Sport Equestri;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi e del Referente Nazionale delle Scuole di Sport Equestri il Sig. Alessandro Fiorani;

DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Scuola Federale di Sport Equestri ai seguenti Enti affiliati:

- Empoli Equestrian Centre SSD ARL (3493549) - C.R. TOSCANA
- Scuderie San Martino ASD (3492643) - C.R. LOMBARDIA
- Società Ippica Foligno ASD (1110110) - C.R. UMBRIA

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **895** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE DI CAMPAGNA**

Collaborazione con Studio Pace S.r.l.s. nell'ambito del Progetto HorsEssence

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che la Federazione sta sviluppando il progetto HorsEssence finalizzato alla promozione del turismo equestre e alla valorizzazione del territorio nell'ambito del progetto è stata valutata l'opportunità di avvalersi della collaborazione dello Studio Pace S.r.l.s.;
PRESO ATTO	della proposta di collaborazione formulata dalla Federazione, che prevede un corrispettivo complessivo di euro 1.400,00 oltre IVA per la predisposizione della documentazione e dei materiali di supporto al progetto, nonché compensi per la partecipazione ad eventi e attività promozionali;
PRESO ATTO	della successiva accettazione da parte dello Studio Pace, subordinata all'inserimento di condizioni integrative relative al rimborso delle spese di trasferta e all'utilizzo del logo StudioPACE nell'ambito del progetto;
RITENUTO	che la collaborazione proposta sia coerente con gli obiettivi istituzionali e con le finalità del progetto HorsEssence;

DELIBERA

1. di approvare la collaborazione tra la FISE e lo Studio Pace S.r.l.s. nell'ambito del progetto HorsEssence, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2027;

2. di approvare il corrispettivo complessivo di euro 1.400,00 oltre IVA per la predisposizione dei materiali, della documentazione e degli strumenti di supporto previsti dal progetto, si specifica che la somma sarà cosi suddivisa
€ 200,00 +IVA bilancio 2026 riferimento economico delibera n. 246 del 23/02/2026;
€ 1.200,00 +IVA bilancio 2027 OBB1.01.02.05.. CEB.033

3. di approvare il riconoscimento dei compensi per la partecipazione ad eventi, open day, fiere, mostre, convegni e iniziative analoghe nella misura di euro 350,00 oltre IVA per mezza giornata ed euro 500,00 oltre IVA per intera giornata
OBB. 1.01.02.02.01 CEB.024

4. di approvare il rimborso delle spese vive di trasferta sostenute dallo Studio Pace nell'ambito delle attività autorizzate dalla Federazione, previa rendicontazione documentata o, in alternativa, tramite riconoscimento forfettario pari ad euro 150,00 per giornata o frazione di giornata;OBB.1.01.02.05 CEB.001

5. di autorizzare l'utilizzo del logo Studio PACE sui materiali, documenti e strumenti di comunicazione relativi al progetto HorsEssence per tutta la durata della collaborazione, secondo modalità concordate con la Federazione e nel rispetto dell'immagine istituzionale della FISE;

6. di confermare il riconoscimento allo Studio Pace di una fee pari al 15% delle sponsorizzazioni effettivamente acquisite grazie all'attività di individuazione e coinvolgimento degli sponsor svolta nell'ambito del progetto;

7.di demandare al Presidente .la definizione e sottoscrizione del relativo contratto, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.221. - EQUITAZIONE DI CAMPAGNA	CEB.001	1.01.02.02.01	Collaborazione con Studio Pace S.r.l.s. nell'ambito del Progetto HorsEssence	650,00
2027	1.221. - EQUITAZIONE DI CAMPAGNA	CEB.001	1.01.02.05.	Collaborazione con Studio Pace S.r.l.s. nell'ambito del Progetto HorsEssence	1.000,00

Data Delibera **12/10/2026** N. **895** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE DI CAMPAGNA**

IMPEGNI					
Anno	**CRAM**	**Voce di spesa**	**Obiettivo/Funz.**	**Causale**	**Imp.provv.**
2027	1.221. - EQUITAZIONE DI CAMPAGNA	CEB.024	1.01.02.02.01	Collaborazione con Studio Pace S.r.l.s. nell'ambito del Progetto HorsEssence	4.200,00
				Totali Delibera nr. 895 del 12/10/2026	**5.850,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **896** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE DI CAMPAGNA**

Approvazione Accordo Quadro Strategico tra FISE e Destination Italia Group S.p.A. per la realizzazione del progetto "Italia a Cavallo"

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	dei positivi risultati della iniziativa promossa dalla Federazione con il progetto HorsEssence per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo equestre e dei territori
CONSIDERATO	che il progetto prevede la creazione di una piattaforma nazionale dedicata alla promozione del Turismo eco sostenibile del turismo equestre, attraverso il coinvolgimento dei circoli affiliati FISE e degli operatori del settore;
TENUTO CONTO	che la collaborazione è volta a favorire la valorizzazione del patrimonio equestre nazionale, delle ippovie e delle attività di turismo equestre, nel rispetto dei principi di tutela e benessere animale promossi dalla Federazione;
CONSIDERATA	l'opportunità di offrire ai circoli affiliati interessati ulteriori strumenti di promozione delle proprie attività e di valorizzazione dell'offerta di turismo equestre;
RITENUTO	pertanto, che l'iniziativa sia coerente con le finalità istituzionali della Federazione e possa contribuire allo sviluppo e alla promozione del turismo equestre sul territorio nazionale;
PRESO ATTO	che l'Accordo Quadro disciplina i rapporti tra la Federazione Italiana Sport Equestri e Destination Italia Group S.p.A., definendo i rispettivi ruoli e competenze, la governance del progetto e le modalità di sviluppo delle attività;

DELIBERA

1. di approvare la sottoscrizione dell'Accordo Quadro Strategico tra la Federazione Italiana Sport Equestri e Destination Italia Group S.p.A. relativo al progetto "Italia a Cavallo";
2.di dare mandato al Presidente Federale di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo, previa verifica del testo contrattuale e con facoltà di apportare, anche con il supporto degli Uffici federali competenti e dell'Ufficio Legale, eventuali modifiche, integrazioni e adeguamenti ritenuti necessari od opportuni ai fini della migliore tutela degli interessi della Federazione, purché non comportino modifiche sostanziali alle finalità e ai contenuti essenziali dell'Accordo approvato con la presente deliberazione.
3. di dare atto che l'attuazione del progetto avverrà secondo le modalità e i termini previsti dall'Accordo, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni federali.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **897** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

Nomina del Presidente di Giuria e Presidente della Commissione Veterinaria Coppa delle Regioni e Finale Coppa Italia Giovani Cavalli e Circuito FISE

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il calendario della Manifestazioni di Interesse Federale Endurance per l'anno 2026 nel quale è previsto lo svolgimento della Coppa delle Regioni a Marina di Pisa 23/25 ottobre 2026 e la finale della Coppa Italia e Circuito FISE a Arezzo 13/15 novembre 2026;
PRESO ATTO	che il Presidente di Giuria ed il Presidente della Commissione Veterinaria sono proposti dal Comitato Organizzatore e approvati da FISE;
VISTI	i seguenti nominativi proposti dai Comitati Organizzatori della della Coppa delle Regioni e della Finale Coppa Italia Giovani Cavalli e Circuito FISE: - Coppa delle Regioni: Presidente di Giuria: Lucia Marliani, Presidente Commissione Veterinaria: Massimo Spinelli - Finale Coppa Italia Giovani Cavalli e Circuito FISE: Presidente di Giuria: Valter Murino, Presidente Commissione Veterinaria: Gian Paolo Teobaldelli
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline sportive Equestri Federali Andrea White;

DELIBERA

- di nominare il Presidente di Giuria ed il Presidente della Commissione Veterinaria della Coppa delle Regioni e della Finale Coppa Italia Giovani Cavalli e Circuito FISE - cosi come segue:

- Coppa delle Regioni: Presidente di Giuria: Lucia Marliani, Presidente Commissione Veterinaria: Massimo Spinelli

- Finale Coppa Italia Giovani Cavalli e Circuito FISE: Presidente di Giuria: Valter Murino, Presidente Commissione Veterinaria: Gian Paolo Teobaldelli

- di dare mandato al Presidente Federale di effettuare eventuali sostituzioni e/o modifiche dei nominativi dei Presidenti di Giuria e dei Presidenti di Commissione Veterinaria.

La presente delibera non comporta impegno di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **898** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

Regolamento Calendario Nazionale di Endurance 2027

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	a delibera n. 1273 del 24/11/2024 e n.1072 del 22/10/2025 con le quali il Consiglio Federale ha approvato le modifiche di carattere tecnico del Regolamento Calendario Nazionale di Endurance;
RAVVISATA	la necessità di apportare modifiche di carattere tecnico al Regolamento per la stesura del Calendario Nazionale 2027;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline Sportive Equestri Federali Andrea White

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per la stesura del Calendario Nazionale/Regionale di Endurance 2027 come da documento allegato alla presente delibera.

La presente delibera non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **899** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

Assegnazione Manifestazioni di Interesse Federale 2027 Disciplina Endurance.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della necessità di procedere all'assegnazione delle Manifestazioni di interesse Federale per l'anno 2027
PRESO ATTO	dunque, delle seguenti candidature: 1^ Tappa Circuito FISE e Coppa Italia Giovani Cavalli - 27-28/03/2027: Circolo Ippico I Cavalieri dell'Antera Campionati Italiani Junior/YR - Under 14 - Pony + 2^ Tappa Circuito Fise e Coppa Italia Giovani Cavalli - 07-09/05/2027: ASD Generali Endurance, ASD Il Vecchio Gufo, Associazione Equestre Wild Horse, ASD Club il Cavallo 3^ Tappa Circuito Fise e Coppa Italia Giovani Cavalli - 11-13/06/2027: ASD Generali Endurance 4^ Tappa Circuito Fise e Coppa Italia Giovani Cavalli - 16-18/07/2027: ASD Vecchio Gufo 5^ Tappa Circuito Fise e Coppa Italia Giovani Cavalli - 03-05/09/2027: ASD Circolo Ippico San Maurizio Campionati Italiani Senior - 6^ Tappa Circuito Fise e Coppa Italia Giovani Cavalli - 01-03/10/2027: ASD Italia Endurance, ASD Wild Horse Coppa delle Regioni - 22-24/10/2027: ASD Club il Cavallo, ASD Generali Endurance, ASD Il Vecchio Gufo, ASD Le Vigne dei Guelfi Finale Circuito Fise e Coppa Italia Giovani Cavalli - 19-21/11/2027:ASD Generali Endurance, ASD Le Vigne dei Guelfi, ASD Club il Cavallo
VALUTATE	pertanto, da parte della Commissione Endurance tutte le candidatura pervenute al dipartimento;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline Sportive Equestri Federali Andrea White;

DELIBERA

di assegnare le Manifestazioni di Interesse Federale per la Disciplina dell'Endurance così come segue:

1^ Tappa Circuito FISE e Coppa Italia Giovani Cavalli - 27-28/03/2027: Circolo Ippico I Cavalieri dell'Antera - (Abruzzo)
Campionati Italiani Junior/YR - Under 14 - Pony + 2^ Tappa Circuito Fise e Coppa Italia Giovani Cavalli - 07-09/05/2027: Associazione Equestre Wild Horse - (Umbria)
3^ Tappa Circuito Fise e Coppa Italia Giovani Cavalli - 11-13/06/2027: ASD Generali Endurance - (Toscana)
4^ Tappa Circuito Fise e Coppa Italia Giovani Cavalli - 16-18/07/2027: ASD Vecchio Gufo (Lazio)
5^ Tappa Circuito Fise e Coppa Italia Giovani Cavalli - 03-05/09/2027: ASD Circolo Ippico San Maurizio (Valle D'Aosta)
Campionati Italiani Senior - 6^ Tappa Circuito Fise e Coppa Italia Giovani Cavalli - 01-03/10/2027: ASD Italia Endurance (Umbria)
Coppa delle Regioni - 22-24/10/2027: ASD Club il Cavallo (Veneto)
Finale Circuito Fise e Coppa Italia Giovani Cavalli - 19-21/11/2027:ASD Le Vigne dei Guelfi (Toscana)

La presente delibera non comporta impegno di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **900** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

Campionati Mondiali Senior di Endurance - Butheeb (Emirati Arabi) 14- 20 dicembre 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che nei giorni 14/20 dicembre 2026 a Butheeb (Emirati Arabi) si svolgeranno i Campionati Mondiali Senior di Endurance;
RITENUTO	opportuno partecipare al Campionato sopra menzionato con una squadra in rappresentanza dell'Italia;
TENUTO CONTO	che non appena verrà data conferma delle date di andata e ritorno dei cavalli, che presumibilmente sono previste per l'11/12 dicembre con il ritorno 21/23 dicembre sarà necessario prevedere la trasferta per lo staff tecnico, gli atleti e 1 groom a atleta dal giorno prima dell'arrivo dei cavalli in loco per garantire la corretta gestione nelle giornate precedente la gara;
TENUTO CONTO	che il Comitato Organizzatore si farà carico delle spese di viaggio, vitto ed alloggio di Capo Equipe, Veterinario, Team manager e 5 cavalieri e delle spese di vitto ed alloggio per 5 grooms e pertanto la Federazione dovrà farsi carico dei costi non coperti del Comitato Organizzatore;
CONSIDERATO	l'oneroso costo della trasferta per gli atleti, che determina l'opportunità di venire incontro con il rimborso chilometrico dalla sede sportiva a Liegi (Aeroporto di partenza dei cavalli europei per Abu Dhabi) e ritorno (5 cavalieri x 3.000 KM per 0,36 € = € 5.400,00;
RITENUTO	altresì opportuno da parte del Dipartimento provvedere alla copertura dei costi non a carico del Comitato Organizzatore relativo al viaggio di n. 20 Grooms, al vitto ed alloggio per n. 15 Grooms, all'eventuali spese mediche, alla copertura dei costi per la scuderizzazione e soggiorno degli assistenti durante la sosta a Liegi ed una parte delle spese per il trasporto materiale in aereo con i cavalli;
CONSIDERATA	inoltre, la necessità di noleggiare macchine fuoristrada da utilizzare per gli spostamenti in loco e durante lo svolgimento della gara che avviene nel deserto;
RITENUTO	opportuno altresì sostenere le spese per l'assicurazione integrativa della delegazione durante la trasferta;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline Sportive Equestri Federali Andrea White;

DELIBERA

- di autorizzare la trasferta della squadra Senior di Endurance a Butheeb (Emirati Arabi) per la partecipazione ai Campionati Mondiali Senior nei giorni 14/20 dicembre 2026, anticipando le giornate di partenza/ritorno dei cavalli per/da Abu Dhabi;
- di provvedere al rimborso chilometrico dalla residenza sportiva all'aeroporto di Liegi e ritorno per un importo complessivo di € 5.400,00 (5 cavalieri x 3.000 KM per 0,36 €) - CEB. 001 - 1.01.01.01.01
- di erogare un contributo ai cavalieri di € 500,00 per ciascun grooms per coprire il costo di viaggio dei grooms per una spesa complessiva a di € 10.000 (€ 500 x 20 grooms) CEB.002 - 1.01.01.01.01
- di provvedere al vitto di n. 15 Grooms non a carico del Comitato Organizzatore per una spesa stimata di € 3.750,00 - CEB. 001 - 1.01.01.01.01
- di sostenere le spese di scuderizzazione e soggiorno degli assistenti durante la sosta a Liegi per un'importo stimato di € 2.600,00 CEB. 001 - 1.01.01.01.01
- di provvedere alle spese per il trasporto materiale in aereo per un importo di € 2.500,00 CEB. 014 - 1.01.01.01.01
- di sostenere le spese mediche per i cavalli per un costo stimato di € 1.000,00 CEB. 016 - 1.01.01.01.01
- di sostenere le spese per la polizza assicurativa integrativa per un importo stimato di €1.000,00 CEB.016 1.01.01.02.01
- di noleggiare n. 7 macchine fuoristrada per una spesa prevista di e 4.850,00 CEB. 001 - 1.01.01.01.01

Data Delibera **12/10/2026** N. **900** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

IMPEGNI					
Anno	**CRAM**	**Voce di spesa**	**Obiettivo/Funz.**	**Causale**	**Imp.provv.**
2026	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.001	1.01.01.01.01	Campionati Mondiali Senior di Endurance - Butheeb (Emirati Arabi) 14- 20 dicembre 2026	16.600,00
2026	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.002	1.01.01.01.01	Campionati Mondiali Senior di Endurance - Butheeb (Emirati Arabi) 14- 20 dicembre 2026	10.000,00
2026	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.014	1.01.01.01.01	Campionati Mondiali Senior di Endurance - Butheeb (Emirati Arabi) 14- 20 dicembre 2026	2.500,00
2026	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.016	1.01.01.01.01	Campionati Mondiali Senior di Endurance - Butheeb (Emirati Arabi) 14- 20 dicembre 2026	2.000,00
				Totali Delibera nr. 900 del 12/10/2026	**31.100,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **901** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **POLO**

Contributo Circolo Ippico gli Olivastri - Campionato Europeo Arena Polo - Piazza di Siena 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	che il Circolo Ippico degli Olivastri ha sostenuto le spese per la gara dimostrativa di Polo Pony svoltasi in occasione dello CSIO di Roma a Piazza di Siena per un spesa complessiva di € 2.443,77;
RITENUTO	opportuno sostenere l'iniziativa mediante il riconoscimento di un contributo in favore del Circolo Ippico degli Olivastri, a copertura delle spese sostenute per la partecipazione alla suddetta manifestazione;
RITENUTO	opportuno, pertanto procedere all'erogazione di un contributo complessivo di € 2.443,77 in favore del Circolo Ippico degli Olivastri;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline Sportive Equestri Federali Andrea White e del Consigliere Federale Maria Grazia Cecchini;

DELIBERA

- di provvedere all'erogazione di un contributo di € 2.443,77 al Circolo Ippico gli Olivastri per le spese sostenute in occasione della dimostrazione della gara Polo Pony durante lo CSIO di Piazza di Siena 2026.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.223. - POLO	CEB.028	1.01.02.02.01	Contributo Circolo Ippico gli Olivastri - Campionato Europeo Arena Polo - Piazza di Siena 2026	2.443,77
				Totali Delibera nr. 901 del 12/10/2026	**2.443,77**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **902** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **HORSEBALL**

Integrazione compenso Veterinario Francesca Beccati per Trasferta Campionato Europeo Horse Ball Lamotte (FRA) da 9 al 16 Agosto 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che la Dottoressa Francesca Beccati nell'ambito dell'incarico di Veterinario di Squadra conferitogli dalla FISE con delibera n.630 del 22/06/2026 ha svolto n. 2 ulteriori giornate di attività rispetto a quelle inizialmente autorizzate durante il Campionato Europeo di Horse Ball che si è svolto a Lamotte (FRA);
VISTA	la delibera n.1328 del 16 dicembre u.s. che nominava i Tecnici di riferimento delle squadre del Team Italia Horse Ball e dello Staff Sanitario che parteciperanno al suddetto campionato;
RITENUTO	opportuno procedere all'integrazione dell'impegno di spesa già deliberato, nei limiti del compenso previsto per l'incarico conferito;
SENTITI	i pareri favorevoli del Coordinatore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Andrea White e del Consigliere incaricato Giulio Panzeri;

DELIBERA

di autorizzare l'integrazione per il compenso del Veterinario di Squadra Francesca Beccati FISE 00027RVET per due giornate pari a € 500,00 come da disponibilità di Bilancio Horse Ball 2026 OBB. 1.01.01.01.01 CEB.CEB.004

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.224. - HORSEBALL	CEB.004	1.01.01.01.01	Integrazione compenso Veterinario Francesca Beccati per Trasferta Campionato Europeo Horse Ball S Lamotte (FRA) da 9 al 16 Agosto 2026	500,00

Totali Delibera nr. 902 del 12/10/2026 **500,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **903** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **HORSEBALL**

Contributo Squadre Horse Ball Under 21 medaglia d'Oro e Pro Elite medaglia di Argento - Campionato Europeo Lamotte (FRA) 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	dei risultati conseguiti dalle Squadre Under 21 medaglie d'Oro e Pro Elite medaglia d'Argento di Horse Ball che si sono svolti dal 9 agosto al 16 agosto 2026 a Lamotte (FRA) come da classifiche allegate;
CONSIDERATA	l'importanza di riconoscere un contributo ai 16 giocatori delle suddette Squadre, al fine di un supporto alle spese sostenute per l'onerosa trasferta e l'impegno sportivo dimostrato;
SENTITI	i pareri favorevoli del Coordinatore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Andrea White e del Consigliere incaricato Giulio Panzeri;

DELIBERA

di autorizzare il Contributo per i 16 giocatori delle Squadre Under 21 e Pro Elite pari a 250,00 cadauno per un totale di 4.000,00, come incremento alle spese sostenute per la partecipazione ai Campionati Europei di Horse Ball a Lamotte (FRA) per il conseguimento delle Medaglie d'Oro per l'Under 21 e Medaglia d'Argento per la Pro Elite;

come da disponibilità di Bilancio Horse Ball OBB 1.01.01.01.01 CEB 120

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.224. - HORSEBALL	CEB.120	1.01.01.01.01	Contributo Squadre Horse Ball Under 21 medaglia d'Oro e Pro Elite medaglia di Argento -Campionato Europeo Lamotte (FRA)	4.000,00
				Totali Delibera nr. 903 del 12/10/2026	**4.000,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **904** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **REINING**

Approvazione Programma Saggio delle Scuole + Finale Avviamento al Reining + Campionato Italiano Pony Reining - Arezzo 10/13 dicembre 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 782 del 07/09 dove veniva assegnato al Comitato Organizzatore Toscana Reining presso gli impianti dell'Arezzo Equestrian Center la Manifestazione di Interesse Federale denominata: Saggio delle Scuole + Finale Avviamento al Reining + Campionato Italiano Pony Reining;
CONSIDERATA	la necessità di approvare il programma tecnico del suddetto evento;
TENUTO CONTO	dell'importanza della pubblicazione e diffusione del Programma di gara ai fini organizzativi sia per il Comitato Organizzatore che per i concorrenti;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle DNO Andrea White e del Consigliere di riferimento Maria Grazia Cecchini;

DELIBERA

di approvare il Programma allegato alla presente delibera.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **905** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **REINING**

Contratto Sponsorizzazione Para Reining 2026/2027: Partecipazione Campionato Italiano Para reining 2026 ed attività Para reining 2027

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la possibilità di prevedere in occasione del FUTURITY che si svolgerà presso la Fiera di Cremona dal 07 al 14 novembre 2026, il Campionato Italiano Para Reining 2026 dedicato a questo comparto di atleti;
CONSIDERATA	inoltre la possibilità di prevedere delle attività rivolte alla disciplina del Para Reining anche per l'anno 2027;
VISTA	la volontà di ELEMENTA di sponsorizzare le suddette attività con un importo di €10.000,00 per la stagione agonistica 2026/2027;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle DNO Andrea White e del Consigliere incaricato Maria Grazia Cecchini;

DELIBERA

di approvare l'organizzazione del suddetto Evento di Para Reining denominato Campionato Italiano Para reining - Futurity che si svolgerà dal 07 al 14 novembre presso la Fiera di Cremona e le cui spese troveranno copertura nella sponsorizzazioni di: ELEMENTA (in corso di sottoscrizione) come da relativo contratto di sponsorizzazione biennale allegato alla presente delibera per un importo totale di €10.000,00:

per l'anno 2026 €6.000,00 come di seguito specificato:

-€1.000,00 forfettario (comprensivo di compenso + rimborso spese) per Alessandro Pavoni, Coordinatore e referente nazionale FISE per il Para Reining;
-€550,00 acquisto materiale di premiazione;
-4.000,00 contributo di partecipazione per para atleti da ripartire in parti uguali sulla base delle effettive partecipazioni;
-€ 370,00 + IVA per brandizzazione/attività promozionali/materiali video-fotografici;

per l'anno 2027 €4.000,00

La presente delibera sarà resa esecutiva a seguito della 2^ nota di variazione di bilancio della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.230. - REINING	CEB.016	1.01.02.02.01	Contratto Sponsorizzazione Para Reining 2026/2027:Partecipazione Campionato Italiano Para reining 2026 ed attività Para reining 2027	0,00
2027	1.230. - REINING	CEB.016	1.01.02.02.01	Contratto Sponsorizzazione Para Reining 2026/2027:Partecipazione Campionato Italiano Para reining 2026 ed attività Para reining 2027	4.000,00
				Totali Delibera nr. 905 del 12/10/2026	**4.000,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **906** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **REINING**

Attività promozionale in occasione del Campionato Italiano di Reining - Futurity dal 07 al 14 novembre 2026 - Fiera di Cremona

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della prevista organizzazione dei Campionati Italiani Reining che si svolgeranno in occasione del Futurity dal 07 al 14 novembre presso la Fiera di Cremona;
VALUTATO	di prevedere una presenza istituzionale della Federazione anche attraverso l'allestimento di uno stand informativo-promozionale, che potrà anche fungere da base per l'organizzazione di premiazione e riconoscimenti per gli Atleti che parteciperanno ai Campionati Italiani ed ai passati Campionati Europei;
RITENUTO	opportuno coordinare l'attività con IRHA, prevendendo anche co-branding degli spazi espositivi;
VISTO	il budget preventivo allegato;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle DNO Andrea White e del Consigliere di riferimento Maria Grazia Cecchini;

DELIBERA

-di autorizzare un impegno di spesa per un importo complessivo totale di € 6.000 che graveranno sui seguenti dipartimenti:
Reining per un importo complessivo di €3.000,00
Marketing per un importo complessivo di €3.000,00

Allegato alla presente delibera bilancio preventivo e relativi preventivi di spesa per realizzazione attività.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.230. - REINING	CEB.016	1.01.02.02.01	Attività promozionale in occasione del Campionato Italiano di Reining - Futurity dal 07 al 14 novembre 2026 - Fiera di Cremona	3.000,00
2026	1.229. - COMUNICAZIONE E MARKETING	CEB.033	1.01.02.05.	Attività promozionale in occasione del Campionato Italiano di Reining - Futurity dal 07 al 14 novembre 2026 - Fiera di Cremona	3.000,00
				Totali Delibera nr. 906 del 12/10/2026	**6.000,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **907** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **DIPENDENTI**

Trasformazione contratto a tempo indeterminato Avv. Francesca Petroni

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l’art. 36, comma 3 dello Statuto Federale;
VISTO	il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente della Sport e Salute S.p.A. (già CONI Servizi S.p.A.) e Federazioni Sportive Nazionali;
VISTO	il provvedimento del Consiglio Federale n. 390 del 20 aprile 2026 con il quale veniva deliberata l'assunzione a tempo determinato e a tempo pieno dell''Avv. Francesca Petroni presso l'Ufficio Legale federale, profilo professionale "Senior Professional";
TENUTO CONTO	che in data 1° ottobre 2026 è scaduto il periodo di prova, previsto ai sensi del vigente CCNL;
ACCERTATI	i notevoli risultati conseguiti nell'efficientamento dell'Ufficio Legale federale in termini di efficacia procedurale e gestionale delle diverse pratiche di competenza;
RITENUTO	opportuno attribuire alla risorsa il profilo professionale di "Responsabile di Unità Organizzativa", parametro retributivo "Q", ai sensi del vigente CCNL;
SENTITO	il parere favorevole del Segretario Generale;

DELIBERA

Di autorizzare la trasformazione a tempo indeterminato del contratto dell’avv. Francesca Petroni con decorrenza dal 1° novembre 2026.
Di prevedere l’assegnazione del nuovo profilo professionale “Responsabile di Unità Organizzativa” e il passaggio di livello con inquadramento Q, con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **908** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Area Paralimpica - settore Paradressage - Incarichi tecnico-sportivi biennio 2027-2028.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera di nomina, delle figure tecnico-sportive del dipartimento Equitazione Paralimpica, provvedimento n. 1417 del 16.12.2024;
TENUTO CONTO	la necessità di avviare la programmazione sportiva per il prossimo biennio anche in previsione della redazione del bilancio preventivo 2027;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di autorizzare la conferma dell'incarico previsto con delibera n.101 del 20.01.2026 e sottroscrizione del contratto, alle medesime condizioni economiche, con decorrenza dal 01.01.2027 al 31.12.2028.
Veterinario di squadra: Fabrizio Monici

di autorizzare la conferma dell'incarico previsto con delibera n.102 del 20.01.2026 e sottroscrizione del contratto, con adeguamento delle condizioni economiche, con decorrenza dal 01.01.2027 al 31.12.2028.
Responsabile dell'attività sportiva: Alessandro Benedetti

di autorizzare la conferma dell'incarico previsto con delibera n.104 del 20.01.2026 e sottroscrizione del contratto, alle medesime condizioni economiche, con decorrenza dal 01.01.2027 al 31.12.2028.
Referente dell'attività di promozione e sviluppo: Sara Morganti

di prevedere autorizzazione ad incrementarel'impegno di spesa del presente provvedimento ove la legislazione disciplinare la contrattualistica tecnico-sportiva dovesse determinare un incremento del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2027 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2027	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.003	1.01.03.01.01	Contratto Alessandro Benedetti anno 2027	36.000,00
2028	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.003	1.01.03.01.01	Contratto Alessandro Benedetti anno 2028	36.000,00
2027	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.004	1.01.03.01.04	Contratto Fabrizio Monici anno 2027	8.750,00
2028	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.004	1.01.03.01.04	Contratto Fabrizio Monici anno 2028	8.750,00
2027	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.024	1.01.04.01	Contratto Sara Morganti anno 2027	15.000,00
2028	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.024	1.01.04.01	Contratto Sara Morganti anno 2028	15.000,00
2027	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT	CEB.024	1.01.04.01	Costo azienda contratto Sara Morganti anno 2027	970,00

Data Delibera **12/10/2026** N. **908** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

IMPEGNI					
Anno	**CRAM**	**Voce di spesa**	**Obiettivo/Funz.**	**Causale**	**Imp.provv.**
2028	EQ.INTEGRATI 1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.024	1.01.04.01	Costo azienda contratto Sara Morganti anno 2028	2.000,00

Totali Delibera nr. 908 del 12/10/2026 **122.470,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA ITELLETTUALE
AI SENSI DLL'ART. 2230 S.S. C.C.

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E.** (C.F. 97015720580, P. IVA 02151981004, PEC segreteria@pec.fise.it), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Marco Di Paola, con sede legale in Roma, Viale Tiziano n. 74 (di seguito anche "F.I.S.E." o la "Federazione" o "Committente").

E

Il Dott. **FABRIZIO MONICI** (C.F - P.IVA) nato a il e residente in domiciliato ai fini del presente atto in iscritto all'albo dei veterinari di col n. (di seguito il "Prestatore d'Opera")

PREMESSE

- la F.I.S.E. intende avvalersi della collaborazione professionale del Dott. Fabrizio Monici per le attività spettanti al Veterinario di Squadra nella disciplina del Para Dressage, in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali.
- Il Prestatore d'opera, Dott. Monici (che potrà essere sostituito dal Dott. Marco Eleuteri o da altro sostituto nominato in caso di problemi personali) ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative.
- Il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n._____ del __/__/____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Il Prestatore d'opera anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della F.I.S.E. l'incarico di Veterinario di squadra per il Dipartimento Equitazione Paralimpica – disciplina Para Dressage, senza vincolo di subordinazione.

In particolare, nell'espletamento della sua attività lavorativa, conformemente alle previsioni regolamentari sportive che egli dichiara di conoscere e accettare il Veterinario svolgerà le seguenti attività:

- Garantirà almeno 25 giornate di presenza in un anno.
- Fornirà indicazioni alla Commissione di selezione e/o al Responsabile attività sportiva del Dipartimento sull'idoneità fisica dei cavalli selezionati.
- Garantirà la presenza ai Campionati Europei Senior, accertando lo stato di salute dei cavalli prima della partenza e fornendo assistenza professionale per tutta la durata della manifestazione.

- Curerà i rapporti con la Commissione Veterinaria FEI.

Il Prestatore d'opera potrà, altresì, avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni, ed essere invitato alle riunioni del Consiglio federale in relazione a specifiche problematiche.
Il Prestatore d'opera dichiara di avere idonea polizza di responsabilità civile per responsabilità professionale.

Articolo 3. Qualificazione giuridica del rapporto

Il Prestatore d'opera nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.
Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Articolo 4. Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal **01.01.2027** al **31.12.2028**. Lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Articolo 5. Obblighi del Prestatore d'opera

Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.
Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della F.I.S.E. e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, il Prestatore d'opera si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la F.I.S.E. da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte. A garanzia di tali obbligazioni il Prestatore d'opera dichiara di aver stipulato idonea polizza per la responsabilità professionale avente durata per l'intera durata del presente contratto (polizza n. 0714333762 compagnia HDI ASSICURAZIONI);
- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 6. Corrispettivo

Il corrispettivo per le sue prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per un importo complessivo di **8.750,00** € annui lordi. I compensi saranno corrisposti a fronte di presentazione di fattura elettronica da parte del Prestatore d'opera.
Al Prestatore d'opera viene inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, vitto e alloggio purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Prestatore d'opera con il Direttore Sportivo della F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.

Articolo 7. Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Prestatore d'opera anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.
La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Prestatore d'opera a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 8. Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Prestatore d'opera il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Prestatore d'opera presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Prestatore d'opera sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Prestatore d'opera le necessarie attività di informazione e formazione. Il Prestatore d'opera si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html.

Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Prestatore d'opera, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Prestatore d'opera ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Prestatore d'opera, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Prestatore d'opera del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione,

Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11. Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.
Il presente contratto, redatto in forma scritta, si compone di 11 articoli e 4 pagine.

Torino, _____/____/ _____
Letto, controllato e sottoscritto

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Avv. Marco Di Paola

Il Prestatore d'opera
Dott. Fabrizio Monici

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Tra

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E.** (C.F. 97015720580, P. IVA 02151981004, PEC segreteria@pec.fise.it), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Marco Di Paola, con sede legale in Roma, Viale Tiziano n. 74 (di seguito anche "F.I.S.E." o la "Federazione").

E

Il sig. **ALESSANDRO BENEDETTI** (C.F. tessera F.I.S.E. n.), nato a il e residente a , domiciliato ai fini del presente atto in

PREMESSE

- F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici, dedicato a soggetti maggiorenni in condizioni di fragilità;
- F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, per il Dipartimento Equitazione Paralimpica, di un **Direttore Tecnico** in possesso dei requisiti necessari a svolgere l'attività di **Responsabile attività sportiva alto livello, di selezionatore e Capo Equipe** per la disciplina di Para Dressage, nonché di espletare, in piena autonomia e con il vincolo di coordinamento tecnico-sportivo, attività di tecnico sportivo federale in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento;
- il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di **Direttore Tecnico** e si dichiara disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, all'attività di tecnico federale nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
- il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.
- il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di

svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n._____ del __/__/____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Direttore Tecnico**, **Responsabile attività sportiva alto livello, di selezionatore e Capo Equipe,** per il Dipartimento Equitazione Para Dressage per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, il supporto alla preparazione e alla redazione dei programmi sportivi dei progetti di selezione.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di **€ 46.000,00 annui** al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico e facoltà di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal **01.01.2027** al **31.12.2028** data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2028 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;

- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;

- articolo 7. Obbligo di riservatezza;

- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;

- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di

responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a F.I.S.E.:

Dipartimento Equitazione Paralimpica

E-mail: equitazioneparalimpica@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Alessandro Benedetti

E-mail: equitazioneparalimpica@fise.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì _____

Il Collaboratore

Alessandro Benedetti

La Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell’incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

Il Collaboratore – Alessandro Benedetti

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E.** (C.F. 97015720580, P. IVA 02151981004, PEC segreteria@pec.fise.it), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Marco Di Paola, con sede legale in Roma, Viale Tiziano n. 74 (di seguito anche "F.I.S.E." o la "Federazione").

E

La sig.ra **SARA MORGANTI** (C.F. tessera F.I.S.E. n. , e-mail , nata a il e residente a domiciliata ai fini del presente atto in

PREMESSE

- F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici, dedicato a soggetti maggiorenni in condizioni di fragilità;
- F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, per il Dipartimento Equitazione Paralimpica, di un **Tecnico** in possesso dei requisiti necessari a svolgere **l'attività di Referente Promozione e Sviluppo** per la disciplina del Para Dressage, nonché di espletare, in piena autonomia e con il vincolo di coordinamento tecnico-sportivo, attività di tecnico sportivo federale in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento;
- il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di **Tecnico** in possesso dei requisiti necessari a svolgere **l'attività di Referente Promozione e Sviluppo** per la disciplina del Para Dressage, e si dichiara disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, all'attività di **Referente Promozione e Sviluppo** nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
- il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.
- il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via

principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n._____ del __/__/____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Referente per l'attività di Promozione e Sviluppo,** per il Dipartimento Equitazione area Para Dressage per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, il supporto alla preparazione e alla redazione dei programmi sportivi dei progetti di selezione.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di **€ 15.000,00 annui** al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per

l’assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l’opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d’immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest’ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell’incarico e facoltà di recesso

L’incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal **01.01.2027** al **31.12.2028** data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L’eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2028 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere *ad nutum* dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell’incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l’attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l’attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link

https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;

- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;

- articolo 7. Obbligo di riservatezza;

- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;

- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a F.I.S.E.:

Dipartimento Equitazione Paralimpica

E-mail: equitazioneparalimpica@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Sara Morganti

E-mail: saramorganti21376@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Il presente contratto si compone di 14 articoli e 6 pagine.

Letto, controllato e sottoscritto.

Roma, lì _____

Il Collaboratore

Sig.ra Sara Morganti

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Avv. Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

Sig.ra Sara Morganti

Data Delibera **12/10/2026** N. **909** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Area Paralimpica - settore Paradressage - Premiazione durante la Fiera di Verona 2026.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che durante i Campionati Mondiali di Paradressage, Aachen (GER) 16/23 agosto 2026, le atlete Sara Morganti e Francesca Salvadè hanno conquistato le medaglie di seguito in elenco: - Sara Morganti medaglia di bronzo nell'Individual Test e medaglia di argento nel Freestyle Test - Francesca Salvadè medaglia di bronzo sia nell'Individual Test che nel Freestyle Test e che il Team ha ottenuto il pass per la partecipazione ai Giochi Paralimpici LA 2028
RITENUTO	opportuno organizzare un momento d'incontro con gli atleti Sara Morganti, Francesca Salvadè, Federica Sileoni, Massimiliano Chiatante durante la Fiera Di Verona 2026;
RITENUTO	opportuno prevedere, a carico della Federazione, un rimborso delle spese, di viaggio ed alloggio, sostenute dagli atleti interessati e da un loro accompagnatore, per una spesa stimata pari a € 2.500,00;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di autorizzare gli impegni di spesa per la copertura dei costi relativi alle spese, quali – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – il rimborso chilometrico, il vitto e l'alloggio, sostenute degli atleti invitati alla premiazione in oggetto ed un loro accompagnatore, in occasione della Fiera di Verona – edizione 2026, per un importo stimato in 2.500,00 €

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Area Paralimpica - settore Paradressage - Premiazione delle atlete Sara Morganti e Francesca Salvadè durante la Fiera di Verona 2026.	2.500,00

Totali Delibera nr. 909 del 12/10/2026 **2.500,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **910** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Area Paralimpica - settore Paradressage - Premi di classifica Atlete Sara Morganti e Francesca Salvadè.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

CONSIDERATO che le Atlete Sara Morganti e Francesca Salvadè, in occasione dei Campionati Mondiali di Para Dressage, svoltisi ad Aachen (GER) dal 16 al 23 agosto 2026, hanno conseguito importanti risultati sportivi, conquistando le seguenti medaglie:

Sara Morganti: medaglia di bronzo nell'Individual Test e medaglia d'argento nel Freestyle Test;
Francesca Salvadè: medaglia di bronzo nell'Individual Test e medaglia di bronzo nel Freestyle Test;

RITENUTO opportuno riconoscere alle Atlete un premio in denaro in relazione alle medaglie conquistate ai Campionati Mondiali di Para Dressage di Aachen (GER), secondo i seguenti importi:

Medaglia d'argento: € 5.000,00;
Medaglia di bronzo: € 3.000,00;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di assegnare alle Atlete Sara Morganti e Francesca Salvadè un premio in denaro per i risultati conseguiti ai Campionati Mondiali di Para Dressage, svoltisi ad Aachen (GER) dal 16 al 23 agosto 2026, secondo la seguente ripartizione:

Sara Morganti: € 8.000,00, di cui € 5.000,00 per la medaglia d'argento e € 3.000,00 per la medaglia di bronzo;
Francesca Salvadè: € 6.000,00, di cui € 3.000,00 per ciascuna delle due medaglie di bronzo conquistate.

L'importo complessivo dei premi da erogare alle due Atlete ammonta pertanto a € 14.000,00.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.007	1.01.03.01.01	Area Paralimpica - settore Paradressage - Premi di classifica Atlete Sara Morganti e Francesca Salvadè.	14.000,00

Totali Delibera nr. 910 del 12/10/2026 **14.000,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **911** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Area Paralimpica - settore Paradressage - Bando Candidature Manifestazioni di Interesse Federale per la Disciplina del Paradressage 2027

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di definire date e sedi delle manifestazioni di interesse federale per la disciplina del Paradressage per l'anno 2027;
CONSIDERATA	la necessità di inserire le date delle manifestazioni di interesse federale della disciplina del Paradressage nel calendario multidisciplinare delle manifestazioni di interesse federale per l'anno 2027;
CONSIDERATO	il bando di assegnazione delle manifestazioni di interesse federale della disciplina del Paradressage ed i relativi documenti predisposti;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di approvare i documenti relativi al bando di assegnazione delle manifestazioni di interesse federale per la disciplina del Paradressage per l'anno 2027, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **912** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **GIOVANI CAVALLI**

Incarichi tecnico sportivi Dipartimento Giovani Cavalli biennio 2027-2028

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera di nomina n. 66 del 21.01.2026 dei Sigg.ri Marina Sciocchetti e Stefano Pontiggia;
TENUTO CONTO	della necessità di avviare la programmazione sportiva per il prossimo biennio anche in previsione della redazione del bilancio preventivo della Federazione per l'anno 2027;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo.

DELIBERA

di autorizzare la conferma dell'incarico previsto con delibera n. 66 del 21.01.2026 per i Sigg.ri Marina Sciocchetti e Stefano Pontiggia e la sottoscrizione dei rispettivi contratti alle medesime condizioni con decorrenza dal 01.01.2027al 31.12.2028.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del bilancio preventivo 2027 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2027	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Marina Sciocchetti 2027	12.000,00
2027	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Stefano Pontiggia 2027	18.000,00
2027	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Costo Azienda Sciocchetti - Pontiggia 2027	1.940,00
2028	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Marina Sciocchetti 2028	12.000,00
2028	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Stefano Pontiggia	18.000,00
2028	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Costo azienda Sciocchetti - Pontiggia 2028	3.880,00
				Totali Delibera nr. 912 del 12/10/2026	**65.820,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata "F.I.S.E.") PEC segreteria@pec.fise.it

e

Marina Sciocchetti, nata a , il C.F. residente in , domiciliata ai fini del presente atto in , tessera F.I.S.E. (Ex Fise:) e-mail (di seguito anche denominato il "Collaboratore")

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;

- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.

- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione per il Dipartimento Giovani Cavalli, di un Trainer che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;

- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di un Trainer**,** per il Dipartimento Giovani Cavalli, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.

- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;

- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;

- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;

- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;

- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____del _____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di un Trainer**,** per il Dipartimento Giovani Cavalli per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di Capo Equipe Mondiali Giovani Cavalli Concorso Completo e Dressage.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 12.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e

responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal **1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028** data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del **31 dicembre 2028** dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;

- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;

- articolo 7. Obbligo di riservatezza;

- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;

- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Salto Ostacoli

Email: concorsi@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Marina Sciocchetti

Email: marinasciocchetti@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma,

Il Collaboratore — Federazione Italiana Sport Equestri

Marina Sciocchetti — Il Presidente Avv. Marco Di Paola

_____ _____

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì 31 gennaio

Il Collaboratore Marina Sciocchetti

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata "F.I.S.E.") PEC segreteria@pec.fise.it

e

Stefano Pontiggia, nato a , il C.F. , residente a , , domiciliato ai fini del presente atto in , tessera F.I.S.E. (Ex Fise:) e-mail (di seguito anche denominato il "Collaboratore ")

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regolamenta lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regolamenta e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;

- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.

- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione per il Dipartimento Giovani Cavalli, di un Trainer che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;

- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di un Trainer**,** per il Dipartimento Giovani Cavalli, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.

- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;

- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;

- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;

- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;

- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrerne dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;

- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. …… .del 12 ottobre 2026 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di un Trainer**,** per il Dipartimento Giovani Cavalli per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di un Coordinatore dell'attività Giovani Cavalli.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 18.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e

responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dall'1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31 dicembre 2028 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;

- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;

- articolo 7. Obbligo di riservatezza;

- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;

- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Salto Ostacoli

Email: concorsi@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Stefano Pontiggia

Email: stefanopontiggia1971@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì 12 ottobre 2026

Il Collaboratore — Federazione Italiana Sport Equestri

Stefano Pontiggia — Il Presidente Avv. Marco Di Paola

_____ _____

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì 12 ottobre 2026

Il Collaboratore Stefano Pontiggia

Data Delibera **12/10/2026** N. **913** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **SETTORE GIUDICI**

nomine Presidente di Giuria e Ufficiali di Gara per Manifestazioni Federali di Salto Ostacoli

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di nominare il Presidente di Giuria e gli Ufficiali di Gara per le Manifestazioni Federali;
TENUTO CONTO	che i suddetti nominativi sono pervenuti dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo Francesco Girardi;

DELIBERA

- di nominare il Presidente di Giuria e gli Ufficiali di Gara per la seguente Manifestazione Federale di Salto Ostacoli:

evento: FINALE CIRCUITO CLASSICO CAVALLI GIOVANI MASAF
data: 21 - 25 /10/2026
località: CERVIA (RA) - LE SIEPI CERVIA SSD a r.l.

Presidente: FRANCO VUILLERMOZ (50018400)

Giuria: MICHELE VALENTE (50000221), DIEGO VANOLI (50020116), BARBARA LOVATELLI BICOCCHI (50018421), ANGELO RUGGIERO (50009865), NADIA PERUGINI (50006419), IVONNE PAGLIARO (50018399)

Chief Steward: ANTONIO MOTZO (50542853)

Steward: LARA GUALTIERO (50039052), PAOLO PEA (50001741), GIORGIA ROCCHESSO (50008091)

- di dare mandato al Direttore Sportivo a effettuare eventuali sostituzioni e/o integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **914** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **GENERICO**

Approvazione Calendario Multidisciplinare Manifestazioni di Interesse Federale 2027

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di predisporre il Calendario Multidisciplinare delle Manifestazioni di Interesse Federale 2027;
SENTITO	il Direttore Sportivo.

DELIBERA

di approvare il Calendario Multidisciplinare delle Manifestazioni di Interesse Federale per l'anno 2027, come da documento allegato alla presente delibera.

La presente delibera non comporta spese per la Federazione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Calendario Multidisciplinare Manifestazioni di Interesse Federale 2027

(approvato dal CF del 12 ottobre 2026)

data		manifestazione	Comitato Organizzatore	Disciplina	NOTE
GENNAIO					
22-gen-27	24-gen-27	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony - **SUD**	da definire	SALTO OSTACOLI	
29-gen-27	31-gen-27	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony- **CENTRO**	da definire	SALTO OSTACOLI	
FEBBRAIO					
5-feb-27	7-feb-27	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony -**SICILIA**	da definire	SALTO OSTACOLI	
5-feb-27	7-feb-27	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony - **NORD**	da definire	SALTO OSTACOLI	
12-feb-27	14-feb-27	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony -**SUD**	da definire	SALTO OSTACOLI	
12-feb-27	14-feb-27	GARA A SQUADRE PER CIRCOLI AFFILIATI	da definire	PROMOZIONE SVILUPPO	SALTO
19-feb-27	21-feb-27	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony- **CENTRO**	da definire	SALTO OSTACOLI	
19-feb-27	21-feb-27	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony- **SICILIA**	da definire	SALTO OSTACOLI	
26-feb-27	28-feb-27	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony - **NORD**	da definire	SALTO OSTACOLI	
MARZO					
11-mar-27	14-mar-27	Test Event Giovanile e Pony	da definire	SALTO OSTACOLI + PROMOZIONE E SVILUPPO	
19-mar-27	21-mar-27	GARA DI SELEZIONE P/J/YR	ROMA - TOR DI QUINTO	COMPLETO	aggiornamento: inserimento
24-mar-27	28-mar-27	Finale Coppa del Mondo Volteggio	Goteborg (SWE)	VOLTEGGIO	aggiornamento: inserimento
25-mar-27	28-mar-27	CPEDI3*-CPEDI2*-CPEDI1*	ORNAGO	PARA - DRESSAGE	aggiornamento: inserimento
25-mar-27	28-mar-27	CAMPIONATI NORD - CENTRO - SUD ITALIA SALTO OSTACOLI	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO	aggiornamento: Cambiata data
26-mar-27	28-mar-27	1° Tappa Circuito FISE + Coppa Italia Cavalli Giovani	da definire	ENDURANCE	aggiornamento: inserimento
APRILE					
8-apr-27	11-apr-27	1^ Tappa Circuito FISE MASAF Cavalli Giovani + GP DI CRESCITA E VISIONE	da definire	SALTO OSTACOLI	
8-apr-27	11-apr-27	CH ITA S - NATIONS CUP - GARA DI SELEZIONE P/J/YR/S	MONTELIBRETTI	COMPLETO	aggiornamento: inserimento
15-apr-27	18-apr-27	PONY MASTER SHOW SALTO OSTACOLI + COMBINATA + CNP50 + CNP60	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO	
15-apr-27	18-apr-27	CVI3* WcupQ - CVI Verolanuova - TE Campionati	Verolanuova (ITA)	VOLTEGGIO	aggiornamento: inserimento
28-apr-27	2-mag-27	CSIO GIOVANILE E PONY	BUSTO ARSIZIO	SALTO OSTACOLI	
29-apr-27	2-mag-27	2^ Tappa Circuito FISE MASAF Cavalli Giovani + GP DI CRESCITA E VISIONE	da definire	SALTO OSTACOLI	
30-apr-27	2-mag-27	MASTER CENTRO NORD/SUD LAVORO IN PIANO / DRESSAGE	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO	LAVORO IN PIANO / DRESSAGE
MAGGIO					
5-mag-27	9-mag-27	CSI5	LIDO DI CAMAIORE	SALTO OSTACOLI	
7-mag-27	9-mag-27	Camp.It. Pony - U14 - Jun. - YR + 2^ Tappa Circuito FISE + Coppa Italia Cavalli Giovani	da definire	ENDURANCE	aggiornamento: inserimento
13-mag-27	16-mag-27	GARA DI SELEZIONE P/J/YR/S	PRATONI DEL VIVARO	COMPLETO	aggiornamento: inserimento
13-mag-27	16-mag-27	CSIO3* EFF (ITA)	BEDIZZOLE	SALTO OSTACOLI	
26-mag-27	30-mag-27	CSIO - CSI Under 25 Piazza di Siena	Roma (ITA)	SALTO OSTACOLI	
28-mag-27	30-mag-27	Piazza di Siena Galoppatoio Evento Federale	Roma (ITA)	PROMOZIONE SVILUPPO + SALTO OSTACOLI	
GIUGNO					
3-giu-27	6-giu-27	CAMPIONATI REGIONALI SALTO OSTACOLI	Comitati Regionali	PROMOZIONE SVILUPPO	
3-giu-27	6-giu-27	COPPA DELLE REGIONI E TROFEI ITALIANI	ORNAGO	PARADRESSAGE	ancora da deliberare
11-giu-27	13-giu-27	3^ Tappa Circuito FISE + Coppa Italia Cavalli Giovani	da definire	ENDURANCE	aggiornamento: inserimento
18-giu-27	20-giu-27	CAI2*- 3*- YH	Verolanuova (ITA)	ATTACCHI	aggiornamento: inserimento
18-giu-27	20-giu-27	Campionati Italiani	da definire	VOLTEGGIO	aggiornamento: inserimento
21-giu-27	26-giu-27	OPEN D'ITALIA SALTO OSTACOLI PONY - COMBINATA DRESSAGE - LAVORO IN PIANO / DRESSAGE	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO	aggiornamento: cambiata data
25-giu-27	27-giu-27	CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TECNICI E FREESTYLE GIOVANILI + CRITERIUM ITALIANI TECNICI E FREESTYLE GIOVANILI	VEROLANUOVA	DRESSAGE - PROMOZIONE E SVILUPPO	aggiornamento: inserimento
LUGLIO					
data da definire		Campionato, Criteium e Trofeo Italiani Ambassadors	da definire		aggiornamento: inserimento
1-lug-27	4-lug-27	3^ Tappa Circuito FISE MASAF Cavalli Giovani + GP DI CRESCITA E VISIONE	da definire	SALTO OSTACOLI	
5-lug-27	10-lug-27	Campionato del Mondo di Reining	Givrins (SUI)	REINING	aggiornamento: inserimento

15-lug-27	18-lug-27	CAMPIONATO ISTRUTTORI FISE 1° E 2° GRADO + CRITERIUM ISTRUTTORI FISE 1° GRADO + TROFEO ISTRUTTORI FISE BREVETTO E 1° GRADO + TROFEO YOUNG RIDER BREVETTO + CRITERIUM JUNIOR BREVETTO + TROFEO JUNIOR BREVETTO + CRITERIUM CHILDREN BREVETTO + TROFEO CHILDREN BREVETTO + CAMPIONATI DI STILE + CRITERIUM SENIOR 1° GRADO + TR SENIOR 1° GRADO + CRT. SENIOR BR. + TR. SENIOR BR. + TROFEO SENIOR AVVIAMENTO + TR. AMAZZONI + TROFEI GIOVANILI jUNIOR - YOUNG RIDERS - CHILDREN	da definire	SALTO OSTACOLI + PROMOZIONE E SVILUPPO	SALTO
16-lug-27	18-lug-27	4^ Tappa Circuito FISE + Coppa Italia Cavalli Giovani	da definire	ENDURANCE	aggiornamento: inserimento
23-lug-27	25-lug-27	COPPA REGIONI DRESSAGE E CCE	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO	CCE + DRESSAGE (Pratoni)
29-lug-27	1-ago-27	4^ Tappa Circuito FISE MASAF Cavalli Giovani + GP DI CRESCITA E VISIONE	da definire	SALTO OSTACOLI	
30-lug-27	2-ago-27	Campionato Europeo Senior di Endurance	Jullianges (FRA)	ENDURANCE	aggiornamento: inserimento
AGOSTO					
2-ago-27	8-ago-27	Campionato del Mondo Jun/Young Vaulter + Camp. Eu. Senior	Verolanuova (ITA)	VOLTEGGIO	aggiornamento: inserimento
~~25-ago-27~~	~~28-ago-27~~	~~PONYADI~~	~~da definire~~	~~PROMOZIONE E SVILUPPO~~	aggiornamento: Cambiata data
24-ago-27	29-ago-27	Camionato Mondiale Pony Attacchi	Morkov (DEN)	ATTACCHI	aggiornamento: inserimento
26-ago-27	29-ago-27	FINALE Circuito Giovani Cavalli Fise + GP DI CRESCITA E VISIONE	da definire	SALTO OSTACOLI	DATA da confermare
SETTEMBRE					
1-set-27	5-set-27	PONYADI	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO	aggiornamento: Cambiata data
4-set-27	4-set-27	Campionato Mondiale Giovani Cavalli di Endurance	Buftea (ROM)	ENDURANCE	aggiornamento: inserimento
3-set-27	5-set-27	5^ Tappa Circuito FISE + Coppa Italia Cavalli Giovani	da definire	ENDURANCE	aggiornamento: inserimento
~~2-set-27~~	~~5-set-27~~	~~FINALE REGIONALE PROGETTO SPORT SALTO~~			
8-set-27	12-set-27	Campionato Europeoo Tiro a Quattro	Baborowko (POL)	ATTACCHI	aggiornamento: inserimento
8-set-27	12-set-27	CSI5	AREZZO	SALTO OSTACOLI	
8-set-27	12-set-27	FINALE FEI JUNPING NC YOUTH	BEDIZZOLE	SALTO OSTACOLI	
10-set-27	12-set-27	FINALE REGIONALE PROGETTO SPORT SALTO	C.R.	PROMOZIONE E SVILUPPO	aggiornamento: Cambiata data
10-set-27	12-set-27	CAMPIONATO GIOVANI CAVALLI 6/7 ANNI +CRITERIUM SEN-YR-JUN-PONY	Palmanova	COMPLETO	aggiornamento: inserimento
17-set-27	19-set-27	TROFEI CAVALLI E PONY CCE + TROFEI CAVALLI E PONY LAVORO IN PIANO / DRESSAGE	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO	CCE + DRESSAGE (Veronalnuova)
22-set-27	26-set-27	Campionato del Mondo Pariglia	Budapest (HUN)	ATTACCHI	aggiornamento: inserimento
23-set-27	26-set-27	CSI5	MILANO SAN SIRO	SALTO OSTACOLI	
23-set-27	26-set-27	CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TECNICI E FREESTYLE SENIOR + CRITERIUM E TROFEI SENIOR + CAMPIONATI GIOVANI CAVALLI + CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TECNICI E FREESTYLE PARADRESSAGE	ORNAGO	DRESSAGE/PARADRESSAGE	(opzione1) ancora da deliberare
25-set-27	25-set-27	Campionato Mondiale Junior/Young Rider di Endurance	Samorin (SVK)	ENDURANCE	aggiornamento: inserimento
OTTOBRE					
30-set-27	3-ott-27	FINALE PROGETTO SPORT SALTO	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO	
1-ott-27	3-ott-27	Camp.It. Senior - TE Campionati del Mondo 2028 + 6^ Tappa Circuito FISE + Coppa Italia Cavalli Giovani	Castiglione del Lago (ITA)	ENDURANCE	aggiornamento: inserimento
1-ott-27	3-ott-27	Coppa delle Regioni	da definire	VOLTEGGIO	aggiornamento: inserimento
7-ott-27	10-ott-27	CSI5	CIRCO MASSIMO ROMA	SALTO OSTACOLI	
8-ott-27	10-ott-27	FINALE PROGETTO SPORT CCE	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO	CCE
7-ott-27	10-ott-27	CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TECNICI E FREESTYLE SENIOR + CRITERIUM E TROFEI SENIOR + CAMPIONATI GIOVANI CAVALLI + CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TECNICI E FREESTYLE PARADRESSAGE	CATTOLICA	DRESSAGE/PARADRESSAGE	(opzione2) ancora da deliberare
~~7-ott-27~~	~~10-ott-27~~	~~CAMPIONATO ASSOLUTO SENIORES - CAMPIONATO UNDER 25 - CRITERIUM SENIORES 2° GRADO -CRITERIUM AMAZZONI 1° E 2° GRADO - INTERFORZE A SQUADRE Campionato Italiano Young Rider Assoluto - Criterium Young Rider 1° e 2° grado - Campionato Italiano Junior Assoluto - Criterium Juniores 1° e 2° Grado - Campionato Italiano Children Assoluto - Criterium Children 1° Grado - Campionato Italiano Pony Assoluto~~	~~da definire~~	~~SALTO OSTACOLI~~	~~1^ OPZIONE~~ aggiornamento: scelta 2^ opzione
14-ott-27	17-ott-27	CH IT P/J/YR/U25 + CRITERIUM P/J/YR/S	PRATONI DEL VIVARO	COMPLETO	aggiornamento: inserimento
14-ott-27	17-ott-27	CAMPIONATO ASSOLUTO SENIORES - CAMPIONATO UNDER 25 - CRITERIUM SENIORES 2° GRADO -CRITERIUM AMAZZONI 1° E 2° GRADO - INTERFORZE A SQUADRE Campionato Italiano Young Rider Assoluto - Criterium Young Rider 1° e 2° grado - Campionato Italiano Junior Assoluto - Criterium Juniores 1° e 2° Grado - Campionato Italiano Children Assoluto - Criterium Children 1° Grado - Campionato Italiano Pony Assoluto	da definire	SALTO OSTACOLI	2^ OPZIONE
22-ott-27	24-ott-27	Coppa delle Regioni	da definire	ENDURANCE	aggiornamento: inserimento
30-ott-27	1-nov-27	Saggio delle Scuole	da definire	VOLTEGGIO	aggiornamento:inserimento
data da definire		FINALE Circuito Giovani Cavalli MASAF	Assegnazione MASAF	SALTO OSTACOLI	
NOVEMBRE					
4-nov-27	7-nov-27	Evento Federale ARENA FISE	Verona (ITA)	PROMOZIONE E SVILUPPO	
4-nov-27	7-nov-27	CSI5W - FEI JUMPING PONIES TROPHY 2027	VERONA	SALTO OSTACOLI	

12-nov-27	14-nov-27	FINALE IET	da definire	COMPLETO	aggiornamento: inserimento
12-nov-27	14-nov-27	FINALE PROGETTO SPORT LAVORO IN PIANO / DRESSAGE	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO	LAVORO IN PIANO / DRESSAGE
19-nov-27	21-nov-27	Finale Circuito FISE + Coppa Italia Cavalli Giovani	da definire	ENDURANCE	aggiornamento: inserimento
DICEMBRE					
3-dic-27	5-dic-27	Campionati Interforze Indoor	da definire	SALTO OSTACOLI	
2-dic-27	5-dic-27	PONYLANDIA	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO	aggiornamento: Cambiata data
9-dic-27	12-dic-27	Finale Avviamento Reining + Saggio delle Scuole	Cervia	REINING	aggiornamento: inserimento

LEGENDA:

ATTACCHI
COMPLETO
ENDURANCE
HORSEBALL
DRESSAGE - PARADRESSAGE
POLO
PROMOZIONE SVILUPPO
REINING
SALTO OSTACOLI
SALTO OSTACOLI internazionale
VOLTEGGIO

Data Delibera **12/10/2026** N. **915** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **COMUNICAZIONE E MARKETING**

Attività di comunicazione Campionati Italiani giovanili Prestige Salto Ostacoli - Montefalco 15-18 ottobre 2026

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che il calendario delle manifestazioni di interesse federale prevede in data 15/18 ottobre 2026 a Montefalco lo svolgimento dei Campionati Italiani Giovanili Prestige di Salto Ostacoli;
TENUTO CONTO	del contratto di sponsorizzazione fornito dall'Ufficio Marketing e Comunicazione sottoscritto tra la Federazione e l'azienda Prestige;
CONSIDERATA	l'esigenza di assicurare la giusta visibilità all'evento, per la promozione degli sport equestri e allo stesso tempo al marchio sponsor della manifestazione di interesse federale;
CONSIDERATO	che Novamont, Società di Versalis (ENI), dopo aver partecipato ad Arena FISE 2025 (Fieracavalli), prosegue la collaborazione con FISE ai Campionati Italiani Giovanili Prestige a Montefalco;
TENUTO CONTO	che Novamont sarà presente dalle giornate di venerdì 16 fino a domenica 18 tramite uno stand 3x3 con suo personale per attività di divulgazione;
CONSIDERATO	che nella giornata di venerdì 16 alle 15:30 è stato organizzato un momento di prova pratica del prodotto Sunpower, un diserbante 100% naturale (già in uso presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro, centro Equestre Federale) con partecipazione di rappresentanti Novamont a Montefalco;
CONSIDERATO	che a fronte di ricavi che ammontano ad € 20.740,00 affrontiamo costi per un totale di € 5.655,90;
TENUTO CONTO	dei preventivi pervenuti che fanno parte integrante del presente provvedimento relativamente all'allestimento con la Ditta Grafixpoint e Podium alle coperte per la premiazione con la Ditta Equitatus, al fotografo Sergio Isler, all'artista per il cuoio con la Ditta Sacchetti Studio e al trasporto degli ostacoli con la Ditta Penta Service.

DELIBERA

di autorizzare un impegno di spesa omnicomprensivo pari a € 5.655,90 IVA compresa, al fine di realizzare le sopraddette attività relative alle attività di comunicazione da adottare per la migliore promozione dei Campionati Italiani Giovanili Prestige di Salto Ostacoli in programma a Montefalco dal 15 al 18 ottobre 2026.

L'impegno di spesa sarà reso esecutivo dopo l'approvazione della 2° nota di variazione al Bilancio Preventivo.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.229. - COMUNICAZIONE E MARKETING	CEB.033	1.01.02.05.	Attività di comunicazione Campionati Italiani giovanili Prestige Salto Ostacoli - Montefalco 15-18 ottobre 2026	0,00

Totali Delibera nr. 915 del 12/10/2026 **0,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/10/2026** N. **916** Anno **2026**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Conferimento incarico professionale all'Avv. Enzo Morrico per la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 9622/2026 del Tribunale di Roma – Contenzioso Alessia Capitani / FISE.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. PR 24 del 17/02/ 2026, con la quale è stato conferito all'Avv. Enzo Morrico l'incarico di assistere e difendere la Federazione Italiana Sport Equestri nel procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Roma dalla Sig.ra Alessia Capitani;
PRESO ATTO	della sentenza n. 9622/2026, pubblicata in data 1° ottobre 2026, con la quale il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Sig.ra Alessia Capitani, condannando la Federazione al pagamento delle somme indicate nel dispositivo, oltre accessori di legge, nonché alla regolarizzazione contributiva e alla rifusione delle spese di lite;
VISTA	la memoria n.1286 del 12/10/26 dall'Avv. Enzo Morrico, nella quale sono state illustrate le valutazioni giuridiche relative alla predetta sentenza e le ragioni a sostegno dell'opportunità di proporre appello avverso la stessa;
RITENUTO	opportuno proporre appello avverso la suddetta sentenza, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni della Federazione, anche alla luce del parere positivo formulato dall'Avv. Morrico;
RITENUTO	necessario, pertanto, conferire all'Avv. Enzo Morrico l'incarico professionale per la proposizione dell'appello e per l'assistenza e la difesa della Federazione nel relativo giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma;
RITENUTO	congruo il preventivo presentato dal professionista (All.1) pari a € 12.668,64, sul quale lo stesso applicherà una riduzione pari al 25% sull'imponibile, pari ad € 11.324,05.

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente Federale a sottoscrivere il mandato all'Avv. Enzo Morrico, per proporre appello avverso la sentenza n. 9622/2026 del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, e assistere e difendere la Federazione Italiana Sport Equestri nel relativo giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, con impegno di spesa previsto pari ad € 11.324,05 IVA, CPA, spese generali e contributo unificato compresi.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo a valle dell'approvazione della 2° nota di variazione di bilancio.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.099	2.01.04.	Conferimento incarico professionale all'Avv. Enzo Morrico per la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 9622/2026 del Tribunale di Roma – Contenzioso Alessia Capitani / FISE.	0,00

Totali Delibera nr. 916 del 12/10/2026 **0,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola